



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE**  
**DIPARTIMENTO DI AGRICOLTURA, AMBIENTE E ALIMENTAZIONE**

---

**TESI DI DOTTORATO DI RICERCA IN "BIOTECNOLOGIA DEGLI  
ALIMENTI" (XXVI° CICLO)**

**L'IMPATTO DEL SISTEMA NAZIONALE DEI  
CONTROLLI IN CAMPO AGROALIMENTARE SUL  
TESSUTO PRODUTTIVO:  
IL CASO DEI PRODOTTI IN REGIME DI QUALITA' AI SENSI DEL  
REGOLAMENTO (CE) N. 1151/2012**

**TUTOR:**  
**Chiar.mi**  
**Prof. Corrado Ievoli**

**Prof. Francesco Bruno**

**COORDINATORE:**  
**Chiar.mo Prof. Emanuele Marconi**

**CANDIDATO:**  
**Roberto Pardo**  
**Matr. 143448**

---

**Anno Accademico 2013 - 2014**

## ***INDICE***

### ***RIASSUNTO***

### ***INTRODUZIONE***

## **SEZIONE I - QUALITÀ, SICUREZZA E PROTEZIONE GIURIDICA DEI PRODOTTI ALIMENTARI**

### **CAPITOLO 1 – Alla Radice dei Controlli: i Prodotti Alimentari nel Contesto Europeo tra Sicurezza e Qualità**

#### **1.1. L'Approccio alla Qualità nell'Evoluzione della Politica Agricola Comune (PAC)**

#### **1.2. La Sicurezza Alimentare nell'UE**

1.2.1. Il Regolamento (CE) n. 178/2002: Ridefinizione del Significato dei Termini Usati e Qualificazione delle Diverse Figure del Settore Agroalimentare

1.2.2. Il Regolamento (CE) n. 178/2002: i Rapporti di Potere, Competenze e Responsabilità del Modello Organizzativo Europeo

#### **1.3. La Responsabilità Civile del Produttore da Prodotto Difettoso**

1.3.1 Alcune Considerazioni introduttive

1.3.2 La Responsabilità dell'Operatore Alimentare Secondo i Dettami del Regolamento (CE) n. 178/02

#### **1.4 La Libera Circolazione delle Merci in UE alla Luce della Sicurezza Alimentare**

#### **1.5 Qualità, Standard e Certificazioni nel Settore Agroalimentare**

#### **1.6 Il Concetto di Qualità nel Settore Agroalimentare**

#### **1.7 I Diversi Approcci alla Qualità**

1.7.1. Il Concetto di Standard di Qualità

1.7.2. I Regimi di Certificazione

### **CAPITOLO 2 – La Protezione Giuridica dei Prodotti Agroalimentari**

#### **2.1 Segni e Simboli: una Precisazione**

#### **2.2 I Segni Distintivi della Qualità**

#### **2.3 Le Funzioni di Garanzia Svolte dal Marchio**

2.3.1 *I Tipi di marchio*

2.3.1.1 Marchio d'Impresa

2.3.1.2 Marchi Collettivi

2.3.1.3 I Marchi Collettivi Pubblici e Privati

2.3.1.4 Marchi Collettivi Geografici (MCG)

2.3.1.5 Indicazioni Geografiche (I.G.)

## **2.4 Il Regolamento (CE) n. 510/2006 – (DOP e IGP)**

2.4.1 *L’Evoluzione della Normativa*

2.4.2 *La Procedura Nazionale per la Registrazione di una DOP e/o IGP ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006*

## **2.5 Il Regolamento (CE) n. 1151/2012 Sui Regimi di Qualità dei Prodotti Agroalimentari**

## **2.6 Le Differenze tra Marchio Collettivo Geografico e Indicazione Geografica**

## **2.7 L’Etichettatura e i Prodotti a Denominazione di Origine: Alcune Considerazioni**

# **SEZIONE II–GLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

## **CAPITOLO 3 – I Controlli nel Settore Agroalimentare**

### **3.1 Gli Obblighi in Materia di Controlli Ufficiali: il Regolamento (CE) n.882/2004**

### **3.2 I Soggetti Pubblici Nazionali**

#### **3.2.1 Ministero della Salute**

- *Dipartimento della Sanità Pubblica e Innovazione*
- *Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF)*
- *Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute*
- *Posti d’Ispezione Frontaliera (P.I.F.)*
- *Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (U.V.A.C.)*
- *Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (N.A.S.)*
- *Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.)*
- *Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare (CNSA)*
- *Consiglio Superiore della Sanità (C.S.S.)*

#### **3.2.2 Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef)**

- *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

- *Guardia di Finanza (GdF)*

### **3.2.3 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F.)**

- *Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale*
- *Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca*
- *Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura*
- *Capitaneria di Porto – Guardia Costiera*
- *Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF)*
- *Agenzia per l'Erogazione in Agricoltura (AGEA)*
- *Agenzia Italiana per i Controlli e le Azioni Comunitarie (AGECONTROL)*
- *Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari (N.A.C. – N.C.O.)*
- *Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.)*
- *Enti Vigilati dal Mi.P.A.A.F.*
- *Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.)*
- *Ex Istituto Nazionale per la Ricerca nella Alimentazione e la Nutrizione (INRAN)*
- *Ex- Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)*
- *Ex- Istituto Nazionale Conserve Alimentari (INCA)*
- *Ente Nazionale Risi*

### **3.2.4 Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)**

### **3.2.5 Comitato per la Lotta Contro le Frodi nei Confronti dell'Unione Europea (COLAF)**

### **3.2.6 Enti di Controllo Regionali Provinciali e Comunali**

- *Servizi Addetti alla Vigilanza sugli Organismi di Certificazione e sulle Autorità Pubbliche di Controllo*
- *Aziende Sanitarie Locali (ASL)*
- *Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)*
- *Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S.)*

- *Servizi Fitosanitari Regionali (ex Osservatori per le Malattie delle Piante)*
- *Servizi Regionali di Repressione Frodi in Materia Vitivinicola (S.A.V.)*
- *Gli Ispettori Sanitari e i Tecnici della Prevenzione (ex Vigili Sanitari, ex Operatori di Vigilanza Igienico-Sanitaria)*
- *Sindaco e Polizia Municipale*

### **3.3 Gli Enti di Controllo Europei nel Settore Alimentare**

- *Food Law Enforcement Praticitioners (FLEP)*
- *Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF)*
- *Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)*

## **CAPITOLO 4 - La Vigilanza nel Campo dei Segni Distintivi (DOP e IGP): Alcuni Approfondimenti**

### **4.1 il DM 16 febbraio 2012**

### **4.2 I Consorzi di Tutela**

### **4.3 Gli Organismi di Certificazione dei Prodotti Agroalimentari a DOP e IGP**

## **SEZIONE III - PROBLEMATICHE E CRITICITA' DEI CONTROLLI NEL SETTORE AGROALIMENTARE**

### **CAPITOLO 5 - Le Principali Problematiche del Caso Italiano**

#### **5.1 Una prima Valutazione del Funzionamento del Sistema dei Controlli ed alcune Ipotesi**

#### **5.2 Semplificazione e Coordinamento dei Controlli in Campo Agroalimentare**

#### **5.3 Le Linee Guida Adottate da Regioni, Province Autonome ed Enti Locali**

### **CAPITOLO 6 - Il Sistema Nazionale dei controlli Agroalimentari in Italia: un'Analisi Quantitativa delle Produzioni a Qualità Regolamentata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1151/2012**

#### **6.1 L'approccio adottato**

- 6.2 Le Dimensioni del controllo Ispettivo Svolto dai Soggetti Pubblici**
- 6.3 Il Controllo sulle Produzioni a Qualità Regolamentata: Materiali e Metodi**
  - 6.3.1 Un Breve Profilo delle Produzioni a DOP e IGP*
  - 6.3.2 Le Modalità di Acquisizione delle Informazioni sul Controllo*
  - 6.3.3 Le Modalità di Acquisizione delle Informazioni sulle Attività di Vigilanza*
  - 6.3.4 Le Elaborazioni Realizzate*
- 6.4 Analisi dei Risultati**
  - 6.4.1 Il Controllo degli Enti di Certificazione*
  - 6.4.2 Controllo degli Enti di Certificazione, Ispettivo e Vigilanza*
  - 6.4.3 Presenza / Assenza delle Diverse Forme di Controllo;*
  - 6.4.4 Alcuni Brevi Approfondimenti Settoriali;*
  - 6.4.5 Un Tentativo di Sintesi Attraverso un Modello Lineare*

## **CONCLUSIONI**

## **RIASSUNTO**

Negli ultimi anni - anche a seguito di gravi episodi di cronaca (dalla BSE, all'influenza aviaria, fino alla cosiddetta "terra dei fuochi") ed in generale dell'interesse dei media per la tematica dell'alimentazione - l'attenzione dell'opinione pubblica sul sistema di controllo degli alimenti si è notevolmente accresciuta. Non sempre però la suddetta opinione pubblica percepisce correttamente la complessità del sistema in questione, complessità che in gran parte deriva proprio dalla multiforme articolazione dell'apparato produttivo che, nella fase attuale, realizza la produzione e la distribuzione degli alimenti, nonché dalla pluralità di modelli organizzativi costruiti dal mercato o definiti in sede istituzionale (basti pensare ad esempio al biologico). Rispetto al sistema dei controlli le opinioni correnti sono abbastanza contraddittorie oscillando, a seconda della situazione, tra l'accusa di "opprimere" gli operatori economici e la difesa incondizionata di essi in quanto baluardo dei consumatori.

Il primo obiettivo della ricerca realizzata nell'ambito del dottorato è stato pertanto quello di analizzare lo scenario normativo - relativo alla sicurezza, alla qualità, etc. - dal quale promanano le diverse esigenze di controllo e di vigilanza. Connesso a questo scenario vi è il processo normativo avviato, sempre a livello europeo, negli ultimi decenni, che ha teso a uniformare proprio il sistema dei controlli in ambito agroalimentare, sistema del quale si è proceduto a ricostruire il quadro normativo vigente così come definito in ambito europeo e nazionale.

Sulla base di tale ricostruzione sono stati analizzati in dettaglio tutti i soggetti (pubblici e privati) che, nel caso italiano, rappresentano gli attori del sistema dei controlli e le funzioni loro attribuite. Il modello organizzativo risultante - costituito da più di trenta soggetti (amministrazioni statali, regionali, locali, e privati che esercitano funzioni pubbliche), di cui ben ventitré coinvolti nell'attività ispettiva - appare molto articolato e lascia di per sé ipotizzare l'esistenza di sovrapposizioni e duplicazioni nei controlli.

Tali fenomeni sono stati analizzati in dettaglio, considerando le diverse aree del controllo (igienico-sanitario, merceologico e fiscale), attraverso delle matrici di interazione che hanno evidenziato la sussistenza di livelli

elevati di interazione non solo all'interno della stessa area, ma anche tra le diverse aree.

Il sistema dei controlli nel suo insieme (comprensivo delle diverse aree sopra indicate) realizza una mole di attività davvero consistente: basti pensare che, facendo riferimento alle sole visite ispettive, nel 2011 sono stati effettuati oltre un milione di sopralluoghi e nell'anno successivo più di ottocentomila.

Nel caso delle produzioni a qualità regolamentata ai sensi del Reg. (CE) n. 1151/2012 il sistema dei controlli appare ulteriormente complesso; tali produzioni (DOP e IGP) sono infatti sottoposte ad “doppio meccanismo” di controllo, nel senso che sono soggette ai controlli “ordinari” e a quelli derivanti dalla loro specificità normativa.

Per i prodotti in questione il sistema dei controlli è articolato in quattro “canali”: quello propriamente ispettivo, quello della certificazione (svolto dagli Enti di Certificazione), quello di vigilanza “al commercio” (svolto dai Consorzi) e quello di vigilanza sugli Enti di Certificazione (svolto dall'ICQRF e/o dalle Regioni). L'intero sistema agisce su uno scenario produttivo estremamente differenziato nel quale coesistono denominazioni caratterizzate da produzioni su larga scala, denominazioni “di nicchia” e denominazioni in fase di avvio.

Sulla base di tale schema interpretativo l'ultimo obiettivo perseguito attraverso la ricerca è stato quello di realizzare una indagine empirica finalizzata a quantificare il “peso” del sistema dei controlli nel caso delle produzioni in parola. L'indagine è stata realizzata integrando dati di fonte amministrativa con informazioni reperite attraverso una indagine diretta.

Le elaborazioni effettuate considerano progressivamente le diverse tipologie di controllo fino ad integrare le informazioni disponibili in un modello di regressione, finalizzato a spiegare la numerosità dei controlli stessi in funzione delle altre variabili disponibili.

Il quadro risultante evidenzia, per un numero consistente di denominazioni, che il sistema di controllo appare coerente con il quadro normativo e per certi versi - specie per alcune classi di prodotto - abbastanza efficiente. Per altre denominazioni, tuttavia, il quadro che emerge dalle elaborazioni evidenzia alcune criticità. Infine le stime della



regressione evidenziano che le variabili che influenzano in maniera significativa il numero dei controlli sono rappresentate dal numero degli operatori assoggettati e dal numero di campioni prelevati.

## INTRODUZIONE

Negli ultimi anni è notevolmente cresciuta l'attenzione per l'attività svolta dai soggetti incaricati del controllo sugli alimenti, in corrispondenza dell'aumentato interesse dei consumatori per la qualità e la sicurezza dei prodotti acquistati e della rilevanza attribuita dai mezzi di comunicazione alla tematica dell'alimentazione, nelle sue più variegate accezioni.

L'attività di controllo è però una attività estremamente complessa, sia in relazione alla eterogeneità della organizzazione produttiva e dei sistemi di relazioni che sottostanno alle produzioni agroalimentari, sia in relazione alla pluralità dei modelli organizzativi “costruiti” dal mercato e/o definiti in sede istituzionale (biologico, etichettatura facoltativa carni, etc.).

L'attività di controllo, in particolare quella di prevenzione e repressione delle frodi, nel nostro Paese è demandata a numerosi soggetti. Ciascuno di essi opera secondo specifiche competenze, verificando il rispetto di differenti norme di natura igienico-sanitaria, merceologica o fiscale, e intervenendo sulla produzione primaria, in fase di conservazione, trasformazione, e distribuzione degli alimenti, così come nella ristorazione.

Il sistema risultante è spesso “accusato”, in varie sedi, di pesare eccessivamente sugli operatori, ma, allo stesso tempo, viene in altre sedi “esaltato” per la sua capacità di tutela del consumatore nazionale e del “*Made in Italy*” nel suo complesso.

Il primo obiettivo del lavoro svolto è stato quindi quello di ricostruire l'articolazione complessiva del sistema suddetto e di analizzarne approfonditamente sia i modelli organizzativi sia i meccanismi di funzionamento. Per fare ciò ovviamente si è dovuto ricostruire l'intero quadro normativo che presiede ai controlli ed alla vigilanza in campo agroalimentare.

Ricostruito tale quadro è stato possibile perseguire il secondo obiettivo del lavoro, quello di esaminare in dettaglio le attività di tutti i soggetti coinvolti nel sistema dei controlli e di analizzarne le eventuali sovrapposizioni e/o duplicazioni.

I risultati ottenuti attraverso tale analisi hanno consentito di mettere a punto uno schema interpretativo capace di orientare una analisi quantitativa, il cui obiettivo è stato quello di verificare l'impatto del sistema dei controlli relativamente ad alcune tipologie di produzioni che, per loro natura, sono soggette ad un livello di tutela più elevato rispetto alla media, specificamente i prodotti in regime di qualità regolamentata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1151/2012.

Per effettuare tale analisi è stata realizzata una indagine empirica integrando dati di fonte amministrativa con informazioni reperite attraverso una indagine diretta, costruendo una banca dati, le cui informazioni sono state sottoposte ad analisi statistica.

Tale analisi è stata articolata in più fasi prendendo via via in considerazione le diverse tipologie di controllo e alcune classi di prodotto. Tali analisi parziali hanno infine consentito di costruire un modello statistico finalizzate a spiegare la numerosità dei controlli effettuati.

# **SEZIONE I - QUALITA' - SICUREZZA E PROTEZIONE GIURIDICA DEI PRODOTTI ALIMENTARI**

## **CAPITOLO 1 - ALLA RADICE DEI CONTROLLI: I PRODOTTI ALIMENTARI NEL CONTESTO EUROPEO TRA SICUREZZA E QUALITA'**

### **1.1.L'APPROCCIO ALLA QUALITA' NELL'EVOLUZIONE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC)**

Non rientra ovviamente tra gli obiettivi del presente lavoro quello di esaminare in modo dettagliato l'evoluzione della Politica Agricola Comunitaria (PAC); tuttavia è opportuno in questa sede ripercorrere – sinteticamente alcuni sviluppi per chiarire come la PAC abbia contribuito a “spostare” l'attenzione, dell'allora Comunità Europea, dalla “quantità” di cibo disponibile alla sua “qualità”. Per un lungo periodo infatti la PAC ha mirato infatti soprattutto a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti (*food security*), ovvero la disponibilità di alimenti in quantità adeguata a soddisfare i fabbisogni elementari; successivamente tra le finalità della PAC ha assunto un ruolo sempre più consistente l'obiettivo di garantire la sicurezza e la qualità degli alimenti (*food safety*), ovvero alle assenze di possibili impatti negativi sulla salute dei consumatori.

Negli obiettivi iniziali della PAC non si rinvengono infatti riferimenti espliciti al tema della qualità; va in questo senso tenuto presente che quella agricola è una delle prime politiche comuni che nasce in circostanze molto diverse da quelle attuali, nelle quali era ancora molto forte la percezione delle restrizioni e delle difficoltà vissute dalla popolazione nella prima parte del secolo scorso, in particolare di quelle legate al secondo conflitto mondiale. . In questo quadro si comprende come, all'epoca della sua definizione, le priorità della PAC venissero individuate nell' aumento della produttività, nel garantire il reddito degli agricoltori, nella sicurezza negli approvvigionamenti, nella

stabilizzazione dei mercati e nell'assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori.

La strumentazione utilizzata nei primi decenni della PAC (anni 1960-80) per conseguire gli obiettivi ricordati si rivelò sicuramente efficace, consentendo alla popolazione europea di “dimenticare” le restrizioni alimentari e le difficoltà richiamate in precedenza. Tuttavia l'impostazione della PAC alla fine degli anni ottanta evidenziò tutta una serie di effetti negativi: formazioni di eccedenze, aumento eccessivo delle spese per il sostegno dei mercati, accrescimento del divario tra i redditi ed in generale delle disparità regionali, etc. – tanto che nello stesso periodo, per attenuare questi effetti, furono introdotti una serie di correttivi (con l'intento soprattutto di contenere la spesa agricola) che in qualche misura prefiguravano passaggio da una concezione di tipo quantitativo ad una di tipo qualitativo.

Negli anni 1992, con la cosiddetta riforma *MacSharry*, infatti gli obiettivi della PAC subirono significativi mutamenti; in particolare fu introdotto per la prima volta, accanto alle cosiddette “*misure di accompagnamento*”, un regime di premi per sostenere il reddito dei produttori che decidevano di passare a produzioni di qualità.

L'evoluzione internazionale, le richieste crescenti di liberalizzazione degli scambi commerciali, la concorrenza dei prodotti provenienti da paesi terzi ed emergenti, la necessità di una riduzione progressiva delle politiche protezionistiche, nel 1999 imposero un'ulteriore riforma della PAC che si è soliti riassumere con l'espressione “*Agenda 2000*”. Tale riforma, puntando su un'agricoltura multifunzionale, sostenibile e concorrenziale, proponeva ad una prima integrazione dell'intervento in agricoltura con quello in campo ambientale, e legava la competitività dell'agricoltura europea alla qualità e sicurezza alimentare.

E' comunque con la riforma del 2003 che il ruolo della qualità nella PAC assume una rilevanza davvero notevole, in primo luogo attraverso i meccanismi del disaccoppiamento e della condizionalità.

L'intervento comunitario in tema di qualità agroalimentare assume dunque caratteri definiti all'inizio degli anni novanta.

E' proprio in questo periodo, infatti, che fecero la loro apparizione nei testi giuridici tre importanti regolamenti in materia di qualità e precisamente quelli concernenti:

1) il metodo di produzione biologica (Regolamento (CEE) 2092/91 oggi Regolamento (CE) 834/2007);

2) la registrazione e tutela delle denominazioni di origine – “Denominazione di Origine Protetta” (DOP) e “Indicazione Geografica Protetta” (IGP) – (Regolamento (CEE) n. 2081/92 oggi Regolamento (CE) 1151/2012);

3) la registrazione dei prodotti che si distinguono non per un legame con il territorio ma per un metodo di produzione tradizionale o utilizzo di materie prime tradizionali (Regolamento (CEE) n. 2082/92 oggi Regolamento (CE) 1151/2012).

In questa fase la politica della qualità si limitò sostanzialmente alla disciplina e gestione di tali Regolamenti. La politica UE per la qualità, quindi, nasce in coincidenza della crisi della PAC tutta incentrata sui mercati delle materie prime agricole e su strategie competitive sostanzialmente basate sul contenimento dei costi di produzione e sul miglioramento delle strutture aziendali ed i filiera, ma sempre in vista di un recupero di competitività basato sui costi.

La riforma che va sotto il nome di “*Agenda 2000*” nasce in un contesto caratterizzato da una maggiore sensibilità dei consumatori alle tematiche della sicurezza e della qualità alimentare, anche in relazione ad una serie di emergenze quali ad esempio il cosiddetto caso “*mucca pazza - BSE*”. E' proprio in questo contesto che viene introdotto il concetto di “*Food safety*”, cioè sicurezza alimentare dal punto di vista sanitario e nutrizionale, vengono emanate le norme del cosiddetto “*pacchetto igiene*” e in materia di tracciabilità e viene istituita l’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

Cambiamenti significativi si registrano con la riforma di medio termine del 2003 (*Riforma Fischler*), con l’introduzione della condizionalità e del disaccoppiamento. In base a tale riforma agli agricoltori viene corrisposto il Pagamento Unico Aziendale (PUA) proprio sulla base del rispetto di norme in materia di sicurezza

alimentare, tutela ambientale, benessere e salute degli animali, nonché del rispetto delle buone pratiche agronomiche ed ambientali [1].

Il quadro risultante dalla riforma di medio-termine mantiene l'impostazione della PAC sulla base dei due pilastri – quello delle politiche di mercato basate sull'aiuto diretto richiamato in precedenza e quello dello sviluppo rurale - nell'ambito dei quali vengono introdotti ulteriori modalità di intervento capaci di influire sulla qualità.

Nell'ambito del Primo Pilastro (Politiche di Sostegno al Mercato) va infatti ricordato che, gli agricoltori, per poter beneficiare del PUA dovevano rispettare le prescrizioni previste dalla normativa comunitaria (Regolamenti (CE) nn. 178/02, 852/04, 853/04 e 183/05), inoltre ciascuno Stato Membro poteva trattenere fino al 10% di ciascuna componente del massimale nazionale per effettuare pagamenti supplementari a favore di specifici tipi di agricoltura ritenuti importanti per sostenere la tutela della qualità, valorizzare l'ambiente, per migliorare la commercializzazione dei prodotti agricoli o per favore specifiche tipologie di agricoltura (art. 69 Regolamento (CE) n.1782/03 modificato poi dall'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/09) [1].

Per quanto riguarda il Secondo Pilastro (la Politica di Sviluppo Rurale) nel periodo 2007-2013, (Regolamento (CE) n. 1698/05) [2] va ricordato che essa è stata incentrata su tre temi: Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale; Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale; Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale. All'interno del Miglioramento della competitività furono inserite esplicitamente misure di sostegno agli agricoltori per conformarsi alle rigorose norme comunitarie in materia di ambiente, di sicurezza alimentare, di salute e di benessere degli animali; per partecipare ai sistemi di qualità alimentare comunitari riconosciuti dagli Stati membri; alle associazioni di produttori per attività d'informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare [3].

Nel 2008 si è discusso sullo stato di salute della PAC (*Health Check*) che non ha comportato una vera e propria rivoluzione nella PAC ma ha interessato la verifica di bilancio del 2009 e le prospettive

finanziarie dopo il 2013. Si è trattato, in primo luogo, di cercare di colmare uno squilibrio che si era creato con la bilancia dei finanziamenti concentrata principalmente o quasi esclusivamente sul primo pilastro della PAC, e con un secondo pilastro trascurato, se non addirittura osteggiato. Questo ha consentito di dare maggiore slancio alla politica della qualità alimentare avendo come obiettivo trasversale (I e II Pilastro) la promozione e la competitività dei prodotti comunitari.

Con l'evoluzione della PAC, quindi, le tematiche relative alla sicurezza ed alla qualità degli alimenti hanno assunto un ruolo sempre più importante. Si può in tal senso parlare di una vera e propria politica della sicurezza e di una politica della qualità, che, pur costituendo modelli di intervento differenti, risultano significativamente collegate tra loro, in quanto la sicurezza rappresenta un prerequisito di qualunque approccio alla qualità. In tal senso, di seguito si procederà ad esaminare dapprima la prima questione riconnettendola con la problematica della responsabilità degli operatori coinvolti; solo successivamente si prenderà in esame il modello di qualità definito dalla normativa europea.

## **1.2.LA SICUREZZA ALIMENTARE NELL'UE**

Come già accennato, il tema della sicurezza torna periodicamente ad interessare l'opinione pubblica a seguito di emergenze di varia natura (Diossina, BSE, Residui di pesticidi, etc.); in questo senso va sottolineato che si tratta di un problema estremamente complesso che non si esaurisce certo nella gestione delle emergenze, ma che concerne tutto quanto viene continuamente messo in atto a tal fine sia sul piano tecnico che su quello della comunicazione al consumatore.

Garantire la sicurezza alimentare presuppone una chiara visione d'insieme di tutta le fasi produttive, dei processi, dei prodotti e non può fare a meno di penetranti sistemi di controllo. I numerosissimi alimenti che si trovano a disposizione sui banchi degli esercizi al dettaglio sono, infatti, il risultato di molteplici processi realizzati, con peculiari modalità, da diversissime realtà produttive.

Per dare risposta alle esigenze dei consumatori, l'Unione Europea (UE) ha introdotto, nel corso del tempo, diverse norme atte a garantire la



sicurezza alimentare. In questa sede, dopo un breve excursus storico si considerano specificamente quelle del Regolamento (CE) n. 178/2002, che ha per contenuto la tutela della salute degli uomini e di mangimi sani non nocivi sul mercato, comunemente nota come “*Food Safety*”[6]

Le prime regole di sicurezza alimentare risalgono agli albori dell’UE. E’ indubbio, infatti, che la sicurezza alimentare sia l’espressione più evidente di quel standard elevato di protezione della salute che gli artt. 95 e 152 del Trattato CE impongono [4]

Le crisi della sicurezza alimentare, però, degli anni novanta hanno dimostrato l’improcrastinabile necessità di sostituire ciò che era divenuto un coacervo di norme con un approccio semplice e articolato, che fosse anche più attento ai rischi di contaminazione alimentare. Le prime valutazioni sul tema, infatti, risalgono all’anno 1997 con il “*Libro verde della Commissione sui principi generali della legislazione in materia alimentare dell’U.E.*” e hanno trovato formulazione condivisa nel “*Libro bianco sulla sicurezza alimentare*” del 2000.

E’ in questo quadro che emerge un approccio integrato alla sicurezza: cibo e mangimi sono seguiti passo dopo passo dai campi alla tavola [5].Le modifiche attuate, infatti,hanno mirato a una precisa attribuzione dei compiti e a fornire a tutti i consumatori gli stessi livelli di tutela.

Ne è risultata una nuova legislazione cosiddetta *ombrello*, attuata fra il 2002 e il 2005, che non si è limitata solo a definire i principi da applicare alla sicurezza dei prodotti alimentari, ma ha anche:

- a) Introdotta il concetto di tracciabilità (art. 3 punto 15 e art. 18 Regolamento (CE) n. 178/02), grazie al quale le imprese alimentari e dell’alimentazione — produttrici, trasformatrici o importatrici — garantiscono di poter rintracciare ogni alimento, mangime e ingrediente alimentare risalendo la catena alimentare dal consumatore al produttore. Le imprese devono poter identificare i propri fornitori e i propri clienti, ciò che in gergo si chiama *one-step-backward one-step-forward*. La tracciabilità, concetto di origine tecnologica e sino ad allora assente dal vocabolario del diritto, è così divenuta un

nuovo strumento giuridico, sino ad allora assente dallo stesso vocabolario giuridico e conosciuto soltanto dagli addetti ai lavori [35]. L'approccio basato sulla tracciabilità non si esaurisce sul piano igienico-sanitario. Esso disegna un nuovo sistema di controlli che (come già avvenuto in tema di HACCP), da una parte, valorizza l'autocontrollo, perché richiede un apporto attivo, partecipativo, delle imprese alimentari; dall'altra parte tale approccio rappresenta il presupposto perché si instauri una interazione continua fra controllato e controllore all'interno della filiera produttiva;

- b) Istituito l'Autorità europea per la sicurezza dei prodotti alimentari (*EFSA – European Food Safety Authority*) che unifica il lavoro in precedenza svolto da vari comitati scientifici e rende pubblico il processo scientifico di valutazione dei rischi;
- c) Potenziato il sistema di allarme rapido che i governi UE e la Commissione europea usano per intervenire rapidamente in caso di allarme per la sicurezza alimentare umana e/o animale.
- d) Ha imposto alle aziende produttrici e trasformatrici di adeguarsi alle varie norme sanitarie e non allo scopo di garantire che gli alimenti siano sicuri per quanto tecnicamente possibile, di informare correttamente i consumatori e di dare loro così le più ampie possibilità di scelta.

L'impianto normativo comunitario in materia di sicurezza alimentare parte, dunque, dal citato Regolamento (CE) n. 178/2002 (*General Food Law*), che introduce il principio fondamentale di un approccio integrato di filiera e si evolve fino all'entrata in vigore del cosiddetto "Pacchetto Igiene" (Regolamenti (CE) nn. 853 -854 e 853) il 1° gennaio 2006 attraverso il quale sono state uniformate definitivamente le regole comunitarie sull'igiene e il controllo ufficiale degli alimenti [8].

In definitiva attraverso il Regolamento (CE) n. 178/02 e il "Pacchetto Igiene" si è imposto a tutti gli Stati Membri di seguire gli

stessi standard di controllo dei prodotti alimentari uniformandoli, di fatto, su tutto il territorio della Unione Europea.

Precedentemente, infatti, esistevano notevoli differenze tra le legislazioni dei vari paesi riguardo ai concetti, ai principi e alle procedure in materia alimentare. Uniformando le norme, sanitarie e non, si è resa così possibile la libera circolazione di alimenti contribuendo in maniera significativa alla tutela dei cittadini

I principi generali sui quali, quindi, verte la nuova legislazione comunitaria sono: controlli integrati lungo tutta la catena alimentare; interventi basati sull'Analisi del Rischio; responsabilità primaria dell'operatore del settore per ogni prodotto da lui realizzato, trasformato, importato, commercializzato o somministrato; rintracciabilità dei prodotti lungo la filiera; consumatore come parte attiva della sicurezza alimentare.

### **1.2.1. IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002: RIDEFINIZIONE DEL SIGNIFICATO DEI TERMINI USATI E QUALIFICAZIONE DELLE DIVERSE FIGURE DEL SETTORE AGROALIMENTARE**

Come anticipato, il Regolamento (CE) n. 178/02 [6] *“stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, dispone l'obbligo della rintracciabilità lungo tutte le fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione degli alimenti e dei mangimi, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”*. Trattandosi di un Regolamento, esso va direttamente applicato in tutti gli Stati Membri richiedendo al più un'implementazione, dovendo ogni Stato membro organizzare il proprio sistema interno di *food safety* (ad esempio attraverso la creazione della rispettiva Autorità Nazionale per la Sicurezza Alimentare).

L'importanza di tale Regolamento risiede, anche, nella ridefinizione del significato di certi termini usati nel linguaggio comune, che assume rilievo anche sul piano giuridico. Per esempio nella definizione di *“alimento”* non si fa più cenno allo scopo nutrizionale cosa

che invece avviene nella definizione di mangime. Il richiamo alla nutrizione degli animali implica che nei mangimi siano presenti i fattori nutrizionali, cosa che invece non è prevista per alimenti, la cui definizione ha come concetto base solo quella dell'ingestione. Dunque l'alimento non è definito in base alle sue caratteristiche nutrizionali quanto piuttosto alla sua destinazione d'uso, che è quella dell'ingestione

Il regolamento, inoltre, ha accumulato in unico ambito di regolazione tutti i soggetti della filiera produttiva (compresi gli operatori della produzione primaria) ed i consumatori [7]. Ne è risultato, così, una trasversalità della disciplina (normativa di tipo orizzontale), che investe più aree di bisogni e più comparti, e per ciò stesso assume modelli e strumenti di regolazione nuovi e/o configurati in modo innovativo. Attraverso il Regolamento (CE) n. 178/02 si definiscono, cioè, nuove regole d'impresa, di organizzazione e di relazione che si affiancano a quelle "tradizionali" concernenti la responsabilità.

Il Regolamento ha provveduto pertanto a qualificare le diverse figure del settore agro-alimentare, in primo luogo il consumatore alimentare definito con l'aggettivo "finale" [6]. Il consumatore finale, quindi, è l'ultimo destinatario del prodotto alimentare, ovvero colui che non utilizza il prodotto nell'ambito di una operazione o attività di un'impresa del settore alimentare (art. 3 punto 18). Attraverso questa definizione vengono identificati altri soggetti che partecipano nei momenti intermedi del circuito distributivo degli alimenti. Per converso l'operatore del settore alimentare o mangimistico viene definito come la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione nell'impresa alimentare o di mangimi sottoposta a controllo (art. 3 punti 3 e 6).

In questo quadro l'impresa alimentare viene definita in modo diverso rispetto al nostro codice civile (artt. 2082, 2135, 2195). Il Regolamento mira, infatti, a disciplinare l'immissione sul mercato degli alimenti e dei mangimi. A tale riguardo va osservato che qualsiasi momento e qualsiasi luogo del circuito distributivo possono assumere rilievo nella definizione di immissione sul mercato. Su tali basi le imprese alimentari e/o quelle mangimistiche sono individuate come

qualsiasi atto compiuto, nell'esercizio di un'attività economica svolta in modo imprenditoriale, nell'immissione dell'alimento o del mangime sul mercato. A ciò va aggiunto che il Regolamento in esame, include senza mezzi termini anche la "produzione primaria" (art. 3 punto 17), comprendendo anche tutte le sue fasi successive al raccolto.

### **1.2.2. IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002: I RAPPORTI DI POTERE, COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EUROPEO**

Il Regolamento, oltre a definire le diverse figure del comparto agro-alimentare, rappresenta un importante elemento di discontinuità col modello organizzativo europeo di co-amministrazione [7]. In generale, infatti, le amministrazioni nazionali rimangono incardinate dal punto di vista organizzativo nei rispettivi sistemi, ma funzionalmente operano come amministrazioni comuni del più complesso ordinamento europeo[7]. Il Regolamento (CE) n. 178/02, e precisamente all'art. 53, attribuisce alla Commissione il potere di intervenire direttamente, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adottando misure che si traducono nella sospensione dell'immissione sul mercato degli alimenti o dei mangimi nel più ampio senso del termine. Le Autorità nazionali possono potranno intervenire, ex art. 54, solo in seconda battuta, qualora la Commissione, pur informata, non abbia adottato direttamente misure urgenti per il caso in esame. In questo modo si è avuto non solo un rafforzamento delle Autorità Europee di Governo in termini decisionali ma si è dato anche risposta alla crescente domanda di sicurezza alimentare che cresce in sintonia con la globalizzazione dei mercati.

I diversi soggetti europei di regolazione e governo (Commissione, Autorità europea, Autorità nazionale, comitati ed organi incaricati di vigilare) assumono, quindi, in misura crescente ruoli e competenze che entrano in diretto contatto con cittadini ed operatori economici; ovvero il valore preminente assegnato alla tutela della salute umana ha relegato in secondo piano i poteri autoritativi dei singoli Stati membri. Le misure urgenti di tutela sulla sicurezza alimentare che la Commissione su

propria iniziativa o su richiesta di uno Stato Membro sono legati alle disposizioni sulla valutazione (risk assessment) e gestione del rischio (risk management). È, quindi, fondamentale sapere quello che è il “*risk assessment*” e il “*risk management*”. Come premessa va precisato, però, che il rischio è funzione della probabilità e della gravità dell’effetto nocivo dell’alimento o mangime sulla salute, conseguente alla presenza di un pericolo (art. 3 punto 9) [6].

La valutazione del rischio, il “*risk assessment*”, affidata all’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), che è anche il punto di raccordo di tutte le comunicazioni da parte degli Stati ovvero le Autorità nazionali, - è un procedimento fondato su una base scientifica ma anche indipendente, obiettiva e trasparente.

Questo implica che sul piano istituzionale ed organizzativo, il controllo che è sempre più preventivo dei rischi, deve fare i conti con le ristrettezze economiche in cui viaggia la ricerca pubblica scientifica [1].

Una volta che il rischio sia stato valutato come probabile e grave, esso va gestito e la gestione spetta alla Commissione. L’*Autorità* Europea, nella gestione del rischio opera quindi su impulso della Commissione. La gestione, *risk management*, consiste nell’esame delle alternative di intervento e nel compimento di adeguate scelte di prevenzione e controllo.

Il criterio guida cardine nella gestione del rischio è il principio di precauzione normato dall’art. 7 del Regolamento in esame: “*qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d’incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue in attesa di ulteriori informazioni scientifiche*”. L’incertezza scientifica diventa, in questo quadro, un fatto giuridicamente rilevante, capace di produrre effetti di divieto o d’autorizzazione [6]. In altri termini un parere scientifico può rappresentare il fondamento di un provvedimento di autorizzazione o di divieto di un comportamento anche

se va osservato che i pareri degli esperti in molti casi possono essere diversi.

La possibilità dell'applicazione del principio di precauzione spetta alla Commissione. Una volta operata questa scelta, si presenta immediatamente la necessità di individuare quale sia il criterio con cui si decide e si gestisce il rischio [6]. Si potrebbe ricorrere al giudizio di maggioranza, ma il principio della democrazia non è il migliore criterio per stabilire i fondamenti della scienza. Per cui nella scelta nella scelta dei criteri di gestione in genere si individuano le posizioni prevalenti nella comunità scientifica dando eventualmente conto delle opinioni divergenti.

Altri aspetti, che il regolamento evidenzia, sono i rapporti che intercorrono tra l'operatore alimentare ed il consumatore finale sia sul versante "passivo" obblighi operatore-consumatore e sia sul versante "attivo" dei diritti che il consumatore ha verso l'operatore.

Per concludere, il Regolamento (CE) n. 178/02, da un lato, pone le basi di un diritto alimentare europeo, attraverso la disciplina giuridica del mercato alimentare mediante l'adozione dei principi di sicurezza bandendo da tale mercato gli operatori (comunitari art. 14 e extracomunitari art. 11) che mettono a rischio la salute degli uomini e degli animali, tutelando in questo modo quello che è il "diritto al consumo". Dall'altro lato contribuisce a costruire un rapporto di fiducia tra produttori e consumatori contribuendo per questa via a migliorare la percezione della qualità dei prodotti. In definitiva la sicurezza è un prerequisito della qualità (idoneità al consumo), ma che per come è definita presuppone elementi di interazione tra consumatore e produttori sul piano della informazione e comunicazione che in qualche modo rappresentano strutture fondanti della percezione della qualità alimentare e della sua veridicità [4].

## **1.3.LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL PRODUTTORE DA PRODOTTO DIFETTOSO**

### **1.3.1 ALCUNE CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE**

Di seguito si prenderanno in considerazione i rapporti intercorrenti tra operatore alimentare e consumatore finale, in particolare il diritto del consumatore di ottenere un risarcimento da uno o più operatori a causa di prodotti alimentari insicuri o nocivi alla salute umana [6].

Lo sviluppo delle norme tese a tutelare i diritti dei consumatori è uno dei tratti maggiormente innovativi del panorama giuridico degli anni recenti e corrisponde ad una visione moderna dei rapporti sociali, caratterizzata dalla consapevolezza che gli operatori alimentari e i consumatori finali non sono antagonisti ma soggetti cointeressati al corretto funzionamento del mercato [22].

La responsabilità civile, in caso di difetto del prodotto, è definita dal nel nostro Codice Civile. In caso di difetto del prodotto, a carico del venditore sorge una responsabilità contrattuale ex art. 1490 c.c., mentre a carico del produttore una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. In tutte e due le ipotesi, vi è responsabilità solo se c'è dolo o colpa, ai sensi e nei termini, rispettivamente dell'art. 2043 e dell'art. 1494 c.c.[6]. L'azione di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale in cui incorrono rispettivamente il venditore e il produttore sono di sovente inadeguate. La tutela del consumatore risulta inadeguata in primo luogo considerando che tra il produttore e il consumatore finale esistono numerosi passaggi del bene e che, quindi, risulta difficile da parte del consumatore dimostrare la colpa del produttore nella realizzazione del bene; in secondo luogo considerando che a carico del consumatore la legge prevede un termine di decadenza molto breve (otto giorni) per denunciare il difetto al venditore (art. 1495 c.c.) ed un termine di prescrizione (un anno) molto limitato per l'azione contrattuale (art. 1495 c.c.) ed inoltre va tenuto conto che il venditore può spesso facilmente



dimostrare in questo quadro di avere ignorato senza colpa i vizi del prodotto.

Con il D.P.R. n. 224 del 24/05/1988, venne data attuazione nell'ordinamento italiano, alla Direttiva CEE n. 85/374, che costituisce un nuovo approccio alla responsabilità del produttore. Il testo citato è stato assorbito nel Decreto Legislativo n. 206 del 2005, il cosiddetto "*Codice del consumo*", Testo Unico che raccoglie gli atti legislativi e regolamentari, quasi tutti attuativi di Direttive Comunitarie (Direttive CEE nn. 85/374 e 99/34), aventi per oggetto la tutela dei consumatori. In particolare, la disciplina della responsabilità del produttore è riportata negli articoli da 114 a 127 del citato D.lgs. n. 206/2005 [21].

Relativamente al tema in esame la Direttiva CEE n. 85/374, ha introdotto la responsabilità oggettiva, non presente nel nostro ordinamento civilistico, ritenuta funzionale ad un più efficace perseguimento dei fini risarcitori e di prevenzione, anche per una maggiore efficienza allocativa dei rischi. In particolare l'art. 114 del Codice del consumo specifica che il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto. La responsabilità oggettiva configura una situazione in cui il soggetto può essere responsabile di un fatto illecito, anche se questo non deriva direttamente da un suo comportamento a prescindere dal dolo e dalla colpa; tale responsabilità richiede soltanto l'esistenza di un rapporto di causalità tra il fatto proprio e l'altrui evento dannoso [22]. Ne consegue che solo in particolari ipotesi il produttore vede esclusa la propria responsabilità (come nei casi di esclusione della responsabilità del produttore indicati dall'art. 118 e seguenti del suddetto Codice), contrariamente a quanto accadeva in precedenza, quando era il consumatore a dover dimostrare che il danno era la conseguenza dell'utilizzo del prodotto e/o era stato provocato dal prodotto per incauto atteggiamento del produttore, ed era necessario provare altresì la sussistenza di un nesso causale tra danno e difetto imputabile al fabbricante.

Oltre alla nuova nozione di responsabilità il Codice del consumo definisce altri importanti concetti di seguito esaminati.

A) Il concetto di prodotto difettoso (art. 117). Un prodotto viene considerato difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze [6]. Siffatte circostanze sono individuate, in primo luogo, in relazione al modo in cui il prodotto viene posto sul mercato, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche, alle istruzioni ed alle avvertenze fornite, valutando l'eventuale difformità tra lo stato in cui si trovi il prodotto e la sicurezza che i consumatori si aspetterebbero in funzione dell'idoneità all'uso cui lo stesso sia stato destinato; in secondo luogo, in relazione all'utilizzazione a cui il prodotto sia stato destinato, in terzo luogo, in relazione al momento ed al tempo in cui il prodotto sia stato messo in circolazione. Per effetto di tale disposizione, il produttore è tenuto ad un obbligo di sicurezza ovvero all'obbligo del controllo continuo lungo tutto il processo produttivo onde evitare di immettere sul mercato prodotti fonte di danni. E ogni prodotto deve offrire la sicurezza offerta dagli altri esemplari dello stesso lotto.

B) Il concetto di danneggiato (art. 120). Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione dalla responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione [22]. La norma considera il regime dell'onere della prova, in relazione sia al danneggiato sia al produttore - i quali si trovano entrambi a dover provare rispettivamente il difetto, il danno, la loro connessione causale e fatti che possano esonerare dalla responsabilità prevista dall'art. 118 - e quindi, affronta la questione della tutela del consumatore. Il riferimento alla tutela del consumatore, infatti, è realizzata attraverso il concetto di prova e di responsabilità oggettiva. Così, il consumatore dovrà provare esclusivamente di aver subito un danno, cagionato da un difetto imputabile al prodotto, ed il produttore dovrà dimostrare che probabilmente il difetto non esistesse al momento della immissione sul mercato ed il danno sia stato determinato da un difetto del prodotto.

C) il concetto di produttore e fornitore (artt. 115 e 116 Codice del consumo). Il produttore, è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore (Direttiva n. 99/34/CE recepita in Italia con D.lgs. n. 25/01 che è stato inglobato nel Codice del consumo). Quando il produttore non sia individuato è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di una attività commerciale, qualora ometta di comunicare al danneggiato l'identità del produttore o di chi abbia fornito il prodotto, con riguardo agli alimenti, non rispetti le regole della tracciabilità. In altri termini, al fine di tutelare il consumatore, viene individuato il fornitore quale responsabile del danneggiamento in luogo del produttore [22]. Ciò mostra anche come il legislatore comunitario, in un'ottica di ampliamento dei soggetti responsabili dei prodotti difettosi immessi sul mercato, abbia riconosciuto anche alla distribuzione dei prodotti un ruolo fondamentale in merito alla determinazione delle caratteristiche funzionali e di sicurezza dei prodotti medesimi.

D) il concetto di prodotto (art. 115 Codice del consumo). Per prodotto si intende ogni bene mobile anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. Il legislatore qualificando i soggetti facenti parte della categoria di produttori, ha altresì precisato quali realmente siano i prodotti oggetto di regolamentazione.

E) il concetto di esenzione di responsabilità del produttore (art. 118 Codice del consumo). In questo caso si prevede che la responsabilità oggettiva non sia assoluta e quindi tale forma di responsabilità sia esclusa nei seguenti casi [6]: 1) quando un fatto specifico di un terzo abbia interrotto il nesso casuale prodotto-danno; 2) quando il difetto dipenda dalla conformità del prodotto a prescrizioni delle autorità; 3) qualora il difetto fosse inesistente al momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione; 4) qualora il danneggiato sia a consapevole del difetto (va tenuto presente che una tale eventualità difficilmente si verifica per prodotti alimentari pericolosi per la salute); 5) qualora il danno fosse imprevedibile al momento dell'immissione in

circolazione del prodotto (rischio da sviluppo). La Corte di giustizia con la sentenza del 30 maggio 1997, C300/95, infatti, ha ritenuto legittimamente esonerato da responsabilità il produttore che provi che lo stato delle conoscenze scientifiche al momento dell'immissione del prodotto in commercio non permetteva di rilevare il difetto.

Le normative comunitarie sulla responsabilità per danni da prodotto difettoso fin qui emanate hanno dunque provveduto ad armonizzare le diverse legislazioni nazionali onde evitare che vi fossero regole diverse per i produttori che immettevano i loro prodotti nel mercato unico e quindi vi fossero costi disuguali per quanto riguarda i loro obblighi relativi alla sicurezza [6]. In mancanza, di una esplicita clausola di salvaguardia, la Corte di Giustizia è dovuta intervenire più volte per giudicare sull'esistenza di contrasti tra le norme nazionali ed il diritto comunitario. In questo contesto, la Corte, ha affermato che la direttiva comunitaria non esclude l'applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, purché essi si basino su elementi diversi da quelli della disciplina uniforme dettata, appunto, dal diritto comunitario (art. 127 del Codice del consumo). Ne conseguirebbe, quanto al nostro diritto sulla responsabilità civile per prodotti difettosi, la coesistenza delle disposizioni generali degli articoli del Codice Civile con la normativa specifica del codice del consumo. L'art. 127 del Codice del Consumo, infatti, disciplina le ipotesi di responsabilità previste da altre leggi diverse dalla Direttiva n. 85/374/CEE, affrontando le tematiche relative a quelle situazioni in cui il consumatore danneggiato possa ricorrere ad altre leggi per la tutela e salvaguardia dei propri diritti, anche quando non riesca, di fatto, a trovare protezione nella disposizioni della medesima direttiva.

Il problema da risolvere consiste nel capire quale sia l'ampiezza della norma del Codice del consumo. Dalle formule previste in ordinamenti come quello italiano, si ricava l'intenzione di far riferimento non solo alla salvaguardia delle leggi speciali, ma all'intero complesso delle disposizioni di ogni ordinamento interno [21]. Nella prassi giudiziaria è sostanzialmente preferibile l'uso della disciplina del Codice del consumo perché più favorevole al consumatore sotto diversi aspetti,

come, ad esempio, per il profilo probatorio, per il più lungo termine di prescrizione, il più vasto numero di figure di danno risarcibile e per l'ampliamento del numero delle figure appartenenti alla categoria di "soggetto responsabile".

In questa situazione possono nascere dei problemi interpretativi se possa fondarsi un'azione sull'articolo 2043 c.c., richiamando la presunzione di colpa elaborata dalla nostra giurisprudenza; od ancora, se il danneggiato possa invocare il termine quinquennale di prescrizione dell'azione aquiliana. A questi interrogativi deve poi aggiungersi quello relativo all'atteggiamento che l'interprete dovrà tenere nei confronti della normativa comunitaria in esame. I motivi di dissenso attengono principalmente alla qualificazione della disciplina in esame riguardo alla sua collocazione nelle fonti dell'ordinamento. Da parte della dottrina, si è affermato che la disciplina comunitaria, una volta tradotta in legge, dovrà ritenersi alla stregua di "diritto comune dei prodotti"; altra parte della dottrina contesta questa tesi, la quale, sulla base dell'affermazione che il nostro legislatore, al momento di emanare la disciplina di attuazione, ha privilegiato la tecnica dell'intervento con la legge speciale, arricchendo così il novero delle leggi speciali che prevalgono sulla disciplina contenuta nel Codice Civile [21].

In questa prospettiva si è osservato come il legislatore fosse chiamato a riordinare la disciplina della responsabilità civile da prodotti, oppure prendere atto della stratificazione normativa venutasi a creare. Le conseguenze derivanti da tali premesse sono varie. In primo luogo, la necessità di individuare le norme destinate a sopravvivere a fianco della disciplina comunitaria. Visto nella prospettiva che vuole il D.lgs. n. 206/2005 avere il grado di legge ordinaria, si potrà sostenere che esso potrà essere disapplicato solo in presenza di leggi speciali che si discostino dal decreto in quanto si riferiscono a particolari categorie di produttori, di prodotto, di consumatori. Nella seconda prospettiva, si fanno salve le discipline d'ordine generale come quelle sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, quelle sulla compravendita, etc. Il ricorso alle discipline del codice civile,

quindi, rimarrebbe per le domande di risarcimento per i danni non previsti dal Codice del consumo [21].

Per quanto riguarda la scelta dei criteri interpretativi si ricava come la disciplina, una volta tradotta in legge interna, rappresenti il contenuto minimo essenziale della tutela garantita al consumatore, in maniera inderogabile a suo sfavore dalle stesse leggi speciali interne. Detto questo, si dovrebbe constatare che queste norme possono essere invocate dal consumatore quando le giudichi più favorevoli; non possono essere, invece, invocate dal produttore contro il consumatore, quando le giudichi più favorevoli a sé. Detto questo si può affermare che si può parlare di richiamabilità, quindi, della sopravvivenza di una norma assieme alla disciplina comunitaria, quando la norma preveda un vantaggio concreto per il consumatore, a prescindere dal tenore di altri precetti del medesimo contenuto normativo [21].

### **1.3.2 LA RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE ALIMENTARE SECONDO I DETTAMI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 178/02**

Per quanto riguarda gli obblighi che l'operatore alimentare ha nei confronti del consumatore finale occorre prendere in considerazione quelli che sono i dettami stabiliti dal Regolamento (CE) n. 178/02 e, in particolare, dagli articoli 17, 19 e 20. Il Regolamento infatti si integra con la citata Direttiva CEE n. 85/374 sulla responsabilità da prodotto difettoso, poiché risulta determinante nel definire l'ipotesi di responsabilità degli operatori alimentari [6]. A conferma di ciò va citato, anche, l'art.21 del Regolamento (CE) n. 178/02 che rinvia proprio alla Direttiva CEE n. 85/374. La difettosità di un prodotto alimentare, quindi, deve essere valutata, anche, sulla base dei requisiti del Regolamento (CE) n. 178/02.

A tal proposito è importante considerare l'art. 17 del Regolamento (CE) n. 178/02 che definisce gli obblighi in generale degli operatori alimentari della filiera alimentare e afferma che: 1) il principio della responsabilità primaria deve essere condivisa da tutti gli operatori che partecipano alla filiera alimentare (alimenti e/o mangimi); 2) la garanzia

della sicurezza deve essere mantenuta con continuità, dalla produzione primaria (animale e vegetale) fino alla distribuzione finale (ristorazione compresa); 3) la responsabilità è condivisa, ma non indistinta: nell'ipotesi di non conformità ai parametri di sicurezza, se ne dovrà ricercare la causa nell'anello della catena alimentare che non abbia correttamente adempiuto ai propri impegni.

Gli artt. 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/02 si applicano, invece, nell'ipotesi di un rischio di sicurezza rispettivamente per gli alimenti e per i mangimi, definendo quali sono i doveri degli operatori della filiera alimentare nell'ipotesi in cui si verifichi tale rischio.

Così gli effetti derivanti dall'applicazione degli artt. 17, 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/02 nella responsabilità del prodotto difettoso da parte degli operatori alimentari sono: 1) che tutte le categorie degli operatori alimentari sia del settore alimentare che mangimistico (partendo dal produttore fino ad arrivare al distributore passando per il venditore al dettaglio) sono coinvolte; 2) la possibilità di definire i ruoli e le responsabilità della filiera in caso di rischio sanitario su alimenti e mangimi; 3) che gli operatori alimentari sono i principali responsabili di eventuali prodotti difettosi poiché spetta a loro l'onere di porre in commercio prodotti che soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi; 4) che l'operatore alimentare deve partecipare attivamente al ritiro del prodotto difettoso e informarne prontamente le Autorità competenti.

Va sottolineato a tale proposito che gli Stati Membri, invece, sono responsabili di verificare l'applicazione della normativa nel settore alimentare e mangimistico.

Anche gli artt. 14 e 15 del Regolamento in esame trattano della difettosità di un prodotto, intervengono indirettamente sulla responsabilità da prodotto difettoso, poiché fanno riferimento ai requisiti di sicurezza rispettivamente degli alimenti e mangimi. Infatti, secondo tali articoli, non possono essere immessi sul mercato alimenti a rischio quando questi sono dannosi per la salute (anche con riguardo a effetti di lungo termine/cumulativi, e a categorie vulnerabili di consumatori) e/o inadatti al consumo umano, nonché non possono essere immessi sul

mercato né somministrati mangimi a rischio quando questi sono nocivi per la salute animale (nocività diretta) e/o in grado di costituire un rischio per gli alimenti che ne derivino (nocività indiretta).

Sul versante degli obblighi operatore-consumatore vanno presi in considerazione, anche, gli artt. 3 punto 15 e 18 del Regolamento (CE) n. 178/02 in esame, che attengono alla tracciabilità (*one-step-backward, one-step-forward*) [6]. Questa impone, infatti, che l'intera filiera debba essere riconoscibile; l'operatore alimentare ha l'obbligo di comunicare questa informazione al consumatore, affinché questi possa fare liberamente e oculatamente le sue scelte. Il sistema risultante dovrebbe permettere di individuare il responsabile del pericolo prodotto e del danno cagionato, evitando anche allarmi irrazionali. Quindi, la tracciabilità che è certamente elemento di unificazione delle varie fasi di produzione, opera, nello stesso tempo, come elemento di differenziazione, anche ai fini della responsabilità che hanno i singoli operatori.

In definitiva il Regolamento (CE) n. 178/02 con i suoi artt.14, 15, 17, 18 19 e 20 si integra con gli articoli del D.lgs. n.206/05 del Codice del consumo.

Allo scopo di dare sicurezza alimentare, quindi, è previsto che l'operatore alimentare risponda oggettivamente dei danni causati alla salute del consumatore finale, quale che sia il momento o il luogo in cui è entrato nel circuito distributivo il prodotto insicuro, senza cioè che rilevi che vi sia stato un immediato contatto tra il prodotto insicuro ed il consumatore finale che ha ingerito l'alimento[6].

#### **1.4 LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI IN UE ALLA LUCE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE**

La libera circolazione delle merci (art. 30 - ora art. 28 del Trattato UE)– insieme a quella delle persone, dei servizi e dei capitali - è una delle quattro libertà del mercato unico dell'Unione europea. Dal gennaio 1993 i controlli sui movimenti di merci nel mercato interno sono aboliti, e l'Unione Europea costituisce ormai un solo territorio senza frontiere [11].



L'abolizione delle tariffe doganali (art. 25) e di tutte le misure equivalenti (art. 28 e 29) hanno avuto lo scopo di favorire gli scambi intracomunitari, che rappresentano gran parte del totale delle importazioni ed esportazioni degli Stati Membri, e consentono anche l'eliminazione delle barriere normative [11]. Tra le "barriere" aventi effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni rientrano le denominazioni merceologiche legali di un prodotto cioè i nomi dati ai prodotti dalle leggi nazionali che richiede che il prodotto, per potersi fregiare di quel determinato nome, debba essere composto in una certa maniera e non in un'altra [6]. E' evidente che quando il nome è un nome legale, proprio perché è la legge ad identificare con quel nome un prodotto specifico per le sue componenti e per le sue caratteristiche, non si può commercializzare, nello Stato che ha riservato quel nome a quel prodotto, un prodotto "fatto" in modo diverso con lo stesso nome [6]. In sostanza le denominazioni merceologiche legali dei singoli Stati, pur essendo uguali nella loro espressione denominativa, possono fare riferimento a prodotti non uguali nella loro composizione.

In questi casi si fa riferimento ai principi e alle regole di diritto comunitario sulla libera circolazione dei prodotti alimentari all'interno del mercato unico, e cioè si applica il principio fondamentale, definito del mutuo riconoscimento, in cui qualsiasi prodotto (quindi anche quello alimentare) legalmente fabbricato secondo le leggi vigenti in un paese membro deve poter circolare liberamente in tutti i paesi membri senza incontrare ostacoli creati dalle leggi vigenti nel paese di destinazione [12]. Per il principio del mutuo riconoscimento, il diritto di accesso al mercato unico è legato alla disciplina del "paese di origine" dell'alimento, nel senso che tale diritto di accesso dipende dal rispetto dei requisiti posti nel paese di origine della merce, mentre divengono inoperanti le regole del paese di destinazione che prevedono requisiti diversi [6].

Il principio del mutuo riconoscimento, non sempre risultava di facile applicazione, in presenza di normative degli Stati membri destinati a disciplinare in modo divergente la fabbricazione, la composizione e la presentazione dei prodotti (soprattutto alimentari) [13]. Tali difficoltà

furono superate, in parte, soltanto in via giurisprudenziale grazie alle varie sentenze della Corte di Giustizia di Lussemburgo, tra le quali la più importante è quella sul *Cassis de Dijon* del 1978[14]che affermava con forza il principio di mutuo riconoscimento. La causa in questione riguardava il divieto posto dall'organismo tedesco sull'alcool ed i liquori all'importazione del liquore francese di frutta *Cassis de Dijon*, che ha una gradazione alcolica di 15-20 °gradi, mentre in Germania il nome "liquore" è riservato a liquori con gradazione superiore a 25 gradi. La Corte di Giustizia ha ritenuto il detto divieto di importazione contrario all'art.28 del Trattato. Tale principio ha risolto così, anche, il problema delle diverse denominazioni merceologiche legali degli Stati membri, attribuendo perfetta equivalenza legale alle diverse norme nazionali di produzione e presentazione dei singoli prodotti alimentari nel commercio intracomunitario. Attraverso tale principio viene introdotta, in effetti, una soluzione operativa per promuovere ed accelerare l'unificazione del mercato a livello comunitario, semplificando il superamento delle barriere giuridiche, in modo alternativo all'armonizzazione fondata sulla predisposizione di un quadro di riferimento normativo omogeneo affidato all'attività legislativa del Consiglio e della Commissione [17].

Si è pervenuto, così, al riconoscimento delle possibili differenze normative tra gli Stati membri purché dirette a non escludere il valore della libera circolazione delle merci dando luogo ad un altro principio del sistema giuridico europeo, quello della equivalenza delle norme, benché esso possa dar luogo al rischio della competizione tra ordinamenti [6].

In effetti, accanto all'effetto positivo della libera circolazione delle merci che, le sentenze della Corte di Giustizia, hanno dato luogo ad un effetto negativo: la banalizzazione del nome legale, la sua "volgarizzazione", ovvero il suo divenire un nome generico sul mercato comunitario. Con la conseguenza, che la dilatazione extraterritoriale delle regole giuridiche dello Stato Membro meno "solerte" nell'assicurare prodotti di qualità ha portato ad una competizione non solo tra i prodotti ma altresì tra le stesse regole giuridiche, come se queste venissero esportate assieme ai primi [6]. Questo può indurre i produttori ad adottare regole più "larghe" per mantenere i costi di produzione e di circolazione

allo stesso livello di quelli dei produttori che godono, nel proprio Stato, di regole meno impegnative, incentivando il trasferimento dei tali aziende in tali Stati. Inoltre la volgarizzazione del nome legale ha dato luogo ad un altro effetto negativo cioè quello che ha privato della sua originarietà distintiva il prodotto stesso che era designato con quel nome, perché questo era evocativo delle qualità risultanti dalla obbligatoria presenza di determinati ingredienti e componenti [6].

Il principio del mutuo riconoscimento affermato dalla Corte si è dimostrato di difficile applicazione nei casi relativi a prodotti alimentari dotati di particolari caratteristiche qualitative che li distinguevano da altri prodotti simili e concorrenti.

In un'altra sentenza, relativa alla causa *Smanor* (1987) in merito allo yogurt[15] la Corte dava un importante contributo a risolvere il conflitto tra due principi fondamentali del diritto comunitari, quello della libera circolazione delle merci, da un lato, e quello della tutela dei prodotti aventi caratteristiche qualitative particolari, dall'altro lato, riconoscendo, per la prima volta, nel caso di specie, la prevalenza del secondo rispetto al primo.

La Corte di Giustizia ha escluso che uno yogurt privo di fermenti lattici vivi, benché realizzato e denominato secondo la normativa di uno Stato Membro, potesse essere denominato "yogurt" negli altri Stati Membri, perché per il *Codex Alimentarius* della FAO e della OMS, lo yogurt è caratterizzato dalla presenza di abbondanti fermenti lattici vivi. In tal caso il prodotto dello Stato esportatore deve assumere, nello Stato importatore, un nome diverso [6]. In questo modo, la giurisprudenza della Corte ha contribuito a definire il concetto di qualità, considerando le specificità che lo caratterizzano.

In caso di rischio per la salute pubblica o l'ambiente, gli Stati membri possono limitare la libera circolazione delle merci. In tal senso, quindi bisogna considerare attentamente l'influenza che ha la sicurezza alimentare (specie con il con il citato Regolamento (CE) n. 178/02) finisce per avere sulla libera circolazione delle merci. Ovviamente tale influenza sorge dalla considerazione che salute e benessere sono valori non negoziabili [16].

Nello specifico attribuire una valenza prevalente alla sicurezza alimentare, implica che tale principio assuma rilievo non solo all'interno dell'Unione Europea ma anche nelle relazioni internazionali, in particolare nell'importazione di alimenti o parti di essi provenienti da Paesi terzi.

In questo senso il perseguimento della sicurezza alimentare rischia, in certi casi, di rappresentare uno strumento surrettizio di nuove forme di protezionismo economico. Si tratta di una argomentazione spesso utilizzata, al di fuori dei confini comunitari, dai Paesi che intendano esportare in Europa le proprie produzioni [4] in particolare da quelli emergenti.

Nella valutazione del rapporto tra sicurezza alimentare e libera circolazione delle merci, quindi, bisogna considerare la portata delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 178/02 sotto il profilo strettamente commerciale. Forme di neo-protezionismo, infatti, possono essere individuate:

- nell'art. 11 che dispone che: *“gli alimenti e i mangimi importati nella comunità per essere immessi sul mercato devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute almeno equivalenti della Comunità, o quando fra la Comunità e il paese esportatore esiste un accordo specifico le disposizioni ivi contenute”* [6]. Da tale lettura, quindi, non è azzardato pensare che anche l'attività di promozione della qualità possa costituire uno strumento di protezione del mercato interno nei confronti delle economie estere emergenti caratterizzate da una standardizzazione verso il basso della qualità;
- nelle implicazioni sottese all'applicazione dell'art. 7 cioè del principio di precauzione (“nel dubbio scientifico è meglio proibire”). L'incertezza scientifica, così, diventa un fatto giuridicamente rilevante nel quale la Commissione gioca un ruolo fondamentale nell'autorizzare o vietare l'importazione di prodotti alimentari o parti di alimenti provenienti da Paesi terzi.

Va sottolineato, tuttavia, che un assetto normativo del genere cerca sempre di privilegiare la libera circolazione delle merci rispetto le eccezioni, che gli Stati membri, possono rilevare anche ai fini del perseguimento della tutela della salute. Tutto ciò confermato, anche, dal costante indirizzo della giurisprudenza comunitaria, che ha, ad esempio, escluso che uno Stato Membro possa vietare l'importazione di un prodotto (in questo caso carne con alcuni ingredienti non di carne) per la ragione che avrebbe un valore nutritivo inferiore a quello di un altro prodotto già presente sul mercato [17].

## **1.5 QUALITÀ, STANDARD E CERTIFICAZIONI NEL SETTORE AGROALIMENTARE**

La nozione di qualità ha valenza generale ed interessa tutte le attività umane e dipende in misura considerevole dal punto di vista considerato e dal tipo di approccio prescelto. In questo senso non è possibile (e in molti casi non ha nemmeno senso) cercare di formulare una definizione univoca del termine. Inoltre va considerato che essa può dipendere da diversi fattori e pertanto rappresenta un classico concetto pluridimensionale [10].

Una nozione generale può essere mutuata dalla definizione ISO 8402, ove per qualità si considera una misura delle caratteristiche o delle proprietà di un'entità (una persona, un prodotto, un processo, un progetto) in confronto a quanto ci si attende da tale entità, per un determinato impiego.

Per quanto concerne la natura pluridimensionale va osservato che proprio nel caso dei prodotti alimentari, data la forte sensibilità dei consumatori finali rispetto ad alcune caratteristiche, c'è la necessità di porre un'attenzione particolare su molte caratteristiche contemporaneamente: si pensi, ad esempio, ai diversi contenuti nutrizionali e salutistici, senza escludere quelli organolettici [10].

Secondo una nota classificazione di Nelson (1970), i beni alimentari possono essere considerati dei "beni-esperienza" (*Experience Goods*) nel senso che il loro livello qualitativo e le loro caratteristiche possono essere conosciute quasi soltanto mediante una esperienza diretta

di consumo, o meglio dopo tale esperienza [10]. Ovviamente esistono diversi indicatori, tra cui alcune indicazioni disponibili sull'etichetta del prodotto, che possono migliorare ed aumentare le informazioni disponibili sull'alimento anche prima del consumo, ma ciò vale se nella mente dei consumatori si è fissata, nel tempo, una conoscenza appropriata circa la corrispondenza tra le caratteristiche del prodotto e le informazioni dell'etichetta [10], cosa che avviene attraverso complessi processi di apprendimento e di interazione con i prodotti, gli altri soggetti presenti sul mercato, il complesso delle istituzioni coinvolte, gli attori della comunicazione, e così via.

Considerando quella che è l'elaborazione delle istituzioni europee, il concetto di qualità ha subito negli anni notevoli cambiamenti che hanno largamente influenzato l'attività normativa e le politiche agricole e commerciali [4]. Molto sinteticamente si può affermare in proposito che dopo una fase iniziale nella quale si era cercato di disciplinare tutti gli aspetti tecnico-dimensionali e qualitativi per singolo prodotto, l'azione comunitaria si è concentrata sugli aspetti legati alla tutela della salute dei consumatori ampiamente illustrati, basti ricordare il più volte citato Regolamento (CE) n. 178/02. Sempre molto in generale si può affermare che alla fine degli anni '80 si sia delineato uno sdoppiamento tra gli a) aspetti tecnico-produttivi, lasciati in gran parte alla normativa volontaria e gli b) aspetti legati alla tutela della salute e degli interessi dei consumatori. Dagli anni '90 in poi, come evidenziato in precedenza, le disposizioni comunitarie hanno reso vincolante il legame tra sicurezza e qualità.

## **1.6 IL CONCETTO DI QUALITÀ NEL SETTORE AGROALIMENTARE**

Per quanto riguarda l'elaborazione delle istituzioni europee un documento importante sulla qualità agroalimentare è costituito dal "*Libro verde della Commissione sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità*" del 2008.

Con grande approssimazione, nel caso dei prodotti agroalimentari in termini generali la "qualità" può essere definita integrando la

definizione ISO con quello del Libro verde del 2008 - come la capacità di un dato bene di soddisfare le aspettative espresse o latenti dei consumatori.

E' evidente che il grado di soddisfazione dipende da una pluralità di fattori, alcuni dei quali misurabili altri no, alcuni riferiti a bisogni noti ed espressi, altri a bisogni inespressi o latenti [10]. Inoltre, una parte di queste caratteristiche è valutabile alla vista dei prodotti (ad esempio freschezza, aspetto, colore, assenza di danni esteriori), mentre un'altra parte è valutabile solo dopo l'acquisto ed il consumo (ad esempio qualità organolettiche, grado di maturazione, assenza di difetti); altre caratteristiche, infine, possono solo essere "credute" - nel senso di essere reputate sussistenti - in quanto non direttamente valutabili nemmeno dopo il consumo. Per queste ultime, in particolare, assume importanza cruciale la presenza di segnali (o indicatori, informazioni, ecc.) appropriati, anche se questi non sono comunque in grado di assicurare con certezza assoluta la presenza di composti di particolare valore nutrizionale, o l'assenza di caratteristiche non volute (additivi proibiti, ormoni, antibiotici, residui, Ogm) o il rispetto di determinate modalità produttive (metodo di produzione biologico, o di Produzione integrata, o rispetto dei criteri di eticità, come nel caso del commercio equo e solidale, ecc.). Ma vi sono anche altri elementi, che possono contribuire a determinare un certo apprezzamento "qualitativo" per una data variante di prodotto, e che possono essere del tutto intangibili in quanto legati alla percezione e valutazione soggettiva dei singoli acquirenti, come moda, *status symbol*, riconoscimento in identità culturali o territoriali.

Una parte importante di tali percezioni e valutazioni attiene al ruolo che l'agricoltura svolge nella società attuale sul piano della tutela e rielaborazione delle tradizioni culturali e del rapporto con gli equilibri ambientali. In questo quadro si affermano nuovi bisogni e/o aspettative, rivolti non più solo alla produzione agricola vera e propria ma all'insieme delle funzioni (multifunzionalità) in vario modo a questa legate (salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, ecc.) [9].

In questa situazione è naturale che la stessa domanda dei prodotti agroalimentari incorpori in sé nuovi bisogni e risulti notevolmente

articolata. Si passa dalla richiesta di alimenti salubri (bisogni primari), transitando per la tipicità, fino ad arrivare a bisogni di contenuti culturali (esigenze accessorie). La domanda dei consumatori non è indirizzata cioè ad una data categoria merceologica, ma è rivolta allo specifico insieme (“paniere”) di caratteristiche che lo costituisce.

E’ evidente quindi che con l’espressione generica di qualità degli alimenti, si faccia riferimento ad una quantità di aspetti diversi, ciascuno dei quali assume una maggiore o minore importanza a seconda del tipo di prodotto, del segmento, di mercato sul quale il prodotto è scambiato ed alla particolare “convenzione” di qualità che entrambi sottendono, come è il caso, ad esempio, dei cosiddetti prodotti tipici.

Un tentativo di riassumere i principali aspetti della qualità dei prodotti alimentari viene proposto nella figura n. 1.1

**Fig. n. 1.1** –Principali aspetti della qualità dei prodotti agroalimentari

<b><i>Qualità Commerciale</i></b>	Caratteristiche merceologiche, aspetto esteriore, confezionamento (denominazione di vendita, ingredienti, data di scadenza, chiarezza delle etichettate, ecc.)
<b><i>Qualità Nutrizionale</i></b>	Caratteristiche nutrizionali, composizione ed ingredienti, contenuto in nutrienti (tabella nutrizionale)
<b><i>Qualità di Origine (tipicità)</i></b>	Zona d'origine tipica o nota per le caratteristiche di produzione o di prodotto (DOP, IGP,STG), ecc.
<b><i>Qualità Organolettica</i></b>	"Bontà", aspetti gustativi tipici, particolari o gradevoli nel complesso delle caratteristiche retrofattive (Panel Test)
<b><i>Qualità Igienico-Sanitaria</i></b>	Garanzie di sicurezza igienico-sanitarie (Reg. CE n.178/02)
<b><i>Sistemi di Qualità</i></b>	Garanzie e/o Certificazioni di sistema e/o di produzione
<b><i>Qualità Ambientale</i></b>	Tutela della biodiversità, tutela dell’ecosistema, sistemi di certificazione di metodi di produzione eco-compatibili, confezioni e imballaggi riciclabili e biodegradabili
<b><i>Qualità Etico-Sociale</i></b>	Metodi di produzione senza sfruttamento di mano d’opera, Certificazione Etica, benessere animale, ecc.

Il grado di soddisfazione del consumatore rispetto ad un determinato prodotto dipende dunque da una pluralità di aspetti, alcuni dei quali precisamente misurabili ed altri no, alcuni dei quali riferiti a bisogni e/o aspettative note ed espresse, altri a bisogni e/o aspettative non espresse o latenti; in tutti i casi, il rapporto tra consumatore finale e



prodotto, specie nel caso dei prodotti alimentari, ha una forte componente soggettiva [10]. Per questa ragione, se da un lato, è necessario proseguire in un percorso di sempre più attenta e precisa definizione delle caratteristiche misurabili ed oggettive dei prodotti agro-alimentari, dall'altro è sempre più importante prestare attenzione anche alle altre caratteristiche non tutte facilmente misurabili, che permettono ad un prodotto agroalimentare di essere percepito e vissuto come di qualità "superiore" rispetto ad altri.

## 1.7 I DIVERSI APPROCCI ALLA QUALITÀ

E' del tutto evidente che la competitività di una impresa è strettamente e univocamente correlata alla sua capacità di produrre e garantire qualità, nelle diverse forme e gradi di applicabilità. Tale capacità non è mai assolutamente "certa" (in termini sia di realizzazione, sia di assicurazione) ma è affetta da un grado di incertezza che rappresenta il "rischio di non qualità" [66].

A tal proposito è utile richiamare l'evoluzione storica dell'approccio alla qualità aziendale, intesa per l'appunto come gestione e riduzione del "rischio di non qualità":

- Il primo approccio sviluppato in tale direzione nel secolo scorso è quello del *controllo della qualità* cioè una metodologia di tipo diretto-correttivo capace di portare alla riduzione del rischio di immissione sul mercato di prodotti "non conformi";
- Con il passare del tempo si è successivamente approdati all'*assicurazione della qualità* cioè ad un approccio sistemico indiretto, che considerava oltre al controllo del prodotto, anche la gestione delle relative risorse e dei relativi processi produttivi, secondo un modello di rischio di produzione di "prodotti" non conformi mantenuto su un livello accettabile, ma non necessariamente in diminuzione;
- Infine si arriva al concetto di *gestione della qualità* con un approccio sistemico proattivo altamente flessibile e

applicabile a qualsiasi attività socio-economica, strutturato per processi e non più per sistemi e fondato sulla ricerca dell'efficacia e del miglioramento continuo.

### **1.7.1. II CONCETTO DI STANDARD DI QUALITA'**

Per soddisfare la domanda di qualità, il mercato del settore alimentare ha avuto la necessità di attribuire un carattere di oggettività alla stessa, riconoscendogli una validità che non derivi soltanto dalle dichiarazioni del produttore ma che sia riconoscibile “universalmente”.

Il mercato del settore alimentare presenta pertanto diversi gradi di tutela disciplinati da differenti tipologie di norme [6]:

1) norme che impongono di realizzare i prodotti alimentari in modo da garantire la salute e la sicurezza delle persone, ovvero, “Regole Tecniche” adottate dai pubblici poteri, e come tali obbligatorie, che, come indicato dalla Direttiva n. 83/189/CEE, hanno come fine la disciplina delle modalità di progettazione, produzione e commercializzazione degli alimenti. Regole tecniche sono quelle rappresentate dal sistema H.A.C.C.P., dalla buone pratiche agricole, dalla disciplina igienica sanitaria, etc.

2) norme che impongono di assicurare l'inconfondibilità dei prodotti alimentari. Queste sono rappresentate: a) dai marchi (sui quali si tornerà ampiamente in seguito) che sono strumenti di individuazione dei prodotti non solo nell'interesse diretto del produttore e del consumatore; b) dall'etichettatura che rende possibile al consumatore “conoscere” determinate caratteristiche del prodotto che si utilizza;

3) norme che mirano a garantire la capacità del prodotto alimentare di soddisfare esigenze espresse o implicite.

Le ultime due tipologie sono finalizzate a soddisfare le cosiddette “esigenze accessorie” che sono coperte da “Norme Tecniche” (volontarie) cioè riferimenti normativi equivalenti, adottati da enti privati di normalizzazione, che stabiliscono i requisiti costruttivi, prestazionali e funzionali dell'oggetto della normazione, in relazione alle più avanzate conoscenze disponibili. Secondo la Direttiva n. 98/34/CEE “norma” è la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere

attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: norma internazionale (ISO), norma europea (EN) e norma nazionale (UNI).

Le Regole e le Norme Tecniche, quindi, rappresentano gli “*Standard*” della qualità. Gli Standard individuano, attraverso valori, limiti e procedure di misurazione, la classe qualitativa di un prodotto (es.: 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> scelta oppure categoria A B C D e così via). L’uso degli standard implica la definizione di uno standard minimo che esclude dal mercato la produzione di insufficiente livello qualitativo, in modo da assicurare al consumatore prodotti di qualità adeguata. Gli Standard quindi, rappresentano criteri e/o punti di riferimento condivisi e rispettati dalle imprese. A seconda del soggetto che lo ha introdotto e della natura dell’oggetto che si intende regolamentare si hanno standard pubblici e standard nati da iniziative di privati.

Negli ultimi decenni considerate le difficoltà di realizzare regole tecniche per ciascuna tipologia di prodotto e/o servizio, si è assistito ad una proliferazione degli standard privati (per esempio *BRC*, *GlobalGAP*, *IFS*, etc.) proprio per la necessità delle imprese di utilizzare questi come strumenti per migliorare la gestione e l’efficienza dei processi e per rafforzare il proprio potere contrattuale sul mercato. Tali standard hanno un impatto così importante sulla sicurezza del lavoratore, del cittadino e dell’ambiente che il legislatore europeo ha spesso dovuto far riferimento ad essi richiamandoli nei documenti legislativi e trasformandoli, quindi, in standard cogenti. In pratica, oggi, si assiste ad una forte integrazione tra Regole e Norme tecniche, con crescente utilizzo di queste ultime come strumento di attestazione di conformità alle prime. In ogni caso, entrambe costituiscono il riferimento primario per i processi di costruzione e verifica della qualità, tanto che la conformità alle norme (siano esse Regole obbligatorie o Norme Volontarie) è considerata sinonimo di qualità (intesa come “consentita dalla norma di riferimento”) [66].

Di seguito sono riportati alcuni esempi di richiamo di norme volontarie nel panorama legislativo comunitario.

- all'art. 5 del Regolamento (CE) n. 882/2004 è prevista la delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a condizione che l'Organismo di controllo operi e sia accreditato conformemente alla norma EN 45004 (ora 17020); all'art. 12 è richiesto che i Laboratori ufficiali operino, siano valutati e accreditati conformemente alle norme europee EN ISO/IEC 17025, EN 45002 e EN 45003;
- nella Decisione della Commissione del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del Regolamento (CE) n. 882/2004, si fa esplicito riferimento alla norma ISO 19011;
- nel Regolamento (CE) n. 2023/2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, viene richiesto agli operatori un sistema di assicurazione della qualità efficace e documentato (art. 5);
- Esempi significativi si rinvengono nel caso dei prodotti a DOP, IGP, STG, in quello dei prodotti da agricoltura biologica, nell'etichettatura delle carni e nel settore vitivinicolo. I regolamenti relativi a questi prodotti prevedono la possibilità di affidare il sistema di controllo ad organismi privati, a condizione che questi siano riconosciuti e sottoposti a sorveglianza da parte dell'autorità designata. Per questi prodotti l'UE ha esplicitamente richiesto l'accREDITAMENTO degli Organismi di controllo in conformità alla norma europea EN 45011.

Gli standard possono però rappresentare ostacoli non tariffari all'importazione. Come è noto la realizzazione del mercato unico ha imposto la necessità di eliminare le barriere tecniche; un modo per rimuovere tali ostacoli alla libera circolazione potrebbe essere quello di estendere alle merci, ai servizi e agli operatori degli altri Stati Membri le stesse condizioni previste per quelli interni [6]. Tuttavia se ogni Stato

volesse imporre le proprie normative tecniche agli altri Stati, si realizzerebbe un condizionamento di questi ultimi agli standard del primo generando effetti negativi sul funzionamento del mercato comune. Il problema può essere risolto o attraverso il principio del mutuo riconoscimento (sul quale ci si soffermerà più avanti) che presenta il rischio di tempi lunghi; oppure l'Unione Europea può far ricorso ad una norma armonizzata [6].

Una "norma armonizzata" va intesa come la possibilità da parte del legislatore di limitarsi a definire, tramite Direttive, i requisiti essenziali relativi alla sicurezza e alla salute dei cittadini, e a demandare ad organismi di normazione l'emanazione di norme che ne precisino le caratteristiche di prestazione ed i metodi di verifica. La definizione di norma armonizzata è espressa nella motivazione della Direttiva n. 88/295/CEE, ove è detto che: "...*al fine di dimostrare la conformità ai requisiti essenziali e di garantirne il controllo è opportuno disporre di norme armonizzate a livello europeo...*", le quali "...*devono mantenere il loro statuto di testi non obbligatori...*" e inoltre "...*una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata, su mandato della Commissione, dall'uno o l'altro, o da entrambi, gli organismi di normalizzazione...*". In sintesi hanno carattere volontario, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Le norme armonizzate garantiscono a chi le osserva una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza indicati dalle specifiche Direttive CE.

Nell'elaborazione di questi standard sono coinvolti molti attori e diverse sono le loro modalità di implementazione. In questo quadro occorre considerare innanzitutto la natura e l'ambito di rilevanza degli standard in esame, sia nel caso in cui sia relativo ad un'impresa specifica sia che si tratti di un principio generale di ampia portata. In particolare le norme, oltre che da numeri, sono identificate da sigle. La sigla specifica da chi è stata elaborata la norma e qual è il livello di validità. Le principali abbreviazioni che caratterizzano le norme sono:

- *UNI*, che contraddistingue tutte le norme nazionali italiane (nel caso si tratti dell'unica sigla presente significa che la

norma è stata elaborata direttamente dalle Commissioni UNI o dagli Enti Federati);

- *EN*, identifica le norme elaborate dal CEN (*Comité Européen de Normalisation*). Le norme EN devono essere obbligatoriamente recepite dai Paesi membri CEN e la loro sigla di riferimento diventa, nel caso dell'Italia, UNI EN. Queste norme servono ad uniformare la normativa tecnica in tutta Europa, e quindi non è consentita l'esistenza a livello nazionale di norme che non siano in armonia con il loro contenuto;
- *ISO*, individua le norme elaborate dall'ISO (*International Standard Organization*). Queste norme sono un riferimento applicabile in tutto il mondo. Ogni Paese può decidere se rafforzarne ulteriormente il ruolo adottandole come proprie disposizioni nazionali, nel qual caso in Italia la sigla diventa UNI ISO (o UNI EN ISO se la norma è stata adottata anche a livello europeo).

### **1.7.2. I REGIMI DI CERTIFICAZIONE**

Definiti gli standard di qualità le questioni più rilevanti concernono l'individuazione dei soggetti deputati a controllare e garantire il loro rispetto e le modalità attraverso le quali si verifica e si attesta la conformità ai requisiti previsti. A questo proposito assumono rilievo soprattutto due elementi [67]:

a) l'attività di corretta informazione e di auto-garanzia svolta attraverso un'ampia diffusione, da parte dei produttori stessi, delle etichette recanti informazioni sulla conformità a precisi standard;

b) l'azione di controllo e di garanzia esercitata da soggetti "terzi".

Su quest'ultimo terreno una possibile strategia potrebbe essere quella di affidare il controllo o la garanzia esclusivamente a soggetti pubblici. Ma, come più volte evidenziato, non sempre è possibile ridurre il controllo a criteri definiti in maniera da valere nella totalità delle situazioni, come tipicamente previsto nel caso dell'attività pubblica.

L'esigenza del consumatore di essere garantito e assicurato non può sempre trovare agevolmente soddisfazione ricorrendo ai tradizionali controlli effettuati dagli organi pubblici preposti alla tutela ed al controllo dei prodotti alimentari, poiché questi non possono che attenersi ad una sorta di osservanza della qualità "legale" di un prodotto e cioè innanzitutto della rispondenza ai parametri quantitativi di composizione, alla presenza/assenza di sostanze vietate o di residui, alla sicurezza alimentare, alla sanità e alla qualità merceologica [67]. La garanzia e assicurazione del consumatore richiede un sistema in cui soggetti dotati di sufficiente autorevolezza che effettuino i necessari controlli, garantiscano il rispetto di determinati elementi che li caratterizzano e contribuiscano ad instaurare un rapporto di fiducia con i consumatori e con i produttori. In questo senso si può notare che la figura del controllore-garante può essere assunta, in luogo di quelle pubbliche istituzionali, da soggetti realmente "terzi", come enti di certificazione, consorzi misti produttori-utenti, entità costituite "ad hoc", etc. [67].

Su queste basi la certificazione può essere definita come l'atto attraverso il quale una parte terza (ente di certificazione, laboratorio di prova e centro di taratura) – indipendente dalle parti interessate – attesta, con sufficiente livello di fiducia, che un determinato prodotto, processo o servizio è conforme a una norma o regola tecnica. La certificazione, quindi, dà una ragionevole sicurezza al consumatore, e al produttore, che il prodotto presenta determinate caratteristiche, e contribuisce quindi a ridurre l'asimmetria informativa tra produttore ed acquirente. Tale riduzione, infatti, è un presupposto fondamentale che contribuisce a generare fiducia sulla qualità dei prodotti agroalimentari.

Esistono due tipologie di certificazione:

1. cogente: che attesta il rispetto delle norme di carattere obbligatorio stabilite per garantire la sicurezza dei prodotti,
2. volontaria: che rappresenta una scelta dell'impresa che si sottopone a determinate forme di controllo da parte di un organismo indipendente.

Nella certificazione volontaria è possibile distinguere un ambito normativo di tipo:

- a. regolamentato ( sul quale si tornerà più avanti), in cui un insieme di regolamenti comunitari tutelano le produzioni agroalimentari tipiche di certe aree geografiche, fissandone modalità di produzione, trasformazione ed elaborazione, al fine di distinguere i prodotti da altri analoghi e anche per segnalare prodotti ottenuti con particolari tecniche ecocompatibili.
- b. volontario: normazione volontaria per la certificazione dei processi aziendali e/o prodotti che rispettano standard qualitativi dei prodotti.

All'interno delle certificazioni volontarie è possibile considerare ulteriori distinzioni [66]:

- i. La certificazione di prodotto: tangibile o intangibile (servizio), quale risultato di un processo. Essa è regolata dalle norme settoriali, generiche e specifiche di prodotto o riferimenti normativi equivalenti e riguarda la rispondenza del prodotto a requisiti applicabili;
- ii. La certificazione di sistema, quale insieme di elementi fra loro correlati e integrati, finalizzati alla gestione di risorse e processi;
- iii. La certificazione di persone (certificazione di competenze), figure professionali che svolgono attività socio-economiche rilevanti a livello individuale;
- iv. Le attività di ispezione di progetti, prodotti, servizi, processi e impianti.

Tali forme di garanzia della qualità sono fra loro complementari e non alternative, ciascuna di esse rivestendo una funzione specifica più o meno utile a seconda dei casi.

Per concludere è opportuno sintetizzare in due figure (Fig. n. 1.2 e n. 1.3) le certificazioni di prodotto applicabili al settore agroalimentare [68]:



<b>Fig. n. 1.2 - Certificazione di Prodotto “Volontarie”</b>		
<b>Tipologia di Certificazione</b>	<b>Schema di Certificazione</b>	<b>Norma o Disciplina di Riferimento</b>
Conformità di Prodotto di tipo Verticale	Prodotto Conforme a Specifiche	Disciplinari di Produzione
		Norme di Prodotto
		Norme BRC e IFS
Conformità di prodotto di tipo Orizzontale	Prodotto non OGM	Disciplinari di Produzione
	Rintracciabilità	ISO 22005:2007

<b>Fig. n. 1.3 - Certificazione di Prodotto “Regolamentata”</b>		
<b>Tipologia di Certificazione</b>	<b>Schema di Certificazione</b>	<b>Norma o Disciplina di Riferimento</b>
Prodotto a Denominazione di Origine	Prodotti a DOP, IGP, STG	Disciplinare di Produzione Conformi ai ex Reg. (CE) n. 509 e 510 del 2006 – oggi Reg. (CE) n.1151/2012
	Vini (DOCG, DOC, IGT) DOP, IGP, Varietali	Disciplinare di Produzione conforme al ex Reg. (CE) n. 491/2009 – D.lgvo n. 61/2010
Agricoltura Biologica	Prodotti ottenuti con Metodi di Produzione biologici	Norme di Produzione Conformi al Reg. (CE) n.834/2007
Carne Bovina	Etichettatura Facoltativa	Disciplinare di Produzione Conformi ai Reg. (CE) n. 1760/2000 e 1234/2007
Carne di Pollame	Etichettatura Facoltativa	Disciplinare di Produzione Conforme al Reg. (CE) n. 543/2008

Nel primo caso si fa riferimento ad una conformità di prodotto di tipo verticale od orizzontale. La prima è rappresentata da operazioni o accorgimenti che vengono presi all'interno dell'azienda e che riguardano solo questa. La conformità di prodotto di tipo orizzontale invece può essere raggiunta solo tramite il coinvolgimento anche dei fornitori dell'azienda stessa (certificazione non OGM e rintracciabilità).

Per quanto riguarda in particolare il panorama delle certificazioni di sistema nel campo delle produzioni agroalimentari queste sono riassunte nell'figuran. 1.4 [68]:

**Fig. n. 1.4.** – Certificazioni di sistema

<b>Schema di certificazione</b>	<b>Norma di riferimento</b>
Sistema di gestione per la qualità	UNI EN ISO 9001:2000
Sistema di gestione ambientale	UNI EN ISO 14001:1996
Sistema di gestione per la sicurezza alimentare	ISO 22000:2005
Sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori	OHSAS 18001:1999
Sistema di gestione della responsabilità sociale	SA 8000:1997

La certificazione, viene attuata attraverso Organismi di Valutazione della Conformità (Organismi privati di certificazione o Autorità Pubbliche designate) che operano sulla base di linee guida stabilite a livello internazionale dall'ISO e recepite in ambito europeo dal CEN. Tali Organismi sono a loro volta accreditati da un unico Ente Nazionale di Accreditamento (in Italia ACCREDIA) che verifica la loro idoneità a svolgere i controlli, dotandoli, a discrezione, di un marchio collettivo di garanzia da applicare ai prodotti controllati. L'Unione Europea ha proceduto, in ambito certificazione, a codificare una serie di regole (Regolamento (CE) n. 765/2008) per il mutuo riconoscimento degli organismi nazionali di certificazione, come si vedrà meglio in seguito.

## **CAPITOLO 2–LA PROTEZIONE GIURIDICA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

Prima di addentrarsi nelle problematiche connesse con la protezione giuridica dei prodotti agroalimentari è opportuno fare alcune precisazioni terminologiche in merito, necessarie al fine di affrontare correttamente tale tematica.

Va premesso pertanto che, tradizionalmente, con l'espressione "*diritto di proprietà industriale*" si indica in genere il sistema di tutela giuridica dei brevetti (per invenzione e per modello), dei marchi e della concorrenza, fino a considerare la normativa antitrust. Con l'espressione "*proprietà intellettuale*" ci si riferisce all'intero sistema di tutela

giuridica dei beni immateriali, che comprende, oltre ai precedenti, la tutela dei diritti d'autore. In altri termini con tale espressione ci si riferisce cioè all'insieme dei frutti dell'attività creativa/inventiva umana, come, ad esempio, sia le opere artistiche e letterarie, sia le invenzioni industriali e i modelli di utilità, il design, i marchi, etc.. In definitiva alla proprietà intellettuale è possibile ascrivere le tre grandi aree del diritto d'autore, del diritto dei brevetti e del diritto dei marchi.

I recenti sviluppi della materia in effetti stanno ridefinendo i confini esistenti tra diritto industriale (che la tradizione vuole collegato alla regolamentazione di beni immateriali utilizzati nella produzione industriale) e diritto della proprietà intellettuale (DPI), maggiormente orientato verso la tutela di diritti su beni immateriali non immediatamente rilevanti per il sistema produttivo industriale. Infatti, la recente dottrina giuridica tende a dare tali termini una valenza quasi equivalente, evidenziando una sovrapposizione tra i due campi. Basti richiamare, a titolo di esempio, le nuove regole in materia di tutela delle creazioni ornamentali e del design, sino a qualche tempo fa ricondotte alla tipologia della tutela brevettuale, ed oggi più vicine a modalità di tutela tipiche del diritto d'autore.

La prospettiva "industrialistica" delle imprese agroalimentari tende a ricondurre la tutela delle indicazioni di qualità alle categorie dei diritti di proprietà intellettuale (DPI), e in particolare alla categoria dei segni distintivi [23]. Questa impostazione trova una precisa base normativa nelle convenzioni internazionali vigenti (le indicazioni geografiche sono infatti considerate nell'Accordo TRIPs quali diritti di proprietà intellettuale), nel diritto comunitario (con le sentenze della Corte di giustizia europea tra le quali: C-216/01 e C-108/01) e nella legislazione italiana (le indicazioni geografiche sono disciplinate all'interno del Codice di Proprietà Industriale – artt. 29-30), che traccia un equilibrio tra esclusive, concorrenza e contratti, nella consapevolezza del fatto che tali norme sono chiamate a disciplinare realtà concrete [24]. L'approccio concreto alla protezione dei diritti della proprietà intellettuale, infatti, si fonda sulla considerazione di ciò che essi rappresentano nelle realtà dei mercati, nelle dinamiche della ricerca, delle attività economiche, della

comunicazione d'impresa, e, più in generale, nel campo della corretta informazione del consumatore.

Dalle considerazioni fin qui riportate deriva il principio per il quale corretto funzionamento del mercato si deve fondere su un piano di omogeneità normativo, non essendo, infatti, ammissibile che sul mercato nazionale, europeo e infine mondiale, vi siano regole diverse che proteggano in modo diverso un imprenditore di uno Stato rispetto quello di un altro Stato (sia esso dell'Unione Europea o meno) e pertanto le regole sulla proprietà industriale e intellettuale devono essere le stesse [6].

La tutela della proprietà intellettuale è argomento di numerose convenzioni internazionali, la cui attuazione spetta in gran parte all'*Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale* di Ginevra (OMPI- WIPO), agenzia specializzata dell'ONU con sede a Ginevra, e all'*Organizzazione mondiale del commercio* (OMC). A livello europeo i principali referenti istituzionali sono: l'*Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno* (UAMI) con sede in Spagna, incaricato della registrazione dei marchi comunitari e dei disegni o modelli comunitari, e l'*Ufficio europeo dei brevetti* (UEB/EPO) con sede a Monaco di Baviera. Il principale riferimento a livello nazionale è costituito dall'*Ufficio italiano brevetti e marchi* (UIBM) [17].

Le principali fonti normative alle quali fare riferimento sono rintracciabili nelle convenzioni internazionali vigenti in base all'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424) ed al relativo Protocollo, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, recanti la designazione dell'Italia quale Paese in cui richiedere la protezione.

Oltre alle fonti citate occorre tener conto, nel settore agroalimentare, anche, dell'Accordo sui *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) allegato al Trattato di Marrakech che agli articoli 22 e 23 tratta per l'appunto dei marchi e delle indicazioni geografiche. Le indicazioni geografiche sono, infatti, considerate dall'Accordo TRIPs quali diritti di proprietà intellettuale e secondo la giurisprudenza della

Corte di giustizia europea esse rientrano nei diritti di proprietà industriale e commerciale [23]. In analogia prospettiva il legislatore nazionale ha disciplinato le indicazioni geografiche all'interno del codice di proprietà industriale.

Da parte sua il mercato comunitario è disciplinato dalla Direttiva CEE n. 2008/95 (che ha abrogato la Direttiva CEE n. 1989/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa). I singoli mercati nazionali sono retti da normative di proprietà industriale ed intellettuale diverse ma equivalenti, perché sono state armonizzate a seguito della predetta Direttiva. Il mercato italiano è regolato dal Decreto Legislativo n. 30/2005 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo il D.lgs. n.131/2010) ilcosiddetto “*Codice della proprietà industriale*” (CPI) testo unico che raccoglie tutte le norme attinenti al campo dei brevetti e dei marchi, nonché dal Decreto Legislativo n.33/2010 che riguarda il regolamento di esecuzione del codice della proprietà industriale.

## **2.1 SEGNI E SIMBOLI: UNA PRECISAZIONE**

Nel linguaggio comune si parla spesso di segni e di simboli, ma la distinzione tra le i due termini non sempre è chiara. Per cercare di chiarirla si può fare riferimento ai concetti base della semiotica cioè della disciplina che studia i segni e il modo attraverso il quale questi formano un senso (significazione).

*La definizione semiotica di segno* indica una correlazione fra significante e significato, dove il primo sta per forma visiva ed espressiva, ed il secondo per contenuto, nucleo di comprensione.

Con il termine *simbolo*, invece, non si fa riferimento solo ad una associazione di contenuti, ma ad un insieme di emozioni che partono dal vissuto della persona e che possono avere un valore universale.

Su queste basi si può affermare che la differenza fondamentale fra segni e simboli sta nel fatto che si tratta di termini che in qualche modo presentano finalità diverse: il segno “definisce” (ovvero il messaggio è circoscritto in un contenuto immediato e preciso), il simbolo “amplia”. Segni e simboli rappresentano entrambi meccanismi di

razionalizzazione della nostra realtà attribuendo senso a quanto si percepisce. Ovviamente parte importante della realtà è costituita da rapporti economici per cui è opportuno fornire ulteriori precisazioni in merito ai segni distintivi della qualità.

## **2.2 I SEGNI DISTINTIVI DELLA QUALITÀ**

L'attività d'impresa è attività di relazioni sul mercato che, di regola, vede coesistere più imprenditori che producono e/o distribuiscono beni o servizi più o meno simili. Ciascun imprenditore perciò utilizza, di regola, uno o più segni distintivi che consentono di identificarlo sul mercato e di distinguerlo dagli altri imprenditori concorrenti. Ditta, insegna, nome a dominio, e marchio - ciascuno dei quali è diversamente ricollegato a un'impresa (in forma individuale o societaria) che produce prodotti o svolge servizi - sono i *quattro principali segni distintivi dell'imprenditore*. Pur avendo un proprio ruolo specifico, i citati segni distintivi nel loro insieme contribuiscono alla trasparenza del mercato e favoriscono la formazione ed il mantenimento della clientela, in quanto consentono al consumatore di distinguere i vari operatori economici e di poter effettuare scelte d'acquisto meglio informate.

Nel nostro ordinamento ditta, insegna, nome a dominio, e marchio sono disciplinati separatamente, con disposizioni parzialmente diverse e soprattutto di diversa ampiezza. In questa sede si intende richiamare brevemente il significato dei primi tre segni distintivi dell'imprenditore, mentre ovviamente, ai fini del presente lavoro, ci si soffermerà in maniera più dettagliata sul marchio.

La “*ditta*” è il nome commerciale sotto il quale l'imprenditore individuale esercita la sua attività. Essa identifica un soggetto che produce beni o svolge servizi. La ditta può denotare un imprenditore individuale, o di un imprenditore collettivo (società). In quest'ultimo caso, essa si definisce più correttamente come ragione sociale (per le società di persone) o denominazione sociale (per le società di capitali). Ai sensi della disciplina vigente, ovviamente, il segno distintivo in questione, deve differenziare opportunamente i diversi soggetti in modo da non creare confusione.

L'*insegna*, serve ad individuare e distinguere il locale in cui è esercitata l'attività. La sua funzione di collettore di clientela, infatti, si esplica in particolare modo a favore di quegli imprenditori che ospitano i consumatori nei locali dell'impresa (cioè il negozio, il laboratorio, il magazzino, ecc.).

Il *nome a dominio* è il segno distintivo che contraddistingue un determinato indirizzo telematico come ad esempio un sito internet. A tale proposito va sottolineato che non è possibile registrare come marchio un segno noto come nome a dominio, né si può registrare un marchio altrui come nome a dominio. In questo senso va osservato che il nuovo codice della proprietà industriale ha voluto assicurare ai *domain names* una tutela non solo sostanziale ma anche formale, in quanto per la prima volta, il nome a dominio viene equiparato, a livello legislativo, agli altri segni distintivi.

I segni fin qui illustrati, non contraddistinguono specificatamente i prodotti o servizi di un dato soggetto imprenditoriale, funzione propria del marchio.

### **2.3 LE FUNZIONI DI GARANZIA SVOLTE DAL MARCHIO**

Il *marchio* è un qualunque segno distintivo capace di riconnettere direttamente un bene ad una specifica unità imprenditoriale, orientando così il consumatore tanto per il primo atto di acquisto quanto per quelli successivi [27].

Nella moderna economia di mercato, caratterizzata dalla tanto enfatizzata globalizzazione, il marchio rappresenta un importante strumento di comunicazione [24]. In particolare esso svolge un ruolo fondamentale di garanzia di corretta informazione. Infatti, il diritto di esclusiva di un marchio, rappresentando sia il segno identificativo del prodotto di un determinato imprenditore e sia il raccordo con il cliente, consente al cliente stesso di attribuire all'imprenditore il merito (o il biasimo) circa le caratteristiche e la qualità di un determinato prodotto o servizio contribuendo così in modo decisivo alla trasparenza e all'efficienza del sistema. In altri termini, da un lato, il marchio è un elemento di tutela per il produttore, perché evita che i suoi prodotti si

confondano con altri simili; dall'altro canto esso rappresenta un importante elemento a favore del consumatore, perché gli consente rapidamente di riferirsi ad un certo bene - prodotto da un certo imprenditore - che l'esperienza gli consiglia di riacquistare per certe qualità soggettivamente in esso riscontrate al momento della prima scelta [6]. Il marchio, dunque, è un segno che comunica informazione (innanzi tutto chi è il produttore); ovviamente esso non può comunicare informazioni non vere, dato che è fondamentale che sul mercato, dove dovrebbe vigere la regola della leale concorrenza, non vi siano segni che confondano o che ingannino. In definitiva il marchio perciò costituisce il principale simbolo di collegamento fra produttori e consumatori e svolge un ruolo centrale nella formazione e nel mantenimento della clientela.

Bisogna precisare, però, che il marchio individuale, di per sé, non assolve ad alcuna funzione di garanzia circa la qualità del prodotto e pertanto non può ricevere, sotto tale profilo alcuna protezione giuridicamente rilevante [27]. Nell'ordinamento giuridico italiano, infatti, non c'è alcuna norma di diritto positivo che imponga al produttore titolare di un marchio d'impresa di raggiungere un predeterminato standard qualitativo e mantenerlo invariato nel tempo. Tale funzione è lasciata alle logiche di mercato ed alle valutazioni imprenditoriali dei produttori nei confronti delle specifiche fasce di consumatori ai quali gli stessi intendono rivolgersi. Sarà il produttore a valutare, di volta in volta, la propria convenienza a garantire un dato livello qualitativo proprio con riguardo al prezzo che il mercato intende riconoscergli.

L'informazione trasmessa al pubblico risulta però naturalmente diversa in relazione alle differenti tipologie di segni utilizzati [23]. Il *marchio individuale* (secondo la Corte di giustizia europea sentenza C-39/97 ) *“deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità”*. Le denominazioni di origine (secondo la Corte di giustizia europea sentenza C-108/01) invece *“sono dirette a garantire che il prodotto cui sono attribuite provenga da una zona geografica determinata e possieda talune caratteristiche particolari”*. Il *marchio collettivo* svolge infine



una funzione per certi aspetti intermedia fra le due precedenti, in quanto garantisce che il prodotto sia fabbricato da terzi sotto il controllo del titolare, e ad un tempo possieda caratteristiche peculiari definite da un regolamento d'uso appositamente predisposto dal titolare medesimo [23]. Come si vede dunque il termine “*garanzia*” nelle tre fattispecie considerate assume un significato diverso: in un caso è riferita alla provenienza imprenditoriale, nelle altre ipotesi è riferita ad intrinseche caratteristiche qualitative del prodotto, siano esse definite dalla tradizione del territorio o da autonome scelte operate da chi ha predisposto il disciplinare.

Il riconoscimento legislativo accordato al marchio (con il diritto di esclusiva), come strumento di comunicazione, dunque, svolge la funzione di proteggerlo da ogni “sfruttamento” indebito, sia che questo si verifichi nella forma del pericolo di confusione, sia che avvenga in quella dell’agganciamento, e cioè da tutte le utilizzazioni di segni eguali o simili che comportino l’appropriazione non autorizzata del marchio che è legata alla reputazione in esso incorporato [24].

### **2.3.1 I TIPI DI MARCHIO**

Nel linguaggio corrente dunque si utilizza il termine generico di marchio per indicare una molteplicità di segni aventi caratteristiche diverse e, soprattutto, diverse finalità.

I marchi possono essere classificati e raggruppati secondo diversi criteri; una prima distinzione si basa sulla natura dell’attività svolta dal titolare del marchio.

Il codice civile distingue tra il *marchio di fabbrica* apposto dal produttore e il *marchio di commercio* apposto dal rivenditore del prodotto. Il rivenditore non può sopprimere il marchio del produttore. I beni che subiscono successive fasi di lavorazione o risultano dall’assemblaggio di parti distintamente prodotte possono presentare più marchi di fabbrica.

In relazione al loro potere di individualità, i marchi si distinguono in: a) *marchi forti*: quando non contengono alcun riferimento al tipo o alla natura del prodotto. Hanno spiccata originalità e notevole capacità distintiva (il liquore “Strega”); b) *marchi deboli*: quando consistono

nell'alterazione o nella combinazione di parole di uso comunque che indicano la natura o la qualità di un prodotto. Presentano una minore originalità, pur mantenendo una certa capacità distintiva necessario per differenziare il prodotto e funzionare come tutela (in ambito farmaceutico "Benagol", oppure il "Caffè della stazione").

Un'altra distinzione rilevante è tra *marchio registrato*, protetto giuridicamente, e *marchio di fatto*. Quest'ultimo pur non essendo registrato ha una particolare tutela nella legislazione italiana: chi ne ha fatto uso può continuare ad usarlo anche dopo la sua registrazione ottenuta da altri purché il suo uso sia confinato nei limiti territoriali e merceologici antecedenti la registrazione.

In Italia non esistono leggi che impongono particolari simboli per contraddistinguere i marchi registrati. L'aggiunta del simbolo ®, che vuol dire *Registered TradeMark*, accanto al marchio serve solamente a ricordare che è stato registrato ma non aggiunge nessuna tutela. Al contrario la legge vieta l'utilizzo del simbolo ® accanto ad un marchio non registrato. Poiché un marchio non si considera registrato alla domanda di deposito ma solo dopo la concessione, anche nel periodo di tempo intercorrente tra questi due momenti non è possibile apporre il simbolo ®. In attesa dell'effettiva registrazione però si può solo accostare al marchio la "D" di marchio depositato o il simbolo "™" (dall'inglese *TradeMark*). I simboli ™ e ® sono in qualche modo "estrapolati" dalla realtà statunitense, mentre nel nostro Paese le espressioni corrette sono, per l'appunto, *marchio depositato e marchio registrato*. Va aggiunto in tal senso che l'art.127 del CPI prevede una sanzione amministrativa per chiunque appone su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato.

L'imprenditore può utilizzare un solo marchio per tutti i propri prodotti e allora si parla di *marchio generale o ad ombrello*. Nel caso in cui, invece, l'imprenditore utilizzi più marchi, si parlerà di *marchi speciali*. Questi sono in genere utilizzati quando l'imprenditore vuole differenziare diverse tipologie di prodotti della propria azienda per "rappresentarne" ai consumatori le relative diversità qualitative. E' sempre possibile

utilizzare contemporaneamente marchi generali con marchi speciali, specie se si intenda evidenziare sia la provenienza della produzione, sia la diversità dei prodotti.

In base al territorio in cui sono stati tutelati, si distinguono i seguenti tipi di marchi registrati: Marchio nazionale tutelato nel territorio dello Stato; Marchio comunitario: tutelato nell'ambito dell'UE; Marchio internazionale: tutelato nel territorio di tutti gli Stati aderenti all'organizzazione di Ginevra.

La tutela giuridica del *marchio nazionale* è pertanto limitata al solo territorio italiano. Tipici marchi nazionali sono per l'appunto i *marchi d'impresa*. Il marchio d'impresa ha la funzione di distinguere un prodotto/servizio di un'impresa da quello di un'altra. Tale marchio, dunque, ha lo scopo di identificare agli occhi del consumatore un prodotto/servizio distinguendolo da altri dello stesso genere[26]. Il richiedente può limitarsi a proteggere il proprio marchio solo in Italia; a tal fine basterà depositare la domanda presso qualsiasi Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, che funge da ufficio periferico dell'UIBM (in forma cartacea o in forma telematica), oppure presso lo stesso UIBM, tramite servizio postale.

Ovviamente la registrazione di un'impresa e della sua ragione sociale/nome commerciale presso la Camera di Commercio non ha nulla a che fare con la registrazione del marchio. Denominazione e marchio d'impresa sono concetti ben distinti, nonostante siano spesso confusi. Il nome commerciale è la denominazione completa dell'impresa, ivi compresa la forma giuridica, ne permette l'identificazione. Il marchio invece, come più volte sottolineato, è il segno che contraddistingue i prodotti dell'impresa (ed un'impresa può possedere diversi marchi).

Il *marchio comunitario* è un marchio che dà la possibilità, attraverso una domanda unica, di ottenere la protezione sull'intero territorio dell'Unione Europea [25]. Esso conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea e si acquisisce con la registrazione sull'apposito registro tenuto dall'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), che ha sede ad Alicante (Spagna). La durata del marchio comunitario è di dieci anni dalla data del deposito,

rinnovabili indefinitamente. Il sistema del marchio comunitario si fonda su un “regolamento base” del Consiglio dell’Unione europea, Regolamento (CE) n. 207/2009, nonché su alcuni regolamenti della Commissione, che rispettivamente stabiliscono le modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario, le tasse dovute all’UAMI e il regolamento di procedura delle Commissioni di ricorso dell’UAMI [17].

Il *marchio internazionale* è un marchio che dà la possibilità, attraverso una domanda unica di registrazione all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I. - WIPO) di Ginevra, di ottenere la protezione nei diversi Paesi designati fra gli 84 aderenti all’Unione di Madrid costituita sia dai Paesi aderenti all’Accordo (56), sia quelli aderenti al Protocollo (78). Per poter depositare un marchio internazionale è necessario essere titolari o aver depositato domanda di registrazione per un marchio italiano identico. Il sistema di Madrid si basa sulla cooperazione tra gli Uffici Nazionali dei Paesi Contraenti (detti “Uffici d’Origine”) e l’Ufficio Internazionale che detiene il registro internazionale dei marchi [25].

Come già anticipato un marchio può essere: a) *individuale*: se appartiene ad una singola impresa o a persona fisica [26]; b) *collettivo*: garantisce l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Di solito è richiesto da associazioni, cooperative o consorzi, per poi essere concesso a quelle singole imprese che si impegnano a rispettare quanto stabilito nel regolamento d’uso. I regolamenti concernenti l’uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni, devono essere allegati alla domanda di registrazione.

Le *indicazioni geografiche* (disciplinate dagli artt. 29, 30 e successivi del Codice della Proprietà Industriale) consistono in indicazioni che garantiscono la provenienza del prodotto da una zona determinata cui i consumatori tradizionalmente associano una qualità costante che deriva da fattori ambientali e umani. Tali tipi di marchi sono rappresentati dalle Denominazioni di Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP) e Specialità Tradizionale Garantita (STG).

I *marchi di qualità*, non sono di pertinenza dell’UIBM, ma sono concessi da appositi organismi competenti a rilasciare tale certificazione ai

prodotti in questione [26]. Un marchio di qualità ha la funzione di certificare che il prodotto sul quale è apposto, abbia determinate caratteristiche qualitative e/o sia stato prodotto seguendo determinati procedimenti. La sua peculiarità, dunque, non è quella di indicare da quale impresa proviene il prodotto, bensì certificare ai potenziali clienti che il prodotto ha superato un test rigoroso ed è, pertanto, conforme a determinati standard. Ad esempio il *marchio CE*, o più correttamente la *marcatatura CE*, attesta che il prodotto su cui è apposto è conforme a tutte le direttive comunitarie ad esso applicabili.

Ai fini del presente lavoro è opportuno approfondire una serie di aspetti relativi ai marchi d'impresa, marchi collettivi, indicazioni geografiche e marchi di qualità analizzando gli aspetti giuridici legislativi a essi connessi di maggior rilievo in ambito agroalimentare.

### **2.3.1.1 MARCHIO D'IMPRESA**

L'Art. 7 del Codice della Proprietà Industriale precisa che “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i *segni* suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”.

Il marchio d'impresa, dunque, può essere classificato, in relazione ai contenuti, come denominativo (parole di fantasia); figurativo (emblemi, colori o rappresentazioni elaborate come disegni); complesso (elementi figurativi e denominativi); sonoro (sigla di programmi radiotelevisivi); olfattivo (odore riproducibile attraverso formula chimica o composizione galenica) [17].

Affinché uno dei segni sopra indicati possa essere validamente registrato come marchio è necessario che esso abbia i seguenti requisiti:

a) *novità* (art. 12 del Codice della Proprietà Industriale): va intesa come l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. La novità peraltro non difetta qualora il marchio precedente sia caduto da oltre due anni (tre se trattasi di un marchio collettivo) o sia

decaduto per mancato uso ultra quinquennale [25]. La novità costituisce un limite alla appropriabilità del segno in termini relativi e, cioè, con riguardo all'esistenza di diritti anteriori altrui [17].

b) *capacità distintiva*(art. 13 del Codice della Proprietà Industriale): è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri [25]. In particolare non possono essere oggetto di registrazione come marchi quei segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o quelli costituiti esclusivamente da denominazioni generiche dei prodotti o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono: come ad esempio, i segni che in commercio siano diretti a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione, o altre caratteristiche del prodotto [17].

c) *liceità* (art.14 del Codice della Proprietà Industriale): ovvero la non contrarietà alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e, soprattutto, la non idoneità a trarre in inganno i consumatori sulla provenienza geografica, sulle caratteristiche e le qualità dei relativi prodotti e servizi [25].

Con riguardo alla determinazione del contenuto del diritto (art.20 del Codice della Proprietà Industriale), che attribuisce al titolare *l'uso esclusivo del segno* - vietando a terzi, salvo il suo consenso (art. 21), l'adozione e l'uso esclusivo di esso o di altri segni in qualche modo ad esso riconducibile - occorre, quindi, procedere al *giudizio di confondibilità* (art. 22 ) attraverso il quale, di norma, si tiene conto dell'impressione d'insieme ricavabile dal raffronto tra un segno ed il ricordo dell'altro, non essendo necessario un esame contestuale dei due segni posti a raffronto, da parte di un consumatore di media attenzione e diligenza [17]. La questione è se, nel definire la sfera di rilevanza del marchio, si debba avere riguardo (in astratto) al contenuto della registrazione o assumono rilevanza (in concreto) elementi suggestivi estranei al marchio e dipendenti dall'uso effettivo del marchio stesso, anche al di là di ogni affinità tra i prodotti contraddistinti per la loro destinazione alla stessa clientela ed alla soddisfazione degli stessi bisogni.

Su questo punto assumono rilievo le caratteristiche del prodotto che il segno dovrebbe “garantire” [23]partendo dalle funzioni di garanzia svolte dal marchio stesso. In linea generale non ci si dovrebbe solo limitare alla sola prospettiva industrialistica in cui il consumatore si attende che la presenza di alcune caratteristiche peculiari del prodotto siano connotate solo da quel segno, e che, quindi, l’utilizzazione del segno medesimo su prodotti privi di queste caratteristiche risulti contraria alla funzione di garanzia e quindi illecita. E’ certamente vero che l’acquisizione fin dal momento del deposito di un diritto esclusivo agevola la percezione del segno in funzione distintiva della provenienza dei prodotti che l’imprenditore titolare può legittimamente commercializzare. Va però considerato il fatto che il segno possa identificare caratteristiche del prodotto del tutto indipendenti dalla percezione del consumatore, magari caratteristiche ignote a quest’ultimo o irrilevanti nella sua decisione di acquisto, o addirittura diverse da quelle attese. Quest’ultima prospettiva è perciò spesso implicitamente scartata a favore di una logica industrialistica. In altri termini il legislatore tenderebbe a garantire, nella disciplina dei segni, tutte e le sole informazioni su cui i consumatori fanno affidamento al momento di adottare una decisione di acquisto. La funzione di garanzia del marchio risulterebbe cioè completamente perduta in un sistema che tutelasse il segno solo in base ad una pura e semplice registrazione, e che continuasse a tutelarlo indefinitivamente e indipendentemente dalla sua concreta percezione da parte del consumatore in funzione distintiva.

Una conclusione del genere però è troppo semplicistica. Si tratta, infatti, di scelte non imposte da ipotetiche funzioni di garanzia che i segni dovrebbero svolgere presso i consumatori; piuttosto l’accoglimento di una o altra soluzione dipende dalla verifica delle intenzioni politiche sottostanti alla (eventuale) volontà dell’ordinamento di proteggere i segni distintivi ed agli obiettivi di armonizzazione a livello comunitario o internazionale. Tali aspetti si ampliano ulteriormente quando si vanno a considerare le indicazioni geografiche. A riprova di tutto ciò rilevanti indicazioni vengono dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, che ha l’ultima parola, in caso di impugnazione da parte di

qualsiasi soggetto deputato a farlo - dei provvedimenti della Commissione, Corte le cui sentenze vanno a normare punti delle leggi che necessitano di interpretazione.

Nel sistema dei marchi la funzione di garanzia tradizionale non si regge solo sulla presenza delle norme che subordinano la protezione alla effettiva percezione del segno nel suo significato distintivo da parte dei consumatori, ma anche sul mantenimento di questa percezione (uso del marchio entro cinque anni dalla registrazione, rinnovo della registrazione e volgarizzazione del marchio). I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla data di presentazione della domanda [25]; la registrazione può essere rinnovata per periodidecennali per lo stesso marchio, con riguardo allo stesso genere di prodotti o servizi ovvero per una parte dei prodotti o dei servizi coperti dall'precedente registrazione, purché la domanda sia presentata entro i dodici mesi precedenti alla scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi al mese di scadenza.

La mancanza di capacità distintiva e dei requisiti di novità, liceità e non decettività comporta l'accertamento di nullità previsto dall'art. 24 del Codice della Proprietà Industriale.

Diverso è l'accertamento di *decadenza* (art. 25), che può essere invocato oltre che nel caso di mancato uso anche a causa della cosiddetta *volgarizzazione*, che si verifica quando un marchio, originariamente dotato di capacità distintiva, sia divenuto denominazione generica di un prodotto [17]. Esistono numerosi esempi di "caduta" di un marchio in dominio pubblico, in quanto l'espressione utilizzata ha finito per diventare una denominazione corrente del prodotto, ad esempio il "*sapone di Marsiglia*" e "*l'acqua di colonia*". Al contrario, può accadere che un segno originariamente privo di capacità distintiva, in seguito all'uso che ne sia stato fatto da parte del titolare ed all'evolversi del suo significato nel tempo e/o grazie a efficaci strategie di comunicazione, perda il proprio carattere di denominazione generica per acquisire, nella opinione pubblica, quello di segno distintivo della provenienza del prodotto da una data impresa (in questi casi si parla di: *secondary meaning* - un esempio evidente è quello della ben conosciuta



marca di cioccolato *Milka*; l'iniziale marchio di colore "lilla" nella classe del cioccolato, grazie ad un'ideale campagna di comunicazione e marketing, oggi differenzia il cioccolato *Milka* da prodotti simili).

Le questioni fin qui illustrate trovano numerosi riscontri, specie a livello europeo, nel caso del mercato alimentare [6], dove sono ampiamente presenti, ad esempio, i problemi della "volgarizzazione" del segno; dove si rilevano vari casi nei quali la grafia o il suono del segno possono non apparire diversi nelle differenti lingue dei Paesi dell'Unione; dove si rilevano criticità connesse all'apposizione ad un prodotto, da parte dell'imprenditore di uno Stato membro, di un segno "affine" a quello di cui già gode un analogo prodotto nel mercato europeo. Va inoltre analizzato, nell'ambito dei problemi in esame, il divieto di registrazione di un marchio d'impresa che indica l'indicazione d'origine del prodotto in riferimento alle ipotesi del marchio geografico. E va infine considerato che la disciplina della circolazione del marchio si presenta diversa a seconda che si tratti del segno di prodotti agricoli rispetto a quello dei prodotti industriali.

Procedendo con ordine, per quanto concerne la volgarizzazione, va in primo luogo rilevato che l'art. 7 del Codice della Proprietà Industriale stigmatizza la distinzione tra marchio – che non può descrivere (ma può rappresentare) il prodotto - e denominazione merceologica. Nel mercato ogni prodotto è identificato dalla sua denominazione merceologica nonché dal nome specifico (il marchio) che il produttore gli ha dato per distinguerlo dagli altri prodotti. Quando, per l'uso che ne fa la gente, il marchio da nome specifico diventa in pratica il nome generico dell'intera categoria di prodotti la perdita di distintività del segno che ne consegue provoca la decadenza del diritto di utilizzarlo in via esclusiva. Esempi di volgarizzazione sono riportati in alcune sentenze della Corte di Giustizia, tra le quali può essere ricordata la sentenza C-371/02 del 29 aprile 2004 in cui il marchio "*Bostongurka*", utilizzato per una conserva di cetrioli marinati, sia stato considerato dalla Corte stessa il nome comune di tutti i prodotti simili.

La registrazione di un vocabolo come marchio comunitario nella lingua di uno dei Paesi dell'Unione può "confondere" il consumatore di un altro

Paese, ad esempio nel caso l'espressione utilizzata appartenga al linguaggio comune o rappresenti in realtà una descrizione del prodotto, e non può essere registrata come marchio. In tal senso può essere ricordata la sentenza C-256/00 del 12 febbraio 2004 della Corte sul marchio "bio mild" composto dai due termini bio e *mild* (che in olandese significa delicato) al quale è stata negata la registrazione comunitaria poiché l'espressione complessiva assume un carattere descrittivo.

Va invece considerato nullo il marchio d'impresa che descrive l'origine del prodotto rappresentandone il luogo di produzione. Alla base di tale divieto vi è il fatto che la registrazione del segno geografico come marchio darebbe al suo titolare il diritto di utilizzare in modo esclusivo un nome che è invece patrimonio di tutti coloro che vivono e operano nel luogo esplicitato dal nome utilizzato.

L'ultima questione sulla quale è opportuno formulare qualche osservazione è quella della circolazione del marchio individuale, che si presenta diversa a seconda che si tratti di prodotti agricoli o di prodotti industriali. Per questi ultimi, ai sensi dell'art. 23 del Codice della Proprietà Industriale, è possibile considerare la circolazione del marchio anche senza l'azienda poiché è la tecnologia utilizzata (o se si vuol il *know how*) ad essere l'elemento caratterizzante, che può essere ceduta anche separatamente. I prodotti agricoli, oltre che dal *know how* sono caratterizzati anche dalla terra, cosicché difficilmente la circolazione del marchio di prodotti agricoli potrebbe verificarsi senza il trasferimento del terreno a cui quei prodotti sono collegati. La disciplina dei segni dei prodotti agricoli è dunque influenzata dal rilievo che la terra ha sulla produzione agricola, tanto da suggerire una specifica disciplina sui marchi costituiti da segni geografici.

E' questa un'altra prova che le regole della qualità nell'agroalimentare presentano origine, contenuti, finalità, soggetti e sistemi di titolarità e di garanzia diversi da quelli propri di altri sistemi produttivi e di altre categorie di prodotti [3].

### 2.3.1.2 MARCHI COLLETTIVI

Mentre marchio individuale distingue ed individua i prodotti di una singola impresa [6], il marchio collettivo è un segno distintivo dei prodotti di tutta una categoria d'imprenditori. In questo caso ci si trova in presenza di un uso plurimo di un segno, con l'ovvia conseguenza che il segno non individua la provenienza del prodotto da una specifica impresa. La funzione del marchio collettivo, infatti, è quella di garantire la qualità di tutti i prodotti dell'insieme gli imprenditori a cui è stata concessa l'utilizzazione del segno.

Per questo motivo i marchi collettivi sono soggetti ad una disciplina specifica, che si differenzia da quella dei marchi individuali sia sotto il profilo dei soggetti cui è consentita la titolarità, sia sotto il profilo dei presupposti ai quali è legato il riconoscimento, sia quanto alla disciplina applicativa ed agli strumenti attuativi[3].

L'art. 11 del Codice della Proprietà Industriale intende per marchio collettivo quel marchio la cui registrazione è richiesta non già da un singolo imprenditore che lo utilizza per contraddistinguere i prodotti provenienti dalla propria azienda, bensì da *"... soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti e servizi"* al fine di *"concederne l'uso secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e commercianti"* [3].

Il marchio collettivo può, quindi, essere registrato da quei soggetti in possesso di una struttura adeguata per garantire una gestione efficace del medesimo marchio e viene concesso in uso a tutte le aziende produttrici che si assoggettano a regole stabilite dal titolare [25].

Infatti all'art. 11 comma 2 del Codice della Proprietà Industriale si prescrive che all'atto di deposito della domanda siano presenti i *"regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni"* [3]. Ciò investe l'UIBM di una verifica che non si esplica più soltanto su un piano soggettivo (limitandosi a valutare se, alla luce delle norme statutarie, l'organizzazione dell'ente richiedente è astrattamente compatibile con una funzione di garanzia) ma si estende su un piano obiettivo, di valutazione dell'effettività di tale funzione, che deve trovare riscontro nelle regole elaborate dal richiedente per

l'utilizzazione del marchio, nonché per il controllo del rispetto di tali regole da parte dei licenziatari per sanzionare eventuali infrazioni.

Rispetto al quadro precedente la disciplina attualmente introduce una serie di novità [3]:

- La titolarità dei marchi collettivi può essere svolta da qualsiasi soggetto; il legislatore ha mutato il criterio di individuazione dei soggetti legittimati alla registrazione dei marchi collettivi, non identificandoli più sulla base della loro struttura giuridica, ma con un più ampio e generale riferimento alla sola funzione svolta dal soggetto “... di garantire l'origine, la natura, o la qualità di determinati prodotti o servizi”.
- La titolarità dei marchi collettivi non è più riservata esclusivamente alle imprese ma si estende anche ai soggetti pubblici, proprio in ragione delle funzioni d'interesse generale e di garanzia di qualità che nel sistema vigente sono attribuite ai marchi collettivi;
- Viene meno ogni riferimento ai rapporti di appartenenza tra utilizzatore e titolare del marchio, poiché vanno a rafforzarsi le funzioni di legame tra segno e la garanzia della sua conformità alle regole d'uso, circa natura, qualità ed origine, che il titolare del marchio è tenuto a fornire.
- I prodotti delle diverse imprese sono “standardizzati” nel rispetto del prescritto disciplinare, così da garantire che tutti i prodotti delle diverse imprese “riunite” sotto il marchio collettivo siano qualitativamente simili[6].
- Il vincolo che lega i diversi imprenditori tra di loro non è di poco conto [6], poiché vincola gli imprenditori associati al marchio collettivo, l'uno nei confronti dell'altro, al rispetto del disciplinare.
- La richiesta di documentazione non si limita alle sole norme statutarie dell'ente richiedente, ma si estende inderogabilmente al regolamento concernente l'uso del marchio collettivo (disciplinare), ai controlli e alle relative sanzioni [3]. Ovviamente

il titolare del marchio deve comunicare qualsiasi modificazione regolamentare sopravvenuta.

Al di là di ciò i marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del Codice delle Proprietà Industriali in particolare devono soddisfare i requisiti della novità, della capacità distintiva e dell'originalità [3]. Bisogna però aggiungere che in fase di utilizzazione il titolare del marchio collettivo è tenuto ad esercitare le funzioni di garanzia contemplate nel regolamento d'uso, pena la decadenza.

Sempre in tema di marchio collettivo bisogna però precisare che l'art. 15 della Direttiva CEE n. 2008/95, prevede una distinzione fra marchio collettivo vero e proprio e marchio di garanzia o certificazione. Il primo ha la funzione di distinguere i prodotti appartenenti ai membri di una organizzazione da quelli esterni, mentre il secondo serve a garantire le caratteristiche distintive (origine, qualità, metodo di produzione ecc.) di un prodotto o servizio. Nell'accogliere la suddetta direttiva, l'Italia non ha mantenuto ferma, come fatto da altri Stati membri (per es. da Germania, Francia e Spagna), la differenziazione funzionale tra marchio collettivo e marchio di garanzia o di certificazione. Questi ultimi sono confluiti nell'unica tipologia di marchio collettivo, dove peraltro la funzione di garanzia delle caratteristiche distintive del prodotto o servizio sembrano prevalere su quella di indicazione del rapporto di appartenenza [3].

### **2.3.1.3 I MARCHI COLLETTIVI PUBBLICI E PRIVATI**

Tra marchi collettivi pubblici e privati sussistono una serie di differenze che è opportuno riassumere brevemente. Naturalmente l'elemento fondante sta nella natura – di diritto pubblico o di diritto privato – del soggetto titolare [6]:

- 1) Mentre il marchio privato indica varie caratteristiche, fra le quali la qualità del prodotto, i cui contenuti sono liberamente determinati nel disciplinare (regolamento) stabilito dalla autonoma volontà del titolare, l'uso del marchio pubblico richiede la conformità a specifici disciplinari predisposti ed aggiornati, in via amministrativa, con una accentuazione dell'interesse

pubblicistico rispetto all'autodisciplina di carattere privato di chi richiede la concessione del marchio [17].

- 2) Nel caso in cui il titolare del marchio collettivo è un privato il produttore che aspira ad ottenere tale marchio deve affidarsi ad esso; se il titolare del marchio è un ente pubblico, il produttore che aspiri al marchio deve ottenere l'accesso al sistema di controllo [6]. In entrambe le situazioni, il marchio collettivo, pur essendo ad uso plurimo, tende ad essere accostato ad un marchio individuale di promozione e selezione.

Naturalmente tanto quanto i marchi collettivi privati che pubblici sono chiamati "marchi di qualità" o "marchi di garanzia o di certificazione" perché hanno come funzione quella di garantire la qualità del prodotto marcato[6] (vedi in particolare il riferimento in precedenza dell'art. 15 della Direttiva CEE n. 2008/95). Un marchio si definisce di qualità quando il soggetto che lo ha registrato e ne concede l'uso agli imprenditori abbia predisposto un regolamento (disciplinare) che faccia riferimento a una specifica categoria di prodotti con determinate caratteristiche in riferimento alla natura, alle proprietà e alle qualità del prodotto stesso e quindi non si riferiscano genericamente a tutti i prodotti ottenuti nell'area geografica di competenza dell'ente proponente. Dunque un marchio di qualità siffatto è un marchio certificato di qualità ed i prodotti sono prodotti certificati [6].

#### **2.3.1.4 MARCHI COLLETTIVI GEOGRAFICI (MCG)**

L'art. 13, comma 1 del Codice della Proprietà Industriale sancisce che non possono costituire oggetto di marchio "*i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono*", tra i quali sono espressamente menzionati "*...i segni che in commercio possono servire a designare...la provenienza geografica...*" del prodotto [3].

In agricoltura è frequente l'interesse degli imprenditori di una determinata zona a "segnalare" che la loro produzione provenga proprio da quell'area che presso i consumatori gode di una particolare rinomanza e reputazione [6]. La scoperta delle aree geografiche come fattore di

competizione, difatti, ha accelerato il formarsi di tutta una serie di segni racchiudenti il nome di enti pubblici territoriali che racchiudono il significato evocativo e la reputazione del nome di una località legata a pregi, qualità e caratteristiche specifiche (come accade tipicamente per i marchi collettivi regionali o nazionali) [17]. Alcune Regioni in particolare hanno operato primi tentativi di regolazione, che sono tradotti nell'adozione di alcune leggi regionali, che si riferivano, genericamente, a tutti i prodotti ottenuti nell'area geografica di competenza dell'ente proponente (dal "paniere veneto" ai prodotti della Regione Toscana), con esperienze, peraltro, rimaste prive di risultati apprezzabili, in ragione soprattutto della decisa opposizione della Commissione europea [3]. Quest'ultima, infatti, ha promosso procedure di infrazione contro tali iniziative, per violazione delle regole di concorrenza (e in specie dell'art. 28, del Trattato di Roma, sul divieto di misure di effetto equivalente alle restrizioni all'importazione). In più tali leggi regionali si pongono in contrasto anche con la Direttiva CEE n. 70/50 e in particolare con l'art. 2 che vieta "*le misure che favoriscono i prodotti nazionali o accordano loro una preferenza*" [6]. Analoga posizione di chiusura è stata espressa dalla Commissione europea in riferimento ai tentativi di introduzione di un marchio nazionale, riferito alla generalità dei prodotti agricoli ed alimentari italiani (si ricordi su tutto il marchio "naturalmente italiano" che il Mi.P.A.A.F. assegnava alle produzioni agroalimentari italiane)[3]. Pertanto, queste leggi nazionali o regionali, hanno finito per essere sostanzialmente o disapplicate, o abrogate o radicalmente modificate [3]. In particolare nei casi delle leggi regionali, i soggetti di diritto pubblico hanno dovuto rinunciare all'indicazione geografica del prodotto e hanno dovuto scegliere segni che contraddistinguessero un certo tipo di produzione e nulla dicessero rispetto al territorio [17]. I fondamenti da cui si muovono tali valutazioni sono che: 1) i marchi nazionali e/o regionali devono garantire la stessa possibilità di accesso a tutti gli operatori dell'UE; 2) le indicazioni utilizzate non devono riguardare la provenienza geografica dei prodotti, in modo da evitare di turbare la libera circolazione delle merci e

conseguentemente poter dare al consumatore una corretta informazione [17].

Tali circostanze hanno indotto l'ordinamento comunitario e nazionale a normare l'uso dei marchi collettivi geografici. La Direttiva CEE n. 89/104 e poi la Direttiva CEE n. 2008/95 ha confermato, infatti, la facoltà agli Stati membri di consentire, nell'ambito della propria legislazione nazionale sui marchi, che i marchi collettivi abbiano ad oggetto segni atti a designare la provenienza geografica di un prodotto o di un servizio [3]. Il legislatore italiano ha esercitato tale facoltà ed in particolare all'art. 11, comma 4 del Codice della Proprietà Industriale ha esplicitamente previsto che *“In deroga all'art. 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi”*.

Nel 2003 la sentenza della Corte di giustizia europea resa su causa C-325/00 Commissione/Germania per l'utilizzo del marchio *“Markenqualität aus deutschen länden”* evidenzia diversa sensibilità verso il tema della qualità territoriale dei prodotti agroalimentari [3]. In sintesi in base a tale sentenza non sussistono particolari limitazioni relativi alla registrazione ed uso di marchi collettivi di qualità e di origine da parte di enti privati. Nel caso però in cui la registrazione sia operata da un soggetto pubblico, non sarebbero ammissibili indicazioni di provenienza riferite all'intero territorio di uno Stato membro (in quel caso la Germania, nel caso illustrato in precedenza l'Italia) e forse all'intero territorio di una Regione, ma potrebbero essere invece ammesse indicazioni di provenienza riferite ad aree di minore estensione. Non sarebbero ammissibili, neanche, indicazioni di provenienza nazionale riferite indistintamente a tutti i prodotti agroalimentari dello Stato membro, ma potrebbero essere invece ammesse indicazioni specifiche, riferite a specifici prodotti.

Il comma 4 dell'art. 11 del CPI prevede che l'UIBM possono, peraltro, rifiutare la registrazione quando i marchi collettivi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.



Le “*situazioni d’ingiustificato privilegio*” sono comunemente individuate nell’insufficiente garanzia di accesso al marchio a condizioni paritetiche da parte di tutti gli imprenditori della zona geografica di riferimento, il cui prodotto – se arbitrariamente escluso dall’uso del marchio – non solo non sarebbe riconoscibile sul mercato come proveniente da un certo luogo, ma – laddove si attribuisca al marchio una funzione di certificazione di qualità – potrebbe ingiustamente apparire di standard qualitativo inferiore al prodotto che del marchio collettivo si fregia [3].

Questo tipo di marchio inoltre non deve pregiudicare “*lo sviluppo di altre analoghe iniziative della regione*”, al fine di evitare che l’iniziativa di operatori economici locali, attraverso la registrazione di un marchio collettivo geografico possa interferire, ostacolando, con interventi di più ampia e generale portata, coordinati rispetto ad un certo bene o servizio, ad esempio da associazioni di categoria o da enti pubblici territoriali. Coerentemente, al fine di compiere tale tipo di valutazione, è riconosciuta all’Ufficio la “*...facoltà di richiedere al riguardo l’avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti*” [3].

Accanto ai descritti vincoli operanti in fase di registrazione, il legislatore ha previsto, che in fase di utilizzazione il titolare non è autorizzato a vietare a terzi l’uso del nome in fase di commercio, purché esso sia conforme ai principi della correttezza professionale e limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

In altri termini nulla osta in questo caso che l’indicazione geografica sia utilizzata da un imprenditore della zona a mero fine descrittivo del prodotto. L’art. 11 del Codice della Proprietà Industriale, cioè, ha inteso garantire l’uso dell’indicazione geografica anche quando essa sia stata registrata da altri come marchio collettivo, purché il fine di tale utilizzazione: a) sia meramente descrittivo (e ovviamente veritiero); b) non distintivo del prodotto; c) escluda qualsiasi intento confusorio e, quindi, qualsiasi tentativo di concorrenza sleale ai danni degli utilizzatori del marchio stesso.

In questo caso si manifesta la cosiddetta dissociazione tra titolarità ed utilizzazione che, è tra l’altro, è una delle ulteriori caratteristiche che

discriminano il marchio individuale da quello collettivo [3]. In questo caso, appunto, il soggetto che richiede ed ottiene la registrazione non coincide con chi utilizza il medesimo. Venendo meno il riferimento ad enti ed associazioni quali unici soggetti titolari del marchio decade anche il rapporto di associazione tra utilizzatore e ente titolare, ovviamente in grado di fornire le garanzie richieste dal regolamento del marchio. Nel caso in cui il titolare del marchio sia un ente privato associativo a struttura non aperta si pone in problema dell'accesso al marchio di interessati non legati al titolare da alcuno rapporto di appartenenza. In problema qui andrebbe valutato non già dall'angolo dei diritti dei marchi, alla luce del quale sarebbe legittima, bensì sotto il profilo dell'art. 2597 del Codice Procedura Civile, (Obbligo di contrattare nel caso di monopolio) e del diritto antitrust [3]. Si noti invece che, nel caso in cui il titolare sia un ente pubblico questo deve ammettere, come principio, il diritto di accedere all'ente, e quindi al marchio collettivo, a tutti gli imprenditori dell'area geografica considerata che rispettino il disciplinare [6].

Alcune precisazioni vanno fatte in merito alla distinzione tra Marchio collettivo geografico e Marchio d'impresa. La norma, infatti, esclude (art. 13, comma 1 del Codice della Proprietà Industriale), la possibilità di registrazione, come marchio d'impresa, di nomi costituiti "esclusivamente" da indicazioni geografiche; è indubbio infatti che una siffatta ipotesi metterebbe in una posizione di ingiustificato privilegio, l'utilizzatore del marchio d'impresa, consentendogli di avere un monopolio sul nome di un'area geografica che, invece, risulta appartenere alla collettività delle aziende che appartengono a quell'area geografica [17].

Diverso è problema, invece, della registrabilità di un marchio individuale che contenga, tra l'altro, anche un'indicazione geografica già registrata, per un prodotto o servizio analogo, come marchio collettivo [3]. Il citato art. 13, comma 1 del Codice della Proprietà Industriale, infatti, vieta la registrazione di marchi individuali costituiti "esclusivamente" da indicazioni di provenienza, ma non la registrazione di marchi che contengano, insieme ad una dicitura o ad un segno distintivo, anche un toponimo (un noto esempio è "*Parmacotto*").

La risposta unanime della dottrina a tale questione è negativa, nel senso che l'art. 11, comma 4 dello stesso testo (CPI) – il quale permette l'uso altrui del nome geografico registratocome marchio collettivo solo in “funzione di indicazione di provenienza” (e non anche in funzione distintiva del prodotto come accadrebbe se il nome geografico fosse parte di un marchio individuale) - è norma speciale rispetto all'art. 13 comma 1, e su questo conseguentemente prevale.

È invece considerata valida la registrazione di un toponimo quando questo sia riconducibile, nel linguaggio commerciale, alla particolare tecnica produttiva, tipica della tradizione del luogo (da cui discendono le caratteristiche di composizione e aspetto), e non tanto dal luogo di provenienza di per sé. In questo caso ha rilievo la capacità da parte del marchio d'impresa di “svincolarsi” dalla zona in cui il prodotto sia realizzato (è per esempio il caso della Fabriano) [17] .

Diversa è, ancora, la fattispecie in cui un nome geografico rivesta un diverso ruolo comunicativo (cioè che l'informazione sulla provenienza geografica non abbia un valore significativo sulla qualità dovuta alla localizzazione o ai metodi di produzione) così da attribuire alla spendibilità geografica un ruolo di indicazione suggestiva (cioè essere indetificato come un *nome di fantasia*) alla quale il consumatore si riferisce nella scelta di acquisto del prodotto (è per esempio il caso della Costa Smeralda, che inizialmente era un marchio registrato da un consorzio di proprietari ed operatori turistici o ancora il caso dell'Amaro Silano) [17].

### **2.3.1.5 INDICAZIONI GEOGRAFICHE (I.G.)**

Il Codice della Proprietà Industriale agli artt. 29 e 30 protegge e tutela le indicazioni geografiche. L'art. 29 del CPI recita: “*Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.*”

L'indicazione geografica così intesa comprende le “*Denominazioni di Origine Protette*” (DOP) e le “*Indicazioni Geografiche Protette*” (IGP).

L'indicazione geografica, alla stregua del marchio collettivo geografico, non assolve in via esclusiva alla funzione distintiva del prodotto inteso quale collegamento tra il prodotto e la singola unità imprenditoriale. Essa infatti attribuisce al prodotto commercializzato una garanzia di qualità in modo tale che il consumatore finale sia tutelato in ordine al costante rispetto di precisi standard che certificano il rapporto tra il prodotto di qualità e lo specifico territorio in ogni sua fase, per le DOP, ovvero in parte di esse per le IGP [27].

Un discorso a parte andrebbe fatto per le *Specialità Tradizionali Garantite* (STG) disciplinate inizialmente dal Regolamento (CEE) n. 2082/92, sostituito dal Regolamento (CE) n. 509/2006 e oggi disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1151/2012.

## **2.4 IL REGOLAMENTO (CE) n. 510/2006 – (DOP e IGP)**

### **2.4.1 L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA**

L'esigenza di una normativa specifica per le indicazioni geografiche, come in parte accennato, ha radici profonde sia nelle esigenze dei consumatori (che nei mercati attuali esprimono una serie di bisogni tra i quali quelli di “autenticità”, di esplorazione di tradizioni e di specialità diverse da quelle dei loro contesti di origine, etc.) e quelle dei produttori, interessati a vedersi riconoscere, sotto il profilo economico e non solo, la qualità delle loro produzioni.

Proprio per soddisfare tali esigenze in un quadro normativo nel 1992 venne emanato il Regolamento (CEE) n. 2081/92, successivamente sostituito dal Regolamento (CE) n.510/2006, in materia di indicazioni geografiche protette (IGP), e denominazioni d'origine protette (DOP).

Tale regolamento è strutturato nel seguente modo: gli artt. 1-2-3 specificano il significato di una DOP e IGP e quali devono essere i requisiti del prodotto; l'art. 4 definisce lo schema per la stesura del disciplinare; gli artt. 5-6-7 e 9 individuano i soggetti legittimati a presentare la domanda di registrazione e tutto ciò che è connesso con

essa; l'art. 8 precisa l'uso delle diciture e simboli; gli artt. 10-11 esplicitano le norme relative ai controlli, gli obblighi degli Stati membri, i requisiti generali e le procedure di verifica delle irregolarità; l'art. 12 le modalità di cancellazione; gli artt. 13-14 definiscono il tipo di tutela attuata dalla Comunità e le controversie concernenti i marchi; infine gli artt. 15-16-17-18 concernono le procedure di verifica delle domande da parte della Commissione, le disposizioni transitorie, l'istituzione del registro delle DOP e IGP e i contributi per la copertura delle spese di registrazione. Gli allegati I e II definiscono quali sono i prodotti alimentari e agricoli che possono essere oggetto di registrazione. Considerando tali allegati è possibile definire il campo di applicazione della normativa in esame che è costituito:

A) Dai prodotti dell'Allegato I del Trattato destinati all'alimentazione umana: Carni (e frattaglie) fresche, Preparazioni di carni (scaldate, salate, affumicate, ecc.), Formaggi, altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vario tipo, escluso il burro, ecc.), Grassi (burro, margarina, oli, ecc.), Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati, Pesci, molluschi, crostacei freschi e loro preparazioni, altri prodotti dell'allegato I (spezie, ecc.) e aceti di vino;

B) Dai prodotti alimentari compresi nell'allegato I del Regolamento (CE) in esame: Birra, Bevande a base di estratti di piante, Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria, Gomme e resine naturali, Pasta di mostarda, Paste alimentari;

C) Dai prodotti agricoli compresi nell'allegato II dello stesso Regolamento: Fieno, Oli essenziali, Sughero, Cocciniglia (prodotto greggio di origine animale), Fiori e piante ornamentali, Lana, Vimini e Lino stigliato.

Secondo il citato articolo 2 per *Denominazione di Origine Protetta*



(DOP) si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: — originario di tale regione, di tale luogo determinato o di

tale paese, — la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico,

inclusi i fattori naturali e umani la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.

Per *Indicazione Geografica Protetta (IGP)* va inteso il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che



serve a designare un prodotto agricolo o alimentare — come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica— la cui produzione

e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.

Al fine della distinzione tra i due livelli di riferimento geografico, quindi, si può precisare che:

Per le DOP occorre che la qualità del prodotto dipenda esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico in cui si sono svolte tutte e tre le fasi della produzione, della trasformazione e dell'elaborazione del prodotto [6]. Così, l'intero ciclo produttivo è localizzato all'interno di uno specifico areale e non è riproducibile al di fuori di questo. Il prodotto assume il nome geografico ed è seguito dall'espressione DOP e/o accompagnato dal logo comunitario di colore rosso con la dicitura "denominazione di origine protetta".

Per le IGP è sufficiente che la qualità o la reputazione di un prodotto sia attribuibile all'ambiente geografico, in cui si è svolta almeno una delle tre fasi dalla produzione alla trasformazione o all'elaborazione [6]. Così, è sufficiente che una sola fase della produzione sia strettamente legata al contesto richiamato. Il prodotto assume il nome dell'area geografica ed è seguito dall'espressione IGP e/o accompagnato dal logo comunitario di colore giallo con la dicitura "indicazione geografica protetta".

Pur senza intaccare l'impianto generale del precedente Regolamento (CEE) n. 2081/92 (oggi abrogato), impianto che rimane sostanzialmente inalterato, il Regolamento (CE) n. 510/06 ha introdotto importanti novità dal sia sotto il profilo procedurale e che sostanziale [28].

Cominciando dal primo va sottolineato che la domanda di registrazione può essere presentata esclusivamente da un'associazione localizzata in un

territorio facente parte della zona geografica (art.5). Tale domanda (art. 5 comma 3) comprende almeno il “*documento unico*” contenente tutte le informazioni essenziali relative alla DOP o IGP di cui si richiede la registrazione (in pratica gli elementi principali del disciplinare: la denominazione, la descrizione del prodotto, incluse eventualmente le norme specifiche applicabili al suo condizionamento e alla sua etichettatura; la descrizione concisa della delimitazione della zona geografica; la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica). In effetti la presenza del “documento unico” ha la funzione di uniformare i contenuti delle domande di registrazione in tutto il territorio dell'UE e di facilitarne la lettura sia da parte delle autorità competenti, sia da parte di tutti i soggetti interessati. Altro aspetto importante da sottolineare (art. 5 comma 5) è l'obbligo imposto a ciascuno Stato membro di avviare una procedura nazionale di opposizione per garantire adeguata pubblicazione della domanda prevedendo un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica stabilita o residente sul suo territorio e avente un interesse legittimo possa fare opposizione alla domanda. Per permettere l'avvio di tale opposizione, quindi, ogni Stato membro deve predisporre una procedura che renda possibile l'adozione di una decisione in sede amministrativa, assicurando inoltre la possibilità di ricorso in sede giurisdizionale contro la predetta decisione.

In tal modo lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia il modo di ricorrere. In caso di decisione finale favorevole all'accoglimento, in sede nazionale, della domanda di registrazione, lo Stato membro interessato trasmette la domanda alla Commissione con tutti gli elementi stabiliti (art. 5 comma 7). La Commissione procede all'esame della domanda (art. 6) e deve esprimersi sulla stessa entro 12 mesi. In caso di esito favorevole, la Commissione pubblica sulla Gazzetta ufficiale Europea il documento unico sopra menzionato e il riferimento della pubblicazione del disciplinare.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione (art. 7) sulla Gazzetta ufficiale Europea ogni Stato membro, paese terzo o ogni persona fisica o giuridica

che abbia un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata chiesta la registrazione, oppure in un paese terzo, può opporsi alla registrazione proposta, presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata (art.7 comma 3). Trascorso tale termine, in mancanza di opposizione, la Commissione, procede alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea (art.7 comma 4) e all'iscrizione della Denominazione di Origine nell'apposito Albo comunitario. Nel caso in cui vi siano state opposizioni, la Commissione invita le parti interessate a trovare un accordo (art. 7 comma 5). Se l'accordo è raggiunto è prevista una procedura che consente alla Commissione di pervenire alla pubblicazione definitiva della registrazione sulla Gazzetta Ufficiale. Nel caso invece in cui tale accordo non si raggiunga, spetta alla Commissione, che si avvale in questo caso dell'assistenza di un comitato (art. 15), di adottare la decisione finale. Ovviamente tale decisione sarà soggetta a tutte le modalità di ricorso previsti dall'ordinamento comunitario.

Altre importanti modifiche procedurali rispetto al "vecchio" testo del Regolamento (CEE) n. 2081/92 si rinvengono nell'art. 9 e nell'art. 12.

L'art. 9 disciplina la procedura di modifica del disciplinare di produzione, nel caso in cui l'Associazione interessata ritenga opportuno effettuare delle modifiche per tener conto di cambiamenti intervenuti in sede tecnico-scientifica o per rivedere i confini dell'area geografica alla quale è riferito la protezione. Se la modifica richiesta comporta una variazione del "documento unico" è necessario seguire la procedura ordinaria, sopra descritta, per ottenere la registrazione della denominazione. Se invece la modifica richiesta non apporta variazioni al suddetto documento, lo Stato membro può apportare le opportune modifiche al disciplinare, renderle pubbliche, informandone la Commissione. (Nel caso in cui dovesse trattarsi di una denominazione di un paese terzo è la stessa Commissione che provvede alla modifica richiesta).

L'art. 12 ha disciplinato in modo formale anche le regole di cancellazione di una determinata registrazione. In questo caso tale



domanda può essere presentata da qualunque persona fisica o giuridica che abbia interesse legittimo.

Come accennato il Regolamento in esame ha apportato alcune modifiche sostanziali al precedente quadro normativo [28]. La prima ha a che fare con la istanza presentata, in sede internazionale, dagli U.S.A e dall'Australia all'organo di risoluzione di controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (O.C.M.), per incompatibilità, del Regolamento (CEE) n. 2081/92, con alcune disposizioni dell'Accordo sulla tutela delle proprietà intellettuali (*Accordo TRIPs*) e con altre disposizioni contenute nell'Accordo GATT. Con il Regolamento (CE) n. 501/06, infatti, si è adeguata la normativa comunitaria alle ai citati accordi internazionali e pertanto è stato riconosciuto a un paese terzo il diritto di richiedere la registrazione in sede comunitaria di una denominazione che risulti già protetta sul suo territorio. In altre parole è stato accordato ai cittadini dei Paesi terzi un trattamento non meno favorevole (non discriminatorio) in merito alle procedure di registrazione e di opposizioni in particolar modo ai conflitti che possono nascere tra marchi e indicazioni geografiche [17]. La procedura di registrazione europea non è utilizzabile dai paesi terzi, poiché la denominazione riferita al paese terzo potrà essere registrata in Europa soltanto se la stessa ha già protezione nell'ordinamento di tale paese. Occorre segnalare che la domanda di registrazione può essere presentata alla Commissione degli operatori interessati direttamente oppure per il tramite delle Autorità competenti del paese terzo (art. 5 comma 9 e 10). In questi termini, le norme procedurali introdotte costituiscono le misure necessarie per evitare distorsioni alla libera circolazione delle merci ed alla concorrenza tra fattori produttivi e per assicurare uguali condizioni di accesso e trattamento agli operatori non-UE [17].

Un'altra modifica sostanziale, di particolare interesse ai fini del presente lavoro, riguarda le esecuzioni e le modalità di controllo ufficiali da parte degli organi e autorità competenti [28]. In particolare l'art. 10 comma 1 stabilisce che gli Stati membri designino l'autorità competente incaricata dei controlli a norma del Regolamento (CE) n. 882/04. Come si è

illustrato in precedenza, dopo l'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 178/02 e, nel 2006, del cosiddetto "pacchetto igiene", tutti gli operatori della catena alimentare sono responsabili per quanto riguarda la sicurezza alimentare. L'applicazione di tali regolamenti ha implicato un sistema di controlli ufficiali il cui funzionamento è disciplinato proprio dal Regolamento (CE) n. 882/04. Quest'ultimo, al considerando 9, fa esplicitamente riferimento ai controlli previsti dal Regolamento CEE n. 2081/92, poi sostituito dal Regolamento CE n. 510/06. Se ne deduce, quindi, che i prodotti alimentari disciplinati dal Regolamento (CE) n. 510/06 devono sottostare ai controlli ufficiali del Regolamento (CE) n. 882/04<sup>1</sup>.

L'art. 11 comma 1 del Regolamento (CE) n. 510/06 stabilisce che i controlli di conformità ai disciplinari di produzione dei prodotti a DOP e IGP devono essere effettuati o dalla autorità competente appositamente incaricata oppure dagli organismi di controllo designati come organismi di certificazione dei prodotti prima dell'immissione di questi sul mercato. Il comma 2 sempre dell'art. 11, impone regole analoghe anche per il controllo dei prodotti originari dei paesi terzi che sono commercializzati con denominazioni protette dal Regolamento (CE) n. 510/06. Secondo il successivo comma 3 sia le autorità pubbliche che gli organismi di certificazione a cui è affidato il controllo della denominazione devono essere conformi alla norma EN 45011 e a decorrere dal 1 maggio 2010 sono accreditati in conformità alle stesse. Infine il comma 4 dell'art. 11 definisce che i controlli affidati alle autorità di cui ai commi 1 e 2 devono essere in grado di offrire adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

Le norme comprese negli articoli da 3 a 13 del Regolamento (CE) n. 510/06 lasciano sostanzialmente invariato il quadro definito dal regolamento precedente.

L'art. 3 impedisce che le denominazioni divenute generiche non possano essere registrate e che non possano essere registrate le denominazioni che

---

<sup>1</sup>Ora si capisce anche il senso del comma 2 dell'art. 10 che prevede che gli operatori sottoposti all'osservanza delle disposizioni del regolamento medesimo devono essere coperti da un sistema di controlli ufficiali.

vanno in conflitto con il nome di una varietà vegetale o razza animale. Inoltre l'art. 3 (comma 4) prevede che la registrazione di una denominazione può essere impedita soltanto se tale denominazione si rinviene in un marchio noto da tempo e utilizzato sul mercato, qualora cioè la registrazione implichi rischi di confusione per il consumatore. Di conseguenza si stabilisce che le denominazioni geografiche non possano divenire generiche, sottraendole in questo modo dal fenomeno sopra illustrato della volgarizzazione del marchio. Da ultimo è opportuno ricordare che secondo l'art. 3 (comma 3) possono essere registrate anche denominazioni omonime avendo cura di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore (è il caso dell'aceto balsamico di Modena e dell'aceto tradizionale di Modena).

In sostanza l'art. 13 bada a tutelarla da qualsiasi contraffazione, usurpazione, imitazione o semplice evocazione da chiunque lo metta in essere, le denominazioni registrate. L'art. 14 del Regolamento (CE) n. 510/06 riconosce la facoltà di prosecuzione nell'utilizzo del marchio depositato, registrato o acquisito con l'uso in buona fede unicamente per i marchi antecedenti al 1 gennaio 1996 [27]. Il comma 1 dell'art 14, inoltre, precisa che qualora una indicazione geografica sia registrata conformemente al regolamento, la successiva domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una situazione di cui all'art. 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto è respinta. Così si statuisce il *giudizio di rilevanza e prevalenza* dell'indicazione geografica rispetto al marchio, con apparente affievolimento delle tutele di cui all'art. 2571 del Codice Civile in tema di preuso [27].

Infine, le DOP e IGP (marchi di qualità che certificano che un certo prodotto sia stato realizzato in una certa zona secondo un certodisciplinare, e che quindi ha specificate qualità, ed il loro uso è concesso a chi si sottopone al sistema di controllo ed opera nell'area geografica considerata) [6]:

- accordano ai produttori la possibilità di utilizzare la DOP o la IGP con un *diritto di esclusiva*. Il produttore che ha la fortuna di insediarsi nell'area geografica considerata e che organizza la sua azienda in modo da rispettare il disciplinare ha la possibilità di

utilizzazione esclusiva della DOP o IGP rispetto a quello che non può servirsi di tali segni.

- Non hanno effetti nella lotta concorrenziale (i segni comunitari *non sono strumenti concorrenziali*). Finiscono con l'incidere sulla concorrenza solo in modo indiretto, perché assegnano l'esclusiva ai produttori che hanno accesso positivo al controllo gestito da organismi terzi e indipendenti. Sicché i produttori di alimenti marcati con DOP o IGP si collocano su un mercato diverso rispetto a quello degli operatori che non possono usare il segno, in considerazione del richiamo che ha sui consumatori l'indicazione geografica;
- sono “*certificazione*” del territorio che consente di identificare un prodotto che ha con esso un forte collegamento, il nome geografico assistito dalla DOP o IGP diventa *una sorta di denominazione merceologica legale di stampo comunitario*;

Il nome del luogo geografico assume, dunque, una particolare rilevanza nell'attribuzione dei segni DOP o IGP, poiché è possibile che l'indicazione non sia *direttamente* un segno geografico, ma una denominazione tradizionale anche non geografica (art. 2.2 del Regolamento CE n. 510/06) che in via indiretta richiami l'area geografica a cui si ricollega la produzione e/o la trasformazione e/o l'elaborazione del prodotto in questione (si ricordi tra i vari casi quello della “*Feta*”, e la “battaglia” sostenuta dalla Grecia per ottenere il riconoscimento del termine, che pur non essendo un toponimo, è tradizionalmente il nome che designa un formaggio di una certa zona di quel Paese).

#### **2.4.2 PROCEDURA A LIVELLO NAZIONALE PER LA REGISTRAZIONE DI UNA DOP e/o IGP AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006**

A livello nazionale la procedura di registrazione è definita dal Decreto Ministeriale (DM) n. 5442 del 27 maggio 2007; essa prevede fasi: una locale, che si sviluppa presso le Regioni o Province autonome

ed in una centrale che fa riferimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F.).

Il *soggetto legittimato* a presentare la domanda di registrazione (art. 5 Regolamento (CE) n. 510/06, art. 2 del Regolamento (CE) n. 1898/06 e art. 2 del DM del 27 maggio 2007) è l'associazione, sulla forma giuridica della quale non sussistono particolari prescrizioni. Per associazione deve intendersi un insieme di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto agricolo o alimentare per il quale si chiede il riconoscimento della DOP o IGP. Tale "riserva" espressamente prevista dall'art. 5, paragrafo 1 del regolamento, ha inteso assicurare ai produttori e/o trasformatori e solo ad essi, in quanto associati, una maggiore tutela dei diritti derivanti dalla registrazione della denominazione. Possono, comunque, far parte dell'associazione altri soggetti purché appartenenti alla filiera. E' necessario comunque che l'associazione:

- a) sia costituita con atto pubblico;
- b) abbia tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale è presentata la domanda, o aver deliberato in assemblea di presentare istanza per la registrazione della DOP o IGP interessata dalla domanda;
- c) essere espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare di cui alla previsione dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 510/2006;
- d) contenere nell'atto costitutivo o nello statuto, fermo restando lo scopo sociale, la previsione che l'associazione non possa essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo per il quale è stata costituita. Nell'ipotesi che sia modificata la forma giuridica dell'associazione, il Ministero e la Regione procedono a verificare la sussistenza delle condizioni per il proseguimento della procedura. In altri termini - anche ai fini dell'esercizio del diritto attribuitogli dall'art. 14, comma 8, lettera a) della Legge 21 dicembre 1999, n. 526 - occorre che sussista il requisito della stabilità, intesa come esercizio della legittimazione attiva, a sostenere le attività connesse alle procedure di registrazione, e

passiva, in quanto soggetto qualificato a resistere a eventuali opposizioni. E questa esigenza che rende appunto necessario precisare nello statuto che lo scioglimento non può essere effettuato prima del raggiungimento dello scopo, a meno che non sia accertata l'impossibilità del suo conseguimento. All'associazione sono equiparati anche Comitati promotori o organizzazioni, aventi i requisiti sopra descritti, idonei a rappresentare gli interessi economici dei produttori e/o trasformatori che ne facciano parte.

Naturalmente, possono ottenere il riconoscimento solo i prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana così come definiti in precedenza proprio ai sensi del Regolamento (CE) n.510/06.

Per quanto riguarda *l'iter documentale* (artt. 4 e 5 Regolamento (CE) n. 510/06, artt. 5, 7 e 9 del Regolamento (CE) n. 1898/06 e artt. 4 e 5 del DM del 27 maggio 2007) il soggetto legittimato deve presentare alla Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica del Mi.P.A.A.F. e alla Regione o Provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione, la seguente documentazione:

- 1) istanza di registrazione- in regola con le norme sul bollo<sup>2</sup>, firmata dal legale rappresentante e corredata dalla relativa delibera assembleare (o documento equipollente), per ogni prodotto per il quale si chiede il riconoscimento in ambito comunitario;
- 2) atto costitutivo e statuto;
- 3) disciplinare di produzione;
- 4) relazione tecnica dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio, inteso come nesso di causalità tra zona geografica e qualità o caratteristiche del prodotto (nell'ipotesi di DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altra caratteristica del prodotto (nell'ipotesi di IGP). Dalla relazione tecnica deve altresì risultare che il prodotto per il quale si richiede il riconoscimento presenta almeno una caratteristica qualitativa che

---

<sup>2</sup>D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 "*disciplina dell'imposta di bollo*" e successive modifiche.

lo differenzia dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dall'area di produzione;

5) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare la produzione per almeno venticinque anni anche se non continuativi del prodotto in questione, nonché l'uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, della denominazione della quale si richiede la registrazione;

6) relazione socio-economica contenente le seguenti informazioni: a) prodotto e struttura produttiva: quantità prodotta attuale; potenzialità produttiva del territorio; numero aziende coinvolte distinte per singolo segmento della filiera (attuali e potenziali); destinazione geografica e commerciale del prodotto (attuale e potenziale); b) domanda attuale relativa al prodotto e previsione di medio termine;

7) cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini;

8) Documento unico redatto, in conformità al modello riportato nell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 1898/2006, deve includere i seguenti elementi del disciplinare: la denominazione, lo Stato membro, la descrizione del prodotto, incluse eventualmente le norme specifiche applicabili al suo condizionamento e alla sua etichettatura, la descrizione concisa della delimitazione della zona geografica, la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica;

9) Ricevuta versamento del contributo destinato a coprire le spese.

E' evidente che particolare importanza assume, nella suddetta documentazione, il *disciplinare di produzione*, che rappresenta il principale strumento di tutela dei consumatori poiché definisce le regole in merito alla qualità alle quali devono attenersi i produttori ed in definitiva le modalità stesse di realizzazione di un determinato prodotto, oltre che la sua localizzazione geografica.

Un disciplinare di produzione deve, dunque, contenere almeno tutti gli elementi di cui all'art.4 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 510/2006:


- a) il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d'origine o l'indicazione geografica;
- b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;
- c) la delimitazione della zona geografica;
- d) gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario di una delimitata zona geografica;Questi ultimi due elementi dovranno essere contenuti nel disciplinare in maniera sintetica, mentre vanno riportati in maniera ampia e dettagliata, seguendo anche le indicazioni riportate nell'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1898/2006, nella relazione storica e nella relazione tecnica.
- e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, i metodi locali, nonché gli elementi relativi al condizionamento, quando l'associazione richiedente stabilisca e motivi che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o garantire l'origine o assicurare il controllo.Tale descrizione dovrà essere dettagliata nella relazione tecnica.
- f) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i relativi compiti specifici;
- g) gli elementi specifici dell'etichettatura idonei all'identificazione del prodotto del quale si chiede la protezione anche mediante la definizione di un logo costituito da un segno grafico e/o da una dicitura, dei quali dovranno esser fornite le specifiche di stampa (dimensioni e tipo dei caratteri, indici colorimetrici, ecc.). Il contrassegno proposto dovrà possedere i requisiti dell'originalità, della capacità



distintiva e della conformità all'ordine pubblico e al buon costume. L'utilizzazione di un marchio già registrato potrà essere consentita, se ritenuto idoneo, a condizione dell'esplicita rinuncia a titolo gratuito del suo titolare, partendo dal riconoscimento della denominazione di origine o dell'indicazione geografica interessata.

L'iter procedurale da seguire a livello nazionale per portare a termine la registrazione di prodotto di qualità ai sensi del Regolamento CE n. 510/2006 è abbastanza complesso e può essere suddiviso in due fasi: una fase istruttoria e in una fase comunitaria. Nella figura n. 2.1 viene rappresentato in un diagramma di flusso la procedura per la registrazione di una DOP e/o IGP.


**Fig. n. 2.1.** - Diagramma di flusso la procedura per la registrazione di una DOP e/o IGP



La fase istruttoria si suddivide a sua volta in altre due sottofasi: la prima inizia con la presentazione della domanda di registrazione da parte dell'associazione legittimata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F.) e alla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competenti e termina, entro 240 giorni dalla presentazione della domanda, con la formulazione, da parte del Mi.P.A.A.F. stesso, del parere di conformità; la seconda termina con la riunione di pubblico accertamento e l'emissione da parte del Mi.P.A.A.F. del documento unico. Durante la prima fase dell'istruttoria anchela Regione o Provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione, dovranno trasmettere, all'ufficio competente del Mi.P.A.A.F., entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, un parere di conformità, che fatte salve le procedure adottate da ciascuna Regione o Provincia autonoma, dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione idonei a definire il contesto socio-economico e produttivo nel quale si collocano il soggetto richiedente ed il prodotto del quale si chiede la registrazione.


A questo punto il Mi.P.A.A.F pubblica la proposta di disciplinare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, attendendo 30 giorni per accogliere eventuali opposizioni. Inoltre la versione del disciplinare oggetto della decisione favorevole viene pubblicata sul sito istituzionale del Mi.P.A.A.F. in modo tale da assicurare l'accesso a tutti per via elettronica al disciplinare. Questo consente di tutelare al meglio i diritti di tutti gli interessati nonché le prerogative delle autorità nazionali competenti. Nella figura n. 2.2 viene rappresentato in un diagramma di flusso la procedura di opposizione italiana per la registrazione di una DOP e/o IGP.

**Fig. n. 2.2** - Diagramma di flusso la procedura di opposizione italiana



Terminata positivamente questa fase istruttoria, il Ministero trasmette la domanda alla Commissione dell'Unione Europea. L'iter della fase comunitaria è stata già descritto in precedenza. Nella figura n. 2.3 viene rappresentato in un diagramma di flusso la procedura di opposizione europea per la registrazione di una DOP e/o IGP.

**Fig. n. 2.3** - Diagramma di flusso la procedura di opposizione europea



## **2.5 IL REGOLAMENTO (CE) n. 1151/2012 SUI REGIMI DI QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

La necessità di chiarire e semplificare le norme, nonché di snellire le procedure previste dai regimi di qualità, alla luce delle esperienze acquisite prima con il Regolamento (CEE) n. 2081/92 e poi con il Regolamento (CE) n. 510/2006, ha portato alla nascita del nuovo regolamento (CE) n. 1151/2012 entrato in vigore il 3.01.2013. Tale regolamento ha fatto confluire in un unico quadro normativo le disposizioni dei Regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006,

abrogandoli. La nuova normativa senza modificare, il quadro degli strumenti fin qui illustrati, ha introdotto alcune modifiche alle definizioni per renderle più semplici e chiare agli operatori e per tenere maggiormente conto delle norme in materia di “indicazione geografica” contenute nell’accordo sui diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (*Accordo TRIPs*). Il Regolamento ha come obiettivi (art. 1):

- quello di aiutare i produttori agroalimentari a comunicare ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione in modo tale da garantire:
  - una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori dei prodotti agroalimentari aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto;
  - la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili;
  - il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
  - l’integrità del mercato.
- Quello di istituire regimi di qualità che costituiscano la base per l’identificazione e la protezione di nomi e indicazioni a prodotti agroalimentari che abbiano:
  - caratteristiche che conferiscono valore aggiunto;
  - proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione.

In questo modo nel Regolamento la tutela dei produttori contro usi impropri delle Denominazioni di Origine si sposa esplicitamente con il diritto del consumatore ad una corretta informazione.

Il Regolamento in esame introduce alcune interessanti novità tecnico-giuridiche [45], in primo luogo per quanto riguarda la protezione (art.13) la protezione delle indicazioni geografiche è estesa anche nel caso in cui queste sono utilizzate come ingredienti in altri prodotti. Inoltre sempre l’art.13 (par.3) introduce un ulteriore rafforzamento della tutela offerta ai produttori che utilizzano una DOP/IGP (protezione *ex officio*), prevedendo che gli Stati membri adottino misure necessarie alla tutela delle indicazioni geografiche designando le autorità responsabili

dell'adozione delle misure di protezione e prevedendo espressamente che tali autorità offrano adeguate garanzie di obiettività ed imparzialità. In base a tale norma non è più necessaria una denuncia di parte affinché si attivi il processo di protezione su un prodotto riconosciuto a livello comunitario. Il Regolamento in esame precisa anche, sotto il titolo di “*Ruolo dei gruppi*”, le funzioni ed i compiti dei *ConSORZI di Tutela* (art.45). Queste vengono così specificate:

- Contribuire a garantire che la qualità, la notorietà e l'autenticità dei prodotti siano tutelati sul mercato monitorandoli;
- Adottare provvedimenti per garantire una protezione giuridica adeguata della indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essi collegati;
- Svolgere attività di informazione e promozione delle indicazioni geografiche nei confronti dei consumatori;
- Adottare provvedimenti per il miglioramento della qualità, lo svolgimento di analisi economiche e fornire consulenza ai propri produttori;
- Adottare iniziative per la valorizzazione dei prodotti e provvedimenti volti a contrastare azioni che possano danneggiare l'immagine del prodotto.

La norma in esame inoltre sollecita gli Stati membri ad incoraggiare la formazione ed il funzionamento dei gruppi sul proprio territorio.

Un'altra importante novità è relativa alle *indicazioni in etichetta e marchi d'area* [45] (art. 12). Viene previsto, infatti, che possono figurare in etichetta sia rappresentazioni grafiche della zona di origine, sia testi o simboli che si riferiscano allo Stato membro e/o alle Regioni della zona di produzione della DOP/IGP (par. 4). Viene prevista, anche la possibilità di utilizzare in etichetta dei marchi collettivi geografici unitamente alle DOP/IGP (par. 5);

Con l'obiettivo di facilitare la comunicazione nell'ambito del mercato interno, e per consentire ai produttori di comunicare le caratteristiche o proprietà che conferiscono valore aggiunto, viene inoltre prevista la

possibilità di fornire *indicazioni facoltative della qualità*: (Titolo IV - artt. 27-34). In questo quadro gli Stati Membri possono mantenere le proprie norme nazionali in materia, purché siano conformi al diritto comunitario. I termini facoltativi di qualità devono soddisfare i seguenti criteri:

- Il termine si deve riferire ad una caratteristica di una o più categorie di prodotti, derivanti da produzione o processo in uso ad alcune specifiche aree;
- L'uso del termine deve conferire valore rispetto a prodotti simili presenti sul mercato;
- Il termine deve avere una dimensione europea.

Tali indicazioni facoltative erano già state riconosciute dalla Commissione Europea nella Comunicazione 2010/C 341/04 [69], nella quale le indicazioni aggiuntive venivano definite come “Regimi facoltativi di certificazione” che potevano apportare benefici ai produttori (consentendo loro di ampliare l'accesso al mercato attraverso una migliore identificazione dei prodotti, e ai consumatori fornendo loro informazioni affidabili e degne di fiducia sulle caratteristiche del prodotto e della lavorazione).

La Comunicazione identificava come strumenti per il riconoscimento delle indicazioni aggiuntive le dichiarazioni e le certificazioni. Le prime sono definite come attestazioni che provengono dalla parte interessata; si tratta cioè di “autodichiarazioni” il cui contenuto è garantito dai soggetti che le effettuano. Le “*certificazioni*”, invece, sono attestazioni rilasciate da soggetti terzi indipendenti che sono abilitati ad eseguire controlli su prodotti, processi, sistemi o persone [69]. Da quanto detto in precedenza, si deduce che le indicazioni aggiuntive utilizzate nelle etichette, nelle confezioni e nella pubblicità di prodotti, anche contrassegnati come DOP o IGP, comunicano al consumatore un messaggio utile e legittimo a meno che, nel caso delle DOP e IGP, non sia dichiarato espressamente vietato dal disciplinare di produzione.

Il nuovo Regolamento (CE) n. 1151/2012 definisce anche l'indicazione *Prodotto di montagna*: [45] (art. 31), indicazione facoltativa di qualità che può essere utilizzata esclusivamente per quei prodotti

ottenuti con materia prima e/o mangimi per animali provenienti essenzialmente da aree di montagna ed il cui processo di trasformazione avviene nelle aree di montagna come definiti dal Regolamento (CEE) n. 1257/99.

Parimenti il regolamento in esame considera anche l'indicazione *Prodotto dell'agricoltura delle Isole*: (art. 32), impegnando la Commissione a presentare uno studio relativo alla possibilità di introdurre la locuzione facoltativa di qualità "prodotto delle isole" per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato. In tal caso la materia prima deve provenire dalle isole e per i prodotti trasformati se la lavorazione è sostanziale per determinate caratteristiche deve avvenire nelle isole.

Un'altra importante novità riguarda *l'etichettatura su agricoltura locale e vendita diretta*: (art. 55) La Commissione è tenuta a presentare una relazione circa la possibilità di istituire un nuovo regime di etichettatura relativo all'agricoltura locale e alla vendita diretta, al fine di assistere i produttori nella commercializzazione dei loro prodotti a livello locale. Lo scopo di relazione è quello di evidenziare la possibilità da parte del produttore di acquisire con la nuova etichetta valore aggiunto supplementare.

Per quello che concerne le *Specialità Tradizionali Garantite* (STG) (Titolo III) non viene più consentita la registrazione come STG di prodotti senza riserva del nome. Tuttavia per consentire alle due STG italiane (Mozzarella e Pizza Napoletana) di essere utilizzate si è previsto un iter meno gravoso, con una procedura semplificata portando a 10 anni il periodo transitorio concesso per utilizzare il logo STG sui prodotti registrati senza tale riserva.

Infine il regolamento considera anche la *protezione nazionale delle denominazioni locali non ancora registrate in sede UE*, prevedendo che i prodotti che hanno una diffusione limitata e che sono conosciuti essenzialmente in ambito locale, devono poter essere tutelate innanzitutto in sede nazionale, rendendo possibili azioni promozionali idonee ad attirare i turisti sui luoghi di produzione affinché consumino i prodotti sul posto [69].



## **2.6 LE DIFFERENZE TRA MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO E INDICAZIONE GEOGRAFICA**

Come si è visto, anche in seguito all'evoluzione della normativa, emerge una qualche somiglianza tra le DOP e le IGP di diritto comunitario ed il marchio collettivo geografico, che fa riferimento anch'esso ad un'area geografica e implica il rispetto di un disciplinare a garanzia della qualità. Tuttavia tra i due istituti sussistono importanti differenze sul piano giuridico che è opportuno richiamare brevemente [6]:

- Il marchio collettivo geografico deve possedere i requisiti della novità e della capacità distintiva del segno, mentre l'indicazione geografica utilizza nomi già consacrati quindi socialmente affermati [17];
- Qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica, pubblico o privato, di diritto nazionale o estero) può accedere alla registrazione del marchio collettivo geografico, mentre ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 510/06 la richiesta di registrazione può essere presentata esclusivamente dalle associazioni di produttori e/o di trasformatori [3];
- Le regole d'uso del marchio collettivo geografico (pubblico o privato che sia) hanno una fonte privatistica, essendo aperte a un numero indeterminato di produttori che si riconoscono nel regolamento concernente l'utilizzazione, i controlli e le sanzioni elaborate dal soggetto richiedente, mentre il disciplinare di produzione delle indicazioni geografiche soggiace a precise disposizioni comunitarie, è valido esclusivamente per tutti i soggetti dell'area geografica considerata e la verifica per la sua applicazione è sottoposta a controlli affidati alla disciplina dello Stato [3];
- Il marchio collettivo geografico attribuisce l'esclusività del segno solo ai produttori assoggettati al controllo dello stesso titolare del segno, così sul piano concorrenziale, in via diretta, pone in concorrenza i prodotti marcati con i prodotti non marcati con quel segno; di contro le DOP e IGP, come evidenziato, attribuendo ai

produttori di quella determinata area geografica il diritto di esclusiva, si pongono in un mercato diverso senza rappresentare strumenti di concorrenza diretta [6];

- Il marchio collettivo geografico essendo di natura privatistica può essere utilizzato da terzi con atti negoziali privati, invece il diritto di utilizzazione delle indicazioni geografiche è in capo a tutti i produttori, trasformatori e/o distributori del prodotto conforme al disciplinare della denominazione [3]. A tal proposito la giurisprudenza ha sancito che la funzione svolta da una indicazione geografica è di *carattere pubblicistico* diverso quindi dal marchio collettivo geografico. Questa, infatti, mira a valorizzare prodotti agricoli ed alimentari con caratteristiche particolari legate alla zona per l'influsso di fattori ambientali, naturali e/o socio economici, nonché a garantire il consumatore circa l'origine e qualità del prodotto acquistato ed a promuovere condizioni di concorrenza uguali tra i produttori che beneficiano della denominazione [17];
- Ancora l'art. 26 del CPI include tra le cause di decadenza del marchio la sopravvenuta volgarizzazione del marchio, mentre l'art. 13 par. 3 del Regolamento (CE) n. 510/06 espressamente dispone che le denominazioni protette non possono diventare generiche [3].

## **2.7 L'ETICHETTATURA E I PRODOTTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE: ALCUNE CONSIDERAZIONI**

Nelle relazioni di mercato l'etichettatura dei prodotti alimentari svolge la funzione di rendere conoscibile la natura e le caratteristiche del bene, veicolando una serie di informazioni utili che permettono al consumatore sia una scelta corretta (sotto il profilo nutrizionale, etc.), sia la possibilità di comparare gli alimenti anche in ordine alla loro qualità e al loro prezzo [6]. La decisione di acquisto del consumatore dipende infatti, anche dalle modalità di percezione delle informazioni in suo possesso, modalità che a loro volta sono legate all'apprendimento dei diversi elementi che rilevano in merito alla qualità del prodotto[17].

In questo processo di apprendimento e di percezione l'etichetta assume un ruolo fondamentale, finendo per incidere sugli aspetti più importanti del mercato, ovvero sulla libera circolazione dei prodotti e sulle condizioni di concorrenza. In tal senso essa finisce con l'acquisire la qualificazione di "regola tecnica" ovvero di regola adottata dai pubblici poteri, e come tale obbligatoria, che ha come fine la disciplina delle modalità di produzione e commercializzazione degli alimenti.

Su questo terreno l'UE è dovuta intervenire per armonizzare la disciplina degli Stati membri e rimuovere gli ostacoli tecnici agli scambi. Va tuttavia sottolineato che l'intervento in tale materia è abbastanza complesso in quanto le informazioni commerciali espresse nell'etichetta possono essere sia di tipo obbligatorio (e gravano su tutti coloro che offrono il bene sul mercato) sia di tipo volontario spesso informazioni che il produttore segnala al pubblico, fondamentalmente per acquisire clientela, "evocando" (più che rappresentando oggettivamente) qualità che inducano a scegliere quel determinato prodotto e non un altro.

Tenuto conto della necessità dell'armonizzazione delle indicazioni da riportare sull'etichetta dei prodotti alimentari, la UE ha emanato a più riprese diverse norme che hanno portato alla Direttiva CE n. 2000/13 sull'etichettatura, la presentazione e la pubblicità. Si tratta di una normativa di tipo orizzontale che interessa tutti i prodotti alimentari e che ha cercato di superare l'asimmetria informativa che affligge i consumatori, che certo non sono in grado di accollarsi i costi per procurarsi le informazioni necessarie a conoscere l'esistenza di più produttori di quell'alimento, delle clausole contrattuali, della presenza o assenza di determinati ingredienti, e così via [6].

Secondo tale Direttiva per etichettatura di un prodotto alimentare s'intende: *"l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare"*.

L'attuazione di tale direttiva nell'ordinamento nazionale è avvenuta con il D.lgs. n.181/03 che ha introdotto sostanziali modifiche ed integrazioni al precedente D.lgs. n. 109/92. Per inciso va precisato che tra le finalità della revisione della normativa in materia vi era anche quella di evitare confusioni con le norme di tipo prettamente sanitario [18]. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 401/92, aveva, infatti, riconosciuto la preminente natura commerciale delle norme in materia, in quanto non attinenti alla protezione della salute ma alla protezione degli interessi dei consumatori diversi da quelli igienico-sanitari.

La normativa in materia di etichettatura, di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, quindi, è finalizzata ad assicurare: a) la protezione degli interessi dei consumatori attraverso una corretta informazione;b) la correttezza delle operazioni commerciali;c) la libera circolazione dei prodotti alimentari all'interno dell'UE.

L'etichettatura dei prodotti alimentari deve riportare, come già anticipato,alcune menzioni obbligatorie. Queste, devono essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Le indicazioni obbligatorie comprendono:la denominazione di vendita;l'elenco degli ingredienti; la quantità di ciascun ingrediente o ciascuna categoria di ingredienti espressa in percentuale; la quantità netta espressa in unità di volume per i prodotti liquidi e in unità di massa per gli altri prodotti; il termine minimo di conservazione. Nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza;le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione;il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità; il luogo di origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore;le istruzioni per l'uso devono essere indicate in modo tale da consentire un uso appropriato del prodotto alimentare e l'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume.

Sotto il profilo più generale, in quanto legata al contenuto essenziale degli obblighi informativi inerenti ai prodotti (sicurezza, composizione e qualità), il D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 Codice del

consumo, a norma dell'art. 7 della Legge n. 229/03, ha disposto, d'altra parte, l'estensione della stessa nozione di consumatore, ai sensi dell'art. 5, fino a comprendere "anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali" precisando che esse devono risultare adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile così da favorire la consapevolezza dei relativi diritti [17].

Sul piano dell'informazione ai consumatori assume significativo rilievo ai fini del presente lavoro la questione dell'apposizione, in etichetta, della dicitura riguardante il *luogo di origine o di provenienza (geografica) del prodotto*, apposizione che nell'ordinamento comunitario è lasciata, sotto certi aspetti, alla discrezionalità del produttore in quanto giuridicamente non vincolata [17]. Laddove, infatti, si è avvertita la necessità di rendere obbligatoria l'origine geografica, la Commissione Europea, ne ha previsto l'indicazione solo per i prodotti freschi, quali ortofrutticoli, prodotti ittici, carne bovine, miele, oli extravergini di oliva; tale obbligatorietà non è stata mai affermata invece per i prodotti trasformati [29]. In effetti l'obbligo di indicare sempre il paese di origine, in assenza di particolari necessità, potrebbe configurarsi per certi versi anche una forma di discriminazione commerciale.

Va comunque premesso che il termine "*origine*" dei prodotti agroalimentari è rimasto non del tutto definito e privo di un univoco significato sotto il profilo giuridico [30]. In questo campo dottrina e giurisprudenza non sono pervenute a risultati condivisi, neppure in paesi che vantano una tradizione in prodotti di territorio. Inoltre, rimane ancora irrisolta la distinzione tra le due indicazioni: origine e provenienza. In generale, potrebbe proporsi una distinzione di stampo semantico nella quale il primo termine indicherebbe un legame di casualità tra il territorio e le caratteristiche del prodotto [30] ed il termine "*origine*" esprimerebbe, così in senso complessivo, proprio il collegamento tra un prodotto ed un territorio [6]; per converso la "*provenienza*" esprimerebbe la semplice indicazione del luogo geografico da cui arriva un prodotto, senza alcuna implicazione tra le caratteristiche del prodotto e tale provenienza [30].

La stessa normativa comunitaria, pur essendo intervenuta più volte nella regolamentazione degli scambi, nel corso degli anni, non offre

indicazioni omogenee propone le indicazioni “origine” e “provenienza” come diciture equivalenti [29].

La parola “origine” conserva nella normativa comunitaria la sua natura di nome con significato polisenso [6]. Basterà ricordare, in tal senso, alcune disposizioni [30]. Ad esempio la Direttiva CEE n. 79/112 sulla etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, (ora sostituita dalla Direttiva CEE n. 2000/13) utilizza genericamente la formula origine o provenienza senza specificarne il contenuto pur insistendo sull’esigenza di non indurre in errore il consumatore circa l’origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare. Un altro caso significativo è la Direttiva CEE n. 84/450, sulla pubblicità ingannevole e comparativa, (poi sostituita dalla Direttiva CEE n. 2006/114) che fa riferimento alla origine geografica o commerciale, confermando la possibile natura polisenso del termine riferibile sia ad un territorio che ad un’impresa; Infine la Direttiva CEE n. 89/104 sui marchi (poi sostituita dalla Direttiva CE n.2008/95) la quale non fa menzione specifica dell’origine, ma utilizza l’espressione provenienza geografica del prodotto o del servizio, attribuendogli un significato territoriale (e non riferendola all’impresa).

Probabilmente la scelta di non sciogliere l’ambiguità sopra segnalata in materia di origine e/o provenienza non è casuale e né può essere liquidata come frutto di cattiva tecnica legislativa [30].

In questo quadro comunitario, complesso, articolato ed attraversato da linee evolutive significative, si inseriscono le iniziative del Parlamento italiano che sono state oggetto di continue censure comunitarie [30]. Infatti occorre prendere atto dell’insuccesso di una serie di provvedimenti legislativi, intesi ad introdurre una disciplina di generale applicazione in tema di comunicazione al consumatore dell’origine dei prodotti, non solo agricoli e alimentari.

A titolo di esempio si può qui ricordare la cosiddetta legge finanziaria 2004 (Legge del 24/12/2003 n. 350) che ha disposto: *“L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del*

*Codice penale*”, precisando che “*Costituisce falsa indicazione la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana*”, e che “*Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio*”.

La norma così introdotta ha operato secondo una logica additiva, con il dichiarato fine di espandere le fattispecie di rilevanza penale disciplinate dall’art. 517 del Codice penale, ma ha omesso di affrontare il problema, decisivo, della definizione di cosa debba intendersi per provenienza e per origine di un prodotto. La Corte di cassazione con diverse sentenze (n.3352 del 21 ottobre 2004-2 febbraio 2005 e sentenza n. 13712 del 17 febbraio – 14 aprile 2005) ha di fatto confermato l’inadeguatezza degli interventi legislativi di tipo additivo e non sistematici, ma per altro verso ha evidenziato possibili distinzioni tra prodotti industriali e prodotti agricoli e alimentari [30].

Con la sentenza n. 13712 del 17 febbraio 2005 depositata il 14 aprile 2005 della Corte di cassazione si è, difatto, introdotto una distinzione tra prodotti industriali in ordine dei quali ha ribadito che per “origine del prodotto deve intendersi la sua origine imprenditoriale, cioè la sua fabbricazione da parte di un imprenditore che assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo” e prodotti agricole e alimentari che “sono identificabili in relazione all’origine geografica. La cui qualità essenzialmente dipende dall’ambiente naturale e umano in cui sono coltivati, trasformati e prodotti” per tali intendendo quelli di cui al Regolamento (CEE) n.2081/92, in riferimento ai quali “per origine del prodotto deve intendersi propriamente la sua origine geografica e territoriale”. Vale a dire – secondo la Corte – che per i prodotti agricoli e alimentari l’origine geografica rilevarebbe soltanto in quanto riconosciuta come elemento connotante del prodotto alla stregua di una specifica normativa, quale

quella comunitaria sui prodotti DOP e IGP. Al contrario, per la generalità dei prodotti non beneficiari di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 (ora sostituito, come illustrato in precedenza, dal Regolamento (CE) n. 510/06), viene implicitamente negato rilievo all'origine territoriale.

Esiti analoghi d'irrelevanza sono derivati da un'altra iniziativa legislativa, la Legge n. 204/2004, di conversione di un decreto legge, che andava a disciplinare la dichiarazione di origine nell'etichettatura dei prodotti alimentari ed a legare tale indicazione a quella dell'origine della materia prima agricola impiegata [30]. Il criterio così adottato determinava evidentemente una valorizzazione, all'interno della filiera agroalimentare e nella comunicazione sul mercato, della componente agricola. Questo criterio ha suscitato, le critiche delle imprese di trasformazione alimentare che, con l'adozione di un unico canone di origine - identico per i prodotti trasformati e per quelli non trasformati, e basato esclusivamente sulla materia prima - vedevano gravemente svalutato il ruolo attribuito al "saper fare" ed alla fase della trasformazione. Su questa norma comunque è intervenuta poi la censura comunitaria per violazione dell'art. 28 del Trattato, che ha fatto sì che la nuova normativa non trovasse alcuna applicazione.

Ulteriori episodi di confronto tra innovazione legislativa ed interpretazione del giudice di legittimità, si sono verificati dopo il 2005 accrescendo le incertezze sul tema dell'origine [30]. L'inadeguatezza di interventi di regolazione singolari e meramente additivi, dunque, se per un verso ha lasciato aperto il problema della ricerca di risposte adeguate, per altro verso sollecita all'indagine circa possibili strumenti giuridici di valorizzazione della qualità degli alimenti, che superino al ristretta area dei prodotti già beneficiari del riconoscimento di una DOP o di una IGP, e che siano idonei a comunicare sul mercato insieme l'origine dei prodotti e la loro qualità intrinseca [3].

La vicenda evolutiva della disciplina sull'origine con specifico riferimento alle peculiarità dei prodotti alimentari ha infine visto l'emanazione della Legge n.4/2011 recante "disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", volta a rafforzare la



qualità e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari, nonché a garantire una maggiore tutela dalle contraffazioni anche aumentando le informazioni indirizzate al consumatore. E' in particolare su quest'ultimo punto che la Commissione Europea ha sollevato alcune perplessità in merito alla sua compatibilità con le norme che regolano il mercato europeo [19].

L'etichettatura degli alimenti attiene alle competenze comunitarie [29] e gli Stati membri possono legiferare in materia in due casi: definizione delle denominazioni di vendita (in quanto la denominazione di vendita è quella prevista dalle norme vigenti nel Paese di commercializzazione del prodotto) e modalità di vendita dei prodotti non preconfezionati (in quanto non riguardano la circolazione comunitaria – art. 16 del D.lgvo n. 109/92). Negli altri casi (ingredienti, quantità nominali periodo di validità, origine e provenienza, etc.) è competente la Commissione con proprie proposte di regolamento o di direttiva. Nel caso in cui l'Italia intende adottare norme specifiche è tenuta comunque a rispettare la procedura di notifica di cui alla Direttiva CE n. 98/34 (trasmettere, cioè alla Commissione, tramite l'ufficio competente, la proposta allo stato di progetto) In tutti i casi occorre attendere, comunque, il completamento dell'iter procedurale.

Nel caso di specie il legislatore italiano ha stabilito nuove regole obbligatorie sull'indicazione di origine, ignorando volutamente la competenza esclusiva dell'UE in materia di etichettatura. L'Italia, come gli altri Stati membri, può intervenire entro un ristrettissimo spazio, al fine di completare il quadro giuridico delle direttive comunitarie. E' in questo spazio che si è mosso il nostro Paese seguendo le indicazioni dell'art. 4 della Direttiva CE n. 2000/13 che consente di legiferare circa le altre indicazioni non comprese tra quelle previste all'art. 3, anche se, in tal caso, si sarebbe dovuta osservare la procedura di notifica.

La legge n. 4 del 3 febbraio 2011 si compone di sette articoli dei quali quelli che fanno riferimento all'origine geografica sono gli artt. 4 e 5. Il primo stabilisce, al 1° comma, che è obbligatorio riportare sull'etichettatura dei “prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati (quindi su tutti i prodotti

alimentari preconfezionati sul cui packaging sia apposta una etichetta) [...] l'indicazione del luogo di origine o di provenienza" del prodotto stesso, vale a dire del luogo dove il prodotto è stato realizzato o quello di partenza di esso situato lungo un percorso geografico [20]. In particolare, per i prodotti alimentari non trasformati (cioè per i prodotti agricoli) l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese, cioè lo Stato, di produzione dei prodotti. Invece, per i prodotti alimentari trasformati l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale ed occorre altresì indicare il luogo di coltivazione o di allevamento (se si tratta di carni di animali) della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti alimentari trasformati (2° comma).

Le modalità attuative delle indicazioni in tema di etichettatura vengono demandate alla emanazione di appositi decreti da parte del Mi.P.A.A.F. e dello Sviluppo Economico, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni previo espletamento della procedura prevista dal paragrafo 2 dell'art. 4 e dall'art. 19 della Direttiva CE n.2000/13 sulla etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari e la pubblicità di essi (comma 3°) [20].

Il comma 12 dell'art. 4 della legge prescrive che *“Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali”*. Questo comma è di grande importanza perché chiarisce che gli articoli relativi all'etichettatura non entreranno mai in vigore, in assenza dei suddetti decreti ministeriali [29]. Nel successivo art. 5 è poi previsto che l'omissione delle informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle materie prime integra una ipotesi di pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'art.22 del codice del consumo, di cui al d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, atteso che si tratta di informazioni finalizzate a non indurre in errore il consumatore.

## **SEZIONE II – GLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

## **CAPITOLO 3- I CONTROLLI NEL SETTORE AGROALIMENTARE**

La riforma comunitaria della disciplina sulla sicurezza alimentare, avviata nel 2002 con il Regolamento (CE) n. 178/02 e terminata con i Regolamenti del cosiddetto "Pacchetto Igiene" (Regolamenti (CE) nn. 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04), ha cambiato definitivamente le regole comunitarie sull'igiene e sul controllo ufficiale degli alimenti ed ha avviato anche un processo di armonizzazione, tra i diversi Stati membri della UE, sia dei principi base sia delle procedure di applicazione. Tale riforma, ha obbligato, quindi, gli Stati membri ad una complessa opera di revisione delle proprie normative nazionali in materia. In particolare, in Italia la stratificazione normativa formatasi in anni di interventi verticali ha imposto una riorganizzazione del sistema dei controlli che solo parzialmente è riuscito a trovare risposta soprattutto in ambito di igiene degli alimenti [32].

Il controllo sulla sicurezza degli alimenti è articolato su due livelli diversi: uno esterno, rappresentato dalle Autorità di controllo e uno interno (il cosiddetto autocontrollo) rappresentato dal titolare dell'industria alimentare o da un suo delegato.

Qui di seguito tratteremo dei compiti e delle funzioni svolte da tutte le Autorità di controllo che intervengono direttamente e/o indirettamente nella sicurezza alimentare e degli obblighi soggetti e oggettivi lungo l'intera filiera alimentare dei controlli ufficiali soffermandoci di più sugli aspetti della qualità commerciale piuttosto che gli aspetti connessi con l'igiene degli alimenti.

### **3.1 GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTROLLI UFFICIALI: IL REGOLAMENTO (CE) n. 882/2004**

Il primo atto normativo che ha ridisegnato l'intero quadro giuridico comunitario è senz'altro il Regolamento (CE) n.178/2002, vero

caposaldo della sicurezza alimentare [31] (vedi anche il capitolo sul “sistema della sicurezza alimentare”).

Non casualmente tale Regolamento è anche comunemente conosciuto con il nome di “*General Food Law*” in quanto risulta essere stato adottato in forza di una base giuridica plurima che rinvia agli artt. 37 (sulla PAC), 95 (sul ravvicinamento delle legislazioni per il mercato unico), 133 (sulla politica commerciale comune), e 152 (sulla protezione della salute umana) del Trattato istitutivo della Comunità [35]. Gli interessi e valori, che il Trattato ha posto a fondamento delle scelte di politica agricola, sono stati quindi espressamente riconosciuti come decisivi anche nelle scelte generali della disciplina degli alimenti.

Il Regolamento (CE) n. 178/2002, quindi, compie un’operazione di ricucitura fra i molteplici interessi e valori coinvolti, che spazia dall’agricoltura al mercato, alla tutela della salute. Si abbinano così, ai temi tipici della legislazione igienico-sanitaria, gli interessi economici dei consumatori quali, il diritto a un’informazione compiuta e l’obbligo di lealtà nelle transazioni commerciali e cioè a situazioni soggettive non suscettibili d’immediata quantificazione economica e riferibili a momenti collettivi di tutela anche preventiva [35].

La novità rispetto ai precedenti modelli legislativi è evidente, si consideri che in Italia, per esempio, la Legge n. 283/62 e la norma di attuazione D.P.R. n. 327/80, perseguivano solo un fine di tutela della salute astrattamente considerato, isolato dal contesto economico delle scelte e dal riconoscimento al consumatore del diritto di esercitare scelte consapevoli e informate quale privilegiato strumento di garanzia [35].

Per tutelare la pluralità di valori e interessi coinvolti, che sono alla base di questo intervento legislativo, lo stesso Regolamento (CE) n. 178/2002, all’art. 17, ha introdotto un sistema ufficiale di controlli uniformandolo per tutti gli Stati membri. Tale articolo, in effetti, disegna e distribuisce le “competenze” assegnate agli operatori e quelle proprie degli Stati membri [35].

Recita dunque l’art. 17:

1. <<“*Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i*

*mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte“;*

2. *“Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. A tal fine essi organizzano un sistema ufficiale di controllo e altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti e dei mangimi, la sorveglianza della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e altre attività di controllo che abbraccino tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive”>>.*

Ne risulta un quadro disciplinare, che in tema di controlli ufficiali investe l'intera filiera dei prodotti agro-alimentari «in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione», ivi inclusa la fase primaria, di origine animale o vegetale, così innovando rispetto alla disciplina precedente quella comunitaria [35]. Per produzione primaria s'intende allevamento e coltivazione delle materie prime, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione. Sono incluse la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici (funghi, bacche, lumache ecc.).

In seguito con l'emanazione del “Pacchetto Igiene” sono state abrogate una serie di Direttive verticali e orizzontali che disciplinavano, in modo talvolta farraginoso, il settore alimentare. Uno degli obiettivi del “Pacchetto Igiene”, infatti, è stato quello di assemblare e sostituire tali Direttive con i nuovi Regolamenti (Reg. (CE) nn. 852/04, 853/04, 854/04

e 882/04) al fine di creare un Pacchetto unico di norme di riferimento in materia di sicurezza alimentare per i cibi commercializzati nell'ambito del territorio comunitario [31].

A riguardo occorre premettere che il Regolamento (CE) n. 882/04, pur facendo parte del “pacchetto igiene”, ha in realtà, una vocazione assai più ampia, regolando requisiti soggettivi ed oggettivi del controllo ufficiale in tutti gli aspetti della produzione, distribuzione, somministrazione e vendita degli alimenti e delle bevande [32]. Bisogna precisare, inoltre, che mentre i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, spettanti alle autorità degli Stati membri, sono fissati nel Regolamento (CE) n. 178/02, il Regolamento (CE) n. 882/04 descrive con maggiore dettaglio come si debbano interpretare e attuare tali principi [33].

Ne è prova il contenuto dell'art. 1, che definendo l'oggetto e il campo di applicazione della norma, mira a prevenire o eliminare i rischi che potrebbero derivare direttamente dall'ambiente per gli esseri umani e gli animali, oppure ridurre tali rischi a un livello accettabile, nonché a garantire pratiche eque per quanto riguarda il commercio dei mangimi e dei prodotti alimentari e la tutela degli interessi dei consumatori, ivi comprese l'etichettatura dei mangimi e dei prodotti alimentari e qualsiasi altro tipo di informazione destinata ai consumatori<sup>32</sup> (è proprio su quest'ultimo punto che cercheremo di concentrare la nostra attenzione).

Così com'era avvenuto nel Regolamento (CE) n. 178/02, anche, nel Regolamento (CE) n. 882/04, si fa espressamente riferimento a una base giuridica plurima che richiama gli artt. 95 (sul mercato interno), 152 (sulla tutela della salute) e l'art. 37 (sulla PAC) del Trattato [35].

Ancora una volta, quindi, si esplica il riconoscimento della pluralità di interessi e dei valori sottesi alle concrete scelte disciplinari in materia di controlli ufficiali [35]. Così, l'adozione di un efficace sistema dei controlli dei prodotti alimentari è funzionale, oltre che alla tutela della salute, anche di assicurare una leale concorrenza fra le imprese. Un'impresa, infatti, che non rispetta alcune buone pratiche igieniche e/o commerciali, ha costi di produzione minori e quindi può operare una concorrenza sleale rispetto a una impresa alimentare che rispetta tali

requisiti poiché subisce maggiori costi. Rimangono, comunque, impregiudicate le responsabilità legali civili e penali degli operatori (così come fissate dal Regolamento (CE) n. 178/02).

Pur se agli art. 1 par. 2 del Regolamento (CE) n. 882/2004 veniva esclusa espressamente la possibilità di applicare i controlli sui prodotti agricoli previsti dalle varie Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) [35], nel 2006, in occasione della riforma del Regolamento (CE) n. 510/06 sulle DOP e IGP, il legislatore comunitario ha esteso il modello di controlli del Regolamento (CE) n. 882/2004 a comprendere anche i diversi controlli, non esclusivamente igienico-sanitari, sulla qualità dei prodotti alimentari di eccellenza [35].

In particolare al considerando 16 del Regolamento (CE) n. 510/06 si fa espressamente riferimento ai controlli previsti dal Regolamento (CE) n. 882/2004. Si deduce, quindi, che tutti i prodotti alimentari disciplinati dal Regolamento (CE) n. 510/06 devono sottostare ai controlli ufficiali del Regolamento (CE) n. 882/04<sup>3</sup>.

Questa scelta ha dato poi luogo a un meccanismo di trascinamento, per il quale anche l'ultima OCM del vino e il nuovo regolamento sull'etichettatura degli alimenti (Regolamento (CE) n. 1169/2011), nel prevedere quali sono i soggetti a cui è affidato il controllo, hanno di fatto rinvio al sistema del Regolamento (CE) n. 882/2004 [35].

Il Regolamento (CE) n. 882/04, inoltre, ha avuto il merito, anche, di fissare il significato di certi termini usati nel linguaggio comune allo scopo di renderli più precisi e ridurre così il campo delle interpretazioni del significato stesso dei termini (art. 2 del Regolamento (CE) n. 882/04).

I controlli ufficiali, ad opera degli Stati membri (art. 3 del Regolamento (CE) n. 882/04), devono consentire loro di verificare e assicurare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di mangimi e alimenti [33]. A tal fine i controlli ufficiali sono effettuati

---

<sup>3</sup>Ora si intuisce anche il senso del comma 2 dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/06, che prevede: *“Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento siano coperti da un sistema di controlli ufficiali”*.

su base regolare, di massima senza preavviso e in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi e degli alimenti. I controlli sono organizzati tenendo conto dei rischi identificati, dell'esperienza e delle conoscenze acquisite dai controlli precedenti, dall'affidabilità dell'autocontrollo eseguito dagli operatori e dal sospetto di una possibile inadempienza. Il nuovo modello di approccio conseguito con il predetto regolamento, implica che le diverse Autorità di controllo sono tenute a realizzare [31]: a) un nuovo modello di gestione e attuazione dei controlli ufficiali; b) un nuovo modo di programmare i controlli.

Tali modelli di approccio possono essere messi in atto grazie all'utilizzo di una nuova serie di strumenti assicurati dal Regolamento (CE) n. 882/04 (verifica, ispezione, audit, sorveglianza, monitoraggio e campionamento).

La finalità del sistema dei controlli, quindi, non è più quella di intervenire solo sulle non conformità rilevate "a posteriori", ma quella di cercare di "prevenire" le cause d'insorgenza, prima che avvengano degli eventi negativi e, in ogni caso, di applicare sempre le opportune azioni correttive in modo da minimizzare i rischi connessi. Con tale Regolamento (CE) n. 882/04 si è, infatti, passati da un vecchio approccio legato all'idea del controllo ad uno nuovo, basato sul concetto di verifica degli operatori del tipo quello utilizzato nell'ambito dei sistemi gestionali volontari (ISO, UNI, ecc.). Ecco la grande differenza: l'oggetto del controllo non è più il prodotto ma il processo. L'analisi sul prodotto diventa una conferma "a posteriori". Il nuovo approccio normativo nella gestione dei controlli, quindi, è strettamente connesso alla valutazione delle capacità dell'operatore di gestire il sistema di controllo del proprio processo produttivo (autocontrollo), piuttosto che alla specifica individuazione di una non conformità. Ciò implica che le "ispezioni", svolte dall'Autorità di controllo, saranno effettuate per verificare soprattutto che le procedure implementate dall'operatore garantiscano pratiche commerciali leali per gli alimenti, che siano adeguate alla tipologia di produzione ed alla capacità dell'impianto e che il personale sia stato formato e aggiornato sui rischi alimentari. Si realizza così un



delicato equilibrio tra controllo ufficiale ed autocontrollo che consente di agire su due versanti ben distinti: quello della prevenzione del rischio (valutazione del sistema ed eventuale prescrizione o sanzione amministrativa) e quello della repressione.

Riguardo la programmazione dei controlli, il Regolamento (CE) n. 882/2004 al Titolo V (artt. 41- 44), prevede che ciascuno Stato membro elabori un unico piano integrato di controllo nazionale pluriennale (MANCP) al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'articolo 17, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002, e dell'articolo 45 del Regolamento (CE) n. 882/04 (Controlli comunitari negli Stati membri - audit). Ciascun piano di controllo nazionale pluriennale contiene informazioni generali sulle strutture e sull'organizzazione dei sistemi di controllo, in particolare: a) sugli obiettivi strategici del piano di controllo e sul modo in cui le priorità dei controlli e lo stanziamento delle risorse rispecchiano tali obiettivi; b) sulla categorizzazione del rischio delle attività interessate; c) sulla designazione delle autorità competenti e sui loro compiti a livello centrale, regionale e locale, nonché sulle risorse di cui esse dispongono; d) sull'organizzazione generale e la gestione dei controlli ufficiali a livello nazionale, regionale e locale, compresi i controlli ufficiali in singoli stabilimenti; e) sui sistemi di controllo applicati ai diversi settori e sul coordinamento tra i diversi servizi delle autorità competenti incaricati dei controlli ufficiali in tali settori; f) se del caso, sulla delega di compiti a organismi di controllo; g) sui metodi per assicurare la conformità ai criteri operativi di cui all'articolo 4, paragrafo 2; h) sulla formazione dei funzionari che eseguono i controlli ufficiali di cui all'articolo 6; i) sulle procedure documentate di cui agli articoli 8 e 9; j) sull'organizzazione e sul funzionamento di piani di emergenza in caso di emergenze per malattie di origine animale o alimentare, contaminazioni di mangimi e di alimenti e altri rischi per la salute umana; k) sull'organizzazione della cooperazione e dell'assistenza reciproca.

In Italia è previsto che tutte le attività del controllo ufficiale rientrino nel *Piano Integrato di Controllo Nazionale Pluriennale (PNI/MANCP)*, che ha lo scopo di descrivere in modo esauriente il

sistema di controllo nazionale e le attività ad esso connesse [34]. Il Ministero della Salute è riconosciuto come ente coordinatore e punto di contatto nazionale del PNI. Tale piano può essere modificato e/o adattato durante l'applicazione.

Il Piano nasce dalla collaborazione tra diverse Amministrazioni tra cui, in particolare, il Ministero della Salute, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, gli Assessorati delle Regioni e Province autonome, le Forze di Polizia e l'Agenzia delle Dogane. Obiettivo generale è quello di favorire, attraverso il progressivo completamento e l'integrazione delle sue parti, la visione complessiva delle attività di controllo attuate nel settore della sicurezza alimentare e della qualità degli alimenti e dei mangimi [34].

All'interno del Piano è prevista anche una sezione nella quale sono descritte le misure di coordinamento e cooperazione tra le diverse Amministrazioni coinvolte nel Piano stesso, con particolare riferimento ai meccanismi posti in essere per garantire una cooperazione effettiva e efficace ed il coordinamento delle attività nell'ambito di ogni singola Autorità competente nonché tra le diverse Autorità competenti responsabili per uno stesso settore.

Nello specifico, sono descritti i meccanismi formali, quali riunioni, comitati congiunti e gruppi di collegamento, ed i requisiti applicabili agli accordi o azioni congiunti, che garantiscano la cooperazione ed il coordinamento tra le Autorità centrali, regionali e locali interessate, tra le Autorità centrali e gli organismi di controllo cui sono stati delegati taluni compiti e tra le Autorità centrali e gli organismi ufficiali responsabili previsti dall'articolo 2 lettera g) della Direttiva CE n. 2000/29.

Sulla base degli indirizzi del PNI, inoltre, ogni Autorità di controllo deve a sua volta predisporre appositi programmi annuali per definire la natura e la frequenza dei controlli che devono essere effettuati nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, somministrazione e commercializzazione.

Ogni Stato membro, inoltre, deve trasmettere alla Commissione Europea una relazione annuale entro il mese di Giugno di ciascun anno, sviluppata sulla base del MANCP, riguardante le attività di vigilanza e di controllo analitico svolte sugli alimenti e bevande. Tale relazione è elaborata dal *Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute (Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - Ufficio VIII)* del Ministero della Salute, sulla base dei dati raccolti da tutte le Amministrazioni centrali e territoriali deputate a tale attività.

L'art. 4 del Regolamento (CE) n. 882/04 ha come oggetto la designazione delle autorità competenti responsabili in relazione alle finalità e ai controlli ufficiali stabiliti dal regolamento stesso. Stabilisce che gli Stati membri si dotino di una struttura di controllo ufficiale con un elevato livello di centralizzazione e in via subordinata, con un forte coordinamento interforze [32]. In particolare i commi 3 e 5 stabiliscono che laddove lo Stato membro intenda strutturare il sistema in più livelli (in Italia), o ripartire le competenze fra diversi uffici del medesimo organo, deve garantire il coordinamento fra tutti gli operatori, nonché pari capacità e competenze in tutti i soggetti coinvolti. In altre parole il legislatore comunitario, riconoscendo che la funzione ha un potenziale impatto sulla salute dei consumatori e sull'economia, e che deve essere svolta con un elevato grado di specializzazione, ha inteso imporre una struttura coerente, omogenea ed efficiente [32].

Dette Autorità devono soddisfare criteri operativi che garantiscano la loro efficienza, efficacia e accuratezza dei controlli (art. 4 comma 2 lettera a), nonché imparzialità e quindi assenza di conflitti di interessi del personale addetto (art. 4 comma 2 lettera b) [33]. Devono disporre pertanto di attrezzature adeguate (art. 4 comma 2 lettera c, d) e di personale adeguatamente qualificato (art. 4 comma 2 lettera e, f; art. 4 comma 4) anche mediante un programma di formazione specialistica continua (art. 6 e negli ambiti di cui all'allegato II), nonché di piani di emergenza. Per garantire che le Autorità competenti raggiungano gli

obiettivi fissati dal regolamento, potranno essere effettuati audit interni o esterni.

In sostanza il legislatore comunitario, dettagliando con puntualità le caratteristiche soggettive ed oggettive degli organi nazionali di controllo, ha voluto armonizzare i controlli, imponendo agli Stati membri scelte strutturali severe per garantire serietà, efficienza ed economicità a questa vitale funzione anche per i suoi riflessi intracomunitari [32].

L'Autorità centrale competente può delegare mansioni specifiche di controllo a organismi non governativi (anche ad organismi privati) purché questi ultimi soddisfino una serie di condizioni rigorosamente definite dal regolamento (art. 5). È prevista pertanto una procedura per predisporre un elenco delle mansioni che possono o non possono essere delegate secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3. Non può invece essere delegata l'adozione di misure di attuazione (Titolo VII). L'autorità competente può compiere audit o ispezioni degli organismi cui è stata conferita la delega (art. 5 comma 3) [33]. Mentre tale funzione non è stata ancora mai concessa nel settore della *food safety*, nel settore della qualità merceologica dei prodotti alimentari – con differenti regolamenti- tale facoltà è stata concessa, solo per citarne alcuni, ai prodotti a denominazione di origine, ai vini e ai prodotti biologici.

Il Regolamento (CE) n. 882/2004 prevede, inoltre, all'art. 8, che il controllo ufficiale operato dalle Autorità pubbliche venga a essere eseguito tramite procedure documentate che comportino informazioni e istruzioni operative al personale che esegue i controlli; le procedure operative devono valutare l'efficacia del proprio sistema di controllo e, se necessario, correggerlo (art. 8 comma 2 e 3). L'attività del controllo ufficiale pubblico, assume, quindi, come anche affermato in precedenza, le logiche adoperate in un sistema di qualità.

L'attività dei controlli ufficiali è completata dal campionamento e dalle relative analisi. Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (CE) n. 882/04 relativo ai controlli ufficiali nei prodotti alimentari e mangimi, i metodi di campionamento e di analisi, che devono essere utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali, sono quelli conformi: alle pertinenti norme comunitarie, o in assenza di queste, a norme o protocolli

riconosciuti internazionalmente, ad esempio quelli accettati dal *Comitato Europeo di Normalizzazione* (CEN) o quelli accettati dalla legislazione nazionale; oppure in mancanza ad altri metodi utili al raggiungimento degli obiettivi o sviluppati conformemente a protocolli scientifici. Questi metodi di analisi, quindi, devono tener conto dei criteri elencati all'allegato III ed essere compiuti da laboratori accreditati (art. 12).

Se i controlli ufficiali richiedono l'intervento di più di uno Stato membro, le autorità competenti interessate si prestano reciprocamente assistenza amministrativa (art. 34). Questa assistenza può configurarsi anche quale cooperazione attiva e contemplare anche i controlli in loco di esperti di uno Stato membro in un altro Stato membro [33].

Gli Stati membri designano un organo di collegamento il cui ruolo consisterà nell'assistere e coordinare la comunicazione (in Italia questa funzione è stata delegata al Ministero della Salute), la trasmissione e il ricevimento delle richieste di assistenza. L'assistenza si applica a qualsiasi tipo di scambio ad eccezione di quelli che formano oggetto di un procedimento giudiziario e di quelli che potrebbero nuocere gli interessi commerciali delle persone fisiche o giuridiche [33].

Alcune considerazioni vanno fatte anche sulle di “misure di attuazione” cioè di tutte quelle misure necessarie per risolvere una non conformità (Titolo VII – artt. 54, 55 e 56). Qualora, nel corso di controlli ufficiali, infatti, sia rilevata una non conformità (art. 54), l'autorità competente interessata adotta tutte le misure necessarie per risolverla (art. 54 comma 2), tenendo conto della natura della non conformità e dei precedenti dell'operatore inadempiente [33]. A tal proposito il Ministero della Salute ha predisposto delle linee guida concernenti i criteri per l'individuazione delle non conformità e dell'efficienza ed efficacia delle azioni correttive che deve adottare l'operatore del settore alimentare (OSA). Dette misure possono consistere in misure amministrative (ritiro dal mercato, distruzione del prodotto, chiusura di un'azienda, ritiro dello status approvato dello stabilimento, ecc.) o sanzionatorie (devono essere efficaci, dissuasive e proporzionate). Il presente regolamento, con l'art. 56, aggiunge una nuova dimensione alle misure di salvaguardia previste dal Regolamento (CE) n. 178/2002 consentendo alla Commissione di

prendere misure laddove vi sia la prova che il sistema di controllo di uno Stato membro presenta gravi carenze [33]. Tali misure possono comportare la sospensione della commercializzazione di determinati mangimi o alimenti oppure la fissazione di condizioni speciali per la loro distribuzione. Naturalmente, tali misure vengono adottate solo nei casi in cui i controlli comunitari hanno dimostrato una mancata conformità alla legislazione comunitaria e se gli Stati membri interessati non hanno provveduto a far sanare la non conformità rilevata entro certi termini fissati della Commissione.

Le modalità operative eseguite dal personale ispettivo delle Autorità pubbliche italiane durante una visita ispettiva di controllo nel settore alimentare possono essere riassunte in un:

a) *Controllo visivo*: è opportuno da parte del personale ispettivo compiere una ricognizione preliminare dell'azienda, per conoscerne la gestione ed individuarne i punti critici in base ai quali pianificare la strategia ispettiva. In particolare, tale ricognizione è utile per cominciare a conoscere i prodotti e i processi, individuare le eventuali procedure di produzione, i sistemi di controllo aziendali e le potenziali aree problematiche alle quali dedicare maggiore attenzione. In questo ambito è opportuno: la verifica degli uffici, dei locali, degli impianti, delle attrezzature, dei macchinari, dei mezzi di trasporto, delle materie prime, dei prodotti finiti, dell'etichettatura, della presentazione e pubblicità;

b) *Controllo documentale*: consiste nei documenti autorizzativi e commerciali; nel Manuale di autocontrollo (Piano HACCP) e nell'esame di qualsiasi altro materiale scritto e di altre registrazioni necessarie per il controllo;

c) *Controllo strumentale*: la lettura dei valori registrati dagli strumenti di misurazione in dotazione presso l'operatore sottoposto a controllo;

d) *Controllo analitico*: prelievo di campioni per la ricerca della conformità del prodotto agli aspetti qualitativi e/o di salubrità.

La visita ispettiva effettuata presso gli operatori termina con la verbalizzazione delle attività poste in essere e il rilascio all'operatore di una copia dell'attività svolta. Tale verbalizzazione contiene una

descrizione degli obiettivi dei controlli ufficiali, i metodi di controllo applicati, i risultati dei controlli ufficiali e l'indicazione degli interventi da adottare (art. 9 del Regolamento (CE) n. 882/2004).


### **3.2 I SOGGETTI PUBBLICI NAZIONALI**

Negli ultimi anni è notevolmente cresciuta l'attenzione per l'attività svolta dagli organi pubblici incaricati del controllo ufficiale sugli alimenti, in corrispondenza dell'aumentato interesse dei consumatori per la qualità e la sicurezza dei prodotti acquistati e della rilevanza attribuita dai mezzi di comunicazione alla tematica dell'alimentazione, nelle sue più variegate accezioni [36].

L'attività di controllo, e in particolare quella di prevenzione e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, in Italia è demandata a numerosi soggetti di controllo variamente articolati e diversificati nelle finalità da raggiungere. In effetti, se guardiamo all'organizzazione dei controlli in Italia, notiamo immediatamente la presenza di una molteplicità di soggetti di controllo che fanno capo non solo a diverse amministrazioni statali (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute e Ministero dell'Economia), ma, passando attraverso le ampie competenze delle Regioni, giungono a individuare compiti di controllo anche per le amministrazioni provinciali e comunali [36]. (vedi Figura n. 3.1).

**Fig. n. 3.1.** – Il sistema nazionale dei controlli agroalimentari

## IL SISTEMA NAZIONALE DEI CONTROLLI AGROALIMENTARI



Fonte: ICQRF

Tali controlli, quindi, possono essere svolti da tutti gli organi di *polizia amministrativa* (Organi ispettivi del Ministero della Salute, ICQRF, Polizia Annonaria dei Comuni, Organi Ispettivi delle Regioni e delle A.S.L.) e sia di *polizia giudiziaria* (Polizia Locale dei Comuni e delle Province, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e delle Regioni a Statuto speciale, ICQRF, Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina Militare).

Ciascun soggetto pubblico controllante, secondo le proprie specifiche competenze, verifica il rispetto delle differenti norme di natura igienico-sanitaria, merceologica o fiscale, intervenendo coi controlli nella produzione primaria, nella conservazione, nella trasformazione, nella distribuzione degli alimenti come pure nella ristorazione collettiva [37].

Possiamo distinguere i controlli ufficiali delle Autorità pubbliche in due tipologie:



- 1) Controlli indirizzati alla prevenzione e repressione delle infrazioni di natura merceologica, igienico-sanitaria e fiscale in tema di produzione e di commercializzazione dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione, che mirano cioè a garantire genuinità e sicurezza e ad assicurare la lealtà degli scambi commerciali e della concorrenza nel rispetto della normativa vigente;
- 2) Controlli diretti alla tutela del bilancio comunitario, finalizzati a verificare il corretto utilizzo dei fondi erogati dalla U.E. (i cosiddetti aiuti comunitari), in numerosi settori del comparto agroalimentare, allo scopo di garantire la salvaguardia degli interessi finanziari comunitari.

Nell'ambito della prima tipologia di controllo, quindi, tutti gli alimenti vengono sottoposti a controlli di tipo sanitario, merceologico e documentale –fiscale [37].

I *controlli di tipo sanitario* riguardano l'igiene degli alimenti ovvero la ricerca di sostanze chimiche potenzialmente pericolose, quella di microrganismi patogeni o possibile causa di tossinfezione alimentare, la ricerca di agenti fisici, nonché il controllo dei “*claims*” nutrizionali. In poche parole la verifica della salubrità dei prodotti agroalimentari.

I *controlli di tipo merceologico* riguardano la conformità a quanto dichiarato sulle etichette ovvero verificare le caratteristiche commerciali dichiarate, aspetto esteriore, confezionamento (Categoria commerciale e denominazione di vendita, ingredienti, data di scadenza, etichettate chiare, peso, natura delle materie prime utilizzate, aspetti organolettici, etc.).

I *controlli documentarie fiscali* riguardano la verifica dei documenti autorizzativi e commerciali ovvero la verifica dei documenti di accompagnamento delle merci (soprattutto quelli fiscali), le certificazioni possedute dai prodotti alimentari e dalle aziende, la verifica della congruità delle strutture in cui gli alimenti vengono conservati prodotti o trasformati, del manuale di autocontrollo (*Piano HACCP*) e nell'esame di qualsiasi altro materiale scritto e di altre registrazioni necessarie per il controllo.

Le Autorità Pubbliche di Controllo, sono definite Enti, poiché specificamente autorizzati e abilitati dai Ministeri competenti ed hanno il compito di garantire, a diversi livelli, la sicurezza degli alimenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore e di tutelare i consumatori dalle frodi agroalimentari.

Con il Decreto Legislativo n. 300/1999 e successive modifiche e integrazioni, è stato effettuato un riordino delle Amministrazioni dello Stato andandone a definire i compiti e le funzioni da esse svolte. In particolare, le Autorità Centrali pubbliche incaricate dei controlli sui prodotti agroalimentari ed i mezzi di produzione, sulle attività di produzione, commercio, profilassi e vigilanza veterinaria sugli animali destinati all'alimentazione umana sono:

- 1) Ministero della Salute;
- 2) Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 3) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Nel 2001 con la riforma del Titolo V della Costituzione e in particolare dell'art.117, l'alimentazione rientra tra le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, nelle quali, lo Stato detta i principi generali e l'attuazione è assegnata alle Regioni. Le funzioni amministrative, inoltre, sono ripartite, ex art. 118 Cost., tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in base ai criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. A questo si aggiunga, anche, il rispetto dei vincoli comunitari, divenuti nel corso del tempo sempre più stringenti.

Ne è derivato che le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali hanno la responsabilità, all'interno del proprio territorio, della pianificazione, dell'indirizzo e coordinamento, del rilascio delle autorizzazioni e della verifica dei controlli [37].

Nello specifico, i principali soggetti pubblici di Controllo, suddivisi per Ministero competente, sono i seguenti:

### **3.2.1 MINISTERO DELLA SALUTE [38]**


Il Ministero della Salute è l'organo centrale del Servizio Sanitario Nazionale, cui sono attribuite le funzioni spettanti allo Stato nelle seguenti materie: tutela della salute umana, coordinamento del sistema sanitario nazionale, sanità veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro, igiene e sicurezza degli alimenti. In particolare, per quel che riguarda il settore alimentare, il Ministero svolge le funzioni di spettanza statale nelle aree funzionali dell'*Ordinamento sanitario* (prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali e rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea) e della *Tutela della salute umana e sanità veterinaria* (adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari e polizia veterinaria). Con il Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute – Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 108/2011, è stato definito il nuovo assetto organizzativo del Ministero stesso. In questo capitolo verranno presi in considerazione, dell'organizzazione del dicastero, solo quelli afferenti al settore alimentare. Il Ministero (vedi Figura n.3.2) è stato suddiviso: in tre Dipartimenti che a loro volta sono suddivisi in Direzioni Generali centrali e in uffici territoriali periferici; nel Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (N.A.S.); nel Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare (CNSA) e in diversi Enti Vigilati afferenti al Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.)<sup>4</sup> quali: l'Istituto Superiore della Sanità

---

<sup>4</sup>Istituito dalla Legge n. 833 del 1978, il SSN italiano ha carattere universalistico e solidaristico, fornisce cioè l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini senza distinzioni di genere, residenza, età, reddito e lavoro. Il governo del sistema sanitario è esercitato in misura prevalente da Stato e Regioni, secondo quanto stabilito dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. Da un lato, alla legislazione statale spetta la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, dall'altro la tutela della salute rientra nella competenza concorrente affidata alle Regioni. Dunque, le Regioni possono legiferare in materia nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale nonché dei livelli essenziali come individuati da quest'ultima. Quindi in base al principio di sussidiarietà, il servizio sanitario è articolato secondo diversi livelli di responsabilità e di governo: a) livello **centrale** - lo Stato ha la responsabilità di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute mediante un forte sistema di garanzie, attraverso i Livelli essenziali di assistenza b) livello **regionale** - le Regioni hanno la responsabilità diretta della realizzazione del governo e della spesa per il raggiungimento degli obiettivi di salute del Paese (Sistema Sanitario Regionale). Le Regioni hanno competenza *esclusiva* nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali e delle aziende

(I.S.S.); il Consiglio Superiore della Sanità (C.S.S.), a livello centrale e i Servizi Sanitari Regionali, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S.) e le Aziende Sanitarie Locali (ASL) a livello territoriale.

**Fig. n. 3.2 – Organigramma Ministero della Salute**



Fonte: Ministero della Salute

ospedaliere (anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei principi generali fissati dalle leggi dello Stato). Il Servizio Sanitario Nazionale è composto da enti ed organi di diverso livello istituzionale, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini. Ne fanno parte: enti ed organi di livello centrale e territoriali. Il Servizio sanitario nazionale è caratterizzato da un sistema di programmazione sanitaria, disciplinata dal D.Lgs. n. 502/1992.

## **Dipartimento della Sanità Pubblica e Innovazione[38]**

La *Direzione generale della Prevenzione* afferente al *Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione*, coordina, tra le altre, l'attività tecnica (Decreto Ministero della Salute del 12.09.2003) degli **Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera - USMAF**, fatte salve le competenze spettanti alla Direzione Generale per l'igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione.

### **Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF)[38]**

Gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) svolgono la loro attività su 5 settori di competenza (vettori, passeggeri, marittimi, merci, e certificati medici per patenti nautiche e di guida) e in particolare svolgono le funzioni relative agli interventi di sanità transfrontaliera su persone, merci e vettori (navi ed aerei essenzialmente) in arrivo dai Paesi extra-comunitari, volti a limitare il rischio di "importazione" di alcune tra le malattie infettive trasmissibili e diffusive legati ai movimenti internazionali di persone e mezzi di trasporto. Tali funzioni si svolgono in ottemperanza: alla Legge n. 833/78 istitutiva del SSN, con la quale lo Stato mantiene (art.6, comma 1 - lett. a) le competenze connesse alla sanità transfrontaliera; con il Decreto Ministeriale (Min. Sanità) del 02/05/1985 dove sono impartite direttive alle Regioni e Province Autonome in materia di profilassi internazionale e sanità pubblica; con il Regolamento (CE) n. 882/04 sui controlli ufficiali e infine con diversi Regolamenti Comunitari che impongono condizioni speciali per importazione di determinati prodotti alimentari provenienti dai Paesi extra-comunitari. Questo fa sì che il sistema italiano dei controlli connessi alla sanità transfrontaliera avvengano prima dello sdoganamento della merce, cosa che non accade nella maggioranza degli altri Stati membri dell'UE.

Gli uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera suddivisi, attualmente in 12 uffici di livello dirigenziale non generale e in 37 Unità Territoriali, infatti, sono presenti in corrispondenza dei maggiori porti ed aeroporti nazionali con lo scopo di costituire un filtro protettivo

all'ingresso contro il rischio di importazione di malattie infettive e diffuse legato ai movimenti internazionali di persone e mezzi di trasporto, e di mettere in atto controlli di tipo sanitario su alimenti di origine vegetale, materiali destinati a venire a contatto con alimenti, farmaci, cosmetici e in generale su merci destinate al consumo umano che possano rappresentare, anche solo potenzialmente, un rischio per la salute e la sicurezza delle persone. Questo filtro protettivo all'importazione ("controllo preventivo all'ingresso") consente, non solo di respingere, in caso di non conformità, una partita prima che venga introdotta sui mercati italiani e/o europei, ma anche di evitare di avviare procedure "post", di controllo e di ritiro dal commercio del prodotto non conforme con notevole risparmio economico da parte delle Autorità pubbliche.

In aggiunta ai compiti prettamente di profilassi internazionale, gli USMAF e le loro Unità Territoriale svolgono attività volte alla verifica delle condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, ed alla verifica delle condizioni di igiene sulle navi, anche di nazionalità estera, che attraccano nei porti italiani: questa attività viene espletata sulla base di normative nazionali e del Regolamento Sanitario Internazionale, la cui ultima revisione, adottata nel 2005 dall'Assemblea Mondiale della Sanità, è entrata in vigore nel mese di giugno 2007. Quindi, dei 5 settori di competenza l'attività svolta nel comparto alimentare è quella di ispezione nel settore delle merci extra-comunitarie in importazione. Infatti, al momento dell'ingresso nel territorio nazionale (nei porti, aeroporti e dogane interne), tutte le partite di merci di interesse sanitario, ivi compresi gli alimenti di origine non animale destinati al consumo umano, provenienti da Paesi extra-comunitari, devono essere sottoposte ad un controllo igienico-sanitario a cura dell'USMAF competente territorialmente. Il controllo prevede che, dopo l'esame documentale del 100% delle partite in arrivo, nei casi previsti dai Regolamenti Comunitari e/o in quelli in cui il Dirigente Medico dell'USMAF ritenga che la sicurezza alimentare non sia garantita (alimento in condizioni igienico sanitarie a rischio, specifico alimento oggetto di segnalazione, allerta RASFF, alimento inserimento

nel sistema di allerta NSIS-USMAF), si procede ad un controllo ispettivo della merce e quando necessario anche ad un prelievo di un campione [39]. In caso di esito positivo il Dirigente Medico emette il NOS/DCE (Nulla osta sanitario/Documento comune di entrata), con il quale è consentito l'ingresso degli alimenti nel territorio nazionale. Qualora invece dovesse risultare dagli accertamenti effettuati un'accertata pericolosità per la salute pubblica, tali merci saranno dichiarate non-ammissibili all'importazione, e della notizia verranno contestualmente informati, attraverso i competenti uffici centrali del Ministero, gli altri USMAF e tutti gli Stati membri dell'UE [38]. Il rilascio del NOS/DCE all'importazione avviene attraverso procedure standard e con l'ausilio del "Nuovo sistema informativo sanitario USMAF (NSIS-USMAF)". Questo sistema consente agli uffici di ricevere i dati relativi alle merci da importare direttamente dagli operatori del settore che provvedono a inserirli nella rete informatica [39]. Per l'attività analitica, questi uffici si avvalgono dei laboratori pubblici che effettuano accertamenti igienico-sanitari ufficiali sui prodotti alimentari (Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S.), Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)).

### **Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli organi Collegiali per la Tutela della Salute**

*Il Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, provvede, ai fini della tutela della salute umana e animale, alle attività di programmazione, coordinamento e di vigilanza e di diretto intervento di spettanza statale in tema di sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza alimentare; benessere degli animali; ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e veterinario; coordinamento e finanziamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e vigilanza sugli stessi; valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare; funzionamento del Consiglio Superiore di Sanità; dietetici e integratori alimentari; farmaci veterinari; fitofarmaci; alimentazione animale.*

Tale Dipartimento si articola nelle seguenti Direzioni Generali:

- Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari spetta, tra le altre, la funzione, di coordinamento funzionale, d'intesa con la Direzione Generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, per quanto di competenza, degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dei posti di ispezione frontalieri (PIF).
- Direzione Generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione svolge le seguenti funzioni: igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari; piani di controllo della catena alimentare e indirizzi operativi sui controlli all'importazione di alimenti; gestione del sistema di allerta e gestione delle emergenze nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e prodotti destinati a una alimentazione particolare; alimenti funzionali; integratori alimentari; prodotti di erboristeria ad uso alimentare; etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale; aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti; alimenti geneticamente modificati; additivi, aromi alimentari, contaminanti e materiali a contatto; prodotti fitosanitari; igiene e sicurezza degli alimenti destinati all'esportazione; accertamenti; audit e ispezioni nelle materie di competenza. Nello svolgimento delle proprie funzioni la Direzione si avvale, per la parte di competenza, degli uffici periferici veterinari (U.V.A.C.-P.I.F.), e degli uffici periferici di sanità (USMAF);
- Direzione Generale degli organi collegiali per la tutela della salute, individuata quale autorità nazionale di riferimento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), svolge, tra le altre, la funzione di attività di segreteria e supporto al funzionamento del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare e del Consiglio Superiore di Sanità; assicura il raccordo con le regioni anche ai fini della programmazione delle attività di valutazione del rischio della catena alimentare e



l'operatività della Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare.

### **Posti di Ispezione Frontaliera (P.I.F.) [38]**

I Posti di Ispezione Frontaliera (P.I.F.) sono Uffici veterinari periferici del Ministero della Salute riconosciuti ed abilitati, secondo procedure comunitarie, ad effettuare i controlli veterinari su animali vivi, prodotti di origine animale e mangimi provenienti da Paesi terzi e destinati al mercato comunitario o in transito verso altri Paesi terzi al fine di verificare il rispetto delle garanzie di sanità fornite dal paese esportatore, con le modalità di cui alle Direttive CEE n. 97/78 e n. 91/496 recepite rispettivamente con Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80 e Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n. 93. I controlli veterinari possono essere svolti indipendentemente dallo Stato membro di destinazione, cioè, possono essere effettuati in un P.I.F. localizzato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è localizzato l'indirizzo di consegna. Ogni P.I.F. è abilitato al controllo di una certa gamma merceologica in funzione delle strutture possedute e secondo le categorie fissate con decisione comunitaria. L'elenco dei P.I.F. europei autorizzati a livello comunitario è allegato alla Decisione della Commissione n. 2009/821/CE. Ad oggi (aprile 2012) i P.I.F. abilitati sono in numero di 26 e sono dislocati, a seconda delle esigenze geografiche e commerciali, presso porti e aeroporti. Il quadro dei controlli all'importazione è completato dalla disciplina comunitaria relativa ai prodotti di origine animale introdotti dai Paesi Terzi a seguito di viaggiatore per il loro consumo personale (Regolamento (CE) n. 206/2009 e Decreto Ministeriale 10 marzo 2004 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze).

I P.I.F. sono oggetto di sopralluoghi periodici sia da parte del *Food Veterinary Office* (FVO) della Commissione Europea, che del competente ufficio del Ministero della Salute, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali richiesti dalla

normativa vigente in materia. A seguito dei controlli veterinari sulle merci provenienti da Paesi terzi, le merci possono essere:

- importate in libera pratica nell'UE;
- introdotte nell'UE sotto controllo doganale;
- respinte al di fuori del territorio dell'Unione Europea, distrutte o trasformate ai sensi del Regolamento (CE) n.1774/2002 (in seguito sostituito dai Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e n. 142/2011).

In caso di esito positivo di importazione viene rilasciato dal veterinario ufficiale responsabile del P.I.F. un Documento Veterinario Comune di Entrata (DVCE) (Regolamento (CE) n.136/2004). Poiché il rilascio del DVCE avviene tramite il sistema informatizzato TRACES, nel caso di una importazione diretta, un messaggio TRACES verrà contestualmente inviato alla ASL competente sulla destinazione della partita per informarla dell'introduzione della spedizione nel territorio sottoposto alla sua vigilanza. L'originale cartaceo del DVCE deve comunque accompagnare la partita fino al primo stabilimento di destinazione. Le norme che regolano le importazioni di prodotti di origine animale destinati al consumo umano sono stabilite a livello comunitario e sono per lo più completamente armonizzate. Come indicazione generale deve essere sottolineato che qualora ci troviamo di fronte a norme d'importazione non armonizzate, un prodotto deve rispondere ai requisiti stabiliti dallo Stato membro di destinazione (Reg. (CE) 1162/2009). I respingimenti possono essere distinti, in base alle motivazioni che li hanno determinati, in tre categorie: respingimenti a seguito di controllo documentale, respingimenti a seguito di controllo di identità e respingimenti a seguito di controllo fisico o materiale che possono far seguito ad un esame del veterinario o ad un esame di laboratorio sfavorevole.

I P.I.F. svolgono, inoltre, un importante e delicato compito di supporto tecnico ed operativo (Direttiva CEE n. 97/78, dal Regolamento (CE) n. 882/2004, dai Regolamenti (CE) n. 136/2004 e n.282/2004 e dalle varie

Decisioni applicative) agli Uffici Doganali per il contrasto del commercio clandestino di prodotti e animali. Tale compito è fondamentale per evitare l'introduzione di alimenti a rischio o di malattie altamente contagiose per gli animali o per l'uomo (afta epizootica, influenza aviaria, rabbia e altri agenti patogeni).

### **Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (U.V.A.C.) [38]**

Gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (U.V.A.C.) nacquero (con il Decreto Legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, recante attuazione della Direttiva CEE n. 89/608 relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica) a seguito dell'abolizione dei controlli alle frontiere fra i Paesi membri della Unione Europea, conseguente all'attuazione del Mercato Unico, essi mantengono al livello statale la responsabilità dei controlli sulle merci di provenienza comunitaria.

Attualmente gli uffici U.V.A.C. sono 17 e hanno una competenza territoriale che copre generalmente il territorio di una Regione e, in taluni casi, di due Regioni. I compiti prioritari degli U.V.A.C. in riferimento allo scambio di animali vivi e prodotti di origine animale di provenienza dagli altri Paesi della Unione Europea sono costituiti: dalla determinazione delle percentuali di controllo in funzione del tipo di merce e della provenienza; dall'applicazione, in coordinamento con i Servizi Veterinari delle Regioni e delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), dei provvedimenti restrittivi emanati dal Ministero della Salute; del coordinamento e verifica dell'uniformità delle attività di controllo effettuate dai servizi veterinari delle Regioni; della gestione dei flussi informativi relativi alle merci oggetto di scambio intracomunitario; dalla consulenza tecnico-legislativa anche in caso di contenzioso comunitario. Nonostante il sistema unico europeo si fondi sulla fiducia nei confronti delle garanzie fornite dal paese speditore, le direttive comunitarie (Direttive CEE n. 89/662 e n. 90/425 recepite nell'ordinamento nazionale con Decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28) consentono l'effettuazione dei

controlli per sondaggio e con carattere non discriminatorio nel Paese di destinazione. Tali controlli vengono in genere effettuati dal personale veterinario del SSN sotto le direttive degli U.V.A.C. o direttamente dal SSN. Oltre ai controlli disposti dagli U.V.A.C., ci possono essere controlli disposti autonomamente dalle Regioni o dalle ASL.

Nel caso di riscontro durante un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, di una zoonosi o malattia degli animali o di altre cause suscettibili di costituire grave rischio per la salute dell'uomo o degli animali, si deve disporre la distruzione della partita o, in taluni casi e ove possibile, il suo respingimento al Paese speditore previa acquisizione del nulla osta delle Autorità competenti.

Per far fronte ai compiti sopra elencati è di fondamentale importanza conoscere il flusso delle merci provenienti dagli altri Paesi della Comunità. A tal fine sono previsti due strumenti di informazione informatizzato: uno nazionale il Sistema INTEgrato per gli Scambi e le Importazioni (S.INTE.S.I), e uno comunitario *Trade Control and Export System* (TRACES) che in parte si sovrappongono e si integrano.

Oltre ai compiti sopra descritti disposti dagli U.V.A.C. ed effettuati dalle ASL, alcuni U.V.A.C. operano direttamente, in collaborazione con la Polizia Stradale ed i Carabinieri N.A.S. oppure con il Corpo Forestale dello Stato, per la verifica del benessere degli animali durante il trasporto su strada (Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2007).

#### **Comando Carabinieri per la Tutela della Salute(N.A.S.)[40]**

Il 15 ottobre 1962, a seguito di intese intercorse tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, furono istituiti i N.A.S. (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità), posti alle dipendenze funzionali del Ministero della Sanità, che oltre a svolgere la funzione di ufficiali di polizia giudiziaria hanno la qualifica, anche, di ispettori sanitari (art. 17 della Legge n. 441 del 26 febbraio 1963). Con la Legge n. 244 del 30 novembre 2005 il reparto,

acquisisce l'attuale denominazione di Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e con DM Difesa – Salute - Interno del 26.02.2008 e successive modifiche viene normata la riconfigurazione del Reparto dei N.A.S.. Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha dipendenza funzionale, per l'impiego, dal Ministero della Salute e gerarchica, negli ambiti dell'ordinamento, dell'addestramento e della disciplina, all'Arma dei Carabinieri. Le particolari caratteristiche e la specifica formazione dei Carabinieri, quindi, consentono ai militari del N.A.S., nella duplice veste di ufficiali di polizia giudiziaria e di Ispettori sanitari, di effettuare controlli e sviluppare attività investigative finalizzate a perseguire le varie forme di criminalità alimentare e farmaceutica. Restano, tuttavia, impregiudicate le competenze come Ufficiali di Polizia Giudiziaria nelle attività di repressione degli illeciti nel comparto alimentare previsti dal codice penale e dalla legislazione speciale.

Il reparto speciale dei NAS, opera su tutto il territorio nazionale con strutture articolate su tre livelli:

- Organo centrale di comando (Comando CC per la Tutela della Salute): alle dipendenze funzionali del Ministro della Salute, retto da un Generale di Brigata/Divisione, dislocato a Roma.
- Organi periferici di comando (Gruppi CC per la Tutela della Salute): Tre Gruppi Carabinieri per la Tutela della Salute, retti da Tenenti Colonnelli o Maggiori, dislocati a Milano, Roma e Napoli, ciascuno con rispettiva competenza su Nord, Centro e Sud Italia;
- Organi operativi (Nuclei CC Antisofisticazioni e Sanità - N.A.S.): 38 Nuclei dislocati in diverse parti d'Italia.

Sostanzialmente i settori d'indagine del Reparto Speciale sono riconducibili a tre macro aree "Alimenti", "Sanità", e "Sicurezza nei luoghi di lavoro" (artt.4 e 5 del DM del 26.02.2008). I controlli svolti dai N.A.S. lungo tutta la filiera agroalimentare, prevedono l'esecuzione di ispezioni igienico-sanitarie; il prelevamento di campioni di alimenti e bevande. Le ricerche di laboratorio sono eseguite presso l'Istituto

Superiore di Sanità (I.S.S.), l’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (ARPA), gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S.) o presso strutture universitarie e Centri di ricerca nazionali ed esteri; il sequestro sanitario cautelativo, in attesa dell’esito analitico dei campioni e la richiesta di adozione dei provvedimenti di competenza dell’Autorità Sanitaria locale.

In particolare il controllo dei N.A.S., nella macro area “alimentare”, si articolata tra diversi settori merceologici[40], spaziando tra i settori delle acque minerali, delle carni, delle uova, delle farine del pane e pasta, del latte e suoi derivati, degli oli, dei vini, dei prodotti ittici e infine della ristorazione.

I N.A.S, i quali si avvalgono del supporto dei comandi territoriali dell'Arma, operano in collaborazione e integrazione con il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, il Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari ed il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro [40].

Inoltre, concorrono con gli altri Organi di vigilanza locali alle verifiche sanitarie sulle merci provenienti da Paesi terzi e altri Paesi della UE, in collaborazione con gli Uffici Periferici del Ministero della Salute [Posti di Ispezione Frontaliera (P.I.F.), Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (U.V.A.C.) e Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF)] e con l’Agenzia delle Dogane.

### **Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) [41]**

L'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) è un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, opera a livello centrale sotto la vigilanza del Ministero della Salute. In qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale Italiano, svolge funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione, formazione e coordinamento in materia di salute pubblica. Svolge inoltre attività di revisione d’analisi per conto dell’Amministrazione Sanitaria. In particolare, l’istituto esplica attività di

revisione delle analisi in relazione agli accertamenti analitici effettuati su matrici alimentari e su altri prodotti di impiego in campo alimentare, di cui alla Legge 30 aprile 1962 n. 283. Nel settore dell'igiene degli alimenti, l'Istituto Superiore di Sanità, in base alla Legge 7 agosto 1986, n. 462 (art. 16 punto 3) indica ai laboratori degli ex Presidi Multizonali di Prevenzione ed ai laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali i criteri e le metodiche di analisi dei prodotti alimentari, ne coordina le attività tecniche ed esercita sugli stessi la vigilanza tecnica limitatamente ai compiti di sanità pubblica.

Istituito nel 1934 con la denominazione di “Istituto di Sanità Pubblica”, nel 1941 l'Istituto di Sanità Pubblica, assunse l'attuale denominazione di “*Istituto Superiore di Sanità*” e dal 2001, l'art. 1 del D.P.R. n. 70 del 20 gennaio, stabilisce che l'I.S.S. è un ente di diritto pubblico. Nel 2003 viene approvato il nuovo organigramma articolato in Dipartimenti e Centri nazionali. Dei diversi Dipartimenti ad esso afferente, prenderemo in considerazione quello che strettamente interagisce nei controlli sui prodotti agroalimentari e cioè quello della *Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare*. Questo si articola in tre aree tematiche: sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione e svolge, tra gli altri, i seguenti compiti e funzioni: fornisce pareri scientifici nel settore della sicurezza alimentare ed animale e assistenza tecnica e scientifica nell'applicazione delle normative emesse da organismi internazionali; raccoglie, analizza e divulga dati scientifici curando, a tal fine, il collegamento ed il coordinamento delle organizzazioni che operano in Italia nel settore della sanità alimentare ed animale, con particolare riferimento agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali; collabora alle attività finalizzate a rendere disponibili informazioni chiare ed affidabili in materia di sanità alimentare e animale; partecipa alle attività del sistema di allerta rapido della Comunità per assicurare la prevenzione dei rischi sanitari e nutrizionali associati agli alimenti, collaborando opera quale Laboratorio Europeo di Riferimento per i residui e i contaminanti negli alimenti; opera quale Laboratorio Nazionale di Riferimento per i residui di farmaci veterinari e

i contaminanti negli alimenti; opera quale Organismo di Riconoscimento dei Laboratori (ORL) di analisi dei prodotti alimentari.

Il Dipartimento, quindi, produce, analizza, raccoglie e divulga dati scientifici nei settori di competenza, al fine di contribuire ad assicurare un elevato livello di sicurezza degli alimenti, in accordo con le raccomandazioni del Libro Bianco per la sicurezza alimentare della Commissione Europea. A tal fine collabora con gli enti e le organizzazioni che operano nel settore della sanità alimentare ed animale, in primo luogo con l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). L'attività istituzionale del Dipartimento comprende l'assistenza tecnico-scientifica nella elaborazione ed applicazione delle normative nazionali ed europee, l'attuazione di programmi finalizzati all'identificazione dei rischi emergenti ed il supporto scientifico per la gestione delle emergenze, in collaborazione con enti Internazionali (WHO, FAO, Codex Alimentarius, OCSE), con la Commissione Europea e con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Fra i vari temi, particolare rilevanza assumono la sorveglianza ed il controllo delle zoonosi, la promozione della sicurezza delle filiere agro-zootecniche, la valutazione del rischio associato alla produzione primaria, alla trasformazione, alla distribuzione e al consumo di alimenti esposti a pericoli di natura biologica e chimica, i rapporti tra nutrienti, dieta, invecchiamento e stato di salute dell'uomo, nonché lo sviluppo e l'ottimizzazione di metodi analitici e di saggio innovativi e/o alternativi.

Il Dipartimento svolge, inoltre, attività di controllo ed ispezione sui prodotti destinati all'alimentazione, attività di formazione verso gli operatori del SSN e di informazione e comunicazione del rischio rivolta sia alle amministrazioni pubbliche e sia ai cittadini. Al Dipartimento, inoltre, fanno capo laboratori e centri di riferimento nazionali e internazionali. Al fine di fornire risultati di laboratorio qualificati e riconosciuti in ambito nazionale e internazionale, nonché di ottemperare ai requisiti del Regolamento (CE) n. 882/2004, il Dipartimento ha sviluppato un Sistema di Gestione della Qualità e applica una politica



della qualità volta a garantire il miglioramento continuo delle prestazioni, l'imparzialità del servizio e la soddisfazione dei propri committenti.

### **Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare (CNSA)[43]**

Il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare è stato istituito presso il Ministero della Salute a seguito del protocollo d'intesa del 17 giugno 2004 tra il Ministro della Salute, il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Le sue funzioni sono state determinate con Decreto Ministeriale del 26 luglio 2007. Il CNSA rappresenta l'organo tecnico-consultivo nelle materie di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002, svolgendo attività di consulenza tecnico- scientifica sulla valutazione del rischio alle amministrazioni che si occupano di gestione del rischio nell'ambito della sicurezza alimentare. Il CNSA agisce in stretta collaborazione con l'EFSA, come previsto dall'art. 22, paragrafo 7 del già citato Regolamento (CE) n. 178/02, partecipando attivamente con un proprio rappresentante al forum consultivo ( art. 27- regolamento n. 178/02). La propria attività si concretizza:

- con la formulazione di pareri scientifici, richiesti dalle Amministrazioni centrali del Ministero della Salute e dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nonché da altre istituzioni. Le richieste di parere sono inoltrate al Comitato per il tramite del Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare, che è responsabile del coordinamento dei processi di valutazione del rischio. Il CNSA è affiancato dalla Consulta delle Associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare, collocata presso il Segretariato Nazionale della Valutazione del rischio della catena Alimentare (SNVRA) del Ministero della Salute;

- approva il piano annuale e pluriennale delle attività tecnico-scientifiche predisposto dal Segretariato Nazionale della Valutazione del rischio nella catena alimentare.

Il CNSA, nominato con decreto del Ministro della Salute, d'intesa con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è composto da 18 membri, individuati tra esperti di comprovata esperienza scientifica ed elevata professionalità nelle materie attinenti la valutazione del rischio nella catena alimentare, ed in particolare nei seguenti settori: a) additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti; b) additivi e i prodotti o le sostanze usate nei mangimi; c) salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui; d) organismi geneticamente modificati; e) prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie; f) pericoli biologici; g) contaminanti nella catena alimentare; h) salute e il benessere degli animali.

Il CNSA, quindi, è lo strumento con il quale si potrà esprimere in modo ancora più netto la separazione delle funzioni di gestione del rischio collegato agli alimenti che compete alle strutture governative centrali e regionali dalla funzione della valutazione del rischio che deve essere svolta da organismi scientifici indipendenti da qualsivoglia condizionamento. In pratica si tratta di dare garanzia di assoluta imparzialità nelle valutazioni scientifiche e nelle proposte di intervento per ridurre il rischio alimentare in modo che la parte gestionale possa adottare le decisioni più efficaci per la salute dei cittadini e per garantire gli equilibri dei mercati e la correttezza commerciale.

### **Consiglio Superiore della Sanità (C.S.S.)[38]**

Il Consiglio Superiore di Sanità esercita le funzioni di consulenza tecnico- scientifica e di proposta nei confronti del Ministro della Salute. Esamina, su richiesta del Ministro della Salute, ciò che riguardano l'igiene e la sanità pubblica, o indagini scientifiche e viceversa. In sintesi tra gli altri (art. 4 del D.lgvo n. 266/93): a) prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica, su richiesta del Ministro per la sanità; b) propone lo studio di problemi attinenti all'igiene

e alla sanità; c) propone indagini scientifiche e inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e sanitario; d) propone all'amministrazione sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti per la tutela della salute pubblica; e) propone la formulazione di standards costruttivi e organizzativi per la edificazione di ospedali, istituti di cura ed altre opere igieniche da parte di pubbliche amministrazioni. Inoltre Il Consiglio superiore di sanità esprime parere obbligatorio: a) sui regolamenti predisposti da qualunque amministrazione centrale che interessino la salute pubblica; b) sulle convenzioni internazionali relative alla predetta materia; d) sui provvedimenti di coordinamento e sulle istruzioni obbligatorie per la tutela della salute pubblica da adottarsi dal Ministero della Salute, ai sensi dei nn. 2 e 3 dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296; g) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti generi commestibili di qualsiasi natura;

L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Superiore di Sanità sono disciplinati dal D.lgvo 30 giugno 1993, n. 266 e dal DM 6 agosto 2003 n. 342 che ne definiscono il comitato di presidenza, l'assemblea generale, le sezioni e il segretariato generale. Delle diverse sezioni, quella che attiene al settore alimentare è la IV.

Quindi, riepilogando i soggetti pubblici di controllo del settore alimentare che afferiscono al Ministero della Salute sono:

- 1) USMAF;
- 2) Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute (U.V.A.C. - P.I.F.);
- 3) N.A.S.;
- 4) I.S.S.;
- 5) CNSA;
- 6) CSS.

### **3.2.2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (Mef)**

L'attuale Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) è stato istituito dal D.lgs. n. 300/1999. Al Mef sono trasferite le funzioni dei Ministeri del Tesoro, del Bilancio e programmazione economica e delle Finanze, ad eccezione di quelle attribuite alle Regioni, agli Enti Locali e alle autonomie funzionali. Sono attribuite al Mef le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Lo “*scorporo*”, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle funzioni più direttamente operative, con l'istituzione delle Agenzie fiscali (Agenzia del Demanio, Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane), ha comportato un generale “riallineamento” dell'organizzazione, dei compiti e delle funzioni di ciascuna delle nuove strutture. Nell'ambito dei controlli sui prodotti agroalimentari, relativamente alla prevenzione e repressioni delle frodi di natura fiscale, il Mef agisce a livello centrale con l'Agenzia delle Dogane, con i Laboratori Chimici delle Dogane e con la Guardia di Finanza.

#### **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli [44]**

L'Agenzia delle dogane, istituita ai sensi dell'articolo 57 del Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, sottoposta alla vigilanza del Mef (Dipartimento delle Finanze), ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. L'articolo 23 quater, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 ha disposto, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012. Ai sensi del

comma 2 del citato articolo, le funzioni attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato a decorrere dalla predetta data del 1° dicembre 2012 continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dall'Agenzia delle dogane che assume la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'Agenzia svolge, quale autorità doganale, tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di dogane, circolazione di merci, fiscalità interna connessa agli scambi internazionali; svolge inoltre i compiti e le funzioni ad essa attribuiti dalla legge in materia di accise sulla produzione e sui consumi, con esclusione di quelle afferenti ai tabacchi lavorati, e di connessa tassazione ambientale ed energetica. Inoltre, collabora con altre Amministrazioni dello Stato deputate alla prevenzione ed alla repressione degli illeciti tributari ed extratributari connessi ai traffici internazionali.

L'Agenzia si articola in uffici centrali di vertice, regionali e provinciali, con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, e in uffici periferici con funzioni operative. In particolare attraverso gli uffici centrali e periferici antifrode: si definisce l'attività strategica di analisi e contrasto degli illeciti tributari ed extratributari; si predispongono e gestiscono il processo di analisi dei rischi; si effettuano analisi e studi di carattere economico-fiscale; si contribuisce alla realizzazione delle banche dati utilizzabili per il contrasto agli illeciti, anche individuando i necessari collegamenti con banche dati di altre amministrazioni, enti o istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali; si gestisce la banca dati antifrode contenente le segnalazioni di irregolarità accertate dagli uffici; si gestiscono i servizi doganali, garantendo l'applicazione della normativa tributaria ed extratributaria di competenza e di tutte le misure, incluse quelle riguardanti la politica agricola e la politica commerciale dell'Unione Europea, connesse agli scambi internazionali;

È istituito, inoltre, il *Servizio Autonomo Interventi nel Settore Agricolo (S.A.I.S.A)*, il quale, nell'ambito delle regole definite a livello di Unione Europea e nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Direttore

dell'Agazia, svolge le seguenti funzioni: a) cura gli adempimenti relativi alla concessione delle restituzioni all'esportazione sulla base delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 800/99, abrogato dal Regolamento (CE) n. 612/09, e di ogni altro aiuto comunitario connesso con le operazioni di import-export dei prodotti agricoli regolamentati in sede UE; b) provvede agli adempimenti contabili connessi con la gestione di contabilità nazionali; c) cura la riscossione dei crediti con riferimento ai tributi e agli importi erogati in connessione all'import-export dei prodotti regolamentati dalla politica agricola comunitaria. Esso è anche l'organismo pagatore FEOGA, oggi FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) riconosciuto come tale ai sensi del Regolamento (CE)n. 885/06.

Nell'ambito dell'Agazia operano a livello periferico gli *Uffici delle Dogane (area procedure e controlli settore accise)*, che alle dipendenze delle Direzioni Regionali e/o Interregionale, hanno assunto anche i compiti e funzioni degli *Uffici Tecnici di Finanza (U.T.F.)* già denominati Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione (UTIF). Gli Uffici delle Dogane verificano la corretta movimentazione delle merci soggette ad accisa e alle altre imposizioni indirette, nonché la regolarità dei connessi versamenti di imposta da parte dei soggetti obbligati; rilascio licenze e autorizzazioni; attribuzione codice accisa/ditta; rilascio certificati e attestazioni; accettazione garanzie; gestione rimborsi, abbuoni e accrediti in tutti i settori d'imposta. Nell'ambito delle funzioni assorbite dall'U.T.F. questi, quindi, hanno compiti di accertamento, ispezione, controllo ed espletamento delle formalità relative all'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi attraverso:

- a) la prevenzione, come la preliminare verifica delle fabbriche, degli stabilimenti e degli opifici;
- b) gestione, come l'accertamento della quantità e della qualità dei prodotti soggetti a imposta e la relativa contabilizzazione e liquidazione;
- c) repressione in caso di violazione alla legislazione vigente in materia.

Svolgono, inoltre, servizio di accertamento tributario, amministrativo-contabile e tecnico-fiscale stabilito dalle leggi sulle imposte di fabbricazione ed imposte erariali di consumo.

Gli *Uffici delle Dogane (laboratori e servizi chimici)*, inoltre, hanno assorbito anche le funzioni dei Laboratori Chimici. La struttura assicura il monitoraggio e il controllo delle attività e della uniforme applicazione delle disposizioni vigenti in materia di analisi chimica e merceologica e, in particolare, cura le seguenti attività: Attività del laboratorio chimico; Coordinamento delle attività della sezione chimica territoriale; Garanzia della qualità e dell'offerta di servizi chimici sul mercato; Monitoraggio della gestione dei campioni; Punti di raccolta dei campioni; Formulazione di proposte d'innovazione tecnologica e metodologica; Gestione del tariffario delle prestazioni; Segnalazioni periodiche.

I servizi chimici dell'Agenzia delle Dogane sono attualmente costituiti da una Struttura Centrale - "La Direzione Centrale per le analisi merceologiche e lo sviluppo dei laboratori chimici" che consta di tre uffici dipendenti che si occupano di metodologie e tecnologie chimiche e garanzia della qualità dei laboratori, del coordinamento delle attività di analisi e dello sviluppo delle attività di marketing relative alla fornitura dei servizi di laboratorio in regime di mercato -, e da 15 laboratori chimici distribuiti su tutto il territorio nazionale, promuovendo, in tal senso, l'indirizzo e il coordinamento alle Direzioni regionali e provinciali, per ciò che riguarda le materie di competenza. I 15 Laboratori chimici regionali, così, sono deputati a compiti di ricerca e di analisi merceologica rivolti soprattutto alla sfera dell'import-export come pure ad importanti produzioni industriali nazionali (tabacchi, sali, zuccheri, e poi anche prodotti petroliferi, alcoli), per l'esatta applicazione della Tariffa doganale e delle imposte di fabbricazione, nonché esplicano controlli analitiche per conto delle Pubbliche Amministrazioni sulla natura e sulle caratteristiche delle merci sia nazionale che d'importazione, in questo modo concorrono alla repressione delle frodi anche in campo agroalimentare. I Laboratori delle Dogane per svolgere le prove di laboratorio sono accreditati, secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025, presso ACCREDIA.

## **Guardia di Finanza (GdF)[43]**

La Guardia di Finanza, dipendente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è il corpo militare con competenze specializzate nella prevenzione e repressione dei reati valutari, finanziari, tributari e con vaste funzioni di polizia giudiziaria e di polizia doganale. Infatti, i compiti istituzionali sono fissati dalla legge-base n. 198 del 23 aprile 1959, successivamente integrata ed attualizzata dal Decreto Legislativo n. 68 del 19 marzo 2001, il Corpo della Guardia di Finanza è stato specificamente individuato quale forza di polizia dello stato a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria.

Nel quadro del mandato istituzionale conferito alla Guardia di Finanza, all'interno delle quali si collocano le diversificate attività di servizio di natura tributaria ed extratributaria, sono individuabili quattro grandi "macro aree" di polizia: 1) finanziaria; 2) economica; 3) giudiziaria e 4) di sicurezza. E' nell'ambito dell'attività di polizia economica e polizia giudiziaria che la GdF svolge le sue funzioni finalizzate alla prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari, delle infrazioni alla disciplina della libera concorrenza e del mercato, degli illeciti valutari e delle violazioni ai divieti economici.

Il DM 28/04/2006 del Ministero dell'Interno sul "riassetto dei compiti di specialità delle Forze di polizia", infatti, stabilisce che *"nel settore delle frodi comunitarie va riconosciuto un ruolo di preminenza alla Guardia di Finanza, anche con riguardo alla tutela degli interessi finanziari comunitari relativi al settore agricolo e della pesca,...."*.

Le strategie d'impiego della GdF per l'assolvimento dei compiti istituzionali sono fissate ogni anno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione. La Direttiva Generale non individua specifiche linee di intervento nel comparto della sicurezza alimentare. D'altra parte, la Guardia di Finanza esegue una molteplicità di interventi ed un sistematico controllo economico del territorio che si concretizzano nell'effettuazione di investigazioni, accessi ed ispezioni anche presso operatori del settore alimentare per controllare l'adempimento degli



obblighi imposti dalla normativa tributaria e da altre norme finanziarie. A questo tipo di servizi vanno aggiunte le attività investigative a tutela del mercato concorrenziale. Si tratta di indagini spesso estese a tutti i segmenti delle filiere commerciali, compresa quella agroalimentare, che, essendo tese a preservare direttamente le imprese legali ed i consumatori da fenomeni distorsivi della concorrenza, comportano l'esigenza di riscontri diretti sui prodotti oggetto di trasformazione, commercio o vendita.

In generale, quindi, la GdF svolge controlli diretti alla tutela degli interessi economici e finanziari nazionali ed alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di: imposte, tasse, ed ogni altro tipo di tributo di spettanza erariale o locale, diritti doganali ed altre risorse proprie, demanio e patrimonio dello Stato, mercato valutario e movimentazione finanziarie, diritti d'autore, marchi e brevetti. A seguito, inoltre, della creazione del Mercato Comune ed all'abbattimento delle barriere doganali, svolge compiti di controlli diretti alla repressione delle frodi agroalimentari comunitarie connesse allo svolgimento di operazioni doganali e/o fiscali, nonché alle indebite percezioni di aiuti comunitari (art. 640 bis c.p. ed art.2 della Legge n. 898/86), anche attraverso gli interventi di un apposito gruppo specializzato (*Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie*). Al fine di migliorare i rapporti di collaborazione e coordinamento tra i Reparti del Corpo e le Autorità di controllo in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha impartito specifiche direttive per disciplinare tutti i casi in cui le unità operative della Guardia di Finanza, durante lo svolgimento dei servizi istituzionali di polizia economica e finanziaria, acquisiscono elementi e notizie, fonti di prova o indizi relativi alla possibile detenzione per l'immissione sul mercato di alimenti nocivi o rischiosi per la salute. In tali evenienze, è stato disposto che i Comandi provvedano ad adottare metodologie operative differenziate secondo la necessità o meno di procedere a prelievo campioni ed analisi merceologiche per l'accertamento di eventuali violazioni.

### **3.2.3 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (Mi.P.A.A.F.) [45]**

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F.), fu istituito nel 1946 come *Ministero dell'Agricoltura e Foreste – M.A.F.*, e fu abrogato in seguito ai referendum dell'aprile del 1993. Successivamente la Legge n.491/1993 istituì il *Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali – Mi.R.A.A.F.*, con competenza anche in materia agroalimentare e agroindustriale. All'interno di questa legge, peraltro, venne operata una redistribuzione di competenze fra dicasteri diversi e fra ministero e regioni. Nel sancire la generale presunzione di competenza da parte delle Regioni in materia agricola, la legge prevedeva per il nuovo Ministero le funzioni di indirizzo e coordinamento, di definizione delle politiche nazionali, di attuazione della normativa comunitaria e di cura delle relazioni internazionali. Inoltre il nuovo Ministero assumeva le funzioni, attribuite in precedenza ad altri ministeri, relativamente alla materia dell'acquacoltura e della pesca marittima, alla produzione dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato II del Trattato CEE, alla materia veterinaria, nonché sulle opere di raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue di rilevanza nazionale. Con il successivo D.lgs. n. 143/1997- primo provvedimento di attuazione della Legge n. 59/97 (c.d. Legge Bassanini) – fu ridisegnata l'area di competenza ministeriale con l'istituzione del nuovo *Ministero per le Politiche Agricole – Mi.P.A.* Quest'ultimo sulla base dell'art. 3, comma 1, lett. a) della legge Bassanini, vengono poi elencate in modo tassativo le funzioni e compiti assegnati al nuovo dicastero, attribuendo alle Regioni il resto. Il Ministero svolge funzioni di:

- elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola in coerenza con le decisioni prese in sede comunitaria, svolte attraverso l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni in quanto portatrice delle istanze territoriali;
- rappresentanza degli interessi nazionali in sede di Unione Europea;
- cura delle relazioni internazionali;

- esecuzione, per quanto di competenza statale, degli obblighi sia comunitari che internazionali;
- proposta in materia di funzioni governative di coordinamento ed indirizzo.

Al Ministero spettano, anche, compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nelle seguenti materie, ritenute non trasferibili:

- 1) scorte ed approvvigionamenti alimentari;
- 2) tutela della qualità dei prodotti alimentari;
- 3) educazione alimentare di carattere non sanitario;
- 4) ricerca e sperimentazione svolte da istituti e laboratori nazionali;
- 5) importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed alimentari;
- 6) interventi di regolazione dei mercati;
- 7) regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti;
- 8) registri di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme;
- 9) salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali e dei rispettivi patrimoni genetici;
- 10) gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale;
- 11) impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare;
- 12) specie cacciabili;
- 13) grandi reti infrastrutturali di irrigazione di rilevanza nazionale.

Infine, vengono attribuiti al Ministero i seguenti ulteriori compiti in tema di:

- 1) riconoscimento e sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione;
- 2) accordi interprofessionali di dimensione nazionale;
- 3) dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche;
- 4) prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario;
- 5) raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini anche del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari.

Con il D.lgs. n. 300/1999, il dicastero agricolo, assume la dizione di *Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Mi.P.A.F.* - dove viene confermato che le funzioni svolte sono quelle previste dal D.lgs. n. 143/1997. Infine, nel 2006, col Governo Prodi II (Decreto-Legge 18 maggio 2006, n.181 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri


(GU n. 114 del 18-5-2006)) assunse l'attuale denominazione di *Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali* – Mi.P.A.A.F.

L'organizzazione ministeriale è stata sottoposta più volte a riforme organizzative da ultimo con il DPCM n. 105 del 27/02/2013 (G.U. n. 218 del 17/09/2013) che ha sostituito il D.P.R. n. 41 del 14/2/2012. Possiamo affermare, quindi, che a livello generale, le funzioni svolte dal Mi.P.A.A.F, fermo restando le competenze delle Regioni e delle Province Autonome, sono quelle di: elaborare e coordinare le linee della politica agricola, forestale, agroalimentare, caccia e della pesca a livello nazionale, europeo (come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), ed internazionale. In particolare ha sia il compito specifico di rappresentare l'Italia nell'ambito della Commissione europea e del Parlamento europeo per la contrattazione della politica agricola comunitaria e sia di tutelare i prodotti agroalimentari, dal punto di vista qualitativo, da possibili frodi.

Il Ministero (vedi figura n.3.3) è suddiviso: 1) in tre Dipartimenti [a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; b) Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca; c) Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)]; 2) in Organismi Operativi quali: il Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.); il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari; e il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Nelle attività di sua competenza il Mi.P.A.A.F. si avvale dell'operato, tra gli altri, di importanti Enti collegati e vigilati dallo stesso: l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in agricoltura (CRA); l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) e l'Istituto di Servizi per Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). Di alcuni di questi Enti se ne parlerà più diffusamente in seguito.

**Fig. n. 3.3 – Organigramma Mi.P.A.A.F.**



Fonte: Mi.P.A.A.F

Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni dicoordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune sono svolte direttamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione Europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR, ai sensi del Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006. Restano ferme in capo ad Agea, invece, tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa.

Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e a contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica a tutela del consumatore, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali promuove tutte quelle iniziative necessarie per assicurare la qualità delle

produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale. Sin dal 2004, infatti, sono stati insediati ed attivati due Comitati tecnici, previsti rispettivamente dagli art. 4 e 5 del DM n. 44/2003 presieduti dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o da un suo delegato. Il primo comitato (art. 4), del quale fanno parte i rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, consente di instaurare forme sistematiche di cooperazione con le Amministrazioni regionali e di raccordare la programmazione degli interventi alle specifiche problematiche di controllo esistenti a livello territoriale, al fine di esercitare con maggiore efficacia l'attività istituzionale. Nell'ambito del secondo comitato (art.5), composto da tutti gli organi pubblici di controllo del settore alimentare (N.A.S., GdF, C.C., Agenzia Dogane, etc.) con i quali l'ICQRF è chiamato a cooperare in forza dell'art. 6 comma 7 della legge 7 agosto 1986 n. 462, si procede alla concertazione delle azioni comuni nel campo agroalimentare, con l'obiettivo di amplificare l'effetto dei controlli istituzionali, evitando sovrapposizioni degli interventi ed utilizzando in maniera più razionale le risorse disponibili per la lotta alle frodi agroalimentari.

Per evitare, inoltre, la possibilità di sovrapposizione e/o duplicazione degli interventi sugli operatori, il dicastero agricolo ha realizzato ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 99/2009, il coordinamento operativo con regia ICQRF, tra i vari organi in ambito Mi.P.A.A.F. (ICQRF, Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto – Guardia Costiera), attraverso programmi coordinati di controllo per la tutela della qualità delle produzioni agroalimentari e nel rispetto delle funzioni dei diversi organi di controllo.

### **Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale [45]**

il Dipartimento, articolato in due uffici di livello dirigenziale generale, esercita le competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agroalimentare, cura i rapporti con l'Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa

comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione. Il Dipartimento svolge, tra le altre cose, le funzioni di:

Coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (PAC).

Svolge le funzioni di Organismo di Coordinamento, in materia di mercati comunitari, dalle Regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione dell'Unione Europea ed esecuzione degli obblighi dell'Unione europea riferibili al livello statale. Nel particolare, in Italia la struttura amministrativa per ciò che concerne i finanziamenti del FEAGA, istituito dal Regolamento (CE) n. 1290/2005, è frammentata in più amministrazioni. A livello centrale, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è l'autorità competente in materia di controlli previsti dall'ordinamento comunitario sulle erogazioni finanziate dal bilancio comunitario in ambito PAC e in materia di riconoscimento e vigilanza degli organismi pagatori previsti dall'ordinamento comunitario.

Per ciò che concerne la materia delle restituzioni alle esportazioni, come si è visto, l'organismo pagatore è il S.A.I.S.A., inquadrato nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che partecipa con propri funzionari al Comitato "Meccanismo degli scambi" e, ove sia richiesta la partecipazione tecnica, agli altri Comitati di settore. L'organismo competente al rilascio dei titoli di esportazione è, invece, il Ministero del Sviluppo Economico i cui rappresentanti partecipano istituzionalmente alle riunioni nei vari Comitati di settore in sede comunitaria. Gli altri finanziamenti FEAGA sono erogati in gran parte dall'AGEA o dagli altri Organismi pagatori regionali/provinciali e in misura inferiore dall'Ente Risi per gli interventi in risicoltura e dal Fondo di Rotazione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato). E', tra l'altro anche, incaricata:

- ✓ della vigilanza e del coordinamento degli Organismi Pagatori di cui all'art.6 par. 3 del Reg. (CE) n. 1290/2005;

- ✓ di verificare la coerenza della loro attività rispetto alle linee-guida comunitarie;
- ✓ di promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli Organismi pagatori, monitorando le relative attività.

**Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca [45]**

Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare ippiche e della pesca esercita le competenze del Ministero nel settore della pesca, della tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute; cura le relazioni istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; cura l'attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, primo comma, della Legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero; esercita le competenze nel campo dell'educazione alimentare di carattere non sanitario, cura le campagne di comunicazione e promozione agroalimentare e della pesca in ambito nazionale e comunitario; svolge le attività relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporta gli enti e le società vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere. Ha competenze nel settore dell'ippica e delle scommesse. Il Dipartimento ha la funzione, tra l'altro, di disciplina generale e coordinamento in materia di tracciabilità e qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, certificazione delle attività agricole ecocompatibili; supporto organizzativo-logistico al Comitato nazionale vini di cui al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; disciplina generale e coordinamento in materia di agricoltura biologica, definizione del regime e delle modalità di gestione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 ed esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle attribuzioni regionali. Il Dipartimento è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale: A) *Direzione*



*generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica;*  
B) *Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali;* C) *Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.*

Di queste ci soffermeremo solo sulla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura.

### **Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura [45]**

La Direzione Generale ha le funzioni, tra le altre, di cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici; aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura; gestione del Fondo per il credito peschereccio; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, qualità dei prodotti ittici; adempimenti nazionali relativi al Fondo europeo della pesca (FEP); attività di controllo e vigilanza di tutte le autorità di controllo nazionali competenti per il rispetto delle norme della politica comune della pesca, raccolta, trattamento e certificazione dei dati sulle attività di pesca ai sensi del Regolamento (CE) n. 1224/2009; attività in sede comunitaria concernenti le tematiche relative al settore della pesca e dell'acquacoltura; attività in ambito internazionale concernenti istituzioni, organismi, ed enti del settore, inclusa l'ICCAT. Per le funzioni di propria competenza, la Direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del Ministro, il *Reparto Pesca Marittima (RPM)* del Corpo delle Capitanerie di porto.

Il Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto, istituito ai sensi dell'art. 4 del D.lgvo n° 100 del 27 maggio 2005 presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, svolge attività di raccordo tra il Ministero stesso ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera in tutte le questioni coinvolgenti i compiti svolti dal Corpo in materia di vigilanza e controllo della pesca marittima, dell'acquacoltura e delle relative filiere.

Nell'ambito delle proprie attività, il Reparto pesca marittima (RPM): espleta gli incarichi affidati dal Ministro e quelli per cui il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca richiede la collaborazione; collabora con l'Ufficio di Gabinetto, l'Ufficio legislativo, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca, la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura nonché con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; e svolge ogni altro incarico assegnato dal Ministro anche ai fini della cooperazione tecnica promossa dallo stesso Ministro nell'ambito dei rapporti comunitari e internazionali.

Il Reparto Pesca Marittima è posto alle dirette dipendenze funzionali del Ministro ed è organizzato quale struttura di livello dirigenziale non generale retta da un ufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto. È composto da una segreteria amministrativa e da tre uffici come di seguito denominati: Ufficio 1° - Servizio rapporti comunitari ed internazionali; Ufficio 2° - Servizio rapporti istituzionali; Ufficio 3° - Servizio tecnico.

#### **Capitaneria di Porto – Guardia Costiera [46]**

Il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della loro opera: primo fra tutti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha "ereditato" nel 1994, dal Ministero della Marina Mercantile, la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto e sul cui bilancio gravano le spese di funzionamento.

Il controllo sull'ordinato svolgimento della pesca marittima richiede, oltre alla perfetta conoscenza delle norme comunitarie e nazionali, anche quella della normativa ad esse connesse (codice della navigazione, sicurezza della navigazione, norme a tutela degli equipaggi, norme igienico sanitari, disciplina sul commercio dei prodotti ittici, etc.).

Di qui l'esigenza avvertita dal legislatore di affidare il coordinamento di detta attività al Corpo delle Capitanerie di Porto. Infatti, in base all'art. 22 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, (che abroga la precedente legge sulla pesca - Legge 14 luglio 1965 n.963) il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura -, quale unica autorità competente a coordinare le attività di controllo in materia di pesca per l'Italia nell'ambito dell'UE, si avvale del Corpo delle Capitanerie di Porto, quale Centro di Controllo Nazionale della Pesca (CCNP).

Sin dal 1993, a seguito del varo della politica comune della pesca (oggi il Regolamento (CE) n. 1224/2009), gli Stati dell'Unione Europea hanno avvertito l'esigenza di individuare in ogni Stato aderente un soggetto qualificato a cui tutti gli organi preposti al controllo della filiera della pesca devono fare riferimento, dando vita, in tal modo, alla istituzione di Centri di Controllo Nazionali della Pesca (D.P.R. del 9 novembre 1998 n. 424).

Compito del CCNP, secondo quanto previsto dal DPR del 9 ottobre 1998 n. 424, è la sorveglianza sullo sforzo di pesca e sulle attività economiche connesse. Detta attività è rivolta nei confronti dei pescherecci battenti bandiera italiana (a prescindere dalle acque nelle quali essi operano o dal porto in cui fanno scalo) e nei confronti delle unità da pesca appartenenti a Stati membri, nonché di quelle appartenenti a Paesi non facenti parte dell'Unione Europea, quando operano in acque comunitarie. In definitiva, l'Italia, con il suindicato D.P.R. n. 424/98 ha designato il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, quale Autorità di controllo a livello nazionale per l'esercizio della vigilanza in materia di pesca e si avvale, a livello periferico, nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, dei Centri di Controllo Area Pesca (CCAP), istituiti ognuno presso le singole Direzioni Marittime, nonché dei comandi periferici. Occorre evidenziare, inoltre, che il già citato art. 22 del D.lgs. n. 4/2012 dispone, inoltre, che l'attività di controllo in materia di pesca, sul commercio e la somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, sono affidati al personale civile

e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di Finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati appositamente nominati dalle Amministrazioni locali. Per quanto concerne l'attività antifrode nel settore agroalimentare, si evidenzia che il Comandogenerale del Corpo delle capitanerie di porto collabora, tramite apposito Protocollo d'Intesa, con il competente Dipartimento dell'ICQRF del Mi.P.A.A.F., avendo destinato presso di esso un'aliquota di personale con compiti di cooperazione e collegamento tra l'Ispettorato Centrale, il Comando Generale stesso e le Autorità marittime.

### **Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF) [45]**

Con Decreto Legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 1986, n° 462, viene istituito, presso l'allora Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, l'*Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF)*, quale organo tecnico dello Stato preposto alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Da allora l'ispettorato non solo ha visto ampliato le proprie competenze e modificata la propria struttura, ma anche variazioni della denominazione. Con l'art. 3 della Legge 9 marzo 2001 n. 49 (cosiddetta legge BSE) l'Ispettorato viene sottoposto alle dirette dipendenze del Mi.P.A.A.F. riconoscendone, comunque, la piena autonomia organizzativa e amministrativa e con la Legge 11 novembre 2005 n. 231 lo stesso viene organizzato in una struttura dipartimentale del Mi.P.A.A.F. Nel 2006, all'art. 1 comma 1047 della Legge 296/06 Finanziaria 2007, all'ICRF, venendo demandate anche le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata, assume la denominazione di "*Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari (ICQ)*".

Con D.P.R. del 22 luglio 2009, n. 129 sulla riorganizzazione del Mi.P.A.A.F., l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) diviene "*Ispettorato Centrale della Tutela*

*della Qualità e della Repressione Frodidei Prodotti Agroalimentari*” assumendo l'acronimo *ICQRF*, con questo passaggio si è sancito la fusione fra funzione primaria quella della “repressione frodi” per la quale l’Ispettorato stesso fu istituito e quella di “salvaguardia della qualità” delle produzioni di qualità del comparto agroalimentare nazionale. Realizza, inoltre, programmi di controllo per contrastare l’irregolare commercializzazione di prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi Terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle produzioni colpite da crisi di mercato

Attualmente, l’*ICQRF* (art. 4 del D.P.R. del 14 febbraio 2012 n. 41) operante come struttura dipartimentale all’interno del Mi.P.A.A.F, si articola, a livello di amministrazione centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale e, a livello territoriale, in 12 uffici ispettivi con 17 sedi periferiche, 4 laboratori di analisi dislocati sul territorio ed un laboratorio centrale di revisione d’analisi e ricerca sito in Roma.

L’amministrazione centrale provvede all’indirizzo e al coordinamento dell’attività operativa dell’*ICQRF* tramite la predisposizione di orientamenti generali e linee guida per la programmazione annuale dei controlli, individuando talune azioni a carattere prioritario, assicurando nel contempo che i programmi operativi proposti dagli uffici periferici siano formulati coerentemente con le linee guida fornite, monitorando sistematicamente l’andamento dei controlli espletati nonché valutando l’attività operativa sia in fase di svolgimento che dopo l’acquisizione dei risultati complessivi. L’Amministrazione centrale predispone annualmente linee generali di programmazione dell’attività degli uffici periferici, integrate da studi sulla situazione produttivo-commerciale dei diversi settori alimentari e dei mezzi tecnici di produzione agricola per il cui controllo è competente l’*ICQRF* centrale.

In particolare, i due uffici di livello dirigenziale generale sono rappresentati dalla:

*Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore (DG VICO)*: con il

compito di riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione, procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo contenzioso; avvio della procedura di esecuzione forzata delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato e relativa attività contrattuale; vigilanza amministrativa sugli uffici territoriali ed i laboratori; formazione specifica per il personale dell'Ispettorato, comunicazione istituzionale in raccordo con il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca;

*Direzione Generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari (DG PREF):* con il compito di programmazione delle attività istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attività svolti dagli uffici territoriali e dai laboratori; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività ispettiva svolta dagli uffici territoriali; vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualità registrata; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività analitica e sulla qualità dei laboratori; attività di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di attività di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori; rapporti con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; gestione dei comitati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; gestione operativa del sistema informativo dell'Ispettorato; analisi di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8 - bis , del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, e gestione del laboratorio centrale deputato all'espletamento delle predette analisi.

Al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali a cui è preposto tutto il personale dell'ICQRF, riveste la qualifica di Agente (A.P.G.) ed

Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) in base agli artt. 55 e 57 comma 3 del c.c.p. e art. 1 comma 4-quater del D.L. n. 22/2005 convertito in Legge n.71/2005. Nonché il personale è dotato di un elevato livello di professionalità (Periti Agrari, Chimici, Laureati in Scienze tecnologie Agrarie e Alimentari, ecc.)

I compiti istituzionali dell'Ispettorato possono, quindi, essere riassunti in tre macro aree di attività:

propriamente di *controllo*, realizzate mediante ispezioni presso gli operatori (produzione, distribuzione e commercializzazione) delle differenti filiere agroalimentari. Sono dirette alla verifica della qualità, genuinità e identità dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione agricola (sementi, mangimi, fertilizzanti e fitosanitari) e sono finalizzate a contrastare illeciti e frodi di natura essenzialmente merceologica. Inoltre, svolge la sua attività, anche, con l'espletamento di taluni controlli indirizzati a reprimere le frodi a danno del bilancio dell'Unione Europea e della finanza nazionale. Nel corso delle ispezioni in fase di produzione, stoccaggio, commercializzazione e trasporto dei prodotti si procede a verifiche fisiche e documentali, all'accertamento del corretto svolgimento dei processi produttivi, eventualmente al prelievo di campioni sottoposti successivamente ad analisi chimico-fisica e, in alcuni casi, anche organolettica.

Il *controllo analitico*, complementare a quello ispettivo, consente, mediante l'applicazione di metodiche comunitarie, nazionali o comunque riconosciute da organismi internazionali, la verifica della composizione quali-quantitativa dei prodotti e gli accertamenti della loro conformità ai requisiti di legge e/o al dichiarato. Per l'espletamento delle analisi dei prodotti prelevati, l'Ispettorato si avvale delle proprie strutture di laboratorio e/o della collaborazione con qualificati Istituti pubblici di ricerca e sperimentazione. I Laboratori dell'ICQRF sono laboratori ufficiali nazionali cui competono le analisi dei campioni prelevati dal comparto ispettivo nell'ambito dei controlli ufficiali finalizzati alla verifica della conformità merceologica dei prodotti dell'intera filiera agroalimentare, inclusi i mezzi tecnici per l'agricoltura. I laboratori sono coordinati a livello centrale dall'Ufficio DG PREF.

Dal 2007, *attività di vigilanza sulle strutture di controllo pubblici e privati*, che espletano attività di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità regolamentata (prodotti alimentari a DOP, IGP, STG; vini di qualità (DOC/DOCG/DOP e IGT/IGP); prodotti da agricoltura biologica; carne bovina con etichettatura facoltativa e di pollame con etichettatura volontaria in aggiunta a quella obbligatoria. La vigilanza, come si vedrà in seguito, ha come principale obiettivo (art. 4 del DM del 16 febbraio 2012) la verifica dell'attività svolta dagli enti di controllo. Ferme restando le attribuzioni dell'Ispettorato, le Regioni svolgono l'attività di vigilanza sulle produzioni di qualità regolamentata ricadenti nel territorio di propria competenza. Come previsto dall'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1151/2012, le Denominazioni di Origine e le Indicazioni Geografiche, prodotte e/o commercializzate all'interno del mercato dell'UE sono protette *ex officio* da ciascuno Stato membro contro ogni forma di illecito o pratica ingannevole. L'ICQRF, di intesa con le Regioni, è stata designata quale autorità nazionale incaricata a svolgere le funzioni di protezione *ex officio*. Assicura, inoltre ogni forma di comunicazione con gli altri Stati membri dell'unione, per far cessare l'uso illegale di DOP e IGP italiane all'interno del territorio dell'UE

Tra i compiti istituzionali (funzione accessoria), annovera altresì, la competenza *all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nelle materie agricola e agro-alimentare* (vitivinicolo, oli e grassi, lattiero-caseario, cereali e derivati, aceti, uova, miele, mangimi, fertilizzanti, sementi, prodotti fitosanitari, prodotti di qualità regolamentata e indebita percezione di aiuti comunitari – Legge n. 898/86) di competenza statale, contestate anche da altri organi pubblici di controllo. In entrambi i casi l'Ispettorato istruisce e definisce i procedimenti amministrativi sanzionatori e si pronuncia sui procedimenti cautelari di sequestro amministrativo. Opera anche, con l'inoltro di notizie di reato alle competenti Autorità Giudiziarie in caso di accertamento di violazioni di natura penale. Il procedimento amministrativo sanzionatorio è regolato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689. Per le materie di competenza, il DG VICO costituisce l'autorità destinata a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della predetta Legge n. 689/81, unitamente agli atti di



accertamento e contestazione, nonché alle prove delle avvenute notificazioni a tutti i soggetti responsabili dell'illecito (autore principale, obbligato in solido, concorrenti). Esso provvede all'istruttoria dei singoli procedimenti amministrativi sanzionatori. Nelle ipotesi in cui nel corso dell'accertamento sia stato disposto il sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81, l'ufficio DG VICO, nelle materie di competenza, provvede anche a decidere sulle sorti dei beni sequestrati, disponendo altresì la restituzione degli stessi a chi, avendone diritto, ne abbia fatto richiesta, ovvero la confisca ove sia consentito. Inoltre è inoltre, riservata all'ufficio DG VICO l'irrogazione delle sanzioni di qualunque importo siano, per le violazioni in materia di Denominazione di Origine e Indicazione Geografica dei prodotti agroalimentari.

L'Ispettorato svolge i suoi compiti, anche, in concorso con gli altri organi di controllo che agiscono sul territorio nazionale, quali l'Arma dei Carabinieri, il Comando Carabinieri Politiche Agricole, NAS, il Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza e la Polizia di Stato (art. 6 della Legge 462/86). Ha rapporti di collaborazione, invece, con il Comando generale del corpo delle Capitanerie di Porto, Agenzia delle Dogane, AGEA, Agecontrol ed i servizi di controllo dei Sistemi Sanitari Nazionali e/o Regionali.

Le finalità che si raggiungono attraverso tutti i controlli istituzionali svolti dall'Ispettorato sono:

- la tutela dei consumatori per i differenti aspetti connessi alla sicurezza alimentare (verifica del possesso delle caratteristiche dichiarate dei prodotti alimentari e dei mezzi tecnici di produzione non disgiunte dagli aspetti igienico-sanitari);
- la salvaguardia dei produttori e del mercato, con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità, contrastando tutti quei comportamenti che danno origine a fenomeni di concorrenza sleale. L'azione di vigilanza sulle produzioni di qualità viene svolta, anche, in collaborazione con i Consorzi Tutela Autorizzati;
- la predisposizione di programmi straordinari di controllo sia volti a contrastare fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale fra gli operatori colpiti da crisi di mercato, sia

destinati ad affiancare l'attività di controllo sui prodotti ortofrutticoli assegnati all'AGECONTROL (Legge 29 aprile 2005 n. 71) .

### **Agenzia per l'Erogazione in Agricoltura (AGEA) [47]**

Con D.lgvo n. 165/1999, in attuazione della delega conferita dall'art. 11 Legge n.59/1997, modificato dal D.lgvo n. 188/2000 e con Legge n. 441 del 21dicembre 2001, è stata disposta la soppressione dell'Azienda per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per l'erogazione in agricoltura (AGEA). L'AGEA è un ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Mi.P.A.A.F., ed è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, (DD.MM. del 14 giugno 2002).

Il Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 (Spending review) ha portato a decorrere dal 1° ottobre 2012, che le funzioni di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relative al finanziamento della politica agricola comune (svolte da AGEA) siano svolte dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR, ai sensi del Regolamento (CE) n. 885/2006. Restano ferme in capo ad Agea tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa.

L'attuale assetto organizzativo dell'AGEA, nel quadro degli interventi a sostegno dell'agricoltura nazionale, mira alla corretta attuazione delle funzioni istituzionali: di ente pagatore, di controllo, sostitutivo dell'organismo pagatore, di gestione dei fondi nazionali e comunitari e infine di governo.

E' l'Ente pagatore dello Stato Italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti nel settore agricoltura dalla legislazione comunitaria e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), nonché per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli per gli

aiuti alimentari e per la cooperazione economica con altri paesi (è anche affidata, infatti, l'esecuzione degli aiuti alimentari finanziati dallo Stato Italiano e destinati ai paesi in via di sviluppo secondo il programma del Ministero degli Affari Esteri in ambito della Convenzione di Londra). I requisiti ed i vincoli cui deve corrispondere la struttura organizzativa dell'Organismo pagatore sono puntualmente individuati dal Reg. (CE) n. 885/2006. Nell'espletamento di tale funzione AGEA, si avvale anche di altri organismi a cui sono stati delegati particolari compiti. Tra questi figurano anche i CAA (Centri di Assistenza Agricola) i quali svolgono le attività di supporto nella predisposizione delle domande di ammissione ai benefici comunitari e nazionali e della tenuta del *fascicolo aziendale* su mandato degli imprenditori interessati. I CAA rappresentano lo strumento con il quale l'Organismo Pagatore assicura il costante rapporto con i produttori ed una migliore e più diretta assistenza agli stessi ai fini della corretta predisposizione delle domande di aiuto.

Nella *funzione sostitutiva* l'AGEA: ha il compito, secondo il principio della sussidiarietà, di svolgere la funzione di Organismo Pagatore (O. P.) in tutte quelle Regioni che non hanno ancora costituito un proprio O.P. ovvero in caso di revoca del riconoscimento di Organismo pagatore ai sensi del D.lgvo n.165/99, provvedendo, mediante distinte strutture operative, all'erogazione delle provvidenze comunitarie.

Con la *funzione di controllo* AGEA ha la responsabilità della tenuta del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ex Regolamento (CE) n. 1782/2003 e D.lgvo n. 99/2004, è responsabile della tenuta ed aggiornamento del *fascicolo aziendale* elettronico nella configurazione di sistema unico certificato di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto, in qualità di "Autorità competente" in materia di SIGC, infine deve garantire l'utilizzo da parte di tutti gli organismi pagatori del SIGC nella procedura di erogazione degli aiuti.

Nella *funzione di gestione di fondi nazionali* cura: l'attuazione degli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare, disposti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per sostenere comparti in situazioni contingenti di crisi; l'esecuzione di forniture di

prodotti agroalimentari per conto dell'Italia (Ministero degli Affari Esteri) ai paesi in via di sviluppo; le operazioni di acquisto sul mercato interno di prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano per sostenere comparti agricoli in situazioni contingenti di difficoltà (eccedenze produttive); il cofinanziamento delle iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari sia sul territorio nazionale che all'estero.

Nella *funzione di gestione di fondi comunitari* cura: le operazioni di acquisto sul mercato interno ed internazionale di prodotti agroalimentari disposte dall'Unione Europea per sostenere comparti agricoli in situazioni contingenti di difficoltà (eccedenze produttive); l'erogazione degli aiuti comunitari alla distillazione del "vino da tavola" in situazioni contingenti di difficoltà (eccedenze produttive); la fornitura di prodotti agroalimentari disposte dall'Unione Europea a favore degli indigenti "comunitari".

Nella *funzione di governo*: definisce le strategie operative delle società controllate deputate a supportare sul piano tecnico-operativo le attività dell'Agenzia. Nella logica di garantire all'azione di coordinamento una capacità di presenza e di partecipazione in linea con le specifiche comunitarie in tema di indirizzo e rendicontazione della spesa, negli ultimi anni, AGEA ha infatti provveduto all'acquisizione di significative partecipazioni azionarie in Organismi e Società di servizi, tra questi ricordiamo l'AGECONTROL.

### **Agenzia Italiana per i Controlli e le Azioni Comunitarie–AGECONTROL [48]**

Nel 1984 la Comunità Europea impose agli Stati membri produttori di olio di oliva, di costituire Agenzie di controllo per l'effettuazione di controlli nel settore degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva, dotate di adeguata autonomia finanziaria ed operativa. AGECONTROL è stata istituita in applicazione all'art. 18 della Legge n. 887/84, in forma di società per azioni e partecipazione azionaria riservata a soggetti pubblici. Il capitale sociale veniva sottoscritto dall'allora Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, dall'*Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo* (A.I.M.A.)

oggi AGEA e dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria(INEA). Il 29 marzo 2004, con il Decreto Legislativo n. 99, la proprietà è stata integralmente trasferita all'AGEA, attuale Azionista Unico di AGECONTROL.

Fino al 31 ottobre 2005, le Agenzie di controllo per l'olio di oliva, presenti anche in Grecia, Spagna e Portogallo, sono state finanziate dalla Commissione Europea e dai rispettivi Stati membri, in pari misura.

La riforma del sistema di aiuti comunitari alla produzione di olio di oliva, realizzata con i Regolamenti (CE) n. 864 e n. 865 del 29 aprile 2004, ha determinato la cessazione del suddetto cofinanziamento, con decorrenza 1° novembre 2005.

Attualmente, il finanziamento dell'AGECONTROL S.p.A. viene assicurato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, attraverso l'utilizzo dei fondi stanziati nel Bilancio dello Stato e dall'AGEA. Lo Statuto della Società prevede anche la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione anche al di fuori delle suddette linee principali di finanziamento, con altre Amministrazioni (Regioni, Province Autonome) e con privati.

E' organizzata con una sede centrale a Roma e 26 sedi operative dislocate su tutto il territorio nazionale. La necessità di estendere il presidio territoriale, inizialmente presente solo nel Centro-Sud, si è concretizzata all'inizio del 2006 quando, a seguito dell'emanazione della Legge n. 71/2005, che ha affidato ad AGECONTROL i controlli di qualità di rilevanza nazionale nel settore della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi, si è reso necessario costituire presenze stabili anche nelle Regioni del Nord.

Con la Legge 29 aprile 2005, n. 71, infatti, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha affidato ad AGECONTROL: "*... i controlli di qualità, sia per l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza a livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli ...*", ai sensi dell'ex Regolamento (CE) n. 1148/2001. Tale attività riguarda, in particolare:

tutti i controlli di conformità richiesti dagli operatori del settore ai fini dell'importazione e dell'esportazione dei prodotti ortofrutticoli da e per i Paesi extracomunitari;

controlli di conformità sul mercato interno, effettuati presso tutti gli operatori commerciali della filiera che a vario titolo intervengono nella commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli soggetti a norme di qualità (Organizzazioni di produttori, Cooperative, GDO, esercizi commerciali, ecc.).

gestione delle comunicazioni obbligatorie (notifiche di spedizione e richieste di controllo) e delle domande di autorizzazione all'uso del logo comunitario ed all'autocontrollo;

aggiornamento della Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli (BNDOO). L'attività consiste nell'assicurare l'istruttoria di tutte le domande di iscrizione/aggiornamento della BNDOO pervenute nonché le informazioni raccolte durante l'attività ispettiva, curando la risoluzione delle anomalie e l'inserimento dei dati nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale);

gestione degli aspetti sanzionatori nei confronti dei soggetti che operano in modo non conforme rispetto alle disposizioni normative e regolamentari.

Riguardo alle attività svolte su incarico diretto di AGEA, l'AGECONTROL svolge, anche, controlli (*verifiche istruttorie, contabili e tecniche*) cosiddetti di "*primo livello*" e di "*secondo livello*". I primi riguardano controlli finalizzati al riscontro dell'eleggibilità delle spese per l'erogazione di finanziamenti ai beneficiari di aiuti comunitari. Tenuto conto della pluralità e del rilievo nazionale dei settori interessati, le verifiche sono svolte sull'intero territorio nazionale, con possibilità di estendersi anche presso altri Stati dell'UE ed a Paesi Terzi. Tali tipi di controlli interessano i beneficiari diretti delle misure di sostegno in comparti quali: programmi triennali di miglioramento presentati dalle Organizzazioni del settore oleicolo (Reg. CE n. 2080/2005); distribuzione, ad opera di Enti e strutture caritative, di derrate alimentari agli indigenti della Comunità Europea (Reg. CEE n. 3149/92); programmi di promozione ed informazione dei prodotti agroalimentari

nel Mercato comunitario e nei Paesi terzi (Regg. (CE) nn. 1071/2005; 94/2002; 1346/2005; 2879/2000); utilizzo finale del burro comunitario (Reg. (CE) n. 1898/2005); fondi comunitari per il Tabacco (Reg. (CE) n. 2182/2002); controlli sullo zucchero in regime di Ammasso pubblico (Reg. (CE) n. 884/2006); controlli su varia misure eccezionali di sostegno del mercato agricolo (uova e pollame, ristrutturazione dell'industria zuccherina, ecc.).

Per quanto attiene i controlli di *secondo livello*, questi riguardano i soggetti ai quali AGEA ha delegato compiti di controllo di I° livello. Infatti, il Regolamento (CE) n. 885/2006 prevede che il processo di delega sia accompagnato da un adeguato sistema di gestione e controllo che garantisca trasparenza al sistema di riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e alla liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale). In particolare, le verifiche effettuate da AGECONTROL in tale ambito sono volte ad accertare la rispondenza dei procedimenti messi in atto dai soggetti delegati rispetto a quanto concordato e sottoscritto nelle convenzioni dagli stessi stipulate con AGEA.

Nel 2007, il campo di attività di AGECONTROL è stato ulteriormente ampliato attraverso l'affidamento dei controlli "*ex-post*" ai sensi del Regolamento (CEE) n. 4045/89, successivamente sostituito dal Regolamento (CE) n. 485/2008. Questi sono volti ad accertare la realtà e la regolarità delle operazioni che fanno parte, direttamente o indirettamente, del sistema di finanziamento del FEAOG-garanzia. In tale contesto, il personale ispettivo dell'Agenzia opera con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

In aggiunta all'espletamento degli specifici compiti di controllo, AGECONTROL collabora con diverse Autorità istituzionali, quali il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le Regioni, l'Autorità giudiziaria, il Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, l'ICQRF ed altre Istituzioni pubbliche quali Università e Istituti di ricerca.

### **Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari (N.A.C. – N.C.O.) [45]**

Il Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, istituito presso il Ministero con la Legge del 4 dicembre 1993 n. 491 con il nome di “*Carabinieri Tutela Norme Comunitarie e Agroalimentari – N.A.C.*” ha assunto l’attuale denominazione con il D.P.R. 23 marzo 2005 n.79. Svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari (le cosiddette “Frodi Comunitarie”) nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Il Comando, operante su tutto il territorio nazionale, dipende funzionalmente dal Ministro, ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l’ICQRF, nell’attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare (le cosiddette “Frodi Agroalimentari”). Ai sensi degli artt. 1-2-3 del DM del 2 dicembre 1997, inoltre, esegue, anche, controlli sulle attività per la prevenzione delle infrazioni ai regolamenti e degli illeciti concernenti provvedimenti per l’ippicoltura. Il Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentare, come quello dei N.A.S., ha dipendenza funzionale, per l’impiego, dal Mi.P.A.A.F. e gerarchica, negli ambiti dell’ordinamento, dell’addestramento e della disciplina, all’Arma dei Carabinieri in particolare alla Divisione Unità Specializzate ed al Comando Unità Mobili e Specializzate dell’Arma.


Nello svolgimento di tali compiti, il Reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l’esercizio delle proprie attività istituzionali. La metodologia dell’attività di controllo, infatti, è prevalentemente di carattere “investigativo”, in relazione alle specifiche attribuzioni di “Polizia Giudiziaria” che qualificano il personale dei N.A.C.. Così l’attività di pianificazione dei controlli ordinari è elaborata in sede congiunta e coordinata con l’ICQRF, mentre i controlli straordinari connessi ad accertamenti di tipo investigativo vengono invece pianificati autonomamente d’intesa con l’Autorità Giudiziaria.

Il DM 28/04/2006 del Ministero dell’Interno sul riassetto dei compiti di specialità delle Forze di polizia, infatti, stabilisce che



“...l'Arma dei carabinieri continuerà a svolgere un ruolo preminente con riguardo alle frodi nel settore agroalimentare e le sofisticazioni di alimenti e bevande. L'Arma dei carabinieri assolverà altresì ai compiti devoluti dalla normativa vigente allo speciale reparto istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali,...”. In sintesi il Reparto specializzato dell'Arma è deputato al contrasto della “criminalità in agricoltura”, in ogni sua forma nel settore agricolo e alimentare, a livello nazionale e comunitario, con la funzione di tutela sia gli operatori economici e sia i consumatori. Il Reparto si articola su tre Nuclei Antifrodi Carabinieri (N.A.C.) con sede in Parma, Roma e Salerno con competenza territoriale rispettivamente per il Nord, il Centro ed il Sud Italia, e su un Nucleo di Coordinamento Operativo (N.C.O.) con sede in Roma (vedi figura n. 3.4).

**Fig. n.3.4** – Organigramma N.A.C.



Fonte: N.A.C

L’operatività del Reparto Speciale è resa possibile, anche, grazie all’intesa sia con i Reparti territoriali dell’Arma ed in particolare con i Comandi Stazione e sia con enti ed organizzazioni di settore. Per le

attività di coordinamento internazionale si avvale di un Ufficiale di collegamento all' Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode(OLAF) con sede a Bruxelles. Con tali finalità il Comandante dei Carabinieri delle Politiche Agricole e Alimentari è anche componente del Comitato interministeriale per la lotta contro le frodi comunitarie (COLAF), previsto dall'art. 76 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142.

### **Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.) [49]**

Il Corpo forestale dello Stato, istituito nell'anno 1822, è una forza di polizia ad ordinamento civile, tra le cinque forze di polizia che concorrono all'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica (Legge 1° aprile 1981, n. 121), specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare.

Con Legge del 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del C.F.S., vengono assegnati compiti specifici: attività di polizia e controllo del territorio; protezione civile, antincendio boschivo, antibracconaggio; servizio per la protezione di specie della flora e della fauna minacciate di estinzione; rispetto della normativa in materia di sicurezza agroambientale e agroalimentare e di bio sicurezza in generale (art. 2 comma e Legge 36/2004), nonché divulgazione tecnica e scientifica in campo ambientale. Ai controlli sul rispetto delle norme sulle Organizzazioni Comuni di Mercato (O.C.M.) dei prodotti agroalimentari si sono aggiunte quelli riguardanti l'agricoltura biologica, le produzioni agroalimentari di qualità e le produzioni animali. Con queste ultime, si consente al Corpo Forestale dello Stato di essere inserito a pieno titolo tra le autorità preposte all'accertamento delle violazioni.

Con il Decreto Ministeriale 1° dicembre 2005, recante le disposizioni procedurali in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento CE n.2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari", viene inserito il C.F.S. tra le autorità preposte all'accertamento delle relative violazioni.

Con il DM del 28 aprile 2006 “Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia”, si stabilisce che il Corpo forestale dello Stato, tra l’altro, concorre nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza agroalimentare, con particolare riferimento ai cicli produttivi in pieno campo. Lo stesso DM, inoltre, include il Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia specializzate che operano nei comparti della sicurezza in materia di sanità, igiene ed alimenti, in cui concorre nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di bio-sicurezza in genere.

Con D.P.R. del 1 ottobre 2003, n. 264 è stato emanato il regolamento di organizzazione del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2001 n. 155. Il Corpo Forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell’interno per le questioni inerenti l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile.

L’attività strettamente operativa attinente alla prevenzione, all’accertamento ed all’individuazione dei reati e degli illeciti in materia ambientale è svolta, dai Comandi Stazione forestali presenti sul territorio. La tipicità del servizio svolto ha reso necessaria l’organizzazione di una propria struttura investigativa specializzata ad alta formazione tecnico-giuridica, coordinata a livello provinciale dai Nuclei Investigativi Provinciali di Polizia Ambientale e Forestale (NIPAF) e a livello centrale dal Nucleo Investigativo Centrale di Polizia Ambientale e Forestale (NICAF). Per alcuni settori particolari sono stati istituiti, inoltre, dei Nuclei operativi centrali come:

- *il Nucleo Agroalimentare e Forestale (NAF)*, che si occupa della sicurezza dei consumatori e della corretta applicazione dei regolamenti comunitari in materia agricola e forestale;
- *il Nucleo investigativo antincendi boschivi (NIAB)*, per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi attraverso l’attività investigativa;

- il Nucleo Investigativo dei Reati in Danno agli Animali (NIRDA) è destinato alle attività di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di benessere degli animali;
- il *Nucleo operativo antibraconaggio (NOA)*, istituito per la difesa della fauna selvatica, che svolge attività di prevenzione e investigazione;
- i *Nuclei di controllo CITES (NOC)*, che svolgono attività di controllo sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione.

In particolare il *NAF* che è stato istituito il 9 maggio del 2001 presso l'Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato a seguito della Legge n. 49 del 9 marzo 2001 di conversione del Decreto Legge 11 gennaio 2001 n. 1, inerente l'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (B.S.E), si è trasformato in un nucleo dedito alla lotta alle frodi nazionali e comunitarie perpetrate nel comparto agroalimentare. Opera su tutto il territorio nazionale svolgendo funzioni di coordinamento ed indirizzo info-investigativo e di analisi in tema di sicurezza agroalimentare, fornendo supporto operativo, e logistico ai Comandi territoriali del Corpo forestale dello Stato. Il personale assegnato al NAF è composto da 1 dirigente, 2 funzionari e 13 sottoufficiali, con funzioni non esclusive, tant'è che l'impegno annuo è stimato in 5 elementi tra i sottoufficiali e 2 tra i funzionari. Sovrintende e coordina l'attività di tale nucleo, il Servizio I e più direttamente la Divisione 2<sup>a</sup> (polizia agro-alimentare) che coordina le attività di controllo del CFS sul territorio per quel che riguarda il settore agroalimentare della sicurezza agro ambientale ed agroalimentare. In particolare le competenze della Divisione 2<sup>a</sup> sono le seguenti:

- indirizzi in materia di sicurezza agroambientale ed agroalimentare dei Comandi territoriali; coordinamento delle esigenze finanziarie e gestione della spesa di settore;
- consulenza legislativa di settore; supporto logistico - strumentale;
- coordinamento info-investigativo; supporto operativo;
- analisi del fenomeno criminale; analisi tecnico - scientifiche di settore;

- divulgazione e sensibilizzazione in tema di sicurezza agroambientale ed agroalimentare;
- coordinamento delle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di bio-sicurezza in genere nei settori della zootecnia e delle carni, dei prodotti lattiero-caseari, dell'olio d'oliva, del vino, degli animali vivi, degli O.G.M., dei prodotti di qualità certificata (agricoltura biologiche, DOP e IGP), di tutela dai pesticidi e dai contaminanti in genere;
- direzione e gestione operativa del Nucleo Agro-alimentare e Forestale (NAF).

Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Provincie autonome di Trento e Bolzano, il Corpo forestale dello Stato è sostituito da Corpi Forestali Regionali o Provinciali. Le competenze sono simili tra loro ma questi corpi svolgono prevalentemente funzioni tecnico-gestionali, non più proprie del Corpo Forestale dello Stato nonché sono funzionalmente dipendenti agli assessorati regionali o provinciali. Differenza importante è che le funzioni di Polizia Giudiziaria degli appartenenti ai Corpi Forestali Regionali e Provinciali sono limitate alla Regione o la Provincia di appartenenza (come in tutte le polizie locali), mentre quelle degli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato sono valide sull'intero territorio nazionale.

#### **Enti Vigilati dal Mi.P.A.A.F.[45]**

Tra gli Enti collegati e vigilanti dal Mi.P.A.A.F. che svolgono funzioni “connesse” di controllo ci sono: l’Ente Nazionale Risi, e il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.). L’art. 12 del Decreto Legge n. 95/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, ha stabilito la soppressione dell’INRAN e inoltre, sono sopresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA. Con DM interministeriale del 18 marzo 2013, le competenze in materia di sementi elette già esercitate da INRAN sono state attribuite al Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.) così come quelle

attinenti l'attività di ricerca. Con Delibera n. 88/2013 del 13 giugno 2013, il Consiglio di Amministrazione del C.R.A., ha istituito il Centro di Sperimentazione e Certificazione delle sementi (C.R.A.-SCS) cui afferiscono le funzioni già esercitate dal settore sementiero INRAN.

Le procedure di soppressione dell'INRAN e di attribuzione delle competenze, del personale e delle attività al C.R.A. sono state macchinose. In particolare prima dell'istituzione del servizio sementi (INRAN-ENSE) presso in C.R.A., le competenze pubbliche in materia di sementi riguardanti da un lato il controllo e la certificazione ufficiale delle sementi, prima della loro commercializzazione, e dall'altro il coordinamento e la realizzazione delle prove di iscrizione di nuove varietà, hanno avuto forte rallentamento delle attività di certificazione e rallentamenti sull'operatività delle prove di iscrizione riguardanti nuove varietà di seme.

Sono state soppresse, inoltre, le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA. Questo ha comportato che le funzioni di vigilanza svolta sugli stabilimenti di produzione di conserve alimentari per accertare la corretta applicazione delle norme che disciplinano la fabbricazione e tutte le altre funzioni svolte per conto di AGEA, sono state eliminate.

### **Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.) [52]**

Il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.) è un Ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale.

Il C.R.A. ha personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed ha autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Istituito con D.lgvo n. 454/99, il C.R.A. raccoglie le esperienze di 28 Strutture di ricerca e sperimentazione agraria e delle rispettive 54 sedi operative periferiche. Il 22 marzo 2006, ottenuto il parere favorevole della Conferenza Stato – Regioni e Province autonome, è stato emesso il decreto di approvazione del “Piano di riorganizzazione e

razionalizzazione” deliberato dal Consiglio di Amministrazione del C.R.A.. Il Piano ha previsto l'attivazione di quattro Dipartimenti cui afferiscono 15 Centri di Ricerca (di cui uno interdipartimentale) e 32 Unità di ricerca.

La distribuzione sul territorio nazionale consente al C.R.A. di diffondere capillarmente le proprie competenze, operando sinergicamente con le Amministrazioni centrali, gli Enti locali, le Imprese e le Associazioni di categoria. Alla luce della recente riorganizzazione, le Regioni, in particolare, quali organi di raccordo con le realtà territoriali e l'agricoltura, assumono un ruolo di primo piano nella definizione degli orientamenti della ricerca del C.R.A..

E' nell'ambito della sua attività di ricerca che viene identificato, tra gli altri, come uno dei laboratori di riferimento per le Autorità pubbliche per effettuare indagini analitiche di tipo merceologico e/o organolettico con attività di certificazione, prova e accreditamento. Ha tra gli altri anche, il compito di fornire servizi di formazione in campo agro-alimentare, gestire la Banca Dati Fitofarmaci, svolgere l'attività di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e effettuare l'aggiornamento delle liste delle cultivar e dei portainnesti delle specie agrarie e forestali. Per effetto della soppressione dell'INRAN sono attribuiti al C.R.A. le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN, ai sensi dell'articolo 11 Decreto Legislativo n. 454/99. Come detto, con DM interministeriale 18 marzo 2013, le competenze in materia di sementi elette già esercitate da INRAN sono state attribuite al Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.). Con Delibera n. 88/2013 del 13 giugno 2013, il Consiglio di Amministrazione del C.R.A., ha istituito il Centro di Sperimentazione e Certificazione delle sementi (C.R.A.-SCS) cui afferiscono le funzioni già esercitate dal settore sementiero INRAN.

### **Ex -Istituto Nazionale per la Ricerca nella Alimentazione e la Nutrizione (INRAN) [50]**

L'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), era un ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

L'Istituto nazionale della nutrizione (INN), di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 199, fu trasformato, con D.lgvo n. 454/99, in Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN). L'istituto svolgeva attività di ricerca, informazione e promozione nel campo degli alimenti e della nutrizione, ai fini della tutela del consumatore e del miglioramento qualitativo delle produzioni agroalimentari. In particolare, l'Istituto promuoveva e sviluppava attività di ricerca sulla qualità, nonché sulla sicurezza degli alimenti in collaborazione con l'Istituto superiore della sanità, finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali, nonché allo sviluppo delle applicazioni biotecnologiche nel settore agroalimentare. Promuoveva, inoltre, l'educazione nutrizionale ed alimentare, anche mediante la preparazione e diffusione periodica di linee guida, di raccomandazioni nutrizionali e di tabelle di composizione degli alimenti. Dal 1958 l'Istituto, infatti, compila e aggiorna le "Tabelle di Composizione degli Alimenti".

E' nell'ambito della sua attività di ricerca che veniva identificato, tra gli altri, come uno dei laboratori di riferimento per le Autorità pubbliche per effettuare indagini analitiche di tipo merceologico e/o organolettico e/o sanitario. In particolare era il laboratorio di riferimento per le analisi di revisione degli sfarinati e paste alimentari, conserve vegetali, zuccheri e analcolici (l'art. 20 del D.P.R. 22 luglio 1982 n. 571 individuava l'INN quale Istituto preposto per l'esecuzione delle predette revisioni di analisi).

Il Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione dell'Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENSE) e l'Istituto Nazionale Conserve Alimentari (INCA), entrambi fatti confluire nell'INRAN, quale Ente subentrante nell'esercizio dei rispettivi compiti ed attribuzioni. Successivamente come abbiamo detto le funzioni attinenti alla ricerca e al settore sementiero sono state assorbite dal C.R.A..



## **EX–Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)[50]**

L'Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) dovette il suo assetto in base all'art.23 della Legge 25 novembre 1971 n. 1096, con il quale venne eretto come ente pubblico sotto la vigilanza del Mi.P.A.A.F.. La Legge del 1971 prevede, tra l'altro, in conformità alle numerose Direttive Comunitarie, che i prodotti sementieri non possano essere commercializzati se non muniti di uno specifico cartellino attestante l'esito favorevole dei prescritti controlli. Il Mi.P.A.A.F affidò con propri Decreti all'Ente il compito del controllo e certificazione dei prodotti sementieri.

Oggi l'attività dell'ENSE, come precedentemente detto, è demandata al settore/servizio sementiero del C.R.A., che avvalendosi di sezioni o laboratori periferici, svolge i seguenti compiti:

- certificazione ufficiale dei prodotti sementieri, anche in conformità delle normative regolanti le certificazioni. La certificazione ufficiale delle sementi comporta un insieme di interventi amministrativi e tecnici che possono essere riassunti in:  
a) ispezioni ufficiali in campo delle colture per la produzione di sementi; b) controlli presso gli stabilimenti durante la fase di lavorazione e condizionamento delle sementi; c) esami di campioni di sementi in laboratorio; d) rilascio di etichette ufficiali e chiusura ufficiale degli imballaggi; e) esami di post-controllo in parcelle istituzionali e per conto della UE, nei centri sperimentali.
- analisi e controlli qualitativi delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione, su richiesta dei servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'art. 4 del DPR 21/12/1996 n° 698. Per la particolare categoria “standard” delle sementi ortive, per la quale la normativa non prevede controlli preliminari all'immissione al commercio, l'Ente preleva campioni presso i produttori. Questi campioni vengono controllati a posteriori per la verifica delle caratteristiche varietali e tecnologiche mediante sia analisi di laboratorio e sia prove di campo;
- esami tecnici per il riconoscimento varietale e brevettuale delle novità vegetali di specie agrarie e ortive, prove di controllo, anche

previste dalle norme comunitarie e per l'iscrizione nel registro nazionale delle varietà vegetali. All'ENSE, quindi, è affidata anche, la vigilanza sull'adempimento da parte dei privati dell'osservanza delle prescrizioni poste dalla normativa, segnalando con appositi verbali le inadempienze al Mi.P.A.A.F.;

- Autorizzazioni per l'utilizzo dei sementi convenzionali in Agricoltura Biologica;
- Gestione banca dati sementi biologici;
- studi e ricerche su nuove varietà e messa a punto di nuove metodologie per la valutazione tecnologica e varietale delle sementi.

#### **Ex – Istituto nazionale Conserve Alimentari (ex -INCA) [51]**

L'ex Istituto Nazionale Conserve Alimentari (INCA) fu istituito in base al Regio Decreto Legge n. 501/1923, come ente pubblico sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. Dal 1 gennaio 2011 (Decreto interministeriale 08/02/2011), l'INCA è stato incorporato, in seguito alla sua soppressione (come precedentemente detto), all'INRAN con conseguente trasferimento di compiti e attribuzioni. Successivamente, come detto, anche le funzioni le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA sono state soppresse. Questo ha comportato che le funzioni di vigilanza svolta sugli stabilimenti di produzione di conserve alimentari per accertare la corretta applicazione delle norme che disciplinano la fabbricazione e tutte le altre funzioni svolte per conto di AGEA, sono state eliminate.

L'Ente aveva, come principale compito istituzionale, la vigilanza, in tutto il territorio nazionale, sugli stabilimenti di produzione di conserve alimentari, sia di origine vegetale che animale, per accertare la corretta applicazione delle norme che disciplinano la fabbricazione. Aveva, anche, il compito di accertare l'idoneità all'esportazione dei derivati del pomodoro (legge 10/03/69 n. 96 e DPR 11/4/75 n. 428). Inoltre, per incarico ricevuto dal Mi.P.A.A.F. e per conto dell'AGEA, svolgeva i seguenti compiti: controlli qualitativi sull' ortofrutta trasformata (pomodori pelati, succhi e concentrati di pomodoro, pere e

pesche allo sciroppo, miscugli di frutta, prugne secche e fichi secchi), che partecipa al regime di aiuti CE (D.M. 16/3/1987 n. 104, D.M. 4/7/2002, Reg. CE n. 449/2001 e Reg. CE n. 1535/2003); azione di vigilanza sulle aziende che trasformano carne bovina congelata proveniente dai centri d'intervento comunitari per accertare la destinazione della stessa agli usi consentiti e il rispetto delle regole nazionali e comunitarie durante le operazioni di lavorazione e trasformazione (D.M. 5/7/1989); controlli sull'ammasso di carne bovina introdotta nei centri d'intervento pubblico per vigilare sulla regolarità delle procedure di ricevimento del prodotto ammassato (nota AGEA N. 953 del 29/12/2000, Regg. (CE) n. 562/2000 e n. 2734/2000); controlli sul disosso di carne bovina conferita nei centri d'intervento pubblico per vigilare sulla regolarità delle procedure previste dal disciplinare AGEA del 7 agosto 2001 e del Reg. (CE) n. 562/2000; controlli inventariali sulla carne bovina e sul burro stoccati nei centri d'intervento pubblico (note AGEA N. 7702/UM del 24/12/2003 N. 7813/UM del 9/1/2004).

Le procedure dei controlli predetti erano codificate in circolari e regolamenti, conformi alla normativa UNI CEI EN 45004. La struttura dell'Ente era composta da una sede centrale in Roma presso l'ex INRAN, dove erano accentrati i servizi amministrativi, e da tre sedi periferiche dotate di laboratorio chimico ed ubicate nelle zone dove maggiore è la concentrazione di insediamenti industriali conservieri (Parma, Fisciano (SA) e Cosenza).

### **Ente Nazionale Risi [70]**

L'Ente Nazionale Risi, sottoposto alla vigilanza del Mi.P.A.A.F., è un ente pubblico economico con una propria autonomia finanziaria non ricevendo trasferimenti da parte dello Stato. Il fabbisogno finanziario dell'Ente, infatti, viene coperto dai "diritti di contratto" e da rendite proprie derivanti dallo svolgimento di attività commerciali.

Istituito con il Regio Decreto Legge del 2 ottobre 1931 n. 1237 convertito in Legge n. 1785 del 21 dicembre 1931, e successive modificazione ha lo scopo principale di "provvedere alla tutela della produzione risicola nazionale e delle attività industriali e commerciali

che vi sono connesse, agevolando la distribuzione e il consumo del prodotto e promovendo e sostenendo iniziative rivolte al miglioramento della produzione, della trasformazione e del consumo del prodotto”. E’ riconosciuto come organismo pagatore per l’attuazione delle norme comunitarie ad esso attribuite in base ai Decreti dell’ex Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste del 22 ottobre 1964, 27 ottobre 1967 e del 31 maggio 1996, nel rispetto del Reg. (CE) n. 1663/95. Tale ultima attività viene svolta nei limiti di cui all’art. 3, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e n. 188 del 15 giugno 2000.

Ai sensi dell’art. 2 dello statuto dell’Ente Nazionale Risi, svolge in particolare le seguenti attività:

- Attività di organismo Pagatore: provvede all'attuazione dei regimi predisposti dall'Unione Europea in favore del settore risicolo nel rispetto del Reg. (CE) n. 1663/95. In particolare interviene sul mercato del Riso, attività che non compete ad AGEA considerate le specifiche tecniche, territoriali e legislative del prodotto; e di erogazione dell’aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di riso agli imprenditori agricoli moltiplicatori di semi;
- Attività statistiche: di raccolta sistematica dei dati necessari alla conoscenza ea alla previsione dei fenomeni e dei problemi afferenti l’andamento della produzione e del mercato nazionale, comunitario ed extracomunitario del riso;
- Attività di ricerche: Gestisce in forma diretta od attraverso forme di collaborazione, di consorzio, di fondazioni, di accordi con altri enti od istituzioni il "Centro Ricerche sul Riso” creando le condizioni operative affinché possa assumere commesse da terzi sia a livello nazionale che internazionale. Attraverso questo centro: effettua, anche su richiesta di terzi, analisi merceologiche sul risone e sul riso lavorato nonché ricerche merceologiche. Ha un proprio laboratorio chimico-merceologico, accreditato ACCREDIA, che effettua analisi chimiche e fisiche su riso e suoi sottoprodotti, sulla pianta o sui prodotti da essi derivati; svolge attività di assistenza tecnica presso le aziende risicole; promuove ed attua iniziative per la ricerca sperimentale volta al

miglioramento genetico ed alla individuazione delle varietà merceologicamente più richieste dal mercato avvalendosi anche di supporti esterni;

- Elaborazione e divulgazione dei dati: Provvede all'elaborazione ed alla valutazione delle informazioni raccolte, nonché, direttamente od a mezzo di incarichi a persone od istituti specializzati, ad effettuare studi, analisi e ricerche afferenti specifici obiettivi inerenti il settore risiero, nonché provvede alla divulgazione delle informazioni raccolte;
- Attività di Collaborazione con le Istituzioni nazionali e internazionali: Cura i necessari rapporti con i Ministeri e gli organismi comunitari ed internazionali da cui dipende il collocamento del prodotto. In particolare è punto di raccordo tra tutti gli attori della filiera risicola e il Mi.P.A.A.F.;
- Controlli sul rispetto delle norme che disciplinano il commercio del riso in Italia (Legge n. 325/58): collabora all'attività di vigilanza per la repressione delle frodi nel commercio nazionale del riso e delle sementi di riso con l'ICQRF in conformità alle convenzioni sottoscritte con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, svolgendo analisi specialistiche sui campioni prelevati dal personale dell'ICQRF;
- Collabora con le Regioni interessate alla risicoltura per la predisposizione di nuovi servizi per tutta la filiera;
- Attività di controllo del marchio "Riso Italiano": l'Ente ha registrato il marchio collettivo "Riso Italiano" che viene concesso in uso a tutti gli operatori risieri che sottoscrivono l'apposito disciplinare di produzione;
- Verifica sulla qualità delle produzioni: Pone in essere adeguate iniziative mirate alla tutela della produzione, del commercio e del consumo del riso. Ogni anno l'Ente predispone un sondaggio qualitativo della produzione al fine di ottenere elementi utili per formulare le proposte del DM che annualmente stabilisce le tolleranze e i limiti dei grani difettosi;

- Ente Certificatore DOP/IGP: è l'Autorità pubblica designata per le produzioni di "riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP", "riso vialone nano veronese IGP" e "Riso del delta del po' IGP";
- Attività di stoccaggio: esercita attività di magazzinaggio per la conservazione di risoni di terzi;
- Attività di assistenza tecnica: Svolge attività di assistenza e di consulenza dirette a preservare l'equilibrio ambientale, promuovendo con opportune iniziative l'aggiornamento degli operatori del settore. Provvede ad organizzare corsi di aggiornamento e di formazione sulla coltivazione e trasformazione del riso;
- Divulgazione e promozione: Svolge ricerche di mercato, di promozione e di propaganda per l'incremento del consumo del riso italiano nel territorio nazionale, nell'ambito dell'Unione Europea e nei Paesi Terzi, nonché attività di divulgazione dirette ad una maggiore conoscenza del prodotto riso;
- Gestisce in forma diretta o attraverso forme di collaborazione l'attività sementiera.

L'Ente Nazionale Risi è organizzato in un centro operativo a Vercelli, in quattro sezioni provinciali (Ferrara, Pavia, Vercelli e Novara) e in tre uffici periferici (Isola di Scala, Oristano, Mortara) presenti in tutte le zone risicole dell'Italia. A questi si affianca il *servizio sementi* che svolge attività di carattere tecnico-organizzativo attinenti ai molteplici aspetti del settore sementiero del riso. Per quel che riguarda il settore sementiero del riso svolge le seguenti attività:

- Conservazione in purezza delle varietà di riso che sono state costituite dall'Ente e/o per le quali è stata attribuita la responsabilità della selezione conservatrice. Tra queste varietà sono incluse: Carnaroli, Arborio, Baldo e S.Andrea;
- Produzione delle sementi tecniche direttamente o presso risicoltori scelti tra i più specializzati nella moltiplicazione delle sementi di riso.
- Aggiornamento normativo a livello nazionale e comunitario sulle disposizioni attinenti il settore sementiero e

collaborazione con le autorità competenti per la stesura delle stesse;

- Divulgazione delle informazioni tecniche e legislative agli operatori del settore (agricoltori, ditte sementiere, ecc.).

### **3.2.4 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MISE)**

[60]

Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso le diverse strutture ad esso appartenenti, le cui specifiche competenze sono state stabilite dal DPR 28 novembre 2008, n. 197 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”, ha un potere di vigilanza sulla sicurezza, qualità ed etichettatura dei prodotti agroalimentari, “*residuale*” (o di supporto) rispetto a quanto ricade nelle competenze specifiche del dicastero agricolo, e che può esercitare solo in coordinamento con lo stesso. Fornisce agli organi deputati alla vigilanza gli strumenti per operare attraverso l’interpretazione della normativa di sua competenza. Nel settore alimentare, inoltre, ha, anche, competenze dirette sul sistema agroindustriale (cioè le attività in cui l’agricoltura interagisce con tutti i settori ad essa collegati: energia, industria alimentare, commercio estero, distribuzione al consumo e ristorazione collettiva, ecc.) e in tale ambito svolge, le funzioni di promozione e sviluppo della competitività e dell’internazionalizzazione del sistema produttivo, di tutela e sviluppo della proprietà industriale ed intellettuale, del *Made in Italy*, di lotta alla contraffazione, di tutela dei consumatori, di promozione e regolazione della concorrenza di mercato anche attraverso l’attuazione di un sistema per la trasparenza dei prezzi. Infine, ha la vigilanza sull’ente di accreditamento ACCREDIA. Il MISE deriva dalla fusione di precedenti Ministeri ed oggi comprende le attività produttive, il commercio internazionale, comunicazione, energia e politiche di coesione. Dei quattro dipartimenti afferenti al MISE è, in particolare, il *Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione* con le sue direzioni generali e le sue divisioni ad avere rapporti diretti e indiretti con il settore alimentare.

La prima struttura da segnalare è la *Div. XII (Politiche delle industrie alimentari)* della *Direzione generale per la politica industriale e la competitività (DGPIG)*, le cui competenze per il settore alimentare sono: Elaborazione e coordinamento di azioni e di interventi a livello nazionale, comunitario ed internazionale, per lo sviluppo e la competitività dei sistemi produttivi locali operanti nel settore dell'industria agro-alimentare; Attività di supporto ai gruppi di lavoro per singoli segmenti produttivi compreso quello alimentare; Partecipazione all'elaborazione di norme di settore in sede nazionale ed internazionale; Tutela dei prodotti alimentari tipici e a denominazione di origine; Partecipazione alla elaborazione delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia di industria agro-alimentare ed alla relativa attuazione in sede nazionale (a tal proposito è stato attivato un tavolo di lavoro interministeriale (e con le rappresentanze delle imprese e dei consumatori) per l'attuazione in Italia del nuovo regolamento europeo in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (Regolamento(CE) n. 1169/2011)); Promozione di azioni ed interventi per la diffusione e valorizzazione dei marchi di qualità specifici per i comparti dell'industria agro-alimentare; Rapporti con le altre Amministrazioni e con le Associazioni di categoria in materia di industria agro-alimentare. E' nell'ambito di questa divisione che vengono emessi i pareri interpretativi e/o istruzioni (Circolari) in applicazione al D.lgvo n. 109/92 in merito a questioni di presentazione ed etichettatura dei prodotti alimentari tra i quali anche Cioccolato, prodotti dolciari da forno, acqua minerale, pomodoro da industria, formaggi, olio, etc.

E' poi da segnalare l'attività svolta dalle diverse divisioni della *Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica*, che ha il compito, tra le altre, di una attività divulgativa sulla qualità ed etichettatura dei prodotti alimentari e una importante attività di collaborazione con l'Unione europea che comprende anche le norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, che vanno notificate alla Commissione Europea prima della loro emanazione per permettere alla Commissione ed agli Stati membri di fare proprie osservazioni. La procedura di notifica, prevista dalla



Direttiva CEE n. 1998/34 e, specificamente per gli alimentari, dalla Direttiva CE n. 2000/13, prevede un periodo minimo di tre mesi prima di poter emanare la norma, che possono arrivare a 18 in caso di osservazioni da parte della Commissione e/o altri Stati membri.

Più specificamente:

- la *Div. IV (promozione della concorrenza)*, per quanto concerne i titoli abilitativi (ristoranti, bar, grandi magazzini, etc.) per l'attività di vendita e somministrazione di cibi e bevande (art. 71 del D.lgvo n. 59 del 2010 come modificato e integrato dal D.lgvo n. 147 del 2012);
- la *Div. V (Monitoraggio dei prezzi)* con i compiti anche di iniziative finalizzate al contrasto di fenomeni speculativi sui prezzi di beni e servizi di largo e generale consumo e il raccordo con altri soggetti e istituzioni (tra le quali ICQRF, GdF, C.F.S., etc.) per lo scambio dei dati e la collaborazione in materia di prezzi;
- la *Div. XI (Politiche e normativa per i consumatori)*, per quanto concerne l'attuazione e l'applicazione del Codice del consumo nonché il recepimento di normative comunitarie su tale tema;
- la *Div. XVII (Qualità dei prodotti e dei servizi)*, con riferimento allo studio e analisi in materia di sistema della certificazione della qualità di prodotti e servizi; attività di monitoraggio dei sistemi di qualità, certificazione e marchi di qualità; attività di promozione e di informazione sulla qualità e sull'etichettatura dei prodotti anche agroalimentari; monitoraggio delle politiche regionali per la qualità.

Altra importante funzione è quella svolta dalla *Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi* che ha il compito, tra le altre, nel settore alimentare, della lotta alla contraffazione di prodotti italiani e alla difesa dei marchi di origine di qualità quali DOP, IGP, STG; ecc. nonché svolge un'importante opera divulgativa, e di assistenza alle imprese per la lotta de "Italian Sounding". Ha compiti, quindi, di indirizzo e promozione in materia di politiche di anticontraffazione; assistenza e supporto alle imprese, anche

all'estero, sul tema della lotta alla contraffazione; raccordo e coordinamento con le autorità competenti in materia di contraffazione; implementazione e gestione banche dati sul fenomeno della contraffazione; indirizzi e promozione in materia di politiche per la promozione della Proprietà Industriale e affari internazionali; attività connesse alle competenze della Direzione in materia di marchi nazionali, marchi comunitari ed internazionali; gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali. Per sostenere la lotta alla contraffazione, questa Direzione, mira a: 1) Definire le linee guida di indirizzo e promozione in materia di politiche anticontraffazione ed effettuare il monitoraggio continuo della fluttuazione del fenomeno; 2) Creare una fitta rete di relazioni nel mondo dell'impresa, nel mondo istituzionale e nel panorama internazionale per supportare azioni integrate di contrasto al fenomeno; 3) Opporre al fenomeno sempre crescente della contraffazione un insieme adeguato di strumenti per le imprese ed i cittadini, contrastandolo anche attraverso azioni di sensibilizzazione, informazione e divulgazione, oltre all'introduzione di provvedimenti mirati. Per promuovere la tutela e la conoscenza del sistema di Proprietà Industriale si prefigge di: 1) Accrescere la conoscenza ed il valore della Proprietà Industriale, la promozione della sua tutela giuridica e dell'utilizzazione economica della stessa; 2) Sensibilizzare gli interlocutori, in particolar modo il mondo dell'impresa, dell'Università e della ricerca rispetto all'importanza strategica rivestita dai titoli di Proprietà Industriale, quindi brevetti, marchi, disegni e modelli; 3) Partecipare attivamente alla definizione della politica di Proprietà Industriale dell'UE, promuovendo anche la semplificazione normativa e l'armonizzazione delle regole e delle procedure.

Tale Direzione, inoltre, fornisce il servizio di segreteria generale del *Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC)*. Questo Consiglio è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico dall'art. 19 della legge 23 luglio 2009 n. 99 ed è l'organismo interministeriale con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento strategico delle iniziative intraprese da ogni amministrazione in materia di lotta alla contraffazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto a livello nazionale.

Con Decreto Interministeriale del 15/04/2010 sono state definite le modalità di funzionamento del CNAC. Nell'attuazione delle linee strategiche il Consiglio è supportato da due *Commissioni Consultive Permanenti*, una delle *Forze dell'Ordine* (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizie Municipali, Polizia Postale, Corpo Forestale, Agenzie delle Dogane), l'altra delle *forze produttive e dei Consumatori* (Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, CNA, Unioncamere, Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti- CNCU) e dei consumatori (attraverso il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti-CNCU). Sono state costituite, inoltre, 15 *Commissioni Consultive Telematiche* che affrontano le problematiche relative alla lotta alla contraffazione con riferimento a determinati settori tra cui anche quello agroalimentare.

Si segnala di seguito anche l'attività svolta dalla *Div. II (Politiche agro-alimentari)* della *Direzione generale per la politica commerciale internazionale* nel vasto settore relativo all'applicazione delle normative internazionali finalizzate all'import- export nel settore agro-alimentare. Le operazioni doganali di importazione e di esportazione, infatti, con Paesi terzi di prodotti agroalimentari rientranti nell'Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento(CE) n. 1234/07) possono essere subordinate al rilascio di un titolo di importazione o di esportazione emesso dalla *Div. II* secondo le modalità stabilite nel Regolamento(CE) n. 376/08 della Commissione.

Per ultimo si segnala l'attività svolta, nel suo complesso, dalla *Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi*, nell'ambito della sua precipua finalità istituzionale di svolgere ogni azione utile alla promozione sui mercati internazionali delle imprese e dei prodotti italiani, ivi compresi quelli del settore alimentare.

### **3.2.5 COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LE FRODI NEI CONFRONTI DELL'UNIONE EUROPEA (COLAF) [71]**

Il Comitato interministeriale per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea (COLAF) afferente al *Dipartimento*

*Politiche Europee* presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, opera ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91 e dell'art. 54 legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il comitato rappresenta lo strumento ideale per l'approfondimento e l'analisi dei fenomeni illeciti, nonché per l'individuazione delle strategie più opportune per prevenire, contrastare e reprimere i menzionati fenomeni.

Con l'art. 3 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91, al Comitato sono stati affidati i compiti di funzioni consultive e di indirizzo per la tutela degli interessi finanziari della Comunità europea nella lotta contro le frodi e le irregolarità attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune (PAC) e dei fondi strutturali. Obiettivi strategici per i quali la responsabilità è condivisa fra gli Stati membri e la Commissione UE. La nozione di irregolarità<sup>5</sup> non corrisponde esattamente a quella di frode<sup>6</sup>. Tratta le questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di indebite percezioni di finanziamenti europei ed ai recuperi degli importi indebitamente pagati, di cui al Regolamento (CE) n.1828/06 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, e al Regolamento (CE) n. 1848/06 della Commissione, del 14 dicembre 2006, e successive modificazioni;Referente del Comitato Consultivo Lotta Antifrode (CO.CO.L.A.F.) nell'Unione Europea;Tratta l'elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali, da trasmettere alla Commissione europea in base all'articolo 325<sup>7</sup> del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Per il raggiungimento dei compiti affidatigli il Comitato ha elaborato una serie di linee strategiche (obiettivi):privilegiare l'azione preventiva attraverso l'analisi dei rilevanti e diffusi fenomeni di irregolarità e/o

---

<sup>5</sup>Per *irregolarità* si intende, infatti, qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o da una omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio delle comunità

<sup>6</sup> Per *frode*, invece, involge qualsiasi azione o omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti, la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, la distrazione di fondi per fini diversi da quelli per cui sono stati concessi.

<sup>7</sup>Questo sancisce: il "*principio di assimilazione*", con cui si chiede agli Stati membri di adottare, per la lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'UE, le stesse misure utilizzate per combattere le frodi che danneggiano gli interessi finanziari nazionali;il coordinamento dell'azione antifrode tra UE e le Autorità nazionali el'assunzione di pertinenti iniziative da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, per assicurare una protezione efficace ed equivalente dei predetti interessi finanziari su tutto il territorio dell'Unione.

frodi; migliorare l'attività di cooperazione tra il Comitato e tutte le Autorità europee, nazionali e locali; Partecipazione ai lavori delle Istituzioni UE; Standardizzazione delle procedure di segnalazione alla Commissione UE irregolarità/frodi a danno del bilancio comunitario nei diversi settori di riferimento; Valorizzazione e diffusione del modello antifrode italiano; Sviluppo di un'attività di formazione e comunicazione tra tutti gli Organi Nazionali e Comunitari.

Il Comitato è presieduto dal Ministro per gli Affari Europei o da un suo delegato, ed è composto:

- dal Capo del Dipartimento per le Politiche Europee;
- dal Comandante del Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione Europea;
- dal Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari (N.A.C.);
- dai dirigenti generali degli uffici del Dipartimento per le Politiche Europee;
- dai dirigenti generali designati dalle Amministrazioni interessate (Agenzia delle Dogane, AGEA, C.F.S., ICQRF, etc.) al contrasto delle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi europei, che sono nominati dal Ministro per gli Affari Europei;
- dai componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali).

Il Comitato si avvale di una Segreteria tecnica composta da personale del Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione Europea operante presso il Dipartimento delle Politiche Europee. Appare evidente così che il Comitato costituisca una vera e propria "cabina di regia" e punto di riferimento per tutte le Amministrazioni di settore.

### **3.2.6 ENTI DI CONTROLLO REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI [53]**

Come abbiamo detto, in seguito alla modifica della Costituzione avvenuta nel 2001, il tema della salute in generale e quello della sanità animale, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e in generale dell'alimentazione è divenuto materia le cui responsabilità sono condivise tra Autorità nazionali e regionali. Ad eccezione di quegli aspetti la cui competenza è esplicitamente riservata al Governo, tutti gli altri compiti sono state trasferite alle Regioni. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome consente alle Regioni di partecipare alle scelte del Governo, nelle materie di comune interesse e di approfondire le questioni politico-amministrative più rilevanti. In questo modo, l'Autorità Centrale ha mantenuto la responsabilità della pianificazione, dell'indirizzo, coordinamento e controllo a livello nazionale, mentre le Autorità regionali e provinciali hanno acquisito le responsabilità della pianificazione, dell'indirizzo, coordinamento e controllo all'interno del proprio territorio.

Tenuto presente che l'organizzazione interna dei servizi regionali può differenziarsi nell'ambito di ogni singola Regione e/o Provincia autonoma, possiamo senz'altro dire, che sono gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e/o Province Autonome a svolgere prevalentemente le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, mentre l'effettivo controllo sulle attività di produzione, commercio, e somministrazione degli alimenti e delle bevande è svolto, con sub-delega ai Comuni che le esercitano sia direttamente con la Polizia Annonaria e sia indirettamente attraverso le Aziende Sanitarie Locali (ASL). In sostanza, le *Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano* svolgono le proprie funzioni, a livello territoriale, tramite il Piano Sanitario Regionale, con i Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) ed i Servizi Veterinari (S.V.) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, nonché, per gli accertamenti analitici di laboratorio, attraverso le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale, (ARPA), gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S.) e i Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP) eredi dei Laboratori di Sanità

pubblica (L.S.P.) delle ASL. Nell'ambito della sanità delle piante, invece, i Servizi Fitosanitari Regionali, dipendenti degli Assessorati all'Agricoltura, (S.F.R. – ex Osservatori per le malattie delle piante), sono direttamente responsabili dell'effettuazione dei controlli. Nell'ambito della vigilanza sugli Organismi di controllo attraverso servizi istituiti presso gli Assessorati dell'Agricoltura che svolgono la funzione di vigilanza sulle Strutture di controllo per le produzioni di qualità regolamentata (agricoltura biologica, prodotti a denominazione registrata DOP/IGP/STG, etichettatura facoltativa delle carni bovine ed avicole).

Allo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi concordati, alcune Regioni e Province autonome hanno cominciato ad introdurre sistemi di audit interni. Nonostante questa novità, il ruolo dell'amministrazione centrale circa il coordinamento, programmazione e controlli è ancora preponderante.

In Italia, il D.P.R. del 14 luglio 1995 è l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni/Province sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande. In base al suddetto Decreto, le Regioni/Province autonome predispongono appositi programmi per definire la natura e la frequenza dei controlli che debbono essere effettuati regolarmente nelle fasi di produzione, confezionamento, somministrazione e commercializzazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del predetto Decreto, i controlli relativi ai residui di fitofarmaci e quelli relativi ai residui di sostanze ormonali e medicinali veterinari, seguono un loro programma con propria normativa.

### **Servizi Addetti alla Vigilanza sugli Organismi di Certificazione e sulle Autorità Pubbliche di Controllo**

Queste strutture, tenendo conto anche dell'indipendenza organizzativa di ogni amministrazione regionale e/o provinciale, fanno normalmente capo agli Assessorati all'Agricoltura. Concorrono con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali all'esercizio della vigilanza sulle Strutture di Controllo per le produzioni di qualità

regolamentata (agricoltura biologica, prodotti a denominazione registrata DOP/IGP/STG, etichettatura facoltativa delle carni bovine ed avicole) [74]. Nell'ambito della loro autonomia le Regioni e/o le Province Autonome possono operare con attività propria di controllo sulle produzioni, commercio, e somministrazione degli alimenti in genere, nei macelli e nei centri di sezionamento carni bovini, nonché con controlli diretti alla verifica del corretto utilizzo dei fondi comunitari.

### **Aziende Sanitarie Locali (ASL)**

Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono enti dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, che opera nel quadro del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) e provvedono ad organizzare l'assistenza igienico-sanitaria nel proprio ambito territoriale e ad erogarla attraverso strutture pubbliche o private accreditate. In passato con il quadro delineato dalla Legge n. 883/1978 queste erano considerate enti strumentali dei Comuni, successivamente con D.lgvo n. 502/92 e D.lgvo n. 229/99 le ASL sono costituite in aziende che agiscono come enti strumentali delle Regioni, ma hanno una loro autonomia imprenditoriale. Compito primario è quello di assicurare i livelli essenziali di assistenza previsto dal piano sanitario nazionale. Inoltre, alle ASL compete la verifica del rispetto delle norme d'igiene nelle fasi di produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e bevande; il controllo dell'idoneità dei locali e attrezzature per il commercio; profilassi e polizia veterinaria; ispezione e vigilanza veterinaria sugli animali destinati all'alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione delle carni animali, sull'alimentazione zootecnica (mangimi) e sugli alimenti d'origine animale, sugli allevamenti e la salute animale, sui farmaci ad uso veterinario.

Le ASL provvedono all'erogazione dei servizi attraverso i dipartimenti di prevenzione, i distretti sanitari di base, ecc.. Le leggi regionali, inoltre, disciplinano l'articolazione in distretti dell'unità sanitaria locale. All'interno del *Dipartimento della Prevenzione* il cui compito è anche, quello, della sanità pubblica è ripartito in diversi settori



tra i quali ricordiamo il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) competente sugli alimenti non di origine animale e i Servizi Sanitari (S.V.) competenti sulla sanità animale, il benessere animale, gli alimenti di origine animale e la nutrizione animale.

Le attività relative alla sanità pubblica veterinaria e all'igiene degli alimenti rientrano nell'ambito dei livelli essenziali (LEA), definiti dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 29 novembre 2001, che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale. Le strutture organizzative si distinguono in servizi o unità operative, in rapporto all'omogeneità della disciplina di riferimento ed alle funzioni attribuite, nonché alle caratteristiche e alle dimensioni del bacino di utenza.

Il *Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.)*, è, ai sensi dell'art. 2 del D.lgvo n. 193/2007, uno delle autorità competenti in materia di igiene e sicurezza alimentare. Questo, secondo quanto stabilito dal DM del 16/10/1998n. 185, si sviluppa attorno a due aree funzionali:

*Igiene degli Alimenti e delle Bevande (I.A.B.)*: si occupa del controllo igienico ufficiale delle imprese alimentari, dei prodotti alimentari e delle bevande ivi compresi le acque potabili e minerali, inoltre interviene nei casi di tossinfezione alimentare, sorveglia sul corretto utilizzo dei fitofarmaci, e offre consulenza al consumo dei funghi.

*Igiene della Nutrizione (I.N.)*: si occupa prevalentemente di divulgare corrette abitudini alimentari e motorie nella popolazione. L'attività comprende interventi informativi/educativi rivolti sia a gruppi medio grandi (ristorazione collettiva), sia ai singoli soggetti.

In particolare l'area funzionale di *igiene degli alimenti e delle bevande (I.A.B.)* ha, tra le altre, le seguenti competenze: nell'attività preventiva sui progetti edilizi di imprese alimentari esprimere parerifinalizzate al rilascio delle autorizzazioni sanitarie e dei pareri igienico-sanitari (Legge n. 283/62, DPR n. 327/80, ecc.), gli accertamenti a seguito delle richieste di nulla osta per la modifica dei locali e degli impianti; il controllo ufficiale dei prodotti alimentari che interessa le diverse tipologie di impresa alimentare; sorveglianza nella commercializzazione

e nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari. La sorveglianza sulla commercializzazione e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari comporta, oltre al controllo a campione delle matrici alimentari per la ricerca dei residui delle sostanze utilizzate, anche una attenta vigilanza sulle modalità di conservazione e vendita dei suddetti prodotti, nonché sul loro uso, con raccolta dei dati sia di commercio sia di impiego; prevenzione delle intossicazioni da funghi. Attività di consulenza e controllo proprie dell'Ispettorato Micologico; censimento delle attività di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e commercio dei prodotti alimentari di competenza e delle bevande. Tenuta dei registri delle autorizzazioni, dei nulla-osta, degli aggiornamenti, dei provvedimenti adottati per trasgressioni, dei dati di vendita dei prodotti fitosanitari;

Il Dipartimento di Prevenzione, ed in particolare *il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione* (S.I.A.N.), per lo svolgimento dei propri compiti utilizza i laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S.), dell'istituto Superiore di Sanità (I.S.S.), dell'Agenzia Regionale Per l'Ambiente (ARPA), dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi (ICQRF), e del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricola (C.R.A.).

I *Servizi Veterinari* (S.V.), invece, sono articolati distintamente nelle tre aree funzionali:

della *Sanità Animale* (Area A): in cui confluiscono i servizi resi agli allevatori in termini di controllo delle patologie d'allevamento di natura infettiva e diffusiva, delle malattie trasmissibili all'uomo, attraverso i piani nazionali di eradicazione, delle condizioni di benessere degli animali in allevamento, delle patologie che affliggono gli animali che più strettamente vivono a contatto con l'uomo;

*dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati* (Area B): in cui si concentrano i servizi resi ai produttori di alimenti di origine animale, attraverso presenze dirette del personale medico-veterinario nei grossi, medi e piccoli centri di macellazione, sezionamento e preparazione di alimenti, nei centri di

deposito e di confezionamento di prodotti alimentari, mediante piani di controllo delle produzioni che prevedano campionature occasionali per il rilevamento di inquinanti di natura microbiologica e chimico-fisica;

*dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche* (Area C): in cui vengono svolte le azioni di controllo e di ispezione relative alla filiera mangimistica e più in generale dell'alimentazione animale, alla produzione, distribuzione e gestione del farmaco veterinario, alla filiera delle produzioni lattiero-casearie.

Ai Servizi Veterinari viene demandato il compito di verificare il rispetto delle norme del "Pacchetto igiene" per la parte di propria competenza; la segnalazione delle relative situazioni di rischio per la salute pubblica e l'indicazione dei provvedimenti e dei comportamenti atti a rimuovere il pericolo; il controllo delle situazioni di rischio in materia di sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali (compresa la vigilanza sui mangimi, gli integratori per mangimi e i farmaci a uso veterinario, la profilassi delle malattie infettive), dell'igiene, della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale; nonché l'irrogazione delle sanzioni nelle situazioni non conformi alla normativa vigente.

### **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) [56]**

Queste Agenzie sono state istituite a seguito del Referendum del 18 aprile 1993 che abrogò alcune parti di articoli (in particolare artt.15 e 22- competenze ambientali della vigilanza e controllo locali del SSN esercitate tramite i Presidi multizonali di prevenzione (PMP) delle allora Unità Sanitarie Locali.) della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 di istituzione del Servizio sanitario nazionale - SSN. I PMP rappresentavano i laboratori di riferimento di tutte le discipline settoriali, che riguardano la sfera "ambientale" dell'uomo, nel significato generale di salute individuato dalla legge di riforma sanitaria, di competenza dei Dipartimenti della Prevenzione delle ASL. I presidi esplicavano, quindi, attività di controllo e di tutela delle condizioni igieniche degli alimenti e bevande, di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali che riguardano la sfera della

salute. Dopo il referendum, tali competenze continuarono ad essere esercitate da suddetti PMP, fino a quando il Parlamento con la Legge 21 gennaio 1994, n. 61, di conversione del terzo Decreto Legge 496/93, affidò questi compiti ad apposite "Agenzie Regionali" che furono istituite assieme all'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA), divenuta poi in Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT) e nel 2008 confluita nell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ente di indirizzo e di coordinamento delle Agenzie delle Regioni e delle Province autonome. L'ISPRA, come l'ANPA a l'APAT prima, è vigilato dal *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*, coopera con l'Agenzia europea dell'ambiente e con le istituzioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali operanti in materia di salvaguardia ambientale.

La nuova concezione della materia ambientale, introdotta dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61, quindi, è volta alla migliore armonizzazione fra le istituzioni statali e quelle territoriali, rinnovando gli ambiti di competenza in materia ambientale. In particolare si è segnata una linea di demarcazione tra le materie "ambientali" rispetto a quelle propriamente "sanitarie" delle ASL.

Negli anni successivi all'entrata in vigore della legge 21 gennaio 1994, n. 61, infatti, tutte le Regioni e Province Autonome, hanno trasformato i servizi delle PMP di competenza dei Dipartimenti della Prevenzione delle ASL (chimo ambientale, medico-biotossicologica, fisica ambientale, e impiantistico antinfortunistica relativamente alla materia ambientale) in ARPA, modificandoli con apposite leggi ed organizzate, secondo le finalità ed i compiti istituzionali, in dipartimenti provinciali ed aggiungendo o riorganizzando gli osservatori ambientali, i centri tematici e i servizi.

Ad oggi operano 19 Agenzie regionali (ARPA) e 2 delle province autonome (APPA) che costituiscono con l'ISPRA la rinnovata rete italiana delle "Agenzie per l'Ambiente".

La Regione, gli Enti Locali e i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL si avvalgono delle prestazioni tecnico-scientifiche di ARPA per

svolgere le loro funzioni amministrative, di pianificazione e di programmazione in materia di prevenzione ambientale.

La ripartizione delle competenze tra le ARPA ed i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali sono specificate da apposite deliberazioni delle Giunte Regionali. Nella ripartizione delle competenze vengono definiti per ogni campo di attività la relativa normativa di riferimento, la competenza prevalente ed il soggetto che concorre limitatamente agli aspetti di sua competenza.

Le ARPA e i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL esercitano in maniera coordinata ed integrata le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza ambientale e sanitaria. In materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita la competenza è assegnata alle ARPA che si avvalgono dei pareri igienico-sanitari, previsti dalla normativa vigente, espressi dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali. Le ARPA garantiscono, in base a particolari convenzioni ed accordi di programma, supporto tecnico-scientifico e supporto strumentale e analitico-laboratoristico agli Enti che svolgono le funzioni di controllo ambientale.

Le principali funzioni attribuite alle ARPA possono essere così descritte: controllo di fonti e di fattori di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, acustico ed elettromagnetico; monitoraggio delle diverse componenti ambientali: clima, qualità dell'aria, delle acque, caratterizzazione del suolo, livello sonoro dell'ambiente; controllo e vigilanza del rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in materie ambientali; supporto tecnico-scientifico, strumentale ed analitico agli Enti titolari con funzioni di programmazione e amministrazione attiva in campo ambientale (Regioni, Province e Comuni); e sviluppo di un sistema informativo ambientale che sia di supporto agli Enti istituzionali e a disposizione delle organizzazioni sociali interessate.

## **Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S.) [42]**

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali –(I.Z.S.), sono enti sanitari di diritto pubblico dotati di autonomia gestionale ed amministrativa, facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale, quale strumento tecnico-scientifici dello Stato, delle Regioni e Province autonome, per la sanità animale, il controllo della salute e qualità degli alimenti di origine animale, l'igiene degli allevamenti ed attività correlate. Con la Legge 23 dicembre 1975, n. 745, le funzioni amministrative fino allora esercitate dallo Stato sugli Istituti vengono trasferite alle Regioni. Con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale con la legge n. 833/1978, gli I.Z.S. sono parte del sistema salute della nazione, con compiti in ambito veterinario e alimentare. Con il Decreto Legislativo del 30 giugno 1993, n. 270 e successivamente con Decreto Legislativo del 28 giugno 2012 n.106, si da luogo al riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, in cui il controllo amministrativo sugli I.Z.S. rimane alle Regioni, mentre allo Stato, in particolare al Ministero della Salute, viene demandata la sola vigilanza. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono in numero di 10 con 90 sezioni diagnostiche periferiche e rappresentano uno degli strumenti operativi di cui dispone il Servizio Sanitario Nazionale per garantire ai servizi veterinari delle Regioni e delle Province autonome e delle ASL le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessaria all'espletamento delle funzioni per assicurare la sorveglianza epidemiologica, sanità e benessere animale, sicurezza alimentare, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, la ricerca sperimentale, la formazione del personale, il supporto di laboratorio e la diagnostica nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti. Gli Istituti, inoltre, in relazione allo svolgimento delle loro competenze, possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle ASL. La funzione di raccordo e coordinamento delle attività degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali è svolto dal Comitato di supporto strategico presso la *Direzione Generale della sicurezza degli*

*alimenti e della nutrizione* del Ministero della Salute che ne definisce le linee guida e le tematiche principali.

### **Servizi Fitosanitari Regionali (ex Osservatori per le Malattie delle Piante) [55]**

Questa struttura costituisce, ai sensi della Convenzione Internazionale per la protezione dei vegetali e in attuazione delle direttive dell'Unione Europea, l'organizzazione ufficiale per la protezione dei vegetali (Servizio fitosanitario regionale), responsabile dell'attività di controllo fitosanitario sul territorio al fine di evitare l'introduzione e la diffusione di malattie e parassiti dannosi ai vegetali e ai prodotti vegetali. I suoi compiti possono essere così schematizzati:

attività di vigilanza sull'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali: ispezioni, controlli e rilascio dei relativi certificati fitosanitari controllo della produzione vivaistica e vigilanza sui vegetali oggetto delle direttive europee, nelle fasi di produzione e commercializzazione: iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.), rilascio autorizzazione all'uso del passaporto delle piante, controllo dei produttori e degli importatori dei vegetali sottoposti al regime fitosanitario;

attività di vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie: studio delle malattie, messa a punto e divulgazione dei relativi metodi di difesa contro le avversità delle piante, applicazione dei decreti di lotta obbligatoria;

applicazione della normativa europea in materia di commercializzazione del materiale di moltiplicazione di piante ornamentali, di piante da frutto e di ortaggi;

attività di consulenza e supporto specialistico di natura fitosanitariacorsi, esami e rilascio dei patentini per l'acquisto degli agrofarmaci.

Il Servizio fitosanitario in applicazione di accordi internazionali e di norme comunitarie, opera per evitare l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi alle colture (funghi, batteri, virus, insetti). Per raggiungere tale scopo vengono effettuati controlli mirati sui vegetali e prodotti vegetali "a rischio" che vengono importati, esportati o prodotti

nel territorio dell'Unione Europea. Per questi controlli l'Osservatorio si avvale di ispettori fitosanitari e di idonei laboratori diagnostici.

Le attività di ispezione si suddividono in:

controllo all'importazione: la merce ispezionata nei punti doganali autorizzati per l'ingresso nel territorio dell'Unione Europea può successivamente circolare liberamente in Europa;

controllo all'esportazione: interessa in particolare i prodotti ortofloricoli destinati ai Paesi extracomunitari. In mancanza della certificazione fitosanitaria tali prodotti non possono essere commercializzati nei Paesi di destinazione;

controllo alla produzione: riguarda soprattutto le aziende del vivaismo floricolo regionale, dove vengono prodotte le piantine che verranno successivamente coltivate dai floricoltori.

### **Servizi Regionali di Repressione Frodi in Materia Vitivinicola(S.A.V.)**

Tali servizi sono stati istituiti nelle sole: *Regione Piemonte e Regione Sicilia* con Leggi Regionali.

In particolare nella *Regione Piemonte*, vige il Servizio Antisofisticazioni Vinicole, operante a livello provinciale, ed istituito ai sensi della Legge Regionale del Piemonte n. 39 del 13.03.1980 e successive modifiche : “*Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli*”. Con tale Legge la Regione Piemonte ha voluto istituire un sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio delle uve, dei mosti e dei vini piemontesi, conferendo ai funzionari incaricati la qualifica di Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria. In particolare, il S.A.V., svolge la propria attività:

- Repressione delle frodi e sofisticazioni vinicole volte ai controlli di filiera dei vini a D.O. piemontesi, anche per quelli imbottigliati fuori zona di produzione, al fine di evidenziare attività illecite che determinano una concorrenza sleale ai produttori locali, falsando le regole di mercato, danni all’immagine dei vini piemontesi e riducendo i redditi delle Aziende;



- Aggiornamento dell'Anagrafe Vitivinicola e Dichiarazione delle Superfici vitate e del Potenziale Viticolo ed Aziende Enologiche;
- Controlli vendemmiali secondo le direttive impartite con circolare dell'Ufficio di Coordinamento della Regione volte all'accertamento delle rese Agronomiche dei vigneti iscritti agli Albi di produzione dei vini a DOC/DOCG/DOP, specie in presenza di andamenti stagionali anomali o di fenomeni meteorologici avversi, tali da determinare scostamenti significativi delle produzioni rispetto a quelli previsti nei singoli Disciplinari di produzione;
- Nel caso di crisi di mercato, per alcuni vini, su richiesta dai produttori del Settore nonché dalle Organizzazioni di categoria, interventi straordinari prevedendo una possibile Distillazione di crisi per i prodotti che non trovano collocazione sul mercato. Gli interventi sono volti ad eliminare le eccedenze di vino, su tali operazioni straordinarie è necessario attuare forme di controllo e vigilanza al fine di garantire che i prodotti inviati alla distillazione siano effettivamente quelli per la quale tale pratica sia stata richiesta;
- Verifiche relative all'attività richiesta dall'Ufficio di Coordinamento Regionale inerenti alle segnalazioni degli Organismi Certificatori circa le "non conformità" emerse dall'attività di certificazione espletata;
- Controlli delle Denominazioni anche attraverso l'attività di Vigilanza sugli Organismi di Certificazione relative alle singole D.O. tenuto conto della normativa nazionale;
- Prelievi di campioni per le relative analisi volti alla definizione delle procedure analitiche per l'individuazione di agro farmaci e/o Ocratossina A al fine di verificare i valori presenti per garantire la salubrità degli alimenti a tutela della salute del consumatore.

Nella *Regione Sicilia* il primo comma dell'art. 4 della Legge Regionale 2 marzo 1981, n. 16 ha istituito il Servizio Regionale per la Repressione delle Frodi Vinicole. Con la Legge Regionale Sicilia n. 26 del 09 maggio 1984 tali servizi sono stati inquadrati come uffici della

*Direzione Interventi Strutturali* dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura e delle foreste e nonché definiti i compiti e le funzioni. In particolare:

- collabora con gli organismi di vigilanza del Mi.P.A.A.F, operanti sia in campo nazionale che in Sicilia, nonché con il N.A.S. e con gli analoghi organi della Guardia di Finanza, per il reciproco scambio di notizie, elementi e dati afferenti alla materia delle sofisticazioni vitivinicole e all'applicazione delle norme e delle disposizioni vigenti in materia di vitivinicoltura;
- coordina le attività dei servizi comunali di controllo per la vitivinicoltura e delle amministrazioni provinciali;
- cura la raccolta, l'elaborazione e il controllo dei dati trasmessi dai servizi comunali riguardanti l'anagrafe vitivinicola, il consumo dello zucchero a livello comunale;
- cura la raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti le attività rientranti nelle attribuzioni dell'Istituto regionale della vite e del vino di cui all'art. 18 della Legge Regionale 5 agosto 1982, n. 87 e successive modificazioni;
- istituisce e aggiorna l'elenco dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per violazione alle norme del settore vitivinicolo;
- esegue i controlli e le verifiche riguardanti il catastico viticolo delle cooperative cantine sociali e ne confronta le risultanze con l'anagrafe vitivinicola e l'albo dei vigneti;
- cura la raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti l'inventario viticolo della Sicilia trasmessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio per mezzo di apposite attrezzature informatiche.

### **Gli Ispettori Sanitari e i Tecnici della Prevenzione (Ex Vigili Sanitari, Ex Operatori di Vigilanza Igienico-Sanitaria)**

Con la denominazione di “*operatori della vigilanza*” si intendono e intendevano tutti gli organi esecutivi “*Vigili Sanitari Provinciali e*

*Comunali*” e organi tecnici “*il personale dei laboratori provinciali*” di vigilanza appartenente alle ex Unità Sanitaria Locale (U.S.L.) che operavano sotto la direzione del Medico provinciale (art. 83 T.U.S.L.) e dell’Ufficiale sanitario degli uffici di igiene dei Comuni (art. 18 Regio Decreto n. 155/1927). In particolare, i Vigili Sanitari erano costituiti in un corpo di polizia con una propria divisa dipendevano dal Comandante dei Vigili Urbani per quanto atteneva la loro disciplina e dall’Ufficiale Sanitario per quanto riguarda l’espletamento del loro servizio. I Vigili Sanitari avevano tra i loro compiti: il controllo degli alimenti, del suolo e dell’abitato, alla lotta contro le frodi e nel fronteggiare e prevenire le epidemie e le malattie infettive. Tali operatori del settore sanitario, quindi, erano detti di vigilanza poiché dovevano vigilare al fine di evitare o reprimere possibili trasgressioni nell’ambito igienico-sanitario.

A seguito della riforma del S.S.N. avvenuta con la Legge n.833/1978 i “*vigili sanitari provinciali e comunali*”, furono trasferiti dagli Uffici del Medico e Veterinario Provinciale e dei Comuni nei servizi di prevenzione delle U.S.L. assumendo la denominazione di Personale di Vigilanza e Ispezione (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761); ma nonostante il cambio della denominazione in tante U.S.L. venne ancora mantenuta la denominazione di Vigile Sanitario. Negli anni novanta questa figura si è evoluta a professione sanitaria, continuando a mantenere e ad ampliare i compiti di vigilanza e ispezione e di polizia giudiziaria e nel 1997 con Decreto del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997, n. 58 “*Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro*” venne individuata la figura e il relativo profilo professionale del *Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro* che unisce le competenze sanitarie con quelle tecniche e giuridiche, ma porta dentro di se le esperienze e le competenze delle precedenti figure del Vigile Sanitario Comunale e Provinciale.

Il concetto di “*Polizia Sanitaria*”, quindi, istituita con il testo unico delle Leggi sanitarie il Regio Decreto (R.D.) n. 1265/1934, nel corso degli anni ha subito numerose modifiche e ampliamenti a partire

dalla Legge n. 283/1962 e dal suo regolamento di attuazione D.P.R. n. 327/80; dalla Legge n. 441/1963; nonché da tutte le disposizioni riguardanti la produzione e vendita delle sostanze alimentari e bevande nonché da ultimo dal Decreto Legislativo n. 193/2007.

Nell'ambito dei controlli nel settore alimentare e in particolare di quelli igienico-sanitario riveste particolare importanza la qualifica di "*Ispettore Sanitario*" introdotta con l'art. 3 della Legge n. 283/62, dal suo regolamento di attuazione D.P.R. n. 327/80 e dagli articoli 17 e 22 della Legge n. 441/63 nonché dall'art. 55 e 57 del C.P.P. poiché questi assumono anche la funzione di Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Il D.M. del 28 settembre 2005 n. 305 all'art. 1 definisce a quali soggetti attribuire la figura di ispettore sanitario e in particolare: al personale del Ministero della Salute del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario, inquadrato nei profili professionali di coordinatore, specialista, collaboratore, assistente tecnico ed operatore tecnico, in servizio presso il Ministero della salute e adibito ai compiti per i quali la normativa prevede il riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è rilasciata, per l'effettivo esercizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande; all'I.S.S.; P.I.F.; U.V.A.C.; USMAF; al personale ispettivo delle Direzioni Generali della Sanità delle Regioni e Provincie Autonome, delle ASL; nonché al personale del N.A.S..

Tali figure hanno le funzioni di effettuare in totale e completa autonomia il sequestro sanitario e il campionamento. Tutto il personale degli organi di polizia giudiziaria ed amministrativo sprovvisto della qualifica di "ispettore sanitario" non può eseguire le funzioni sopra descritte oltre a non poter accedere se non autorizzati dalla A.G. in particolari ambienti quali quelli per esempio di lavorazione di alimenti e bevande. Tali organi infatti, potranno eseguire in alternativa al sequestro sanitario e qualora ne sussistano i presupposti, il sequestro giudiziario, disciplinato dalle norme del C.P.P. oppure il sequestro amministrativo disciplinato dall'art. 13 della Legge n. 689/1981; il campionamento, qualora disposto dalla A.G.. La sola eccezione riguarda l'ICQRF che ha

il potere di effettuare d'iniziativa il campionamento di alimenti e bevande.

Allora appare evidente che bisogna distinguere innanzitutto se si hanno i compiti e le funzioni per poter operare nel settore igienico-sanitario, poi se si ci trova di fronte a un reato oppure a un illecito amministrativo, nonché mentre la Polizia giudiziaria può sempre perseguire anche le infrazioni amministrative, non è affatto vero il contrario. Inoltre è indispensabile stabilire se l'operatore è un agente oppure un ufficiale di P.G., poiché i poteri di azione sono differenti.

### **Sindaco e Polizia Municipale**

Nell'ordinamento italiano il *Sindaco* è l'organo monocratico a capo del governo di un Comune. Secondo il Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali) il Sindaco ha il potere di adottare provvedimenti d'urgenza per questioni igienico-sanitarie locali (art. 50) e la prevenzione dei pericoli più generali (art. 54). In quest'ultimo caso quindi il Sindaco, oltre che organo del comune è, al contempo, organo locale dello Stato; quando agisce in tale veste, si dice che agisce quale ufficiale del Governo [54].

La facoltà del Sindaco di intervenire con propri provvedimenti in materia di igiene e sicurezza degli alimenti è, così, riconducibile a due distinte situazioni: 1) emergenze sanitarie di carattere locale, in cui il Sindaco agisce come rappresentante della comunità locale, 2) ed esigenze contingibili legate a pericoli che minaccino l'incolumità generale, in relazione alle quali il Sindaco esercita i poteri conferitegli dalla legge quale "Ufficiale di Governo" [54].

Inoltre la facoltà del Sindaco di intervenire come rappresentante dell'autorità sanitaria locale è previsto da una pluralità di norme nel nostro ordinamento [54]. Basti ricordare l'art. 32 della Legge n. 833/78 e l'art. 117 del D.lgvo n. 112/98, l'art. 9 del D.P.R. n. 320/54 e i successivi D.lgvi n. 502/92 e n. 299/99.

Gli art. 3 e 13 del D.lgvo n. 267/2000 consentono ai Comuni di tutelare e garantire i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari, in quanto

rappresentative di un rilevante patrimonio culturale. Il Comune, infatti, individua tra i propri fini istituzionali l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

La Polizia Municipale, che in alcune Regioni è detta *Polizia Locale*, comunemente chiamata da tutti come *Vigili Urbani*, è alle dipendenze del Sindaco del Comune.

I corpi o servizi di Polizia Municipale sono disciplinati dalla Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale n. 65 del 07 marzo 1986, che ne dispone le competenze e l'organizzazione a livello nazionale. Poiché questo ambito comprende materie di competenza legislativa sia statale che regionale, la legge quadro è integrata in ogni regione da leggi specifiche che disciplinano, ad esempio, gli aspetti relativi ai distintivi di grado, la foggia delle uniformi e dei mezzi di servizio.

In generale, il suo compito è vigilare sulla esatta osservanza, da parte dei cittadini, delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti, nelle ordinanze e nei provvedimenti comunali, nonché nelle leggi e regolamenti dello Stato. La competenza della Polizia Municipale è limitata al territorio comunale.

Rientrano fra i compiti di vigilanza il rispetto delle normative e dei provvedimenti emanati dall'amministrazione comunale relativamente alle materie oggetto delle funzioni amministrative dell'Ente; attività di controllo ai fini della prevenzione; accertamento e repressione degli eventuali comportamenti illeciti; vigilare sul regolare svolgimento dei servizi; servizi di notificazione, informazione, raccolta dati.

Nell'ambito delle attività produttive, la polizia municipale, interviene nei seguenti svolge le seguenti funzioni: il controllo al commercio su area pubblica e privata e tutela dei consumatori. In particolare controlla e gestisce i mercati rionali, le fiere e ogni iniziativa di festa; vigila sull'attività dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie,

alberghi, agriturismo, ecc.), dei circoli privati e dei ristoratori ambulanti. Gli interventi vengono effettuati a seguito di esposti e richieste dei cittadini, su richiesta di settori dell'Amministrazione comunale, oltre che in base allo spirito di iniziativa dei singoli agenti. Nello specifico, interviene come:

*Polizia commerciale e annonaria:* verificando che l'attività al commercio sia esercitata nel rispetto delle regole che lo disciplinano (autorizzazioni comunali, rispetto degli orari dei negozi, etc.); occupandosi di abusivismo nei mercati, di contraffazione della merce, di controlli serali e notturni nei locali, di controlli sui negozi (ad esempio sulla corrispondenza fra quanto autorizzato e quanto effettivamente venduto, di vendite sottocosto, di vendite straordinarie, ecc), di trasparenza dei prezzi vendita, etichettatura dei prodotti alimentari e così via;

*Polizia metrica:* vigilando sul rispetto della fede pubblica verificando e controllando l'uniformità e la precisione degli strumenti usati per misurare e pesare (bilance, temperatura frigo, etc.);

*Polizia Sanitaria e Veterinaria:* Vigilando sull'igiene, ambiente, alimenti, animali, e bevande. Compiendo ispezioni che vengono disposte dagli organi preposti al servizio sanitario delle ASL e collaborano con i N.A.S.. Vigilando sulla esecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie infettive; esercitano tutte le altre attribuzioni di vigilanza igienico-sanitaria che sono prescritti dalle leggi;

*Polizia Rurale:* Comprendono le attività di vigilanza sul rispetto delle leggi, regolamenti e provvedimenti relativi alle attività di coltivazione e allevamento.

Nel settore delle attività produttive e di vigilanza igienico-sanitaria la Polizia Municipale svolge, anche, le funzioni di Polizia Amministrativa e di Polizia Giudiziaria, ne consegue che essi possono perseguire, anche in ambito alimentare, sia tutti i reati che tutte le infrazioni amministrative.

### **3.3 GLI ENTI DI CONTROLLO EUROPEI NEL SETTORE AGROALIMENTARE**

#### **Food Law Enforcement Practitioners (FLEP) [61]**

L'incontro (EC-Symposium) su "*Food Control*" di Roma nel 1989, ha individuato la necessità di creare un forum che permetta ai rappresentanti delle autorità europee di controllo degli alimenti di condividere le informazioni, imparare dall'esperienza di colleghi e costruire la conoscenza di buone pratiche alla lotta alle frodi alimentari. L'Ispettorato olandese per la tutela della salute ha risposto a questa sfida, invitando le autorità pubbliche di controllo di altri Stati membri ad una riunione nel mese di ottobre 1990. Durante tale incontro i delegati hanno convenuto di istituire un Forum Informale Europeo sulle Autorità di Controllo del settore alimentare (FLEP).

L'iscrizione alla FLEP è limitata ai soli rappresentanti delle Autorità pubbliche di controllo incaricate dell'applicazione della legislazione alimentare all'interno della Comunità europea. Il numero massimo di rappresentanti per ogni singolo Stato membro nel FLEP è di cinque persone. Questa regola, però, non impedisce al Presidente del FLEP di invitare osservatori a riunioni specifiche del Forum. I membri della FLEP non rappresentano i governi. Qualsiasi altra Autorità pubblica di Controllo del settore alimentare non appartenente all'UE che vuole essere presente nella FLEP-Forum può chiedere lo status di osservatore attraverso la segreteria del FLEP. Inoltre ogni paese membro dovrà nominare un referente (punto di contatto) del FLEP con la funzione di: coordinare la registrazione alle riunioni del FLEP-Forum; agire come primo punto di contatto per domande specifiche (cooperazione tra i membri); Coordinare la partecipazione dei paesi membri nei gruppi di lavoro. Per l'Italia sono stati nominati referenti del FLEP i N.A.S. e l'I.S.S..

#### **Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) [62]**

La lotta contro le frodi e la corruzione poggia su due basi giuridiche le quali sono state modificate dall'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea, che fa appello ad "*una più stretta cooperazione fra*



*le forze di polizia, le autorità doganali e le altre autorità competenti degli Stati membri, sia direttamente che tramite l'Ufficio europeo di polizia (Europol)" e dall'articolo 325 del Trattato sull'Unione Europea che copre ogni tipo di frode ai danni degli interessi finanziari delle UE. Le misure relative a questo settore sono adottate dal Consiglio e dal Parlamento europeo secondo la procedura di co-decisione, previa consultazione della Corte dei conti.*

Dal 1988 le frodi ai danni degli interessi finanziari delle Comunità Europea, sono state combattute *dall'Unità di Coordinamento della Lotta contro le Frodi (UCLAF)*, un servizio della Commissione europea che, a partire dal 1° giugno 1999 (Decisione CE n. 1999/352 del 28 aprile 1999), è stato sostituito *dall'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF)*. Questo ha l'obiettivo di rafforzare la portata e l'efficacia della lotta contro le frodi e le altre attività illecite lesive degli interessi comunitari.

L'OLAF pur disponendo di uno speciale statuto d'indipendenza per le sue funzioni d'indagine nella lotta contro la frode, è soggetto all'autorità della Commissione Europea e dipende del Commissario responsabile del bilancio. Due regolamenti (Regolamento CE n. 1073/1999 e Regolamento (EURATOM) n.1074/1999) e un accordo interistituzionale del 25/05/1999 ne precisano le modalità di funzionamento.

Il mandato dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è triplice: tutelare gli interessi finanziari dell'Unione Europea svolgendo indagini su frode, corruzione e ogni altra attività illecita; individuare fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali da parte di membri e di membri del personale delle istituzioni e degli organismi dell'UE che potrebbero essere perseguibili in sede disciplinare o penale e svolgere indagini al riguardo; assistere la Commissione Europea nell'elaborazione e nell'attuazione di politiche di prevenzione e accertamento delle frodi.

In particolare la Decisione CE n. 1999/352 del 28 aprile 1999 ne regola le competenze [63]:

- effettuare *indagini amministrative esterne* nel quadro della lotta contro la frode, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità, anche ai

fini della lotta contro le frodi inerenti a fatti ed attività compiute da operatori in violazione di disposizioni comunitarie. Le competenze dell'OLAF in materia di indagini esterne sono principalmente quelle attribuite alla Commissione dai Regolamenti (CE, EURATOM) n. 2988/95 (interessi finanziari delle Comunità) e n. 2185/96 (controlli e verifiche sul posto, presso gli operatori economici interessati, effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità). Ove esistano accordi di cooperazione, l'OLAF può esercitare tale competenza nei paesi terzi;

- effettuare *indagini amministrative interne* miranti a:
  - a. lottare contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità;
  - b. ricercare i fatti gravi, connessi con l'esercizio di attività professionali, che possano costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari ed agenti delle Comunità perseguibile in sede disciplinare o penale o che possano costituire inadempimento degli obblighi analoghi dei membri delle istituzioni, organi e organismi o del loro personale cui non si applica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee;
- effettuare missioni d'indagine in altri settori su richiesta delle istituzioni e organi comunitari;
- contribuire al rafforzamento della *cooperazione con gli Stati membri* nel campo della lotta contro la frode. Nella pratica, le frodi e le altre irregolarità sono quasi sempre individuate in stretta cooperazione tra l'OLAF e i servizi investigativi nazionali. Infatti, l'obbligo principale in materia incombe agli Stati membri, dal momento che essi raccolgono le risorse proprie tradizionali (le entrate del bilancio dell'UE) per conto della Comunità e amministrano circa l'80% delle spese di bilancio comunitario;

- predisporre la strategia della lotta contro la frode (preparazione delle iniziative legislative e regolamentari nei settori d'attività dell'Ufficio);
- effettuare ogni altra attività operativa in materia di lotta antifrode (apprestare le infrastrutture, raccogliere e utilizzare le informazioni, fornire assistenza tecnica);
- agire come *interlocutore diretto delle autorità giudiziarie* e delle autorità incaricate dell'applicazione della legge nazionali;
- *rappresentare la Commissione nel settore della lotta antifrode.*

Inoltre, i controlli e le verifiche esterne (negli Stati membri e in alcuni paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione) e interne (all'interno delle istituzioni, organi e organismi istituiti dai trattati o sulla loro base) non incidono sulla competenza degli Stati membri in materia di azione penale. Per le indagini interne, l'OLAF ha accesso immediato, senza preavviso, a ogni informazione scritta in possesso delle istituzioni, organi od organismi comunitari. Può anche chiedere informazioni orali a ogni persona interessata ed effettuare controlli in loco presso gli operatori economici.

L'indipendenza operativa dell'OLAF è tutelata da un comitato di vigilanza, composto da cinque personalità esterne indipendenti, nominate di comune accordo dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione. Inoltre, qualora il direttore ritenga che un provvedimento adottato dalla Commissione comprometta la propria indipendenza, può presentare ricorso contro la propria istituzione davanti alla Corte di giustizia europea.

### **Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)**

Già nel libro verde sui “*principi generali della legislazione in materia alimentare nell'Unione Europea*” del 1997 e del libro bianco sulla sicurezza alimentare del 2000, la Commissione Europea auspicava l'istituzione di una autorità per la sicurezza alimentare una volta delineate e varate le norme sul controllo, sicurezza e comunicazione degli alimenti. In seguito, però, a una serie di eventi, sul finire degli anni

novanta, noti come “ mucca pazza” e “polli alla diossina”, il tema della sicurezza alimentare, si impose fortemente nelle istituzioni comunitarie e obbligò, l’Unione Europea, ad un’accelerazione nelle risposte da dare ai consumatori europei poiché la fiducia sui sistemi istituzionali di controllo, che questi avevano riposto, si era incrinata.

Ne risultò un impianto normativo ad ombrello che recependo anche i pareri del libro bianco diede vita *all’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)*. Questa fu istituita ufficialmente nel gennaio del 2002 con il Regolamento (CE) n.178 e in particolare al Capo III vennero esplicitati compiti e funzioni (artt.22 e 23), organizzativi (artt. 24-28) e di funzionamento (artt. 29-36).

L’EFSA, quale organismo indipendente, fornisce consulenza scientifica in tutti i campi che hanno incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e mangimi, “raccolge ed analizza i dati” che consentono di analizzare, controllare e valutare i rischi relativi [72].

Al fine di espletare i propri compiti e funzioni all’art. 22 del Regolamento, l’Autorità: <<...*agisce in stretta collaborazione con gli organi competenti che negli Stati Membri svolgono funzioni analoghe alle sue. L’Autorità, la Commissione e gli Stati membri collaborano per promuovere l’effettiva coerenza fra le funzioni di valutazione del rischio, gestione del rischio e comunicazione del rischio. Gli Stati Membri collaborano con l’Autorità ai fini dell’espletamento delle sue funzioni.*>>. Tra i numerosi “compiti” assegnati all’Autorità (art. 23), oltre a quelli strettamente legati alla sua connotazione scientifica, si segnalano:

<<g) *creare un sistema di reti tra organizzazioni operanti nei settori di sua competenza, del cui funzionamento è responsabile*>>;

<<j) *fare in modo che i cittadini e le parti interessate ricevano informazioni rapide, affidabili, obiettive e comprensibili nei settori di sua competenza*>>;

<<k) *formulare in modo indipendente conclusioni ed orientamenti su materie di sua competenza*>>.

A tal fine il Regolamento istituisce, oltre al Consiglio di Amministrazione (art. 25), al Direttore Esecutivo (art. 26) e al Comitato

Scientifico e gruppi di esperti scientifici, un Foro consultivo (art. 27) e promuove una Rete di organizzazioni nei settori di competenza dell'Autorità (art. 36). Il foro consultivo rappresenta il punto di incontro tra l'EFSA e le Autorità nazionali per la sicurezza alimentare presenti in tutti i 28 Stati membri dell'UE, nonché in Islanda e Norvegia, con osservatori dalla Svizzera e dalla Commissione europea. Il foro costituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni su rischi potenziali e la condivisione di conoscenze. I membri si avvalgono del foro per fornire consulenza all'EFSA su questioni scientifiche, sul suo programma di lavoro e sulle sue priorità, oltre che per affrontare i rischi emergenti con la massima tempestività. I membri del foro consultivo sono sostenuti da punti focali (*Focal Point*) nazionali che fungono da interfaccia tra l'EFSA e le autorità nazionali per la sicurezza alimentare e ampliano la sfera dei destinatari cui si rivolge l'Autorità negli Stati membri[73]. In Italia il Focal Point tecnico-scientifico in tema di valutazione del rischio della catena alimentare è l'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.), a seguito dell'accordo sottoscritto dal Ministero della Salute e l'EFSA. Membro del Foro Consultivo dell'EFSA è invece il Ministero della Salute tramite il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare (CNSA). L'I.S.S. come Focal Point Nazionale ha il compito di:

Fornire suggerimenti sulle seguenti tematiche: attività scientifiche; assegnazione delle attività da intraprendere alle Organizzazioni competenti elencate nella lista; monitoraggio dello stato di avanzamento e dei principali risultati prodotti del lavoro scientifico; sviluppo e gestione delle banche dati degli esperti scientifici e delle organizzazioni di ricerca in Italia;

Assicurare lo scambio di informazioni sui seguenti aspetti: Sviluppo di iniziative sulla valutazione del rischio intraprese in Italia e nell'EFSA; Progetti in via di sviluppo, pareri ed opinioni in preparazione; Temi che possono presentare possibili divergenze di opinione tra l'Italia e l'EFSA; Cooperazione tra i programmi di lavoro dell'EFSA e del Segretariato Nazionale della valutazione del Rischio della catena

alimentare del Ministero della Salute; Richieste di specifiche informazioni.

Fornire un valido apporto per: diffondere materiale informativo riguardante l'attività dell'EFSA; Organizzare e coordinare a livello nazionale lo scambio di informazioni e documentazioni relativi alle attività scientifiche di rilevanza per l'EFSA; Approntamento di un'interfaccia tra l'EFSA e gli operatori nazionali della filiera agroalimentare e zootecnica; Aumentare la visibilità dell'EFSA in Italia. Con DM 11/06/2012 è stato istituito il cosiddetto “*Tavolo EFSA*” con l'obiettivo generale di: Favorire l'incontro dei soggetti nazionali coinvolti in attività relative alla sicurezza alimentare, alimenti e nutrizione; condividere e comunicare le attività che direttamente o indirettamente sono collegate ad EFSA. Ne fanno parte: i tre rappresentanti delle direzioni del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute; un membro nazionale del Foro Consultivo di EFSA e un rappresentanza del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare d) e i rappresentanti di altre istituzioni coinvolte a seconda dei temi trattati (N.A.S., I.Z.S....etc.).

Nel sistema europeo di sicurezza alimentare, la valutazione (*risk assessment*) e la gestione del rischio (*risk management*) sono due processi distinti. L'EFSA, in qualità di organismo incaricato della valutazione del rischio, elabora pareri scientifici e consulenza specialistica per fornire un solido fondamento all'attività legislativa e alla definizione delle politiche in Europa e per consentire alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli Stati membri dell'UE di assumere decisioni tempestive ed efficaci nella gestione del rischio [73].L'indipendenza dell'Autorità, chiamata ad assicurare valutazioni del rischio svolte in modo indipendente, obiettivo e trasparente è considerata una caratteristica imprescindibile per garantire la sicurezza e la fiducia dei consumatori [72]. Si tratta di un ente con propria personalità giuridica, i cui vertici devono dare garanzie di competenza ed indipendenza. L'attività non è soggetta a direttive politiche, ne a modalità di controllo che ne inficiano l'autonomia. E' un ente dotato di autonomia

contabile, gestionale ed organizzativo. Nonostante questo carattere di indipendenza che l'Autorità ha assunto si deve constatare che, allo stato attuale, ha un ruolo di consulenza ed assistenza tecnica scientifica nei confronti della Commissione che si occupa della gestione del rischio. All'autorità infatti non sono assicurati né formali poteri di iniziativa decisionale di regolazione del settore in cui agisce (sicurezza alimentare) e né i suoi pareri scientifici sono vincolanti. Questo sta a significare che si accerta una debolezza attuale dell'Autorità poiché dipendente dalle istituzioni politiche che prendono le decisioni finali sulla gestione del rischio.

#### **CAPITOLO 4 - LA VIGILANZA NEL CAMPO DEI SEGNI DISTINTIVI (DOP E IGP): ALCUNI APPROFONDIMENTI**

Come già evidenziato la politica comunitaria ha individuato nelle certificazioni regolamentate dei prodotti agroalimentari, lo strumento principe cui affidarsi per unificare/armonizzare il mercato unico europeo [57]. Lo scenario normativo che caratterizza il contesto europeo, infatti, da un lato, è rappresentato dalla proliferazione di norme tecniche, che tentano di mettere ordine e assicurare una qualità "riconoscibile", ovvero una certa standardizzazione di prodotti (servizi, organizzazioni, etc.) che garantisca la libera circolazione delle merci [57] e dall'altro, della separazione tra controllato e controllore per garantire la terzietà del controllo stesso.

Per produzioni agroalimentari in regime di qualità regolamentata si intendono:

- 1) Prodotti da Agricoltura Biologica - (Reg. CE n. 834/2007);
- 2) Prodotti ad Indicazione Geografica (DOP e IGP) – (ex Reg. CE n. 510/06 oggi Reg. CE n. 1151/12);
- 3) Specialità Tradizionali Garantite (STG) – (ex Reg. CE n. 509/2006 oggi Reg. CE n. 1151/12);
- 4) Vini di Qualità (DOC e DOCG/DOP) – (Reg. CE n. 1234/2007);

- 5) Vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP/IGT) – (Reg. CE n. 1234/2007)
- 6) Carni Bovine con etichettatura facoltativa – (Reg. CE nn.1760 e 1825 del 2000);
- 7) Carni di Pollame con etichettatura facoltativa – (Reg. CE n. 543/2008).

In tale scenario, la potestà dei controlli è basata su un sistema “misto” che prevede una forte interazione tra Autorità pubbliche di controllo ed Enti di Certificazione. I citati Regolamenti, infatti, stabiliscono che un ente terzo e indipendente, designato dagli Stati Membri - sia esso un Organismo di Certificazione privato (OdC) o una Autorità Pubblica designata - deve verificare la rispondenza di conformità del prodotto ai parametri stabiliti nei rispettivi disciplinari di produzione, cioè alla valutazione di conformità dei processi produttivi, di prodotto o di sistema. Tale sistema ha però prodotto una proliferazione di enti di certificazione generando, se così si può dire, numerosi “*mercati settoriali di certificazione*”.

Ovviamente una criticità davvero rilevante di detto sistema è relativa al soggetto capace di assicurare il riconoscimento delle funzioni e la garanzia della “qualità” da parte degli enti di certificazione. A tal fine l’Unione Europea, con il Regolamento (CE) n. 765/2008, ha costruito un sistema europeo degli organismi di accreditamento dei certificatori imperniato su organismi nazionali unici, riuniti in una rete europea di accreditatori, facenti capo ad un organismo riconosciuto dalla Commissione, l’*European cooperation for Accreditation* (EA) [57]. Nel caso italiano l’organismo nazionale di accreditamento, istituito dal nostro Governo e controllato dal potere pubblico nazionale (in Italia dal *Ministero dello Sviluppo Economico*) e validato in sede europea (EA), è denominato ACCREDIA. In pratica si tratta di un organismo di accreditamento con investitura pubblica, ma che nell’esercizio delle sue funzioni utilizza regole di origine privatistica, in particolare la norma *EN 45004*. ACCREDIA, nell’esercizio delle sue funzioni, instaura un rapporto giuridico (contrattuale) con soggetti pubblici e/o privati (OdC, o Autorità Pubblica designata), valutandone la loro “adeguatezza”



all'attività di certificazione, non solo da un punto di vista tecnico-organizzativo, ma anche in termini di indipendenza, terzietà e non concorrenzialità. Tale adeguatezza deve permanere nel corso dell'intero svolgimento dell'attività dell'ente di certificazione, e in tale direzione l'organismo di accreditamento svolge anche un'attività di controllo della conformità accreditata, adottando misure appropriate, entro tempi definiti; l'organismo in esame (ACCREDIA) può pertanto limitare, sospendere o revocare il certificato di accreditamento, ove l'ente di certificazione non sia più in grado di svolgere una determinata attività di valutazione della conformità o abbia commesso una violazione grave dei suoi obblighi [58]. Per un soggetto che intende offrire servizi di certificazione il rapporto con l'organismo di accreditamento è in pratica un rapporto obbligato in quanto solo attraverso tale rapporto è possibile "abilitarsi" per tale attività ed esercitare continuativamente la stessa [57]. L'equivalenza e l'affidabilità delle certificazioni coperte da accreditamento fra i diversi Paesi viene sancita attraverso specifici *Accordi di Mutuo Riconoscimento* (MRA o MLA, *Multilateral Agreement*). Gli Enti di accreditamento (in Italia, come si è visto, ACCREDIA) membri di *European Accreditation* (EA) possono diventare firmatari degli MLA solo dopo essere stati sottoposti, con esito positivo, a uno specifico e accurato processo di "valutazione fra pari". Tale valutazione si realizza attraverso la costituzione di gruppi di verifica internazionali, composti dagli Enti di accreditamento membri di EA, aderenti al sistema definito dai procedimenti e dalle regole per il mutuo riconoscimento stesso. La continuità del principio di Mutuo Riconoscimento passa conseguentemente attraverso la qualificazione degli enti di certificazione, la cui competenza, imparzialità, correttezza ed indipendenza, viene riconosciuta, mediante l'accREDITamento, dall'Ente firmatario dei suddetti accordi. Il marchio dell'Ente di accREDITamento nazionale, comprensivo della dichiarazione di sottoscrizione dei MRA, posto sui Certificati di conformità o nei Rapporti di prova, è lo strumento utilizzato per garantire e veicolare il conseguimento dei sopraddetti scopi. Di fatto, per le aziende che operano in regime di produzione certificata, si elimina la necessità di essere

riconosciute in ogni singolo paese in cui esportano i loro prodotti o, ancora, di dover essere valutate direttamente dai propri clienti. È facile intuire come tale approccio, nel rispetto del rigore procedurale e dell'uniformità di giudizio, abbatta barriere commerciali e costi, agendo come una sorta di "passaporto per gli scambi" sia nell'Unione Europea, sia nei Paesi extraeuropei aderenti al sistema.

Il controllo nazionale e quello europeo sugli organismi di accreditamento e sugli enti di certificazione sono, quindi, funzioni condivise ed in collaborazione. La regola su cui si basa la filiera accreditatori/enti certificatori/operatori certificati si fonda su una fonte di diritto pubblico che è di provenienza europea. In altri termini, alle "spalle" dei suddetti organismi privati (accredicatori/enti certificatori) c'è sempre un'amministrazione pubblica che li *autorizza*, cioè li abilita a svolgere le diverse funzioni di interesse pubblico coinvolte [57].

La natura pubblicistica posta in essere dal legislatore europeo e italiano ha, in primo luogo, la funzione di tutelare il consumatore contro le asimmetrie informative presenti nel mercato, rispondendo ad esigenze oggettive di creazione e di consolidamento della sicurezza e della garanzia di qualità dei prodotti e dei servizi, e garantendo nel contempo condizioni di uniformità nella circolazione delle merci; in secondo luogo gli strumenti pubblicistici garantiscono alla categoria dei produttori-imprenditori l'imparzialità nell'accesso al sistema in un quadro regolamentare chiaro e coerente e il riconoscimento di uno standard di base di qualità dei loro prodotti e/o servizi. Del resto l'esercizio privato di pubbliche funzioni costituisce un modello sempre più diffuso di esercizio della funzione amministrativa, rispondendo a criteri di sussidiarietà, adeguatezza, proporzionalità, economicità dell'azione amministrativa pubblica; in tale quadro il soggetto privato non può ritenersi svincolato dai parametri normativi per l'esercizio delle funzioni svolte [58].

La figura n. 4.1 sintetizza la *filiera della certificazione*: accreditatori - enti certificatori (Organismi di Certificazione e/o Autorità Pubbliche designate) – Operatori certificati:

**Fig. n. 4.1** – Filiera della certificazione



Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con numerosi altri ministeri, ha dettato, con il DM attuativo del 22 dicembre 2009, le prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'organismo nazionale di accreditamento nonché la definizione dei criteri per la fissazione delle tariffe di accreditamento e le modalità di controllo da parte dei Ministeri interessati [58].

Le prescrizioni di carattere generale, cui deve rispondere l'organismo italiano di accreditamento, sono: di operare senza fini di lucro; di avere un modello organizzativo atto a garantire lo svolgimento dell'accREDITAMENTO come attività di interesse pubblico; di non fornire attività o servizi propri degli enti di valutazione della conformità, né consulenza; di porre in essere strutture atte a garantire la partecipazione delle parti interessate; di non svolgere concorrenza né con gli organismi di valutazione della conformità né con gli altri organismi di accREDITAMENTO [58].

Con un altro decreto interministeriale, emanato nella stessa data, è stato designato ACCREDIA, quale unico organismo italiano di accREDITAMENTO, associazione senza scopo di lucro dotata della personalità giuridica di diritto privato [58]. ACCREDIA deriva dalla fusione di SINCERT E SINAL, soggetti che in precedenza svolgevano gran parte delle attività oggi in capo ad ACCREDIA, ed è subentrata alle precedenti associazioni nel ruolo di firmataria degli accordi

internazionali di mutuo riconoscimento relativamente all'accREDITAMENTO dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione e di ispezione [58]. In questo senso ACCREDIA si inserisce in un contesto nel quale il concetto di "certificazione accreditata" è ormai radicato, con l'adozione da parte di un numero crescente di organizzazioni pubbliche e private degli strumenti di valutazione della conformità: certificazioni, ispezioni, prove e tarature, che vengono assicurate al mercato da organismi e laboratori "accreditati" [59].

Per quanto riguarda l'ambito agro-alimentare, l'attività di ACCREDIA è molto articolata, dal momento che l'accREDITAMENTO riguarda tutte le certificazioni regolamentate e volontarie, nonché un'ampia gamma di prove di laboratorio di settore. Nell'ambito del prodotto regolamentato, ACCREDIA è responsabile della valutazione degli Enti di Certificazione dei prodotti agroalimentari a qualità regolamentata. L'Ente opera con il riconoscimento ed in piena collaborazione con il Mi.P.A.A.F. che rilascia le autorizzazioni. E' da sottolineare come, anche nel caso agroalimentare, le funzioni di controllo e vigilanza svolte dalle Autorità Pubbliche competenti non risultano intaccate, ma rafforzate dalla sinergia con il sistema dell'accREDITAMENTO, che anche in questo caso procede all'accertamento tecnico iniziale delle caratteristiche dell'organismo di valutazione della conformità e alla verifica costante nel tempo attraverso la sorveglianza.

In base al Regolamento (CE) n. 765/2008, quindi, rimane allo Stato membro il ruolo di vigilanza sul mercato, e all'accREDITAMENTO viene riconosciuto un ruolo, giuridicamente consistente, per assicurare che gli enti di valutazione della conformità garantiscano la qualità dei servizi che richiedono i produttori; in definitiva lo Stato si pone come ultimo livello di controllo nella catena per la commercializzazione sicura dei prodotti [59].

Per poter operare, quindi, gli enti di certificazione devono rispettare due requisiti fondamentali (vedi Figura n. 4.1):


- 1) Essere accreditati (da ACCREDIA) secondo la Norma *UNI CEI EN 45011*;

2) Essere stati “*designati*” o meglio ancora *autorizzati* dallo Stato membro poiché, gli enti di certificazione in definitiva svolgono funzioni di interesse pubblico e finiscono con il rilasciare il certificato di conformità agli operatori della filiera.

Nel caso dei prodotti agroalimentari a regime di qualità regolamentata l’Autorità pubblica competente al rilascio dell’autorizzazione è rappresentata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

L’autorizzazione ministeriale ha il fine di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni di interesse pubblico, di verificare l’imparzialità delle condotte nei confronti di tutti i soggetti controllati, di accertare che l’accesso al sistema degli operatori di filiera sia libero e non soggetto a discriminazioni, e infine di valutare l’efficacia ed efficienza dei sistemi di controllo; in particolare va garantito il rispetto della corretta attuazione dei piani di controllo approvati dal Mi.P.A.A.F. e predisposti da ciascun ente di certificazione ai fini del rispetto del disciplinare di produzione. La vigilanza ha, quindi, come obiettivo finale la verifica dell’attività svolta, nel suo complesso, dagli Enti di Certificazione, siano essi Autorità Pubbliche designate o siano essi Organismi di Certificazione privati (OdC).

**Fig. n. 4.2 – Ciclo della vigilanza**



Fonte: rielaborata ICQRF

Per avere un'idea di come si sviluppi l'attività di vigilanza (vedi figura n. 4.2), effettuata dal Mi.P.A.A.F e/o dalle Regioni a carico di tutti gli Enti di certificazione, può risultare utile far riferimento a quelle che, in diverse circolari dell'ICQRF, sono state individuate come le tre fasi portanti della vigilanza (che non vanno confuse con i diversi tipi di Audit<sup>8</sup> delle certificazioni volontarie di sistema):

*I Fase (Istruttoria Preliminare):* è condotta esclusivamente dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore (D.G. VICO I) dell'ICQRF e ha lo scopo di controllare la documentazione di sistema. Per ogni elemento di questa vengono rilevati i punti critici dell'attività di controllo dell'Ente

<sup>8</sup> Gli audit possono essere classificati in più gruppi, a seconda del rapporto fra organizzazione che conduce l'audit e l'organizzazione che lo subisce. *Audit Interno:* (audit di "prima" parte) condotto dal personale dell'azienda stessa. *Audit Esterno:* (audit di "seconda" parte) condotto da, o per conto di, un cliente su di un fornitore potenziale di prodotti e/o servizi. *Audit di Parte Terza:* condotto da un Ente di Certificazione allo scopo di ottenere una certificazione in base a una norma prestabilita.

di Certificazione. Per gli Organismi di Certificazione privati (OdC), tale fase è stata formalizzata attraverso il DM del 15 aprile 2013. In seguito, infatti, all'accordo del 15 marzo 2013 tra ACCREDIA e l'ufficio D.G. VICO I, al fine di snellire le procedure di autorizzazione, sono stati resi pubblici i criteri relativi alla procedura propedeutica dell'autorizzazione degli Organismi di Controllo privati come si vedrà meglio più avanti.

*II Fase (Verifica presso l'Ente di Certificazione):* tale fase ha lo scopo di verificare l'entità e le modalità di esecuzione dell'attività svolta dagli Enti di Certificazione. Essa prevede:

A) una attività da realizzare presso la sede dell'Ente che si concretizza nell'estrazione di un campione di "fascicoli aziendali", relativi agli operatori presso i quali verificare l'attività svolta dall'Ente stesso. L'estrazione dei fascicoli è fatta sulla base dei dati riassuntivi dei controlli effettuati dalla Struttura nell'anno precedente, suddivisi per produzione regolamentata e dei dati relativi agli operatori aderenti al sistema di controllo, riferiti all'anno precedente, distinti per categoria della filiera considerata, considerando i controlli effettuati (tipologia e data), la produzione rivendicata/lavorata/certificata, in ordine decrescente di volume, nonché le non conformità rilevate ed il livello di gravità.


B) una attività di verifica diretta delle modalità operative seguite nell'attività di controllo, che si realizza attraverso l'affiancamento degli ispettori dello stesso Ente di certificazione. Tale attività non costituisce un supporto all'Ente di certificazione, ma piuttosto una verifica del corretto *modus operandi* dello stesso. In particolare lo scopo è quello di appurare che gli Enti di certificazione agiscano nel rispetto delle previsioni stabilite nei piani di controllo e mantengano un comportamento imparziale nei confronti dei soggetti controllati.

*III Fase (Verifica presso gli operatori di filiera):* ha lo scopo di effettuare un riscontro documentale incrociato tra le risultanze documentali dei "fascicoli aziendali" selezionati nella Fase II e le evidenze documentali giacenti presso l'operatore di filiera.

L'art. 1, comma 1047 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha attribuito all'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi (ICQRF) le funzioni statali di vigilanza sull'attività svolta dalle Strutture

pubbliche e private autorizzate dal Ministero ad esercitare i controlli previsti nell'ambito dei regimi di produzione agroalimentari di qualità regolamentata. In Particolare L'ufficio *D.G. VICO I* svolge attività di indirizzo e coordinamento dell'attività di vigilanza che gli uffici periferici dell'ICQRF svolgono sugli Enti di Certificazione operanti nell'ambito dei regimi citati. L'ufficio in questione si occupa inoltre - a seguito della soppressione del Gruppo tecnico di valutazione degli organismi di controllo previsto dall'art. 14 comma 1 della legge n. 526/99 e del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica previsti ai sensi, dell'art. 2 comma 1, D.lgvo n. 220/95 - dell'istruttoria per l'autorizzazione delle Strutture di Controllo. Come si vedrà meglio in seguito, ai sensi della normativa vigente, ed in particolare con riferimento all'art. 1, comma 1, D.M. 16 febbraio 2012 (nonché per lo specifico settore vini ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.lgvo 8 aprile 2010, n. 61), l'attività di vigilanza sulle strutture di controllo è esercitata, per quelli ricadenti nel territorio di propria competenza (*vigilanza a livello locale*), anche dalle Regioni e dalle Province Autonome (vedi Figura n. 4.3).

**Fig. 4.3 – Piramide della vigilanza**



Fonte: ICQRF



Con i Decreti sopra indicati sono state, anche, fissate le modalità di coordinamento e cooperazione per lo svolgimento dell'attività di vigilanza tra Ispettorato, Regioni e Province Autonome. L'Ispettorato può intervenire qualora la Regione e/o la Provincia autonoma non assolva alle proprie funzioni relativamente all'attività di vigilanza in ossequio al *principio di sussidiarietà*. A tal proposito, ogni anno, l'ICQRF, anche per evitare sovrapposizioni nella vigilanza, stipula accordi operativi bilaterali con le Regioni e le Province Autonome in base ai quali le diverse fasi (II e III) dell'attività di vigilanza, come sopra descritte, possono essere svolte o solo dalle Regioni, o solo dall'ICQRF o, attraverso una ripartizione delle attività di vigilanza. In tutti i casi, comunque, le eventuali non conformità rilevate durante l'attività di vigilanza dalle Regioni e dalle Province Autonome debbono essere segnalate all'ICQRF che provvede a gestire i rapporti con le Strutture di Controllo al fine di risolvere dette non conformità.

Al fine di compiere un'analisi più dettagliata, ci sembra opportuno, focalizzare la nostra attenzione su due fondamentali aspetti in materia di controlli/vigilanza, ovvero sia, sul riferimento normativo individuato nel D.M. del 16 febbraio 2012 e sui Consorzi di Tutela e le Strutture di Controllo.

#### **4.1 IL DM 16 FEBBRAIO 2012**

Il DM del 16 febbraio 2012 - "*sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate di controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate*" – stabilisce le nuove modalità di coordinamento tra Mi.P.A.A.F. e Regioni in materia di vigilanza sugli enti di controllo. Un precedente Decreto Ministeriale (27 agosto del 2004) sull'attività di vigilanza stabiliva che il Mi.P.A.A.F. avesse solo un ruolo di coordinamento mentre le altre funzioni venivano affidate alle Regioni e Province autonome. Il nuovo decreto affida invece direttamente al Mi.P.A.A.F, e nello specifico ad Dipartimento dell'ICQRF, alle Regioni e Province autonome lo svolgimento di tale attività di vigilanza.

Con l'art. 2 del citato D.M. 16/02/2012 sono state definite le finalità e le modalità di esecuzione della vigilanza. In particolare l'art. 2 in questione

recita: *“La vigilanza sulle Strutture di controllo operanti nell’ambito delle produzioni agroalimentari di qualità regolamentata è volta alla verifica del mantenimento dei requisiti da parte delle Strutture di controllo autorizzate dal Ministero ed in particolare della corretta applicazione delle disposizioni impartite dal Ministero al momento dell’autorizzazione, dell’imparzialità nelle attività di controllo e del comportamento non discriminatorio per l’accesso degli operatori nel sistema. Essa ha inoltre come finalità la valutazione dell’efficacia ed efficienza dei sistemi di controllo”*. Con questo Decreto, inoltre, viene istituito il Comitato Nazionale di Vigilanza già Unità Nazionale di Coordinamento e ne vengono definiti i compiti (art. 3):

- elabora le linee guida programmatiche riguardanti le modalità operative per l’esecuzione ed il trattamento degli esiti della vigilanza;
- definisce le caratteristiche e i contenuti utili al fine della gestione e dell’aggiornamento della banca dati;
- esamina le risultanze dell’attività svolta dalle autorità di vigilanza;
- fornisce alle Autorità competenti per l’attività di vigilanza elementi utili ai fini della programmazione delle attività di vigilanza per l’anno successivo;
- redige il Programma coordinato annuale di vigilanza;
- redige una Relazione annuale di sintesi dell’attività di vigilanza svolta dalle Autorità di vigilanza, sulla base dei dati forniti dall’Ispettorato e dalle Regioni che viene usata come base per la programmazione dell’anno successivo.

Sulla scorta degli elementi contenuti nelle linee guida programmatiche e di quelli forniti dal Comitato ai fini della programmazione delle attività di vigilanza, entro il 15 novembre di ciascun anno l’Ispettorato e le Regioni, per lo specifico territorio di competenza, stipulano tra loro accordi bilaterali (anche a valenza pluriennale) a valere per la pianificazione operativa dell’attività di vigilanza nell’anno successivo (art. 4). Gli accordi possono prevedere che ogni Regione espleti, in via prioritaria, l’attività di vigilanza sull’intera attività delle Strutture di

Controllo aventi sedi nel territorio di competenza, oppure solo su una parte di esse o su singole produzioni (le tre fasi portanti della vigilanza).

Per la predisposizione della programmazione annuale dell'attività di vigilanza, entro il 15 settembre di ogni anno, il Comitato fissa e comunica alle Autorità competenti per la vigilanza:

- obiettivi ed eventuali indicazioni di priorità da perseguire nello svolgimento dell'attività di vigilanza per l'anno successivo,
- criteri utili per un efficace analisi del rischio,
- criteri per la scelta e la quantificazione degli operatori economici da verificare,
- indicazioni sulla ripartizione dell'attività tra Stato, Regioni e Province autonome, in modo da agevolare la stipula di accordi bilaterali.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comitato redige e approva il Programma coordinato di vigilanza per l'anno successivo. L'approvazione in seno al Comitato vincola le Autorità in ordine al rispetto del programma medesimo. Il Comitato promuove, altresì, l'efficacia e il miglioramento del sistema di controllo e vigilanza sulle produzioni di qualità regolamentata e a tal fine:

- presenta nelle sedi opportune proposte di interventi normativi,
- segnala alle Autorità di vigilanza e alle Istituzioni nazionali competenti eventuali criticità riscontrate nel sistema dei controlli per l'adozione degli opportuni correttivi,
- provvede all'audizione di portatori di interesse per l'acquisizione degli elementi utili al miglioramento del sistema.

Fino alla costituzione della banca dati di vigilanza, le Autorità coinvolte rendicontano con cadenza semestrale gli esiti della vigilanza. In relazione a specifiche esigenze o a specifiche questioni di particolare rilevanza, il Comitato può stabilire intervalli temporali diversi ed inferiori per i monitoraggi periodici dell'attività di vigilanza. Sulla base dei monitoraggi semestrali, il Comitato verifica in primo luogo lo stato di attuazione del programma annuale di vigilanza e, evidenziati eventuali scostamenti, ne

analizza le cause e fornisce indicazioni per interventi correttivi delle attività anche in ordine agli obiettivi perseguiti.

Inoltre, il Comitato procede alla verifica dei risultati annuali dell'attività di vigilanza, anche al fine delle determinazioni e delle iniziative da prendersi a carico dalle Strutture di Controllo. Ove (art. 5), nel corso della loro attività, le autorità di vigilanza accertino anomalie che potrebbero pregiudicare l'affidabilità del sistema di controllo o delle Strutture di Controllo, ne danno tempestiva comunicazione al Presidente del Comitato Nazionale di Vigilanza che provvede a convocare il Comitato stesso e, nel caso ne ravvisi l'opportunità, le sottopone alla valutazione del gruppo che ha espresso il parere propedeutico all'emanazione del decreto di autorizzazione, per valutare se ci sono le condizioni per il mantenimento dei requisiti richiesti da parte delle Strutture di Controllo.

Il Comitato Nazionale di Vigilanza, istituito presso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), è composto dall'Ispettore Generale Capo, con funzioni di Presidente, dal Direttore Generale competente in materia di vigilanza, con funzioni di Vicario; dal responsabile dell'Ufficio competente in materia; da un rappresentante nominato da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

## **4.2 I CONSORZI DI TUTELA**

Prima dell'entrata in vigore dei regolamenti comunitari, e comunque a tutto il 1999, in Italia, i Consorzi di Tutela, hanno svolto importanti funzioni nella gestione dei prodotti tutelati, sviluppando il proprio campo di azione in diverse direzioni, dal controllo della qualità del processo produttivo, alla promozione commerciale. I Consorzi di Tutela si sono dunque trovati a rivestire un ruolo importante nell'ambito delle produzioni regolamentate di qualità, e conseguentemente, le funzioni da essi espletate sono state spesso oggetto di numerosi interventi, sia da parte del legislatore (nazionale e comunitario) sia dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) [65].

Occorre specificare che esistono due tipi di Consorzi di Tutela:

1. Consorzi di Tutela delle Denominazioni di Origine regolati dall'art. 14 Legge n. 526/99 e dall'ex Reg. (CE) n. 510/2006 e dall'ex Reg. (CE) n. 509/2006.
2. Consorzi di Tutela Vini regolati dall'art. 14 Legge n. 526/99 e dal D.lgvo n.61/2010 e norme successive;

In questa sede si prenderanno in esame soprattutto i Consorzi di Tutela delle Denominazioni di Origine.

Con l'introduzione del sistema comunitario (a partire dal Reg. CEE n. 2081/92) in cui si prescriveva l'indipendenza tra controllore e controllato e il requisito di terzietà ed indipendenza dell'ente certificatore, in pratica si sanciva il superamento dell'esperienza nazionale [64]. Nell'ambito di tale esperienza, come accennato, i Consorzi svolgevano funzioni di rappresentanza dei produttori e dell'insieme delle aziende coinvolte nella filiera. In tale quadro dunque si realizzava una coincidenza tra controllore (Consorzio di Tutela) e aziende controllate e la natura del Consorzio appariva abbastanza contraddittoria e non soddisfaceva le condizioni di imparzialità ed indipendenza già sopra indicate come centrali nell'impianto comunitario.

L'applicazione nel nostro Paese della normativa comunitaria ha incontrato comunque non poche difficoltà, soprattutto a causa della presenza di prodotti già tutelati da marchi nazionali [64] (Parmigiano Reggiano in primo luogo) costituiti precedentemente a detta normativa.

Tali difficoltà sono state risolte con l'entrata in vigore della Legge Comunitaria n. 526/99, il cui art. 14, modificando l'art.53 della Legge 24 aprile 1998 n.128, ha ridisegnato il ruolo e le funzioni dei Consorzi di Tutela marcando una netta distinzione tra l'attività di controllo e quella di vigilanza [65].

La prima è stata assegnata ad un soggetto terzo – Ente di Certificazione (sia esso Autorità pubblica designata oppure Organismo di Controllo privato autorizzato dal Mi.P.A.A.F – ICQRF) - indipendente mentre l'attività di vigilanza viene mantenuta tra le facoltà proprie delle strutture consortili. L'assetto indicato lascia ai Consorzi un ruolo centrale nella vita della denominazione alla quale sono connessi (per le attività di tutela, valorizzazione, promozione e informazione del consumatore) ma

allo stesso tempo, il trasferimento del controllo per il riconoscimento della denominazione ad un ente terzo, ha, di fatto, spogliato i Consorzi esistenti prima del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del più forte strumento di potere che li legava necessariamente ai produttori del prodotto tutelato [65].

L'art. 14 della predetta Legge n. 526/99 precisa la natura ed i compiti dei Consorzi di Tutela. Essi sono organismi privati riconosciuti e autorizzati dal Mi.P.A.A.F., costituiti ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile, che svolgono, per incarico del Ministero stesso, opere di carattere pubblico nei confronti dei produttori e utilizzatori della denominazione, con la funzione di: tutela, valorizzazione, promozione, informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Con i Decreti Ministeriali n. 61413 del 12/04/2000, n. 61414 del 12/04/2000, n. 410 del 12/09/2000, e con DM del 12/10/2000 (nonché successive modifiche e integrazioni) sono state stabilite le modalità di rappresentanza all'interno del Consorzio dei diversi soggetti della filiera, nonché i meccanismi di copertura e ripartizione dei relativi costi, le modalità di collaborazione tra Consorzio e ICQRF e chiarita ulteriormente la natura dell'attività di vigilanza.

In particolare con i due citati Decreti Ministeriali dell'aprile 2000 (e successive modifiche ed integrazioni), il Ministero ha individuato i criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi in esame e ha impartito disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività, anche in base alla filiera produttiva di appartenenza.

Il Consorzio di tutela, in termini schematici, si compone dunque di due categorie di soggetti: A) Produttori e trasformatori interessati alla denominazione (comprende l'universo dei soggetti che partecipano alla filiera); B) Produttori e utilizzatori (è un insieme più ristretto del precedente, e comprende quei soggetti la cui attività ha un ruolo particolare e insostituibile nel conferire al prodotto le caratteristiche qualitative peculiari di una denominazione).

Ai consorzi di tutela sono in sostanza attribuiti anche compiti istituzionali, ed essi intervengono in rappresentanza e a tutela di tutte le imprese che partecipano alla produzione della denominazione, siano esse

consorziate o meno. L'art. 14 della Legge n. 526/99 e il D.M. n. 410 del 12 settembre 2000 prevedono che i costi derivanti dall'attività del consorzio siano posti a carico di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio e dei soggetti, anche se non aderenti al Consorzio, appartenenti alle corrispondenti categorie individuate dal Decreto in base a requisiti di rappresentatività.

Naturalmente questo obbligo previsto nei Decreti Ministeriali del 2000, non implica che i "produttori e utilizzatori" che non aderiscano alla struttura associativa abbiano l'obbligo di partecipare a tutti i costi consortili; infatti è stabilito che possono essere messi a carico dei produttori e utilizzatori non associati solo i costi consortili riguardanti le attività finalizzate alla promozione e valorizzazione della denominazione geografica nel suo complesso [65].

In sostanza, allo stato, la normativa italiana garantisce l'uso dei marchi consortili a tutti i produttori che rispettano il disciplinare di produzione approvato, che si assoggettano ai controlli da parte dell'organismo di controllo prescelto e che contribuiscono ai costi di gestione del Consorzio stesso. Questo assetto lascia ai Consorzi un ruolo centrale nella vita della denominazione (in particolar per quello che concerne le attività di tutela e valorizzazione), non obbliga però i produttori a essere membri del Consorzio ma al tempo stesso limita comportamenti opportunistici da parte di alcune categorie di produttori [65].

La normativa italiana stabilisce (D.M. n. 61413 del 12 ottobre 2000 e DM del 12 ottobre 2000 dell'Ispettore Generale Capo ICQRF), inoltre, che l'attività di vigilanza svolta dai Consorzi di Tutela si esplica in verifiche prevalentemente nella fase di commercio, solo dopo che il prodotto sia stato certificato, e non può riguardare l'attività degli organismi di controllo né quella di autocontrollo [64] realizzata dalle stesse aziende. Tale attività può essere svolta in coordinamento con l'ICQRF e in raccordo con le Regioni o Province Autonome interessate.

La delimitazione dell'attività sopra evidenziata appare sicuramente opportuna, poiché non solo mira a restringere l'area di possibili conflitti di competenza, ma tende a dare risalto alle funzioni di vigilanza consortile quando le stesse vengano espletate sul mercato, in un contesto,

cioè, dove la collaborazione con l'ICQRF è in grado di esplicitare la massima efficacia [64]. Per effettuare l'attività di vigilanza i Consorzi di Tutela si avvalgono di agenti vigilatori riconosciuti dal Mi.P.A.A.F., che ai sensi dell'art. 1 (comma 15) della Legge n. 526/99, possono rivestire la qualifica di agente di pubblica sicurezza, purché possiedano i requisiti previsti dall'articolo 81 del Regolamento approvato con Regio Decreto 20 agosto 1909, n. 666. Il riconoscimento della qualifica di agente vigilatore è effettuato, ai sensi del DM 06 novembre 2012, dal Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca che provvede ad inserire gli agenti vigilatori riconosciuti in un albo nazionale pubblicato sul sito del Mi.P.A.A.F., istituito dal Decreto direttoriale del 27 dicembre 2012.

L'albo in questione è costituito da due sezioni:

- sezione A) relativa agli Agenti Vigilatori;
- sezione B) relativa agli Agenti Vigilatori con qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. Relativamente a questi ultimi è opportuno aggiungere che l'art. 8 del D.lgs. n. 297/04 prevede che “ *gli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, legati ad uno o più consorzi di tutela di cui all'art.1 comma 1 lettera c) numero 1) da un rapporto di lavoro, sono addetti all'accertamento delle violazioni di cui agli art. 1,2 e 5*”. La norma citata, pertanto, prevede esplicitamente che la competenza dell'accertamento e quindi alla contestazione degli illeciti in essa richiamata, afferisca agli agenti vigilatori che siano in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza (e non a quelli che non posseggano di tale qualifica).

Per inciso va osservato che i primi mantengono la loro qualifica, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.

Nello svolgimento della loro attività i Consorzi di tutela:

1. possono tutelare le denominazioni da abusi, contraffazioni, atti di concorrenza sleale uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicitata in ogni sede (nazionale, comunitaria e WTO), nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio;



2. possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativamente al prodotto interessato;
3. possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato.

Al quadro normativo delineato occorre aggiungere gli interventi dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato che hanno di fatto vietato ai Consorzi di tutela (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Prosciutto di Parma e San Daniele) di svolgere la funzione di programmazione e controllo dell'offerta (in termini di regolazione della quantità e dei prezzi) lasciando il sistema delle produzioni di qualità regolamentata ai rischi legati alle crisi di mercato [65].

Con la pubblicazione del Regolamento CE n. 1151/2012 vengono introdotti principi importanti che accolgono alcune istanze avanzate negli ultimi anni dal sistema dei consorzi italiani. Tra questi:

- il riconoscimento di un ruolo preciso attribuito alle associazioni dei produttori e dunque, con riferimento alla realtà italiana, ai Consorzi di Tutela;
- la protezione ex-officio necessaria per garantire condizioni equivalenti e reciproche di tutela dei prodotti DOP e IGP in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

Talenorma ripropone il qualche modo il tema del ruolo dei Consorzi (e in generale delle organizzazioni interprofessionali rappresentative del sistema di produzione legato alla denominazione geografica) nel coordinamento della gestione commerciale del prodotto protetto, aprendo in qualche modo la possibilità di utilizzo di strumenti autogestiti di programmazione dello sviluppo dell'offerta in reazione all'andamento atteso dei mercati e di gestione dell'immissione sul mercato [65].

### 4.3 GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI A DOP E IGP

Come illustrato le produzioni agroalimentari in regime di qualità regolamentata sono sottoposte ad un sistema di controllo, organizzato attraverso un “*doppio*” meccanismo di tutela [64]. Il sistema di controllo comprende pertanto sia un’attività di verifica di conformità (attività di controllo vera e propria), sia un’attività di vigilanza. L’attività di controllo è svolta da soggetti terzi e indipendenti dai quali dipende il buon funzionamento e la credibilità del sistema.

Di seguito si intende approfondire il senso dell’attività svolta dalle Strutture di Controllo - siano essi Organismi di Certificazione (OdC) privati o Autorità Pubbliche designate -e le procedure per l’autorizzazione degli Organismi privati che intendono svolgere l’attività di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari così come previsti dal DM 15 aprile 2013 (Fase I – Istruttoria Preliminare).

In termini generali *il controllo* è l’attività volta a verificare che i requisiti specificati in una norma siano pienamente rispettati [64]. Secondo il Regolamento (CE)n. 1151/2012 sulle DOP e IGP, ciò implica

- 1) che tutti gli accertamenti tecnici finalizzati alla individuazione dell’origine della materia prima e delle sue caratteristiche, siano conformi, a quanto previsto dal disciplinare di produzione.
- 2) che a livello di produzione e trasformazione del prodotto, il controllo deve accertare che non vengano utilizzate tecnologie produttive che provochino danno all’identità del prodotto legata alla sua origine, anche se l’uso di tali tecnologie fosse effettuato per un abbattimento dei costi di produzione [64]. Ne consegue che le tecnologie usate debbono essere soltanto quelle previste dal disciplinare di produzione;
- 3) che a livello di designazione, invece, il controllo deve accertare che la denominazione e il logo siano utilizzati solo sui prodotti le cui caratteristiche - chimiche, fisiche e organolettiche - rispondono a quelle previste dal disciplinare di produzione. A questo fine risulta centrale il controllo sull’etichettatura, che deve evitare ogni confusione e imitazione [64].

Gli Organismi di Certificazione privati che vogliono ottenere l'autorizzazione Mi.P.A.A.F ad operare nei settori dei prodotti a qualità regolamentata, devono presentare specifica istanza alla Direzione Generale per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e tutela del Consumatore – ufficio VICO I – corredata, oltre dalla documentazione prevista dalla normativa cogente specifica per i singoli settori regolamentati, anche di tutta una serie di documenti:

- A. Copia del Certificato di accreditamento alle norme di riferimento (EN) richiamate dai regolamenti comunitari;
- B. Documentazione che attesti lo stato giuridico (attocostitutivo e statuto).
- C. Organigramma nominativo con l'indicazione di personale qualificato (direttivo, amministrativo, tecnico) con l'illustrazione delle responsabilità e dei rapporti esistenti tra i diversi momenti organizzativi;
- D. Indicazioni delle strutture operative a livello territoriale e del personale utilizzato;
- E. Previsione degli oneri finanziari connessi all'esercizio dell'attività di controllo per la verifica della stabilità finanziaria;
- F. Manuale della qualità e politica della qualità;
- G. Procedure e/o istruzioni per il controllo, la certificazione e la gestione delle non conformità;
- H. Procedure e/o istruzioni per reclutamento, selezione, qualifica, addestramento e valutazione del personale (ispettivo, responsabili del controllo, della certificazione, componenti dei comitati, etc.);
- I. Procedure e/o istruzioni per trattazione ricorsi, reclami e contenziosi;
- J. Procedure e/o istruzioni per la gestione del conflitto di interessi e imparzialità del personale;
- K. Procedure e/o istruzioni per le verifiche ispettive interne e riesame della direzione per verificare che il sistema di qualità sia attuato ed efficace;

- L. Procedure e/o istruzioni relative alla gestione della documentazione di sistema;
- M. Elenco ispettori e relativi curricula;
- N. Elenco dei componenti gli organi collegiali e relativi curricula;
- O. Elenco della documentazione di sistema;
- P. Eventuale bozza di accordo/convenzione tra strutture di controllo per i settori DOP IGP STG e vini per l'attività ispettiva;
- Q. Eventuale bozza di convenzione stipulata tra le strutture di controllo ed i consorzi di tutela riconosciuti per la distribuzione dei contrassegni di stato;
- R. Copia verbale del verbale che autorizza il legale rappresentante per la richiesta al Mi.P.A.A.F.
- S. Dichiarazione relativa ai requisiti dei rappresentanti e degli amministratori dell'Organismo di Controllo che attestano che gli stessi: a) non hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanne che importano l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni; b) non sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione nazionale ai sensi della normativa vigente; c) non devono essere stati dichiarati falliti, né devono avere in corso procedure concorsuali;
- T. Copia del marchio dell'organismo depositato al Ministero dello sviluppo economico con le caratteristiche del logo;
- U. Impegno a consentire l'accesso alle proprie strutture al personale incaricato della vigilanza;
- V. Impegno a mantenere la segretezza in merito alle informazioni acquisite nell'attività di controllo;
- W. Impegno a comunicare all'autorità competente tutte le informazioni richieste nell'ambito dei poteri di vigilanza e di controllo;

- X. Impegno ad applicare i provvedimenti stabiliti dai Regolamenti comunitari;
- Y. Impegno a consentire l'accesso ai propri servizi a tutti i richiedenti in condizioni di parità;
- Z. Indicazione della struttura organizzativa, in almeno quattro regioni o province autonome, con descrizione della dotazione di strutture destinate all'esercizio dell'attività di controllo (sede, dotazioni tecniche, strutture informatiche);
- AA. Presenza, in ogni regione o provincia autonoma in cui viene esercitata l'attività, di una struttura organizzativa collegata con la sede centrale, che consenta attività di controllo a livello regionale, in relazione all'entità dell'utenza;
- BB. Informazioni dei criteri per la determinazione del corrispettivo dovuto dagli operatori -Tariffario per la verifica della mancanza di atteggiamenti ostativi.

La documentazione qui sopra descritta viene esaminata oltre che sulla base dei requisiti previsti dalla normativa cogente per i singoli settori regolamentati, anche sulla base dei requisiti qui di seguito elencati:

- I. Compagine sociale in grado di dimostrare indipendenza, assenza di conflitto di interessi e terzietà;
- II. Stabilità finanziaria;
- III. Struttura che salvaguardi l'imparzialità e il conflitto interessi del personale e che permetta di individuare compiti e responsabilità di tutte le parti interessate al processo di controllo e certificazione;
- IV. Organizzazione che consenta la scelta dei membri dell'organo (CSI) o del meccanismo di salvaguardia dell'imparzialità tra i settori interessati alle attività di controllo e certificazione a condizione che sia evitata la predominanza di singoli interessi settoriali;
- V. Gli organi collegiali/commissioni istituiti all'interno dell'organismo di controllo devono essere costituiti da soggetti con specifiche competenze nel settore oggetto della

certificazione e dei sistemi di controllo, certificazione e qualità dell'organismo di controllo medesimo;

- VI. I componenti degli organi collegiali/commissioni non devono svolgere attività e/o avere cariche in altre Strutture di controllo o organismi di controllo che svolgono attività nel medesimo settore regolamentato (sovrapposizioni di ruoli) (escluse le commissioni di degustazione) deve essere inoltre garantita la loro indipendenza, terzietà e assenza di conflitto di interessi;
- VII. I soggetti che decidono in merito la certificazione sono diversi da quelli che effettuano l'attività ispettiva per garantire l'indipendenza, la terzietà e la mancanza del conflitto d'interesse;
- VIII. Il soggetto responsabile della supervisione/valutazione del personale coinvolto nell'attività di controllo e certificazione ed il medesimo personale non deve essere legato da alcun rapporto professionale, economico e di consulenza, anche indiretto con gli operatori soggetti al controllo dell'organismo di controllo;
- IX. Il personale ispettivo operante nell'organismo deve possedere le competenze adeguate alla propria qualifica per specifico settore regolamentato. Il personale ispettivo utilizzato per il settore biologico deve possedere i seguenti requisiti minimi: diploma di laurea o di scuola secondaria di secondo livello attinente all'attività di controllo che svolge (es. laurea in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, veterinari, biologia, acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche, scienze delle produzioni animali, diploma di perito agrario, agrotecnico, alimentarista ed equipollenti);
- X. Il subappalto è ammesso per lo svolgimento di attività relative alla certificazione (per esempio: prove o attività ispettive) ad un organismo o ad una persona esterna, ma deve essere stipulato uno specifico accordo/convenzione, che includa gli aspetti di riservatezza e di conflitti di interesse. L'organismo autorizzato deve: a) assumere la piena responsabilità per ogni attività subappaltata e mantenere la responsabilità per

rilasciare, mantenere, estendere, sospendere o ritirare la certificazione; b) garantire che l'organismo subappaltato o la persona a cui è affidato il subappalto sia competente e sia conforme alle disposizioni applicabili delle norme e guide riguardanti le attività di prova, ispezione o altre attività tecniche e non sia coinvolto direttamente o tramite il datore di lavoro, con la progettazione e la fabbricazione del prodotto per non compromettere l'imparzialità; c) ottenere il consenso del richiedente la certificazione.

L'esame di tutta questa documentazione costituisce la Fase I – Istruttoria Preliminare della vigilanza.

Qui di seguito si riportano per ciascuna produzione agroalimentare i seguenti elementi [45]:

- 1) Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 18 settembre 2013);
- 2) Elenco DOP e IGP con relativo Ente di Controllo autorizzato (aggiornato al 1° settembre 2013);
- 3) Elenco degli Organismi di Controllo privati autorizzati e delle Autorità pubbliche di controllo designate per i prodotti a DOP e IGP;
- 4) Elenco dei Consorzi di Tutela delle Denominazioni di Origine ai sensi dell'art. 14 Legge n. 526/99.

Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni  
di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite  
(Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012)  
(aggiornato al 24 settembre 2013)

N	Denominazione	Cat.	Tipologia	Numero regolamento CEE/CE/UE	Data pubblicazione sulla GUCE/GUUE	Regione	Provincia
1	Abbacchio Romano	I.G.P.	Carni fresche (e frattaglie)	Reg. CE n. 507 del 15.06.09 Reg. UE n. 1174 del 05.12.12	GUCE L 151 del 16.06.09 GUUE L 337 del 11.12.12	Lazio	Roma, Frosinone, Viterbo, Latina, Rieti
2	Acciughe sotto sale del Mar Ligure	I.G.P.	Pesci, molluschi, crostacei freschi	Reg. CE n. 776 del 04.08.08	GUCE L 207 del 06.08.08	Liguria	Genova, Imperia, Savona, La Spezia
3	Aceto Balsamico di Modena	I.G.P.	Altri prodotti dell'allegato I del trattato	Reg. CE n. 583 del 03.07.09	GUCE L 175 del 05.07.09	Emilia Romagna	Modena, Reggio Emilia
4	Aceto balsamico tradizionale di Modena	D.O.P.	Altri prodotti dell'allegato I del trattato	Reg. CE n. 813 del 17.04.00	GUCE L 100 del 20.04.00	Emilia Romagna	Modena
5	Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia	D.O.P.	Altri prodotti dell'allegato I del trattato	Reg. CE n. 813 del 17.04.00	GUCE L 100 del 20.04.00	Emilia Romagna	Reggio Emilia
6	Aglio Bianco Polesano	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1175 del 30.11.09	GUCE L 314 del 01.12.09	Veneto	Rovigo
7	Aglio di Voghiera	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 442 del 21.05.10	GUUE L 126 del 22.05.10	Emilia Romagna	Ferrara
8	Agnello del Centro Italia	I.G.P.	Carni fresche (e frattaglie)	Reg. UE n. 475 del 15.05.13	GUUE L 138 del 24.05.13	Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Emilia Romagna	Pescara, Chieti, Teramo, L'Aquila, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Perugia, Terni, Bologna, Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Modena, Reggio Emilia, Parma
9	Agnello di Sardegna	I.G.P.	Carni fresche (e frattaglie)	Reg. CE n. 138 del 24.01.01	GUCE L 23 del 25.01.01	Sardegna	Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio
10	Alto Crotonese	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 1257 del 15.07.03	GUCE L 177 del 16.07.03	Calabria	Crotone
11	Amarene Brusche di Modena	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1028 del 29.10.09 Reg. UE n. 890 del 16.09.13	GUCE L 283 del 30.10.09 GUUE L 247 del 18.09.13	Emilia Romagna	Modena, Bologna
12	Aprutino Pescarese	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96	GUCE L 163 del 02.07.96	Abruzzo	Pescara
13	Arancia del Gargano	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1017 del 30.08.07	GUCE L 227 del 31.08.07	Puglia	Foggia
14	Arancia di Ribera	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 95 del 03.02.11	GUUE L 30 del 04.02.11	Sicilia	Agrigento, Palermo
15	Arancia Rossa di Sicilia	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96	GUCE L 148 del 21.06.96	Sicilia	Catania, Siracusa, Enna
16	Asiago	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 Reg. CE n. 1200 del 15.10.07	GUCE L 148 del 21.06.96 GUCE L 271 del 16.10.07	Prov. Aut. di Trento, Veneto	Trento, Vicenza, Padova, Treviso
17	Asparago Bianco di Bassano	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1050 del 12.09.07	GUCE L 240 del 13.09.07	Veneto	Vicenza
18	Asparago Bianco di Cimadolmo	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 245 del 08.02.02	GUCE L 39 del 09.02.02	Veneto	Treviso
19	Asparago verde di Altedo	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 492 del 18.03.03	GUCE L 73 del 19.03.03	Emilia Romagna	Bologna, Ferrara
20	Asparago di Badoere	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 923 del 14.10.10	GUUE L 271 del 15.10.10	Veneto	Padova, Treviso, Venezia
21	Basilico Genovese	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1623 del 04.10.05 Reg. UE n. 611 del 12.07.10	GUCE L 259 del 05.10.05 GUUE L 178 del 13.07.10	Liguria	Genova, Imperia, Savona
22	Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale	D.O.P.	Olio essenziale	Reg. CE n. 509 del 15.03.01	GUCE L 76 del 16.03.01	Calabria	Reggio Calabria
23	Bitto	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 Reg. CE n. 1138 del 25.11.09	GUCE L 163 del 02.07.96 GUCE L 311 del 26.11.09	Lombardia	Sondrio, Bergamo
24	Bra	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96	GUCE L 163 del 02.07.96	Piemonte	Cuneo, Torino
25	Bresaola della Valtellina	I.G.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 Reg. UE n. 893 del 22.08.11	GUCE L 163 del 02.07.96 GUUE L 231 del 08.09.11	Lombardia	Sondrio
26	Brisighella	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96	GUCE L 163 del 02.07.96	Emilia Romagna	Ravenna, Forlì



27	Brovada	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 1119 del 31.10.11	GUUE L 289 del 08.11.11	Friuli Venezia Giulia	Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine
28	Bruzio	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 1065 del 12.06.97	GUCE L 156 del 13.06.97	Calabria	Cosenza
29	Caciocavallo Silano	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 Reg. CE n. 1204 del 04.07.03	GUCE L 163 del 02.07.96 GUCE L 168 del 05.97.03	Calabria, Campania, Molise, Puglia, Basilicata	Catanzaro, Cosenza, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Isernia, Campobasso, Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Matera, Potenza
30	Canestrato di Moliterno	I.G.P.	Formaggi	Reg. UE n. 441 del 21.05.10	GUUE L 126 del 22.05.10	Basilicata	Potenza e Matera
31	Canestrato Pugliese	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96	GUCE L 148 del 21.06.96	Puglia	Foggia, Bari
32	Canino	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96	GUCE L 163 del 02.07.96	Lazio	Viterbo
33	Capocollo di Calabria	D.O.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 134 del 20.01.98	GUCE L 15 del 21.01.98	Calabria	Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
34	Cappero di Pantelleria	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 Reg. UE n. 880 del 06.10.10	GUCE L 148 del 21.06.96 GUUE L 264 del 07.10.10	Sicilia	Trapani
35	Carciofo Brindisino	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 1120 del 31.10.11	GUUE L 289 del 08.11.11	Puglia	Brindisi
36	Carciofo di Paestum	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 465 del 12.03.04	GUCE L 77 del 13.03.04	Campania	Salerno
37	Carciofo Romanesco del Lazio	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 2066 del 21.11.02	GUCE L 218 del 22.11.02	Lazio	Viterbo, Roma, Latina
38	Carciofo Spinoso di Sardegna	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 94 del 03.02.11	GUUE L 30 del 04.02.11	Sardegna	Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano, Nuoro, Ogliastra, Sassari, Olbia-Tempio
39	Carota dell'Altopiano del Fucino	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 148 del 15.02.07	GUCE L 46 del 16.02.07	Abruzzo	L'Aquila
40	Carota Novella di Ispica	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 1214 del 17.12.10	GUUE L 335 del 18.12.10	Sicilia	Ragusa, Siracura, Catania, Caltanissetta
41	Cartoceto	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 1897 del 29.10.04	GUCE L 328 del 30.10.04	Marche	Pesaro-Urbino
42	Casatella Trevigiana	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 487 del 02.06.08 Reg. UE n. 862 del 05.09.13	GUCE L 143 del 03.06.08 GUUE L 240 del 07.09.13	Veneto	Treviso
43	Casciotta d' Urbino	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96	GUCE L 148 del 21.06.96	Marche	Pesaro-Urbino
44	Castagna Cuneo	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1050 del 12.09.07	GUCE L 240 del 13.09.07	Piemonte	Cuneo
45	Castagna del Monte Amiata	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1904 del 07.09.00 Reg. UE n. 1108 del 30.11.10	GUCE L 228 del 08.09.00 GUUE L 315 del 101.12.10	Toscana	Grosseto, Siena
46	Castagna di Montella	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96	GUCE L 148 del 21.06.96	Campania	Avellino
47	Castagna di Vallerano	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 286 del 07.04.09	GUCE L 94 del 08.04.09	Lazio	Viterbo
48	Castelmagno	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 Reg. UE n. 1204 del 14.12.12	GUCE L 163 del 02.07.96 GUUE L 347 del 15.12.12	Piemonte	Cuneo
49	Chianti Classico	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 2446 del 06.11.00 Reg. UE n. 216 del 01.03.11 Reg. UE n. 267 del 18.03.13	GUCE L 281 del 07.11.00 GUUE L 59 del 04.03.11 GUUE L 82 del 22.03.13	Toscana	Siena, Firenze
50	Ciauscolo	I.G.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 729 del 10.08.09	GUCE L 207 dell'11.08.09	Marche	Ancona, Macerata, Ascoli Piceno
51	Cilentano	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 1065 del 12.06.97	GUCE L 156 del 13.06.97	Campania	Salerno
52	Ciliegia dell'Etna	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 1363 del 19.12.11	GUUE L 341 del 22.12.11	Sicilia	Catania
53	Ciliegia di Marostica	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 245 del 08.02.02	GUCE L 39 del 09.02.02	Veneto	Vicenza
54	Ciliegia di Vignola	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 1032 del 26.10.12	GUUE L 308 del 08.11.12	Emilia Romagna	Modena, Bologna
55	Cinta Senese	D.O.P.	Carni fresche (e frattaglie)	Reg. UE n. 217 del 13.03.12	GUUE L 75 del 15.03.12	Toscana	Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena
56	Cipolla Rossa di Tropea Calabria	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 284 del 27.03.08 Reg. UE n. 264 del 18.03.13	GUCE L 86 del 28.03.08 GUUE L 82 del 22.03.13	Calabria	Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia
57	Cipollotto Nocerino	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 656 del 10.07.08	GUCE L 183 dell'11.07.08	Campania	Salerno, Napoli
58	Clementine del Golfo di Taranto	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1665 del 22.09.03	GUCE L 235 del 23.09.03	Puglia	Taranto
59	Clementine di Calabria	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 2325 del 24.11.97	GUCE L 322 del 25.11.97	Calabria	Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia, Crotone
60	Collina di Brindisi	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96	GUCE L 163 del 02.07.96	Puglia	Brindisi
61	Colline di Romagna	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 1491 del 25.08.03	GUCE L 214 del 26.08.03	Emilia Romagna	Forlì - Cesena, Rimini
62	Colline Pontine	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. UE n. 259 del 25.03.10	GUUE L 80 del 26.03.10	Lazio	Latina

63	Colline Salernitane	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 1065 del 12.06.97	GUCE L 156 del 13.06.97	Campania	Salerno
64	Colline Teatine	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 1065 del 12.06.97	GUCE L 156 del 13.06.97	Abruzzo	Chieti
65	Coppa di Parma	I.G.P.	Prodotti a base di carne	Reg. UE n. 1118 del 31.10.11	GUUE L 289 del 08.11.11	Emilia Romagna, Lombardia	Parma, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Pavia, Lodi, Milano, Cremona
66	Coppa Piacentina	D.O.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 Reg. UE n. 894 del 22.08.11	GUCE L 163 del 02.07.96 GUUE L 231 del 08.09.11	Emilia Romagna	Piacenza
67	Coppia Ferrarese	I.G.P.	Prodotti di panetteria, pasticceria	Reg. CE n. 2036 del 17.10.01 Reg. UE n. 1140 del 28.11.12	GUCE L 275 del 18.10.01 GUUE L 332 del 04.12.12	Emilia Romagna	Ferrara
68	Cotechino Modena	I.G.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 590 del 18.03.99	GUCE L 74 del 19.03.99	Emilia Romagna, Lombardia, Veneto,	Modena, Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena, Bologna, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Lodi, Pavia, Milano, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Mantova, Verona, Rovigo
69	Grudo di Cuneo	D.O.P.	Prodotti a base di carne	Reg. UE n. 1239 del 15.12.09	GUUE L 332 del 17.12.09	Piemonte	Cuneo, Asti, Torino
70	Culatello di Zibello	D.O.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96	GUCE L 163 del 02.07.96	Emilia Romagna	Parma
71	Dauno	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 2325 del 24.11.97	GUCE L 322 del 25.11.97	Puglia	Foggia
72	Fagioli Bianchi di Rotonda	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 240 dell'11.03.11	GUUE L 66 del 12.03.11	Basilicata	Potenza
73	Fagiolo Cannellino di Atina	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 699 del 04.08.10	GUUE L 203 del 05.08.10	Lazio	Frosinone
74	Fagiolo Cuneo	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 483 del 18.05.11	GUUE L 133 del 20.05.11	Piemonte	Cuneo
75	Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96	GUCE L 163 del 02.07.96	Veneto	Belluno
76	Fagiolo di Sarconi	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96	GUCE L 163 del 02.07.96	Basilicata	Potenza
77	Fagiolo di Sorana	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1018 del 13.06.02	GUCE L 155 del 14.06.02	Toscana	Pistoia
78	Farina di castagne della Lunigiana	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 374 dell'11.04.11	GUUE L 102 del 16.04.11	Toscana	Massa Carrara
79	Farina di Neccio della Garfagnana	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 465 del 12.03.04	GUCE L 77 del 13.03.04	Toscana	Lucca
80	Farro della Garfagnana	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96	GUCE L 163 del 02.07.96	Toscana	Lucca
81	Farro di Monteone di Spoleto	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 623 del 15.07.10	GUUE L 182 del 16.07.10	Umbria	Perugia
82	Fichi di Cosenza	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 596 del 07.06.11	GUUE L 162 del 22.06.11	Calabria	Cosenza
83	Fico Bianco del Cilento	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 417 del 10.03.06	GUCE L 72 del 11.03.06	Campania	Salerno
84	Ficodindia dell'Etna	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1491 del 25.08.03	GUCE L 214 del 26.08.03	Sicilia	Catania
85	Ficodindia di San Cono	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 225 del 06.03.13	GUUE L 72 del 15.03.13	Sicilia	Catania, Enna, Caltanissetta
86	Fiore Sardo	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96	GUCE L 148 del 21.06.96	Sardegna	Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio
87	Fontina	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96; Reg. UE n. 93 del 03.02.11	GUCE L 148 del 21.06.96 GUUE L 30 del 04.02.11	Valle d'Aosta	Aosta
88	Formaggella del Luinese	D.O.P.	Formaggi	Reg. UE n. 375 dell'11.04.11	GUUE L 102 del 16.04.11	Lombardia	Varese
89	Formaggio di Fossa di Sogliano	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1183 del 30.11.09	GUCE L 317 del 03.12.09	Emilia Romagna, Marche	Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna, Bologna, Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno
90	Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96	GUCE L 148 del 21.06.96	Lombardia	Bergamo
91	Fungo di Borgotaro	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96	GUCE L 148 del 21.06.96	Emilia Romagna, Toscana	Parma, Massa Carrara
92	Garda	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 2325 del 24.11.97	GUCE L 322 del 25.11.97	Lombardia, Veneto, Prov. Aut. di Trento	Brescia, Verona, Mantova, Trento
93	Gorgonzola	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 Reg. CE n. 104 del 03.02.09	GUCE L 148 del 21.06.96 GUCE L 34 del 04.02.09	Piemonte, Lombardia	Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Milano, Novara, Pavia, Vercelli
94	Grana Padano	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 Reg. UE n. 584 del 17.07.11	GUCE L 148 del 21.06.96 GUUE L 160 del 18.06.11	Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Prov. Aut. di Trento, Veneto	Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Padova, Trento, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna, Ferrara, Forlì, Piacenza, Ravenna
95	Insalata di Lusia	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1137 del 25.11.09	GUCE L 311 del 26.11.09	Veneto	Rovigo e Padova

96	Irpinia - Colline dell'Ufita	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. UE n. 203 del 10.03.10	GUUE L 61 dell'11.03.10	Campania	Avellino
97	Kiwi Latina	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1486 del 20.08.04	GUCE L 273 del 21.08.04	Lazio	Latina, Roma
98	La Bella della Daunia	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1904 del 07.09.00 Reg. CE n. 1067 del 06.11.09	GUCE L 228 del 08.09.00 GUCE L 291 del 07.11.09	Puglia	Foggia
99	Laghi Lombardi	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 2325 del 24.11.97	GUCE L 322 del 25.11.97	Lombardia	Brescia, Bergamo, Como, Lecco
100	Lametia	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 2107 del 04.10.99	GUCE L 258 del 05.10.99	Calabria	Catanzaro
101	Lardo di Colonnata	I.G.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 1856 del 26.10.04	GUCE L 324 del 27.10.04	Toscana	Massa Carrara
102	Lenticchia di Castelluccio di Norcia	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1065 del 12.06.97	GUCE L 156 del 13.06.97	Umbria, Marche	Perugia, Macerata
103	Limone Costa d'Amalfi	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1356 del 04.07.01	GUCE L 182 del 05.07.01	Campania	Salerno
104	Limone di Rocca Imperiale	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 149 del 20.02.12	GUUE L 48 del 21.02.12	Calabria	Calabria
105	Limone di Siracusa	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 96 del 03.02.11	GUUE L 30 del 04.02.11	Sicilia	Siracusa
106	Limone di Sorrento	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 2446 del 06.11.00 Reg. UE n. 14 del 10.01.11	GUCE L 281 del 07.11.00 GUUE L 6 dell'11.01.11	Campania	Napoli
107	Limone Femminello del Gargano	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 148 del 15.02.07	GUCE L 46 del 16.02.07	Puglia	Foggia
108	Limone Interdonato Messina	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1081 dell'11.11.09	GUCE L 295 del 12.11.09	Sicilia	Messina
109	Liquirizia di Calabria	D.O.P.	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) e Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Reg. UE n. 1072 del 20.10.11	GUUE L 278 del 25.10.11	Calabria	Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
110	Lucca	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 1845 del 22.10.04	GUCE L 322 del 23.10.04	Toscana	Lucca, Massa Carrara
111	Marrone del Mugello	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96	GUCE L 163 del 02.07.96	Toscana	Firenze
112	Marrone della Valle di Susa	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 987 del 03.11.10	GUUE L 286 del 04.11.10	Piemonte	Torino
113	Marrone di Caprese Michelangelo	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 1237 dell'11.12.09	GUUE L 332 del 17.12.09	Toscana	Arezzo
114	Marrone di Castel del Rio	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96	GUCE L 163 del 02.07.96	Emilia Romagna	Bologna
115	Marrone di Combal	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1180 del 30.11.09	GUCE L 317 del 03.12.09	Veneto	Treviso
116	Marrone di Roccadaspide	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 284 del 27.03.08	GUCE L 86 del 28.03.08	Campania	Salerno
117	Marrone di San Zeno	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1979 dell'11.11.03	GUCE L 294 del 12.11.03	Veneto	Verona
118	Marroni del Montenera	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1132 del 24.11.09	GUCE L 310 del 25.11.09	Veneto	Treviso
119	Mela Alto Adige o Sudtiroler Apfel	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1855 del 14.11.05 Reg. UE n. 263 del 18.03.13	GUCE L 297 del 15.11.05 GUUE L 82 del 22.03.13	Prov. Aut. di Bolzano	Bolzano
120	Mela di Valtellina	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 171 del 01.03.10	GUUE L 51 del 02.03.10	Lombardia	Sondrio
121	Mela Rossa Cuneo	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 223 del 06.03.13	GUUE L 72 del 15.03.13	Piemonte	Cuneo, Torino
122	Mela Val di Non	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1665 del 22.09.03 Reg. UE n. 778 del 02.09.10	GUCE L 235 del 23.09.03 GUUE L 233 del 03.09.10	Prov. Aut. di Trento	Trento
123	Melannurca Campana	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 417 del 10.03.06	GUCE L 72 dell'11.03.06	Campania	Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno
124	Melanzana Rossa di Rotonda	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 624 del 15.07.10	GUUE L 182 del 16.07.10	Basilicata	Potenza
125	Miele della Lunigiana	D.O.P.	Altri prodotti di origine animale	Reg. CE n. 1845 del 22.10.04	GUCE L 322 del 23.10.04	Toscana	Massa Carrara
126	Miele delle Dolomiti Bellunesi	D.O.P.	Altri prodotti di origine animale	Reg. UE n. 241 dell'11.03.11	GUUE L 66 del 12.03.11	Veneto	Bellunou
127	Molise	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 1257 del 15.07.03	GUCE L 177 del 16.07.03	Molise	Campobasso, Isernia
128	Montasio	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 Reg. UE n. 355 dell'08.04.11	GUCE L 148 del 21.06.96 GUUE L 98 del 13.04.11	Friuli Venezia Giulia, Veneto	Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, Belluno, Treviso, Padova, Venezia
129	Monte Etna	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 1491 del 25.08.03	GUCE L 214 del 26.08.03	Sicilia	Catania, Enna, Messina
130	Monte Veronese	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96	GUCE L 148 del 21.06.96	Veneto	Verona
131	Monti Iblei	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 2325 del 24.11.97 Reg. CE n. 828 del 14.05.03 Reg. UE n. 307 del 14.04.10	GUCE L 322 del 25.11.97 GUCE L 120 del 15.05.03 GUUE L 94 del 15.04.10	Sicilia	Siracusa, Ragusa, Catania

132	Mortadella Bologna	I.G.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 1549 del 17.07.98	GUCE L 202 del 17.07.98	Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Prov. Aut. di Trento, Toscana	Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino, Roma, Frosinone, Viterbo, Latina, Rieti, Trento, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Ferrara, Forlì - Cesena
133	Mozzarella	S.T.G.		Reg. CE n. 2527 del 25.11.98	GUCE L 319 del 26.11.98		
134	Mozzarella di Bufala Campana	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 Reg. CE n. 103 del 04.02.08	GUCE L 148 del 21.06.96 GUCE L 31 del 05.02.08	Campania, Lazio, Molise, Puglia	Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Frosinone, Latina, Roma, Foggia, Isernia
135	Murazzano	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96	GUCE L 148 del 21.06.96	Piemonte	Cuneo
136	Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 Reg. CE n. 464 del 12.03.04 Reg. UE n. 858 del 06.09.13	GUCE L 148 del 21.06.96 GUCE L 77 del 13.03.04 GUUE L 238 del 06.09.13	Piemonte	Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli
137	Nocciola di Giffoni	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 2325 del 24.11.97 Reg. CE n. 1257 del 21.08.06	GUCE L 322 del 25.11.97 GUCE L 228 del 22.08.06	Campania	Salerno
138	Nocciola Romana	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 667 del 22.07.09	GUCE L 194 del 25.07.09	Lazio	Viterbo, Roma
139	Nocellara del Belice	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 134 del 20.01.98	GUCE L 15 del 21.01.98	Sicilia	Trapani
140	Nostrano Valtrompia	D.O.P.	Formaggi	Reg. UE n. 629 del 06.07.12	GUUE L 182 del 13.07.12	Lombardia	Brescia
141	Oliva Ascolana del Piceno	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1855 del 14.11.05	GUCE L 297 del 15.11.05	Marche, Abruzzo	Ascoli, Teramo
142	Pagnotta del Dittaino	D.O.P.	Prodotti di panetteria, pasticceria	Reg. CE n. 516 del 17.06.09	GUCE L 155 del 18.06.09	Sicilia	Enna, Catania
143	Pancetta di Calabria	D.O.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 134 del 20.01.98	GUCE L 15 del 21.01.98	Calabria	Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
144	Pancetta Piacentina	D.O.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 Reg. UE n. 1170 del 10.12.10	GUCE L 163 del 02.07.96 GUUE L 327 dell'11.12.10	Emilia Romagna	Piacenza
145	Pane casareccio di Genzano	I.G.P.	Prodotti di panetteria, pasticceria	Reg. CE n. 2325 del 24.11.97	GUCE L 322 del 25.11.97	Lazio	Roma
146	Pane di Altamura	D.O.P.	Prodotti di panetteria, pasticceria	Reg. CE n. 1291 del 18.07.03	GUCE L 181 del 19.07.03	Puglia	Bari
147	Pane di Matera	I.G.P.	Prodotti di panetteria, pasticceria	Reg. CE n. 160 del 21.02.08	GUCE L 48 del 22.02.08	Basilicata	Matera
148	Panforte di Siena	I.G.P.	Prodotti di panetteria, pasticceria	Reg. UE n. 466 del 07.05.13	GUUE L 135 del 22.05.13	Toscana	Siena
149	Parmigiano Reggiano	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 Reg. CE n. 1571 del 06.09.03 Reg. UE n. 794 del 08.08.11	GUCE L 148 del 21.06.96 GUCE L 224 del 06.09.03 GUUE L 204 del 09.08.11	Emilia Romagna, Lombardia	Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Mantova
150	Patata della Sila	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 898 dell'08.10.10	GUUE L 266 del 09.10.10	Calabria	Cosenza, Catanzaro
151	Patata di Bologna	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 228 del 18.03.10 Reg. UE n. 766 del 24.07.12	GUUE L 69 del 19.03.10 GUUE L 229 del 24.08.12	Emilia Romagna	Bologna
152	Pecorino di Filiano	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1485 del 14.12.07	GUCE L 330 del 15.12.07	Basilicata	Potenza
153	Pecorino Romano	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 Reg. CE n. 1030 del 29.10.09	GUCE L 148 del 21.06.96 GUCE L 283 del 30.10.09	Toscana, Lazio, Sardegna	Frosinone, Grosseto, Latina, Roma, Viterbo, Cagliari, Nuoro, Sassari
154	Pecorino Sardo	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 Reg. UE n. 215 del 01.03.11	GUCE L 163 del 02.07.96 GUUE L 59 del 04.03.11	Sardegna	Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio
155	Pecorino Siciliano	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96	GUCE L 148 del 21.06.96	Sicilia	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani
156	Pecorino Toscano	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 Reg. UE n. 306 del 14.04.10	GUCE L 163 del 02.07.96 GUUE L 94 del 15.04.10	Toscana, Umbria, Lazio	Arezzo, Firenze, Grosseto, Siena, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Pisa, Viterbo, Terni
157	Penisola Sorrentina	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 1065 del 12.06.97	GUCE L 156 del 13.06.97	Campania	Napoli
158	Peperone di Pontecorvo	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 1021 del 12.11.10	GUUE L 296 del 13.11.10	Lazio	Frosinone
159	Peperone di Senise	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96	GUCE L 163 del 02.07.96	Basilicata	Potenza, Matera
160	Pera dell'Emilia Romagna	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 134 del 20.01.98 Reg. CE n. 515 del 17.06.09	GUCE L 15 del 21.01.98 GUCE L 155 del 18.06.09	Emilia Romagna	Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Ravenna
161	Pera mantovana	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 134 del 20.01.98	GUCE L 15 del 21.01.98	Lombardia	Mantova

162	Pesca di Leonforte	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 622 del 15.07.10 Reg. UE n. 425 del 07.05.13	GUUE L 182 del 16.07.10 GUUE L 127 del 09.05.13	Sicilia	Enna
163	Pesca di Verona	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 30 del 14.01.10	GUUE L 10 del 15.01.10	Veneto	Verona
164	Pesca e Nettarina di Romagna	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 134 del 20.01.98 Reg. UE n. 701 del 04.08.10	GUCE L 15 del 21.01.98 GUUE L 203 del 05.08.10	Emilia Romagna	Ferrara, Bologna, Forlì - Cesena, Ravenna
165	Piacentinu Ennese	D.O.P.	Formaggi	Reg. UE n. 132 del 14.02.11	GUUE L 41 del 15.02.11	Sicilia	Enna
166	Piave	D.O.P.	Formaggi	Reg. UE n. 443 del 21.05.10	GUUE L 126 del 22.05.10	Veneto	Belluno
167	Pistacchio Verde di Bronte	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 21 del 12.01.10	GUUE L 8 del 13.01.10	Sicilia	Catania
168	Pizza Napoletana	S.T.G.		Reg. UE n. 97 del 04.02.10	GUUE L 34 del 05.02.10		
169	Pomodoro del Piennolo del Vesuvio	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 1238 dell'11.12.09	GUUE L 332 del 17.12.09	Campania	Napoli
170	Pomodoro di Pachino	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 617 del 04.04.03 Reg. UE n. 675 del 15.07.13	GUCE L 89 del 05.04.03 GUUE L 194 del 17.07.13	Sicilia	Ragusa, Siracusa
171	Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 Reg. UE n. 1164 del 09.12.10	GUCE L 163 del 02.07.96 GUUE L 326 del 10.12.10	Campania	Salerno, Avellino, Napoli
172	Porchetta di Ariccia	I.G.P.	Prodotti a base di carne	Reg. UE n. 567 del 14.06.11	GUUE L 158 del 16.06.11	Lazio	Roma
173	Pretuziano delle Colline Teramane	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 1491 del 25.08.03	GUCE L 214 del 26.08.03	Abruzzo	Teramo
174	Prosciutto Amatriciano	I.G.P.	Prodotti a base di carne	Reg. UE n. 731 del 22.07.11	GUUE L 195 del 27.07.11	Lazio	Rieti
175	Prosciutto di Carpegna	D.O.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 Reg. UE n. 308 del 14.04.10	GUCE L 163 del 02.07.96 GUUE L 94 del 15.04.10	Marche	Pesaro-Urbino
176	Prosciutto di Modena	D.O.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 Reg. UE n. 1167 del 09.12.10	GUCE L 148 del 21.06.96 GUUE L 326 del 10.12.10	Emilia Romagna	Modena, Bologna, Reggio Emilia
177	Prosciutto di Norcia	I.G.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 Reg. CE n. 1082 dell'11.11.09	GUCE L 156 del 13.06.97 GUCE L 295 del 12.11.09	Umbria	Perugia
178	Prosciutto di Parma	D.O.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 Reg. CE n. 102 del 04.02.08 Reg. UE n. 148 del 23.02.10	GUCE L 148 del 21.06.96 GUCE L 31 del 05.02.08 GUUE L 47 del 24.02.10	Emilia Romagna	Parma
179	Prosciutto di S. Daniele	D.O.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96	GUCE L 148 del 21.06.96	Friuli Venezia Giulia	Udine
180	Prosciutto di Sauris	I.G.P.	Prodotti a base di carne	Reg. UE n. 320 del 19.04.10	GUUE L 98 del 20.04.10	Friuli Venezia Giulia	Udine
181	Prosciutto Toscano	D.O.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 Reg. UE n. 777 del 02.09.10	GUCE L 163 del 02.07.96 GUUE L 233 del 03.09.10	Toscana	Arezzo, Firenze, Grosseto, Siena, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Pisa
182	Prosciutto Veneto Berico-Euganeo	D.O.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96	GUCE L 148 del 21.06.96	Veneto	Vicenza, Verona, Padova
183	Provolone del Monaco	D.O.P.	Formaggi	Reg. UE n. 121 del 09.02.10	GUUE L 38 dell'11.02.10	Campania	Napoli
184	Provolone Valpadana	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 Reg. UE n. 1053 del 07.11.12	GUCE L 148 del 21.06.96 GUUE L 313 del 13.11.12	Prov. Aut. di Trento, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna	Cremona, Brescia, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Piacenza, Bergamo, Mantova, Milano, Trento
185	Quartirolo Lombardo	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96	GUCE L 148 del 21.06.96	Lombardia	Brescia, Bergamo, Como, Cremona, Milano, Pavia, Varese
186	Radichio di Chioggia	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1025 del 17.10.08	GUCE L 277 del 18.10.08	Veneto	Venezia, Padova, Rovigo
187	Radichio di Verona	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 98 del 02.02.09	GUCE L 33 del 03.02.09	Veneto	Verona, Vicenza, Padova
188	Radichio Rosso di Treviso	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 Reg. CE n. 784 del 05.08.08	GUCE L 163 del 02.07.96 GUCE L 209 del 06.08.08	Veneto	Treviso, Padova, Venezia
189	Radichio Variegato di Castelfranco	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 Reg. CE n. 784 del 05.08.08	GUCE L 163 del 02.07.96 GUCE L 209 del 06.08.08	Veneto	Treviso, Padova, Venezia
190	Ragusano	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96	GUCE L 163 del 02.07.96	Sicilia	Ragusa, Siracusa
191	Raschera	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96	GUCE L 148 del 21.06.96	Piemonte	Cuneo
192	Ricciarelli di Siena	I.G.P.	Prodotti di panetteria, pasticceria	Reg. UE n. 229 del 18.03.10	GUUE L 69 del 19.03.10	Toscana	Siena

193	Ricotta di Bufala Camapna	D.O.P.	Altri prodotti di origine animale	Reg. UE n. 634 del 19.07.10	GUUE L 186 del 20.07.10	Campania, Lazio, Molise, Puglia	Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Frosinone, Latina, Roma, Foggia, Isernia
194	Ricotta Romana	D.O.P.	Altri prodotti di origine animale	Reg. CE n. 737 del 13.05.05 Reg. UE n. 1192 del 16.12.10 Rettifica	GUCE L 122 del 14.05.05 GUUE L 333 del 17.12.10 GUUE L 341 del 22.12.11	Lazio	Roma, Frosinone, Viterbo, Latina, Rieti
195	Riso del Delta del Po	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1078 del 10.11.09	GUCE L 294 dell'11.11.09	Veneto, Emilia Romagna	Rovigo, Ferrara
196	Riso di Baraggia Biellese e Vercellese	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 982 del 21.08.07 Reg. UE n. 1296 del 09.12.11	GUCE L 217 del 22.08.07 GUUE L 330 del 14.12.11	Piemonte	Biella, Vercelli
197	Riso Nano Vialone Veronese	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 Reg. CE n. 205 del 16.03.09 Rettifica	GUCE L 163 del 02.07.96 GUCE L 71 del 17.03.09 GUUE L 221 del 24.08.10	Veneto	Verona
198	Riviera Ligure	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 123 del 23.01.97 Reg. UE n. 718 del 20.07.11	GUCE L 122 del 24.01.97 GUUE L 193 del 23.07.11	Liguria	Imperia, Savona, Genova, La Spezia
199	Robiola di Roccaverano	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 Reg. UE n. 217 del 01.03.11	GUCE L 163 del 02.07.96 GUUE L 59 del 04.03.11	Piemonte	Asti, Alessandria
200	Sabina	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 Reg. CE n. 510 del 16.06.09	GUCE L 163 del 02.07.96 GUCE L 153 del 17.06.09	Lazio	Rieti, Roma
201	Salame Brianza	D.O.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 Reg. UE n. 872 del 09.09.13	GUCE L 148 del 21.06.96 GUUE L 243 del 12.09.13	Lombardia	Brescia, Bergamo, Como, Cremona, Milano, Pavia, Varese
202	Salame Cremona	I.G.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 1362 del 23.11.07	GUCE L 305 del 23.11.07	Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio e Ossola, Vercelli, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza
203	Salame di Varzi	D.O.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96	GUCE L 148 del 21.06.96	Lombardia	Pavia
204	Salame d'oca di Mortara	I.G.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 1165 del 24.06.04	GUCE L 224 del 25.06.04	Lombardia	Pavia
205	Salame Felino	I.G.P.	Prodotti a base di carne	Reg. UE n. 186 del 05.03.13	GUUE L 62 del 06.03.13	Emilia Romagna	Parma
206	Salame Piacentino	D.O.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96; Reg. UE n. 92 del 03.02.11	GUCE L 163 del 02.07.96 GUUE L 30 del 04.02.11	Emilia Romagna	Piacenza
207	Salame S. Angelo	I.G.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 944 del 25.09.08	GUCE L 258 del 26.09.08	Sicilia	Messina
208	Salamini italiani alla cacciatora	D.O.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 1778 del 07.09.01	GUCE L 240 del 08.09.01	Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Molise, Veneto	L' Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, Roma, Frosinone, Rieti, Latina, Viterbo, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Arezzo, Siena, Firenze, Pisa, Pistoia, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Perugia, Terni, Campobasso, Isernia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza
209	Sale Marino di Trapani	I.G.P.	Altri prodotti dell'allegato I del trattato	Reg. UE n. 1175 del 07.12.12	GUUE L 337 del 11.12.12	Sicilia	Trapani
210	Salmerino del Trentino	I.G.P.	Pesci, molluschi, crostacei freschi	Reg. UE n. 474 del 07.05.13	GUUE L 138 del 24.05.13	Prov. Aut. di Trento , Lombardia	Trento, Brescia
211	Salsiccia di Calabria	D.O.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 134 del 20.01.98	GUCE L 15 del 21.01.98	Calabria	Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
212	Salva Cremasco	D.O.P.	Formaggi	Reg. UE n. 1377 del 20.12.11	GUUE L 343 del 23.12.11	Lombardia	Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Milano
213	Sardegna	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 148 del 15.02.07	GUCE L 46 del 16.02.07	Sardegna	Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio
214	Scalognò di Romagna	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 2325 del 24.11.97	GUCE L 322 del 25.11.97	Emilia Romagna	Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna
215	Sedano Bianco di Sperlonga	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 222 del 17.03.10	GUUE L 68 del 18.03.10	Lazio	Latina
216	Seggiano	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. UE n. 1297 del 09.12.11	GUUE L 330 del 14.12.11	Toscana	Grosseto

217	Soppressata di Calabria	D.O.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 134 del 20.01.98	GUCE L 15 del 21.01.98	Calabria	Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
218	Soprèssa Vicentina	D.O.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 492 del 18.03.03 Reg. UE n. 588 del 05.07.10	GUCE L 73 del 19.03.03 GUUE L 170 del 06.07.10	Veneto	Vicenza
219	Speck dell'Alto Adige o Südtiroler Markenspeck o Südtiroler Speck	I.G.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 Reg. UE n. 1364 del 19.12.11	GUCE L 148 del 21.06.96 GUUE L 341 del 22.12.11	Prov. Aut. di Bolzano	Bolzano
220	Spessa delle Giudicarie	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 2275 del 22.12.03 Reg. UE n. 480 del 01.06.10	GUCE L 336 del 23.12.03 GUUE L 135 del 02.06.10	Prov. Aut. di Trento	Trento
221	Squacquerone di Romagna	D.O.P.	Formaggi	Reg. UE n. 679 del 24.07.12	GUUE L 198 del 25.07.12	Emilia-Romagna	Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Bologna, Ferrara
222	Stelvio o Stillsfer	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 148 del 15.02.07	GUCE L 46 del 16.02.07	Prov. Aut. di Bolzano	Bolzano
223	Susina di Dro	D.O.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 188 del 07.03.12	GUUE L 69 del 08.03.12	Prov. Aut. di Trento	Trento
224	Taleggio	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96	GUCE L 148 del 21.06.96	Lombardia, Veneto, Piemonte	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Treviso, Novara
225	Tergeste	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 1845 del 22.10.04	GUCE L 322 del 23.10.04	Friuli Venezia Giulia	Trieste
226	Terra d' Otranto	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 644 del 20.03.98	GUCE L 87 del 21.03.98	Puglia	Taranto, Brindisi, Lecce
227	Terra di Bari	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 2325 del 24.11.97	GUCE L 322 del 25.11.97	Puglia	Bari
228	Terre Aurunche	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. UE n. 1361 del 19.12.11	GUUE L 341 del 22.12.11	Campania	Caserta
229	Terre di Siena	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 2446 del 06.11.00	GUCE L 281 del 07.11.00	Toscana	Siena
230	Terre Tarentine	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 1898 del 29.10.04	GUCE L 328 del 30.10.04	Puglia	Taranto
231	Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino	D.O.P.	Pesci, molluschi, crostacei freschi	Reg. CE n. 160 del 21.02.08	GUCE L 48 del 22.02.08	Piemonte	Torino, Asti, Cuneo
232	Toma Piemontese	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1107 del 12.06.96	GUCE L 148 del 21.06.96	Piemonte	Novara, Vercelli, Biella, Torino, Cuneo, Alessandria, Asti
233	Toscano	I.G.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 644 del 20.03.98	GUCE L 87 del 21.03.98	Toscana	Grosseto, Massa Carrara, Arezzo, Siena, Firenze, Pistoia, Pisa
234	Trote del Trentino	I.G.P.	Pesci, molluschi, crostacei freschi	Reg. UE n. 910 del 16.09.13	GUUE L 252 del 24.09.13	Prov. Aut. di Trento, Lombardia	Trento, Brescia
235	Tuscia	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 1623 del 04.10.05	GUCE L 259 del 05.10.05	Lazio	Viterbo
236	Umbria	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 2325 del 24.11.97	GUCE L 322 del 25.11.97	Umbria	Perugia, Terni
237	Uva da tavola di Canicatti	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 2325 del 24.11.97	GUCE L 322 del 25.11.97	Sicilia	Agrigento, Caltanissetta
238	Uva da tavola di Mazzarrone	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. CE n. 617 del 04.04.03	GUCE L 89 del 05.04.03	Sicilia	Catania, Ragusa
239	Uva di Puglia	I.G.P.	Ortofrutticoli e cereali	Reg. UE n. 680 del 24.07.12	GUUE L 198 del 25.07.12	Puglia	Bari, Barietta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Taranto, Lecce
240	Val di Mazara	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 138 del 24.01.01	GUCE L 23 del 25.01.01	Sicilia	Palermo, Agrigento
241	Valdemone	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 205 del 04.02.05	GUCE L 33 del 05.02.05	Sicilia	Messina
242	Valle d' Aosta Fromadzo	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96	GUCE L 163 del 02.07.96	Valle d'Aosta	Aosta
243	Valle d' Aosta Jambon de Bosses	D.O.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96	GUCE L 163 del 02.07.96	Valle d'Aosta	Aosta
244	Valle d' Aosta Lard d' Arnad/Valleé d'Aoste Lard d'Arnad	D.O.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 Reg. UE n. 416 del 26.04.11	GUCE L 163 del 02.07.96 GUUE L 110 del 29.04.11	Valle d'Aosta	Aosta
245	Valle del Belice	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 1486 del 20.08.04	GUCE L 273 del 21.08.04	Sicilia	Trapani
246	Valli Trapanesi	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 2325 del 24.11.97	GUCE L 322 del 25.11.97	Sicilia	Trapani
247	Valtellina Casera	D.O.P.	Formaggi	Reg. CE n. 1263 del 01.07.96	GUCE L 163 del 02.07.96	Lombardia	Sondrio
248	Vastedda della valle del Belice	D.O.P.	Formaggi	Reg. UE n. 971 del 28.10.10	GUUE L 283 del 29.10.10	Sicilia	Agrigento, Trapani, Palermo
249	Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. CE n. 2036 del 17.10.01	GUCE L 275 del 18.10.01	Veneto	Verona, Padova, Vicenza, Treviso
250	Vitellone bianco dell'Appennino Centrale	I.G.P.	Carni fresche (e frattaglie)	Reg. CE n. 134 del 20.01.98 Reg. UE n. 1301 del 09.12.11	GUCE L 15 del 21.01.98 GUUE L 330 del 14.12.11	Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Lazio, Umbria	Bologna, Ravenna, Forlì - Cesena, Rimini, Pesaro-Urbino Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, Chieti, L' Aquila, Campobasso, Isernia, Benevento, Avellino, Frosinone, Rieti, Viterbo, Terni, Perugia, Grosseto, Siena, Arezzo, Firenze, Livorno, Pisa
251	Vulture	D.O.P.	Oli e grassi	Reg. UE n. 21 dell'11.01.12	GUUE L 9 del 13.01.12	Basilicata	Potenza
252	Zafferano dell'Aquila	D.O.P.	Altri prodotti dell'allegato I del trattato	Reg. CE n. 205 del 04.02.05	GUCE L 33 del 05.02.05	Abruzzo	Aquila

253	Zafferano di San Gimignano	D.O.P.	Altri prodotti dell'allegato I del trattato	Reg. CE n. 205 del 04.02.05	GUCE L 33 del 05.02.05	Toscana	Siena
254	Zafferano di Sardegna	D.O.P.	Altri prodotti dell'allegato I del trattato	Reg. CE n. 98 del 02.02.09	GUCE L 33 del 03.02.09	Sardegna	Medio Campidano
255	Zampone Modena	I.G.P.	Prodotti a base di carne	Reg. CE n. 590 del 18.03.99	GUCE L 74 del 19.03.99	Emilia Romagna, Lombardia, Veneto,	Modena, Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlì, Bologna, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Lodi, Pavia, Milano, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Mantova, Verona, Rovigo



**ELENCO DOP E IGP DELL'AGROALIMENTARE CON LA RELATIVA STRUTTURA DI CONTROLLO AUTORIZZATA**  
(aggiornato al 1° settembre 2013)

	DENOMINAZIONE	Cat.	STRUTTURA di CONTROLLO autorizzata
1	Abbacchio Romano	I.G.P.	CCI AA ROMA
2	Acciughe sotto sale del Mar Ligure	I.G.P.	CCI AA di GENOVA, SAVONA, LA SPEZIA e IMPERIA, coordinate dalla UNIONCAMERE LIGURIA
3	Aceto Balsamico di Modena	I.G.P.	CSQA Certificazioni Srl
4	Aceto balsamico tradizionale di Modena	D.O.P.	CERMET Certificazione e ricerca per la qualità Soc. Cons. a r.l.
5	Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia	D.O.P.	SUOLO e SALUTE Srl
6	Aaglio Bianco Polesano	D.O.P.	CSQA Certificazioni Srl
7	Aaglio di Voghiera	D.O.P.	CHECK FRUIT Srl
8	Aagnello del Centro Italia	I.G.P.	AGROQUALITA' Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
9	Aagnello di Sardegna	I.G.P.	LAORE Agenzia Regionale per lo sviluppo in agricoltura

<b>10</b>	<b>Alto Crotonese</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>3A PTA</b> Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.
<b>11</b>	<b>Amarene Brusche di Modena</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>
<b>12</b>	<b>Aprutino Pescarese</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>CCI AA PESCARA</b>
<b>13</b>	<b>Arancia del Gargano</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CCI AA FOGGI A</b>
<b>14</b>	<b>Arancia di Ribera</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A.Mirri"</b>
<b>15</b>	<b>Arancia Rossa di Sicilia</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CHECK FRUIT Srl</b>
<b>16</b>	<b>Asiago</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>
<b>17</b>	<b>Asparago Bianco di Bassano</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>
<b>18</b>	<b>Asparago Bianco di Cimadolmo</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>
<b>19</b>	<b>Asparago di Badoere</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>
<b>20</b>	<b>Asparago verde di Altedo</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CHECK FRUIT Srl</b>
<b>21</b>	<b>Basilico Genovese</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>CCI AA di GENOVA, SAVONA, LA SPEZIA e IMPERIA,</b> coordinate dalla UNIONCAMERE LIGURIA

<b>22</b>	<b>Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>ICEA</b> Istituto per la certificazione etica e ambientale
<b>23</b>	<b>Bitto</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>
<b>24</b>	<b>Bra</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>INOQ</b> Istituto Nord Ovest Qualità
<b>25</b>	<b>Bresaola della Valtellina</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>
<b>26</b>	<b>Brisighella</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>CERMET</b> Certificazione e ricerca per la qualità Soc. Cons. a r.l.
<b>27</b>	<b>Brovada</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>INEQ</b> Istituto Nord Est Qualità
<b>28</b>	<b>Bruzio</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>SUOLO e SALUTE Srl</b>
<b>29</b>	<b>Caciocavallo Silano</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
<b>30</b>	<b>Canestrato di Moliterno</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
<b>31</b>	<b>Canestrato Pugliese</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>BI OAGRI CERT Srl</b>
<b>32</b>	<b>Canino</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>CCI AA VITERBO</b>
<b>33</b>	<b>Capocollo di Calabria</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.

34	Cappero di Pantelleria	I.G.P.	CCI AA TRAPANI
35	Carciofo Brindisino	I.G.P.	CCI AA BRINDISI
36	Carciofo di Paestum	I.G.P.	AGROQUALITA' Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
37	Carciofo Romanesco del Lazio	I.G.P.	AGROQUALITA' Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
38	Carciofo Spinoso di Sardegna	D.O.P.	LAORE Agenzia Regionale per lo sviluppo in agricoltura
39	Carota dell'Altopiano del Fucino	I.G.P.	OMNIA QUALITA' Srl
40	Carota Novella di Ispica	I.G.P.	SUOLO e SALUTE Srl
41	Cartoceto	D.O.P.	AGROQUALITA' Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
42	Casatella Trevigiana	D.O.P.	CSQA Certificazioni Srl
43	Casciotta d' Urbino	D.O.P.	ASSAM Agenzia servizi settore agroalimentare Marche
44	Castagna Cuneo	I.G.P.	INOQ Istituto Nord Ovest Qualità
45	Castagna del Monte Amiata	I.G.P.	I.M.C. Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl

46	Castagna di Montella	I.G.P.	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
47	Castagna di Vallerano	D.O.P.	<b>CCI AA VITERBO</b>
48	Castelmagno	D.O.P.	<b>INOQ</b> Istituto Nord Ovest Qualità
49	Chianti Classico	D.O.P.	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>
50	Ciauscolo	I.G.P.	<b>ASSAM</b> Agenzia servizi settore agroalimentare Marche
51	Cilento	D.O.P.	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
52	Ciliegia dell'Etna	D.O.P.	<b>SUOLO e SALUTE Srl</b>
53	Ciliegia di Marostica	I.G.P.	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>
54	Ciliegia di Vignola	I.G.P.	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
55	Cinta Senese	D.O.P.	<b>INEQ</b> Istituto Nord Est Qualità
56	Cipolla Rossa di Tropea Calabria	I.G.P.	<b>ICEA</b> Istituto per la certificazione etica e ambientale
57	Cipollotto Nocerino	D.O.P.	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>

<b>58</b>	<b>Clementine del Golfo di Taranto</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
<b>59</b>	<b>Clementine di Calabria</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>ICEA</b> Istituto per la certificazione etica e ambientale
<b>60</b>	<b>Collina di Brindisi</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>BI OAGRI CERT Srl</b>
<b>61</b>	<b>Colline di Romagna</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>CERMET</b> Certificazione e ricerca per la qualità Soc. Cons. a r.l.
<b>62</b>	<b>Colline Pontine</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>3A PTA</b> Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.
<b>63</b>	<b>Colline Salernitane</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
<b>64</b>	<b>Colline Teatine</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>CCI AA CHI ETI</b>
<b>65</b>	<b>Coppa di Parma</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>ECEPA</b> Ente di certificazione prodotti agroalimentari
<b>66</b>	<b>Coppa Piacentina</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>ECEPA</b> Ente di certificazione prodotti agroalimentari
<b>67</b>	<b>Coppia Ferrarese</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CERMET</b> Certificazione e ricerca per la qualità Soc. Cons. a r.l.
<b>68</b>	<b>Cotechino Modena</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>INEQ</b> Istituto Nord Est Qualità
<b>69</b>	<b>Crudo di Cuneo</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>INOQ</b> Istituto Nord Ovest Qualità

70	Culatello di Zibello	D.O.P.	<b>IPQ</b> ISTITUTO PARMA QUALITA'
71	Dauno	D.O.P.	<b>CCI AA FOGGI A</b>
72	Fagioli Bianchi di Rotonda	D.O.P.	<b>CCI AA POTENZA</b>
73	Fagiolo Cannellino di Atina	D.O.P.	<b>CCI AA FROSI NONE</b>
74	Fagiolo Cuneo	I.G.P.	<b>INOQ</b> Istituto Nord Ovest Qualità
75	Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese	I.G.P.	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>
76	Fagiolo di Sarconi	I.G.P.	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
77	Fagiolo di Sorana	I.G.P.	<b>ICEA</b> Istituto per la certificazione etica e ambientale
78	Farina di castagne della Lunigiana	D.O.P.	<b>CCI AA MASSA CARRARA</b>
79	Farina di Neccio della Garfagnana	D.O.P.	<b>ICEA</b> Istituto per la certificazione etica e ambientale
80	Farro della Garfagnana	I.G.P.	<b>BI OAGRI CERT Srl</b>
81	Farro di Monteleone di Spoleto	D.O.P.	<b>3A PTA</b> Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.

82	Fichi di Cosenza	D.O.P.	<b>ICEA</b> Istituto per la certificazione etica e ambientale
83	Fico Bianco del Cilento	D.O.P.	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
84	Ficodindia dell'Etna	D.O.P.	<b>SUOLO e SALUTE Srl</b>
85	Ficodindia di San Cono	D.O.P.	<b>CHECK FRUIT Srl</b>
86	Fiore Sardo	D.O.P.	<b>LAORE</b> Agenzia Regionale per lo sviluppo in agricoltura
87	Fontina	D.O.P.	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>
88	Formaggella del Luinese	D.O.P.	<b>CERTIPRODOP</b> Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.
89	Formaggio di Fossa di Sogliano	D.O.P.	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
90	Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana	D.O.P.	<b>CERTIPRODOP</b> Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.
91	Fungo di Borgotaro	I.G.P.	<b>SUOLO e SALUTE Srl</b>
92	Garda	D.O.P.	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>
93	Gorgonzola	D.O.P.	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>



94	Grana Padano	D.O.P.	CSQA Certificazioni Srl
95	Insalata di Lusia	I.G.P.	CSQA Certificazioni Srl
96	Irpinia - Colline dell'Ufita	D.O.P.	AGROQUALITA' Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
97	Kiwi Latina	I.G.P.	CCI AA LATINA
98	La Bella della Daunia	D.O.P.	AGROQUALITA' Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
99	Laghi Lombardi	D.O.P.	CERTI QUALITY Istituto di certificazione della qualità Srl
100	Lametia	D.O.P.	AGROQUALITA' Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
101	Lardo di Colonnata	I.G.P.	AGROQUALITA' Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
102	Lenticchia di Castelluccio di Norcia	I.G.P.	3A PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.
103	Limone Costa d'Amalfi	I.G.P.	AGROQUALITA' Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
104	Limone di Rocca Imperiale	I.G.P.	ICEA Istituto per la certificazione etica e ambientale
105	Limone di Siracusa	I.G.P.	Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A.Mirri"

<b>106</b>	<b>Limone di Sorrento</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
<b>107</b>	<b>Limone Femminello del Gargano</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CCI AA FOGGI A</b>
<b>108</b>	<b>Limone Interdonato Messina</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>SUOLO e SALUTE Srl</b>
<b>109</b>	<b>Liquirizia di Calabria</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>ICEA</b> Istituto per la certificazione etica e ambientale
<b>110</b>	<b>Lucca</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>CERTI QUALITY</b> Istituto di certificazione della qualità Srl
<b>111</b>	<b>Marrone del Mugello</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CCI AA FIRENZE</b>
<b>112</b>	<b>Marrone della Valle di Susa</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>INOQ</b> Istituto Nord Ovest Qualità
<b>113</b>	<b>Marrone di Caprese Michelangelo</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
<b>114</b>	<b>Marrone di Castel del Rio</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CHECK FRUIT Srl</b>
<b>115</b>	<b>Marrone di Combai</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>
<b>116</b>	<b>Marrone di Roccadaspide</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
<b>117</b>	<b>Marrone di San Zeno</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>

118	Marroni del Monfenera	I.G.P.	CSQA Certificazioni Srl
119	Mela Alto Adige o Sudtiroler Apfel	I.G.P.	CONTROLLO QUALITA' ALTO ADIGE - SUDTIROLER QUALITASKONTROLLE
120	Mela di Valtellina	I.G.P.	CSQA Certificazioni Srl
121	Mela Rossa Cuneo	I.G.P.	INOQ Istituto Nord Ovest Qualità
122	Mela Val di Non	D.O.P.	CSQA Certificazioni Srl
123	Melannurca Campana	I.G.P.	AGROQUALITA' Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
124	Melanzana Rossa di Rotonda	D.O.P.	CSQA Certificazioni Srl
125	Miele della Lunigiana	D.O.P.	BI OAGRI CERT Srl
126	Miele delle Dolomiti Bellunesi	D.O.P.	CSQA Certificazioni Srl
127	Molise	D.O.P.	ARSIAM Agenzia Regionale per l'innovazione e lo sviluppo dell'Agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati"
128	Montasio	D.O.P.	CSQA Certificazioni Srl
129	Monte Etna	D.O.P.	AGROQUALITA' Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.

130	Monte Veronese	D.O.P.	CSQA Certificazioni Srl
131	Monti Iblei	D.O.P.	AGROQUALITA' Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
132	Mortadella Bologna	I.G.P.	INEQ Istituto Nord Est Qualità
133	Mozzarella di Bufala Campana	D.O.P.	DQA Dipartimento Qualità Agroalimentare
134	Murazzano	D.O.P.	INOQ Istituto Nord Ovest Qualità
135	Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte	I.G.P.	INOQ Istituto Nord Ovest Qualità
136	Nocciola di Giffoni	I.G.P.	AGROQUALITA' Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
137	Nocciola Romana	D.O.P.	CCI AA VITERBO
138	Nocellara del Belice	D.O.P.	AGROQUALITA' Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
139	Nostrano Valtrompia	D.O.P.	CSQA Certificazioni Srl
140	Oliva Ascolana del Piceno	D.O.P.	ASSAM Agenzia servizi settore agroalimentare Marche
141	Pagnotta del Dittaino	D.O.P.	STAZIONE SPERIMENTALE DI GRANI COLTURA DELLA SICILIA

<b>142</b>	<b>Pancetta di Calabria</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
<b>143</b>	<b>Pancetta Piacentina</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>ECEPA</b> Ente di certificazione prodotti agroalimentari
<b>144</b>	<b>Pane casareccio di Genzano</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>ICEA</b> Istituto per la certificazione etica e ambientale
<b>145</b>	<b>Pane di Altamura</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>BI OAGRI CERT Srl</b>
<b>146</b>	<b>Pane di Matera</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>BI OAGRI CERT Srl</b>
<b>147</b>	<b>Panforte di Siena</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CCI AA SI ENA</b>
<b>148</b>	<b>Parmigiano Reggiano</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>ORGANISMO CONTROLLO QUALITA' PRODUZIONI REGOLAMENTATE</b>
<b>149</b>	<b>Patata della Sila</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>ICEA</b> Istituto per la certificazione etica e ambientale
<b>150</b>	<b>Patata di Bologna</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>CHECK FRUIT Srl</b>
<b>151</b>	<b>Pecorino di Filiano</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>DQA</b> <b>Dipartimento Qualità Agroalimentare</b>
<b>152</b>	<b>Pecorino Romano</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>INEQ</b> Istituto Nord Est Qualità
<b>153</b>	<b>Pecorino Sardo</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>INEQ</b> Istituto Nord Est Qualità

154	Pecorino Siciliano	D.O.P.	CONSORZIO DI RICERCA PER LA FILIERA LATTIERO-CASEARIA
155	Pecorino Toscano	D.O.P.	CERTIPRODOP Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.
156	Penisola Sorrentina	D.O.P.	AGROQUALITA' Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
157	Peperone di Pontecorvo	D.O.P.	CCIAA FROSINONE
158	Peperone di Senise	I.G.P.	AGROQUALITA' Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
159	Pera dell'Emilia Romagna	I.G.P.	CHECK FRUIT Srl
160	Pera mantovana	I.G.P.	CSQA Certificazioni Srl
161	Pesca di Leonforte	I.G.P.	AGROQUALITA' Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
162	Pesca di Verona	I.G.P.	CSQA Certificazioni Srl
163	Pesca e Nettarina di Romagna	I.G.P.	CHECK FRUIT Srl
164	Piacentinu Ennese	D.O.P.	Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A.Mirri"
165	Piave	D.O.P.	CSQA Certificazioni Srl

166	Pistacchio Verde di Bronte	D.O.P.	Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A.Mirri"
167	Pomodorino del Piennolo del Vesuvio	D.O.P.	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
168	Pomodoro di Pachino	I.G.P.	Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A.Mirri"
169	Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino	D.O.P.	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
170	Porchetta di Ariccia	I.G.P.	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
171	Pretuziano delle Colline Teramane	D.O.P.	<b>CCI AA TERAMO</b>
172	Prosciutto Amatriciano	I.G.P.	<b>3A PTA</b> Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.
173	Prosciutto di Carpegna	D.O.P.	<b>INEQ</b> Istituto Nord Est Qualità
174	Prosciutto di Modena	D.O.P.	<b>IPQ</b> ISTITUTO PARMA QUALITA'
175	Prosciutto di Norcia	I.G.P.	<b>3A PTA</b> Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.
176	Prosciutto di Parma	D.O.P.	<b>IPQ</b> ISTITUTO PARMA QUALITA'
177	Prosciutto di S. Daniele	D.O.P.	<b>INEQ</b> Istituto Nord Est Qualità

178	<b>Prosciutto di Sauris</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>INEQ</b> Istituto Nord Est Qualità
179	<b>Prosciutto Toscano</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>INEQ</b> Istituto Nord Est Qualità
180	<b>Prosciutto Veneto Berico-Euganeo</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>INEQ</b> Istituto Nord Est Qualità
181	<b>Provolone del Monaco</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
182	<b>Provolone Valpadana</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>
183	<b>Quartirolo Lombardo</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>CERTIPRODOP</b> Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.
184	<b>Radicchio di Chioggia</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>
185	<b>Radicchio di Verona</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>
186	<b>Radicchio Rosso di Treviso</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>
187	<b>Radicchio Variegato di Castelfranco</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>
188	<b>Ragusano</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>CONSORZIO DI RICERCA PER LA FILIERA LATTIERO-CASEARIA</b>
189	<b>Raschera</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>INOQ</b> Istituto Nord Ovest Qualità



190	Ricciarelli di Siena	I.G.P.	CCI AA SI ENA
191	Ricotta di Bufala Camapna	D.O.P.	CSQA Certificazioni Srl
192	Ricotta Romana	D.O.P.	AGROQUALITA' Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
193	Riso Del Delta del Po	I.G.P.	ENTE NAZI ONALE RI SI
194	Riso di Baraggia Biellese e Vercellese	D.O.P.	ENTE NAZI ONALE RI SI
195	Riso Nano Vialone Veronese	I.G.P.	ENTE NAZI ONALE RI SI
196	Riviera Ligure	D.O.P.	CCI AA di GENOVA, SAVONA, LA SPEZI A e IMPERI A, coordinate dalla UNIONCAMERE LIGURIA
197	Robiola di Roccaverano	D.O.P.	INOQ Istituto Nord Ovest Qualità
198	Sabina	D.O.P.	CCI AA ROMA
199	Salame Brianza	D.O.P.	INEQ Istituto Nord Est Qualità
200	Salame Cremona	I.G.P.	INEQ Istituto Nord Est Qualità
201	Salame di Varzi	D.O.P.	IPQ ISTITUTO PARMA QUALITA'

<b>202</b>	<b>Salame d'oca di Mortara</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CERTI QUALITY</b> Istituto di certificazione della qualità Srl
<b>203</b>	<b>Salame Felino</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>ECEPA</b> Ente di certificazione prodotti agroalimentari
<b>204</b>	<b>Salame Piacentino</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>ECEPA</b> Ente di certificazione prodotti agroalimentari
<b>205</b>	<b>Salame S. Angelo</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A.Mirri"</b>
<b>206</b>	<b>Salamini italiani alla cacciatora</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>INEQ</b> Istituto Nord Est Qualità
<b>207</b>	<b>Sale Marino di Trapani</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CCI AA TRAPANI</b>
<b>208</b>	<b>Salmerino del Trentino</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>
<b>209</b>	<b>Salsiccia di Calabria</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
<b>210</b>	<b>Salva Cremasco</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>CERTI PRODOP</b> Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.
<b>211</b>	<b>Sardegna</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>AGRIS SARDEGNA</b> Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna - Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura
<b>212</b>	<b>Scalogni di Romagna</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CHECK FRUIT Srl</b>
<b>213</b>	<b>Sedano Bianco di Sperlonga</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.

214	Seggiano	D.O.P.	<b>I.M.C.</b> Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl
215	Soppressata di Calabria	D.O.P.	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
216	Sopressa Vicentina	D.O.P.	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>
217	Speck dell'Alto Adige o Südtiroler Markenspecko Südtiroler Speck	I.G.P.	<b>INEQ</b> Istituto Nord Est Qualità
218	Spessa delle Giudicarie	D.O.P.	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>
219	Squacquerone di Romagna	D.O.P.	<b>CERMET</b> Certificazione e ricerca per la qualità Soc. Cons. a r.l.
220	Stelvio o Stilfser	D.O.P.	<b>INEQ</b> Istituto Nord Est Qualità
221	Susina di Dro	D.O.P.	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>
222	Taleggio	D.O.P.	<b>CERTIPRODOP</b> Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.
223	Tergeste	D.O.P.	<b>CCI AA TRIESTE</b>
224	Terra d' Otranto	D.O.P.	<b>CCI AA LECCE</b>
225	Terra di Bari	D.O.P.	<b>CCI AA BARI</b>

<b>226</b>	<b>Terre Aurunche</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
<b>227</b>	<b>Terre di Siena</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>CCI AA SIENA</b>
<b>228</b>	<b>Terre Tarentine</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>CCI AA TARANTO</b>
<b>229</b>	<b>Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>INOQ</b> Istituto Nord Ovest Qualità
<b>230</b>	<b>Toma Piemontese</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>INOQ</b> Istituto Nord Ovest Qualità
<b>231</b>	<b>Toscano</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CERTI QUALITY</b> Istituto di certificazione della qualità Srl
<b>232</b>	<b>Tuscia</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>CCI AA VITERBO</b>
<b>233</b>	<b>Umbria</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>3A PTA</b> Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.
<b>234</b>	<b>Uva da tavola di Canicattì</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CSQA Certificazioni Srl</b>
<b>235</b>	<b>Uva da tavola di Mazzarrone</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CERTI QUALITY</b> Istituto di certificazione della qualità Srl
<b>236</b>	<b>Uva di Puglia</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>CCI AA BARI</b>
<b>237</b>	<b>Val di Mazara</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.

238	Valdemone	D.O.P.	SUOLO e SALUTE Srl
239	Valle d' Aosta Fromadzo	D.O.P.	CSQA Certificazioni Srl
240	Valle d' Aosta Jambon de Bosses	D.O.P.	INEQ Istituto Nord Est Qualità
241	Valle d' Aosta Lard d' Arnad/ Vallée d'Aoste Lardd'Arnad	D.O.P.	INEQ Istituto Nord Est Qualità
242	Valle del Belice	D.O.P.	AGROQUALITA' Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
243	Valli Trapanesi	D.O.P.	CCI AA TRAPANI
244	Valtellina Casera	D.O.P.	CSQA Certificazioni Srl
245	Vastedda della valle del Belice	D.O.P.	Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A.Mirri"
246	Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa	D.O.P.	CSQA Certificazioni Srl
247	Vitellone bianco dell'Appennino Centrale	I.G.P.	3A PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.
248	Vulture	D.O.P.	CCI AA POTENZA
249	Zafferano dell'Aquila	D.O.P.	CCI AA L'AQUILA

<b>250</b>	<b>Zafferano di San Gimignano</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>AGROQUALITA'</b> Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.
<b>251</b>	<b>Zafferano di Sardegna</b>	<b>D.O.P.</b>	<b>LAORE</b> Agenzia Regionale per lo sviluppo in agricoltura
<b>252</b>	<b>Zampone Modena</b>	<b>I.G.P.</b>	<b>INEQ</b> Istituto Nord Est Qualità

## ELENCO ORGANISMI DI CONTROLLO PRIVATI AUTORIZZATI PER DOP IGP STG

3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.	fraz. Pantalla	06059	TODI	PG
Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.A.	Viale Cesare Pavese, 305	00144	ROMA	RM
BIOAGRICERT srl	Via dei Macabraccia 8	40033	CASALECCHIO DI RENO	BO
CCPB S.r.l.	Via J. Barozzi 8	40136	BOLOGNA	BO
CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità Soc. Cons a r.l.	via Cadriano, 23	40057	CADRIANO DI GRANAROLO	BO
Certiprodotop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.	via Giuseppe di Vittorio, 2	26013	CREMA	CR
CERTIQUALITY S.r.l. Istituto di certificazione della qualità - settore Certiagro	Via G. Giardino 4	20123	MILANO	MI
Check Fruit S.r.l.	via C. Boldrini, 24	40121	BOLOGNA	BO
Controllo Qualità Alto Adige - Sudtiroler Qualitaskontrolle	Via Jakobi n. 1B	39018	TERLANO	BZ
CSQA Certificazioni Srl	via San Gaetano, 74	30016	THIENE	VI
DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare	Via G. Tomassetti, 9	00161	ROMA	RM
ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari	Strada dell'Anselma, 5	29100	PIACENZA	PC
I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.	via Carlo Pisacane, 32	60019	SENIGALLIA	AN
ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale	Via Nazario Sauro n. 2	40125	BOLOGNA	BO
INEQ - Istituto nord est qualità	via Rodeano, 71	33038	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
INOQ - Istituto nord ovest qualità - S.c. a r.l.	piazza Carlo Alberto Grosso, 82	12033	MORETTA	CN
Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta	via Roma, 82b/c	43013	LANGHIRANO	PR
Nexos srl	Via Monte Giberto, 47	00138	ROMA	RM
Omnia Qualità Srl	Via Giardino, 12	67044	CERCHIO	AQ
Organismo controllo qualità produzioni regolamentate soc. coop.	VIA Ferruccio Ferrari, 6	42124	REGGIO EMILIA	RE
QC Srl	Villa Parigini, località Basciano	53035	MONTERIGGIONI	SI
Suolo e Salute S.r.l.	via Galliera, 93	40121	BOLOGNA	BO

## ELENCO AUTORITA' PUBBLICHE DI CONTROLLO DESIGNATE PER PRODUZIONI DOP IGP STG

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione autonoma della Sardegna - Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura	via Mameli n. 126/d	09123	CAGLIARI	CA
ARSIAM - Agenzia Regionale per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati"	Via G.B. Vico, 4	86100	CAMPOBASSO	CB
ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche	Via dell'Industria, 1	60027	OSIMO STAZIONE	AN
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari	corso Cavour, 2	70121	BARI	BA
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti	largo Giambattista Vico, 4	66100	CHIETI	CH
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze	piazza dei Giudici, 3	50122	FIRENZE	FI
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia	via Dante Alighieri, 27	71100	FOGGIA	FG
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone	Viale Roma, 1	03100	FROSINONE	FR
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila	corso Vittorio Emanuele, 86	67100	L'AQUILA	AQ
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina	viale Umberto I, 80	04100	LATINA	LT
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce	viale Gallipoli, 39	73100	LECCE	LE
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara	Via VII Luglio, 14	54033	CARRARA	MS
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara	via Conte di Ruvo, 14	65127	PESCARA	PE
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza	corso XVIII Agosto, 34	85100	POTENZA	PZ
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma	via de' Burro', 147	00186	ROMA	RM
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena	Piazza Matteotti,30	53100	SIENA	SI
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto	viale Virgilio, 172	74100	TARANTO	TA
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo	via Savini, 48/50	64100	TERAMO	TE
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trapani	corso Italia, 26	91100	TRAPANI	TP
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste	piazza della Borsa, 14	34121	TRIESTE	TS
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo	via Fratelli Rosselli, 4	01100	VITERBO	VT
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, Savona, La Spezia e Imperia	via Garibaldi, 4	16124	GENOVA	GE
Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia	viale Europa, 134 bis	97100	RAGUSA	RG
Ente Nazionale Risi	Via San Vittore 40	20123	MILANO	MI
Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri"	Via Gino Marinuzzi, 3	90119	PALERMO	PA
Laore - Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura	Via Caprera, 8	09123	CAGLIARI	CA
Stazione Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia	Via Bouganvillea, 20	95041	CALTAGIRONE	CT



<b>CONSORZI INCARICATI AI SENSI DELL' ART. 14 DELLA LEGGE 526/99</b>					
	<b>Consorzio di tutela</b>	<b>Indirizzi</b>	<b>Provvedimenti incarichi</b>	<b>Pubblicazione G.U.</b>	<b>Filiera</b>
1	Terre di Siena	Via della Sapienza, 8 53100 SIENA	DM 08/10/2001	G.U. n. 247 del 23/10/2001	Filiera grassi (oli)
2	Asiago	C.so Fogazzaro, 18 36100 VICENZA	DM 24/04/2002	G.U. n. 135 dell' 11/06/2002	Filiera formaggi stagionati
3	Fontina	Regione Borgnalle, n. 10/L 11100 AOSTA	DM 26/04/2002	G.U. n. 140 del 17/06/2002	Filiera formaggi stagionati
4	Gorgonzola	Via Andrea Costa, 5C 28100 NOVARA	DM 24/04/2002	G.U. n. 137 del 13/06/2002	Filiera formaggi stagionati
5	Grana Padano	Via XXIV Giugno, 8 - San Martino della Battaglia 25015 DESENZANO del GARDA (BS)	DM 24/04/2002	G.U. n. 137 del 13/06/2002	Filiera formaggi stagionati
6	Montasio	Viale San Daniele, 4 33030 CODROIPO (UD)	DM 24/04/2002	G.U. n. 135 dell' 11/06/2002	Filiera formaggi stagionati
7	Mozzarella di Bufala Campana	Viale Carlo III, 128 - Scala B 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)	DM. 24/04/2002	G.U. n. 134 del 10/06/2002	Filiera formaggi freschi
8	Parmigiano Reggiano	Via J.F.Kennedy, 18 42100 REGGIO EMILIA	DM. 24/04/2002	G.U. n. 134 del 10/06/2002	Filiera formaggi stagionati
9	Pecorino Romano	C.so Umberto I, 226 08015 MACOMER (NU)	DM 24/04/2002	G.U. n. 135 dell' 11/06/2002	Filiera formaggi stagionati
10	Pecorino Toscano	Via G. Mameli, 17 58100 GROSSETO	DM 24/04/2002	G.U. n. 137 del 13/06/2002	Filiera formaggi stagionati
11	Prosciutto di San Daniele	Via Umberto I, 26 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)	DM 26/04/2002	G.U. n. 137 del 13/06/2002	Filiera preparazione di carni
12	Provolone Valpadana	P.zza Marconi, 3 26100 CREMONA	DM 26/04/2002	G.U. n. 140 del 17/06/2002	Filiera formaggi stagionati
13	Riviera Ligure	Viale Matteotti, 48 18100 IMPERIA	DM 22/04/2002	G.U. n. 129 del 04/06/2002	Filiera grassi (oli)

14	Bra	Via Silvio Pellico, 10 10022 CARMAGNOLA (TO)	DM 10/06/2002	G.U. n. 160 del 10/07/2002	Filiera formaggi stagionati
15	Castelmagno	Piazza Caduti, 1 12020 CASTELMAGNO (CN)	DM 10/06/2002	G.U. n. 160 del 10/07/2002	Filiera formaggi stagionati
16	Dauno	Via Dante Alighieri, 27 71100 FOGGIA	DM 26/04/2002	G.U. n. 138 del 14/06/2002	Filiera grassi (oli)
17	Pecorino Sardo	Piazza San Bartolomeo, 8 09126 CAGLIARI	DM 11/12/2002	G.U. n. 29 del 05/02/2003	Filiera formaggi stagionati
18	Chianti classico	Sede amministrativa: Via Scopeti 155, località S. Andrea in Percussina - San Casciano in Val di Pesa 50026 (FI)	DM 30/06/2003	G.U. n. 163 del 16/07/2003	Filiera grassi (oli)
19	Limone di Sorrento	Sede legale: Corso Italia, 210 80067 Sorrento (NA)	DM. 30/06/2003	G.U. n. 163 del 16/07/2003	Filiera ortofruttilicoli e cereali non trasformati
20	Limone Costa d'Amalfi	Via Papa Leone X, 9 84011 Amalfi (SA)	DM. 29/07/2003	G.U. n.193 del 21/08/2003	Filiera ortofruttilicoli e cereali non trasformati
21	Toma Piemontese	Via Silvio Pellico, 10 10022 CARMAGNOLA (TO)	DM. 04/11/2003	G.U. n. 271 del 21/11/03	Filiera formaggi stagionati
22	Robiola di Roccoverano	Via Roma, 8 14050 Roccoverano (AT)	DM. 04/11/2003	G.U. n. 270 del 20/11/03	Filiera formaggi freschi
23	Raschera	Via Mondovì Piazza, 1/d 12080 Vicoforte (CN)	DM. 04/11/2003	G.U. n. 271 del 21/11/2003	Filiera formaggi stagionati
24	Monti Iblei	Piazza della Libertà - 97100 Ragusa	DM. 04/12/2003	G.U. n. 293 del 18/12/2003	Filiera grassi (oli)
25	Nocciola del Piemonte	Via Umberto I - 12060 Bossolasco (CN)	DM 04/12/2003	G.U. n. 293 del 18/12/2003	Filiera ortofruttilicoli e cereali non trasformati

26	Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino	Via Piave, 120 - Castel San Giorgio (SA) 84083	DM 04/12/2003	G.U. n. 293 del 18/12/2003	Filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati
27	Speck Alto Adige	Via Renon 33/A - 39100 Bolzano	DM. 04/12/2003	G.U. n. 293 del 18/12/2003	Filiera preparazione di carni
28	Garda	Via Vittorio Veneto, 1 - Cavaion Veronese (VR) 37010	DM. 18/03/2004	G.U. n. 78 del 2/04/2004	Filiera grassi (oli)
29	Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale	Strada via Visciolo, 21 - 06132 San Martino in Colle (PG)	DM. 29/03/2004	G.U. n.80 del 5/04/2004	Filiera carni fresche
30	La Bella della Daunia	Piazza della Repubblica,1 - c/o Assessorato Aree Produttive del Comune di Cerignola - Cerignola (FG) 71042	DM. 09/06/2004	G.U. n. 140 del 17/06/2004	Filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati
31	Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana	Largo Belotti, 16 c/o C.C.I.A.A. di Bergamo - Bergamo 24100	DM 15/07/2004	G.U. n. 180 del 3/08/2004	Filiera formaggi stagionati
32	Quartiolo Lombardo	Via Rodi, 5 - Brescia 25100 sede operativa: Via Roggia Vignola n. 9 - 24047 Treviglio (BG)	DM 22/07/2004	G.U. n. 180 del 3/08/2004	Filiera formaggi stagionati
33	Mela Val di Non	Via Trento, 200/9 - 38023 Cles (TN)	DM. 27/07/2004	G.U. n. 192 del 17/08/2004	Filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati
34	Prosciutto di Norcia	Via Solferino, snc - 06046 Norcia (PG)	DM. 27/07/2004	G.U. n. 193 del 18/08/2004	Filiera preparazione di carni
35	Bresaola della Valtellina	Via Trieste, 66 - 23100 Sondrio	DM. 27/09/2004	G.U. n. 235 del 6/10/2004	Filiera preparazione di carni
36	Spressa delle Giudicarie	Via De Gasperi, 12/a - 38075 Fivè (TN)	DM. 07/10/2004	G.U. n. 241 del 13/10/2004	Filiera formaggi stagionati
37	Aprutino Pescarese	Via del Circuito, 71 - 65121 Pescara	DM. 07/10/2004	G.U. n. 241 del 13/10/2004	Filiera grassi (oli)
38	Taleggio	Via Roggia Vignola n. 9 - 24047 Treviglio (BG)	DM 22/11/2004	G.U. n. 286 del 6/12/2004	Filiera formaggi stagionati

39	Prosciutto di Parma	Via Marco dell'Arpa 8/b - 43100 Parma	DM 01/12/2004	G.U. n. 294 del 16/12/2004	Filiera preparazione di carni
40	Mortadella Bologna	Strada 4, palazzo Q8 - 20089 Rozzano (MI)	DM. 22/12/2004	G.U. n.2 del 4/01/2005	Filiera preparazione di carni
41	Bruzio	Via Magenta, 33 - 87063 Cariati (CS)	DM. 13/01/2005	G.U. n. 17 del 22/01/2005	Filiera grassi (oli)
42	Salamini Italiani alla Cacciatora	Strada 4, palazzo Q8 - 20089 Rozzano (MI)	DM. 13/01/2005	G.U. n. 22 del 28/01/2005	Filiera preparazione di carni
43	Colline Salernitane	Via Belvedere, 10 c/o ERSAC 84091 Battipaglia (SA)	DM. 04/04/2005	G.U. n. 94 del 23/04/2005	Filiera grassi (oli)
44	Pecorino Siciliano	Via Roma, 35 92022 Cammarata (AG)	DM. 13/04/2005	G.U. n. 104 del 06/05/2005	Filiera formaggi stagionati
45	Val di Mazara	Via E. Notarbartolo n. 35 - 90143 Palermo	DM. 03/05/2005	G.U. n. 112 del 16/05/2005	Filiera grassi (oli)
46	Salame Brianza	Via Bergamo, n. 35 23807 Merate (LC)	DM 21/12/2005	G.U. n. 3 del 04/01/2006	Filiera preparazione di carni
47	Prosciutto di Modena	Viale Corassori, 72 41100 Modena	DM 04/01/2006	G.U. 13 del 17/01/2006	Filiera preparazione di carni
48	Radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco	Sede legale: Piazza Borsa, n. 1 31100 Treviso c/o Camera di Commercio, I.A.A. Sede operativa: c/o Villa Guidini Via G.B. Guidini, 50 31059 Zero Branco (TV)	DM 09/02/2006	G.U. n. 41 del 18.02.2006	Filiera ortofruttili e cereali non trasformati
49	Zampone Modena Cotechino Modena	Strada 4, Palazzo Q8, Milanofiori 20089 Rozzano (MI)	DM. 09/06/2006	G.U. n. 147 del 27.06.2006	Filiera preparazione di carni
50	Clementine di Calabria	c/o Osservatorio Fitopatologico - Porto di Corigliano Calabro - 87064 Corigliano Calabro (CS)	DM. 09/06/2006	G.U. n. 147 del 27.06.2006	Filiera ortofruttili e cereali non trasformati
51	Pomodoro di Pachino	Via P. Cassar Scalia, 87 96018 Pachino (SR)	DM. 27/07/2006	G.U. n. 184 del 09.08.2006	Filiera ortofruttili e cereali non trasformati

52	Bitto e Valtellina Casera	Via Bormio, 26 23100 Sondrio	DM. 18/08/2006	G.U. n. 200 del 29.08.2006	Filiera formaggi stagionati
53	Caciocavallo Silano	Sede legale: Spezzano della Sila c/o località Camigliatello Silano (CS); via Forgitelle snc 87052;	DM. 18/08/2006	G.U. n. 200 del 29.08.2006	Filiera formaggi stagionati
54	Veneto Valpolicella-Veneto Euganei e Berici-Veneto del Grappa	Sede legale:via Locatelli, 1 37122 VERONA	DM 12/03/2007	G.U. n. 65 del 19.03.2007	Filiera grassi (oli)
55	Salumi di Calabria	Sede legale: via Trieste, 95 87100 COSENZA	DM 15/03/07	G.U. n. 74 del 29/03/07	Filiera preparazione di carni
56	Melannurca Campana	Sede legale: via verdi, 29 81100 CASERTA	DM 18/04/2007	G.U. n. 100 del 2/05/07	Filiera ortofruttilicoli e cereali non trasformati
57	Riso di Baraggia del Biellese e Vercellese	Sede legale: via F.lli, Bandiera, 16 13100 VERCELLI	DM 15/11/2007	G.U. n. 280 del 1/12/2007	Filiera ortofruttilicoli e cereali trasformati
58	Zafferano dell'Aquila	Via Risorgimento, 3 67020 NAVELLI	DM 11/01/2008	G.U. n. 28 del 2/02/2008	Filiera caffè, tè e spezie, escluso il matè
59	Basilico Genovese	Via Prà, 63 16157 GENOVA	DM 28/01/2008	G.U. n. 35 dell'11/02/2008	Filiera ortofruttilicoli e cereali non trasformati
60	Salumi Piacentini	Via Colombo, 35 29100 PIACENZA	DM 15/02/2008	G.U. n. 55 del 5/03/2008	Filiera preparazione di carni
61	Mela Alto Adige	Via Alto Adige, 60 39100 BOLZANO	DM 12/03/2008	G.U. n. 78 del 2/04/2008	Filiera ortofruttilicoli e cereali non trasformati
62	Stelvio	Via Campiglio, 13/A 39100 BOLZANO	DM 18/03/2008	G.U. N. 78 del 2/4/2008	Filiera formaggi stagionati
63	Prosciutto Toscano	Via Giovanni dei Marignolli,21/23 50127 FIRENZE	DM 18/03/2008	G.U. n. 78 del 2/04/2008	Filiera preparazione di carni

64	olio extra vergine di oliva sardegna	Viale Italia, 39 - Sassari	DM 16/01/2009	G.U. n. 22 del 28/01/2009	Filiera grassi (oli)
65	salame di varzi	Piazza Umberto I, 1 27057 - Varzi (PV)	DM 28/01/2009	G.U. n. 37 del 14/02/09	Filiera preparazione di carni
66	asparago bianco di bassano	via matteotti, 39 36061 Bassano del grappa (VI)	DM 25/02/2009	G.U. 57 del 10 marzo 2009	Fliera ortofrutticoli e cereali non trasformati
67	cipolla rossa di tropea calabria	largo ruffa snc 89861 - tropea (VV)	DM 27/05/09	G.U. 131 del 9 giugno 2009	Fliera ortofrutticoli e cereali non trasformati
68	olio extra vergine di oliva Brisighella	Via strada, 2 48012 - Brisighella (RA)	DM del 27/07/09	G.U. 186 del 12 agosto 2009	Filiera grassi (oli)
69	aceto balsamico tradizionale di Modena	via ganaceto, 134 41100 Modena	DM 16.10.2009	GU 257 del 4.11.2009	Filiera aceti diversi dagli aceti di vino
70	olio extravergine di oliva sabina	via s. spirito, 7 02032 - Fara in Sabina (RI)	DM 23.10.2009	GU 257 del 4.11.2009	Filiera grassi (oli)
71	Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia	c/o CCIAA Reggio Emilia Piazza delle Vittorie, 1 42100 Reggio Emilia	DM 08.02.2010	G.U. n.45 del 24/02/2010	Filiera aceti diversi dagli aceti di vino
72	oliva ascolana del Piceno	corso mazzini, 39 63100- Ascoli piceno	DM 10.06.2010	G.U. n. 150 del 30/06/2010	Fliera ortofrutticoli e cereali trasformati
73	Farro della garfagnana	sillicagnana, loc. staiolo 55038 san romano garfagnana (LU)	DM 10.06.2010	G.U. n. 150 del 30/06/2010	Fliera ortofrutticoli e cereali trasformati
74	culatello di zibello	pizza garibaldi, 34 43010 - zibello (parma)	DM 11.06.2010	G.U. 145 del 24/06/2010	Filiera preparazione di carni
75	Abbacchio Romano	c/o ARSIAL – Via R. Lanciani n. 36 – 00162 Roma	DM 06.07.2010	G.U. n. 168 del 21/07/2010	Filiera carni fresche
76	Ricotta Romana	c/o ARSIAL – Via R. Lanciani n. 36 – 00162 Roma	DM 20.07.2010	G.U. n. 176 del 30.07.2010	Filiera altri prodotti di origine animale
77	Cartoceto	Piazza Garibaldi 1	DM 19.10.2010	G.U. n. 253 del 28.10.2010	Filiera grassi (oli)

78	Salame Cremona	Via Lanaioli, 1 - 26100 Cremona	DM 16.02.2011	G.U. n. 52 del 04/03/2011	Filiera preparazione di carni
79	Provolone del Monaco	Via Domenico Caccioppoli 25 - Vico Equense (NA)	DM 21/02/2011	G.U. n. 58 del 11.03.2011	Filiera formaggi stagionati
80	Ciliegia di Marostica	c/o Comunità Montana dall'Astico al Brenta Piazza Mazzini 18 - 36042 Breganze (VI)	DM 15/03/2011	GU n. 74 del 31/03/2011	Fiera ortofrutticoli e cereali trasformati
81	Nocciola di Giffoni	Via V. Fortunato - 84095 Giffoni Valle di Piana (SA)	DM 30/05/2011	GU n. 141 del 20.06.2011	Fiera ortofrutticoli e cereali trasformati
82	Valle del Belice	Via Tagliata 6 - Castelvetrano (TP)	DM 13/06/2011	G.U. n. 157 del 08/07/2011	Filiera grassi (oli)
83	Lametia	Contrada Frasso Zona Industriale, San Pietro Lamentino (CZ)	DM 13/06/2011	G.U. n. 147 del 27/06/2011	Filiera grassi (oli)
84	Riso Nano Vialone Veronese	Via V. Veneto, 3 - Casella postale 69 - 37063 Isola della Scala (VR)	DM 01/07/2011	G.U. n. 172 del 26.07.2011	Fiera ortofrutticoli e cereali trasformati
85	Fagioli Bianchi di Rotonda	c/o Alsia Piano Incoronata - 85048 Rotonda (Potenza)	DM 01/07/2011	G.U. n. 171 del 25.07.2011	Fiera ortofrutticoli e cereali trasformati
86	Aaglio Bianco Polesano	c/o CCIA di Rovigo - Piazza Garibaldi, 6 - 45100 Rovigo	DM 05/07/2011	G.U. n. 170 del 23.07.2011	Fiera ortofrutticoli e cereali trasformati
87	Insalata di Lusìa	c/o CCIA di Rovigo - Piazza Garibaldi, 6 - 45100 Rovigo	DM 05/07/2011	G.U. n. 170 del 23.07.2011	Fiera ortofrutticoli e cereali trasformati
88	Fungo di Borgotaro	Via Nazionale, 54 - 43043 Borgo Val di Taro (Parma)	DM 26/07/2011	G.U. n. 195 del 23/08/2011	Filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati
89	Piave	Via Nazionale, 59 - 32030 Busche di Cesiomaggiore (BL)	DM 27/07/2011	G.U. 189 del 16/08/2011	Filiera formaggi stagionati
90	Toscano	Via della Villa Demidoff, 64/D - Firenze	DM 03/08/2011	G.U. n. 203 del 01/09/2011	Filiera grassi (oli)
91	Murazzano	Piazza Oberto, 1 (già Via Umberto I, n.1) ossolasco (CN)	DM 20/09/2011	G.U. n. 242 del 17/10/2011	Filiera formaggi stagionati

92	Melanzana Rossa di Rotonda	Contrada Piano Incoronata c/oALSIA - 85048 ROTONDA (PZ)	DM 28/02/2012	G.U. n. 61 del 13.03.2012	Filiera ortofruttilicoli e cereali non trasformati
93	Patata della sila	Via Forgitelle, 28 Frazione Camigliatello Silano 87058 - SPEZZANO DELLA SILA (CS)	DM 16/04/2012	GU n. 106 del 08/05/2012	Filiera ortofruttilicoli e cereali non trasformati
94	Nocellara del belice	Via Tagliata 6 - Castelvetro (TP)	DM 04/07/2012	GU. 164 del 16/07/2012	Filiera ortofruttilicoli e cereali non trasformati
95	Liquirizia di Calabria	Corso Luigi Fera 79 - 87100 Cosenza	DM 10/09/2012	GU. 222 del 22/09/2012	Filiera ortofruttilicoli e cereali non trasformati
96	Olio extravergine di oliva Umbria	Via Arco di Druso 37 - 06049 Spoleto (PG)	DM 10/09/2012	GU. 223 del 24/09/2012	Filiera grassi (oli)
97	Sopressa Vicentina	Via Quirico Rossi 66 - 36045 Lonigo (VI)	DM 10/09/2012	GU. 224 del 25/09/2012	Filiera preparazione di carni
98	Agnello di Sardegna	Corso Garibaldi, 44 08100 - Nuoro	DM 21/09/2012	GU 233 del 05/10/2012	Carni fresche (e frattaglie)
99	Carciofo di Paestum	Via Eburum, 22 84025 - Eboli (SA)	DM 22/11/2012	GU 286 del 75/12/2012	Carni fresche (e frattaglie)
100	Salva Cremasco	Via IV Novembre 6 - c/o Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Crema (Cremona)	DM 7/12/2012	GU 296 del 20/12/2012	Filiera formaggi stagionati
101	Prosciutto Veneto Berico-Euganeo	Via E. Filiberto, 34 - c/o Camera di Commercio, Industria e Artigianato si Padova - 35122 Padova	DM 27/12/2012	GU 10 del 12/01/2013	Filiera preparazione di carni
102	Carota Novella di Ispica	Via Benedetto Spadaro n. 97	DM 15/01/2013	GU 29 del 04/02/2013	Fliera ortofruttilicoli e cereali trasformati
103	Vastedda Valle del Belice	Viale dell'Amicizia, n. 26 - 91029 Poggioreale (TP)	DM 15/03/2013	GU 74 del 28/03/2013	Filiera formaggi stagionati




104	Pesca di Leonforte	Piazza Branciforti, 2 - 94013 Leonforte (EN)	DM 10/04/2013	GU 97 del 26/04/2013	Filiera ortofruttilicoli e cereali non trasformati
105	Pomodorino del Piennolo del Vesuvio	Piazza Meridiana, 47 - 80040 San Sebastiano al Vesuvio (NA)	DM 10/04/2013	GU 97 del 26/04/2013	Filiera ortofruttilicoli e cereali non trasformati
106	Carciofo Spinoso di Sardegna Dop	Loc. Lu Monti - 07039 - Valledoria (SS)	DM 27/06/2013	GU 162 del 12/07/2013	Filiera ortofruttilicoli e cereali non trasformati
107	Arancia del Gargano Igp e Limone Femminello del Gargano	Via Varano s.n.c. - presso Centro visite Parco Nazionale del Gargano - 71012 Rodi Garganio (FG)	DM 20/09/2013	GU 240 del 12/10/2013	Filiera ortofruttilicoli e cereali non trasformati
108	Vulture	Via Piano di Chiesa - presso Rapolla Fiorente OP (PZ)	DM 09/10/2013	GU 249 del 23/10/2013	Filiera grassi (oli)
109	Ragusano	Viale delle Americhe 139 - Ragusa	DM 28/10/2013	GU 269 del 16/11/2013	Filiera formaggi stagionati
110	Riso Delta del Po	Via J.F. Kennedy 135 - Taglio del Po (Rovigo)	DM 18/11/2013	GU 288 del 09/12/2013	Filiera ortofruttilicoli e cereali non trasformati
111	Radicchio di Verona	Via Sommacampagna 63 H - (Verona)	DM 27/11/2013	GU n. 290 del 11/12/2013	Filiera ortofruttilicoli e cereali non trasformati
112	Ciliegia di Vignola	Via dell'Agricoltura 73 - Vignola (MO)	DM 27/12/2013	GU n. 18 del 23/01/2014	Filiera grassi (oli)
113	Aceto Balsamico di Modena	Via Ganaceto 134 - presso CCIAA di Modena (MO)	DM 20/01/2014	GU n. 33 del 10/02/2014	Filiera aceti diversi dagli aceti di vino
114	Limone di Siracusa	Via Teracati 39 - Siracusa	DM 18/02/2014	GU n. 53 del 05/03/2014	Filiera ortofruttilicoli e cereali trasformati

## SEZIONE III - PROBLEMATICHE E CRITICITA' DEI CONTROLLI NEL SETTORE AGROALIMENTARE

### CAPITOLO 5 - LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL CASO ITALIANO

Il sistema nazionale dei controlli relativo ai prodotti agroalimentari, come illustrato, ha una struttura molto articolata e complessa nella quale, le competenze - diversificate sotto diversi profili (forma, finalità e verifiche) e formalmente operanti in modo autonomo sotto il profilo sanitario, merceologico e fiscale - sono suddivise tra le diverse amministrazioni Statali (Ministeri), Regionali, Provinciali e Comunali. Per evidenziare le problematiche relative al sistema dei controlli, è opportuno richiamare l'insieme dei soggetti pubblici e privati appartenenti a tale sistema che intervengono direttamente e/o indirettamente in campo agroalimentare (vedi Figura n. 5.1).

Fig. n. 5.1 –Il cerchio dei controlli



Al fine di evidenziare le aree di interazione tra tutti i soggetti coinvolti, ben 35, è stata dapprima realizzato un quadro sintetico (Tabella n. 5.1), nel quale per ciascuno dei trentacinque soggetti “controllanti” (pubblici o privati) viene riportata la tipologia di controllo svolto - sanitario, merceologico, fiscale, documentale - ed evidenziato se svolgono o meno attività ispettiva.

<b>Tabella n. 5.1 - Quadro sintetico delle attività svolte da tutti i soggetti che intervengono nel controllo del settore agroalimentare</b>								
<b>N R.</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Pubblico o Privato</b>	<b>Sintesi dell'Attività Svolta</b>	<b>Contr. Sanitario</b>	<b>Contr. Merceologico</b>	<b>Contr. Fiscale</b>	<b>Contr. Documentale</b>	<b>Visita Ispettiva</b>
A)	<b>Ministero della Salute</b>	Pubblico	tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.	Si	No	No	Si	No
1	USMAF	Pubblico	Interventi di sanità su importazioni da paesi extra-comunitaria su persone merci e vettori (navi, aeroporti, ect.)	Si	No	No	Si	Si
2	PIF	Pubblico	Controlli veterinari su animali vivi, prodotti di origine animale e mangime provenienti da paesi extracomunitari o in transito	Si	No	No	Si	Si
3	UVAC	Pubblico	Controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale di provenienza dagli altri paesi della UE	Si	No	No	Si	Si

4	Dir. Gen. degli organi Collegiali per la Tutela della Salute	Pubblico	Attività di supporto CNSA – EFSA -CSS	Si	No	No	Si	No
5	Dir. Gen. Dell'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione	Pubblico	Attività di Supporto	Si	No	No	Si	No
6	NAS	Pubblico	Prevenzione e repressioni delle frodi	Si	Si (come UPG nella repressione e degli illeciti alimentari previsti dal codice penale e dalla legislazione alimentare )	No	Si	Si
7	ISS	Pubblico	Organo tecnico scientifico con funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo e formazione per quanto concerne la salute pubblica	Si	No	No	Si	No
8	CNSA	Pubblico	Organo tecnico consultivo con attività di consulenza tecnico-scientifica sulla valutazione del rischio alle Amministrazioni che si occupano della gestione del rischio alimentare	Si	No	No	Si	No
9	CSS	Pubblico	Organo di consulenza tecnico scientifico del Min. Salute	Si	No	No	Si	No
B)	<b>Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)</b>	Pubblico	Prevenzione e Repressione Frodi Fiscali	No	No	Si	Si	No
10	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Ente di Diritto Pubblico	verificano la corretta circolazione	No	Si	Si	Si	Si

			delle merci, fiscalità interna connessa agli scambi internazionali; regolarità in materia di accise sulla produzione e sui consumi; rilascio certificati e attestazioni.					
11	Guardia di Finanza	Pubblico	Come polizia economica e polizia giudiziaria svolge le sue funzioni alla prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari, delle infrazioni in materia economica e finanziaria	No	No	Si	Si	Si
C)	<b>Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F)</b>	Pubblico	Elabora e coordina le linee della politica agricola, della pesca e delle foreste; tutela i prodotti agroalimentari sia quantitativamente che qualitativamente.	No	Si	No	Si	Si
12	Dipartimento delle politiche europee e internazionale e dello sviluppo rurale	Pubblico	Attuazione della Normativa Comunitaria e elaborazione e coordinamento della Politica Sviluppo Rurale e delle Politiche di Mercato nel settore agroalimentare	No	Si	No	Si	Si
13	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare dell'ippica e della pesca	Pubblico	Disciplina la materia nel settore pesca e nella tracciabilità, certificazione tutela e valorizzazione	No	Si	No	Si	Si

			della qualità agroalimentare					
14	Dipartimento ICQRF	Pubblico	Vigilanza degli Enti di Controllo, Prevenzione e repressioni frodi nel settore agroalimentare	No	Si	No	Si	Si
15	Reparto Pesca Marittima	Pubblico	Attività di raccordo tra Mi.P.A.A.F. e Capitaneria di Porto. Supporto alla vigilanza e controllo pesca marittima acquacoltura	No	Si	No	Si	No
16	Capitaneria di Porto – Guardia Costiera	Pubblico	Autorità competente nell'attività di controllo in materia di pesca	No	Si	No	Si	Si
17	AGEA	Ente di Diritto Pubblico	Ente Pagatore dello Stato Italiano per erogazioni aiuti contributi e premi FEOGA e FEASR. E' responsabile della tenuta e aggiornamento del Fascicolo Aziendale	No	No	No	Si	No
18	AGECONTRO L	Società con partecipazione azionaria riservata a soli soggetti pubblici	Controlli nel settore ortofrutta, e nei comparti interessati dagli aiuti comunitari	No	Si	No	Si	Si
19	N.A.C.-N.C.O.	Pubblico	Prevenzione e repressioni frodi nel settore agroalimentare e controlli specifici sugli aiuti comunitari	No	Si	No	Si	Si
20	CFS	Pubblico	Attività di Polizia e controllo del territorio, prevenzione repressione frodi agroambientali e agroalimentari.	No	Si	No	Si	Si

			In particolare opera il nucleo NAF.					
21	CRA	Ente di diritto Pubblico	Ha accorpato l'attività dell'INRAN e dell'ENSE. Attività di ricerca e sperimentazione e nel settore agroalimentare, ittico e forestale. Laboratorio di riferimento per indagini merceologiche e/o organolettiche con attività di certificazione, prova ed accreditamento. Certificazione prodotti sementieri, gestione banca dati fitofarmaci.	No	Si	No	Si	Si
22	Ente Nazionale Risi	Ente di diritto pubblico	Provvede alla tutela della produzione risicola nazionale. Organismo pagatore, Ente certificatore DOP/IGP, Controlli norme di commercializzazione riso	No	Si	No	Si	Si
D) 23	COLAF	Pubblico	Comitato interministeriale e con funzioni consultive e di indirizzo per la tutela delle frodi comunitarie.	No	No	No	Si	No
E)	Ministero dello Sviluppo Economico	Pubblico	Ha un potere residuale nell'attività di qualità ed etichettatura prodotti agroalimentari	No	No (???)	No	Si	Si
24	Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC)	Pubblico	Comitato interministeriale e con funzioni consultive e di	No	No	No	Si	No

			indirizzo per la lotta alla contraffazione anche agroalimentare					
F)	<b>Regioni e Province Autonome</b>	Pubblico	Le 19 Regioni e le 2 Province Autonome hanno la responsabilità, all'interno del proprio territorio, della pianificazione, dell' indirizzo e coordinamento, del rilascio delle autorizzazioni e della verifica dei controlli nel settore della sanità animale, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, del benessere animale e della profilassi internazionale.	Si	Si	No	Si	Si
G)	<b>ASL</b>	Pubblico	verifica del rispetto delle norme d'igiene nelle fasi di produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e bevande.	Si	No	No	Si	Si
25	SIAN	Pubblico	controllo igienico ufficiale delle imprese alimentari, dei prodotti alimentari e delle bevande.	Si	No	No	Si	Si
26	Servizio Veterinario	Pubblico	Controllo sulla sanità e benessere degli animali , degli alimenti di origine animale e la nutrizione animale	Si	No	No	Si	Si
27	ARPA	Pubblico	Supporto tecnico scientifico e analitico. Prevenzione	Si	No	No	Si	Si



			Ambientale e di sicurezza alimentare					
28	I.Z.S.	Enti sanitari di diritto pubblico	strumento tecnico-scientifici, per la sanità animale, il controllo della salute e qualità degli alimenti di origine animale, l'igiene degli allevamenti ed attività correlate	Si	No	No	Si	Si
29	<b>Sindaco</b>	Pubblico	Adotta provvedimenti d'urgenza per questioni igienico-sanitarie locali e la prevenzione dei pericoli più generali	Si	No	No	Si	No
30	Polizia Locale	Pubblico	Competenza limitata al territorio comunale. Polizia annonaria e sanitaria.	Sì	Si	No	Si	Si
31	<b>Servizi Fitosanitari Regionali</b>	Pubblico	Protezione dei vegetali a evitare la diffusione di malattie e parassiti	Si	No	No	Si	Si
32	<b>Servizi addetti alla vigilanza sulle strutture di controllo</b>	Pubblico	Normalmente in Capo Agli Assessorati dell'Agricoltura delle Regioni e/o Province Autonome concorrono all'esercizio della vigilanza sulle Strutture di controllo per le produzioni di qualità regolamentata	No	Si	No	Si	Si
33	<b>Servizi Regionali Repressione Frodi Vitivinicola</b>	Pubblico. Limitatamente alle Regioni: Piemonte e Sicilia	sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio delle uve, dei	No	Si	No	Si	Si

			mosti e dei vini.					
34	<b>Enti di Certificazione (Organismo di Certificazione e Autorità Pubbliche Designate di certificazione)</b>	Privato	ispezioni e/o prelievi verificare che gli operatori di filiera operino in conformità alle disposizioni impartite da normative specifiche (Disciplinare di Produzione)	No	Si	No	Si	Si
35	<b>Consorzi di Tutela</b>	Privato	Verificare solo in fase di commercio che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione	No	Si	No	Si	Si

In base a tale disamina, considerando solo 23 soggetti che svolgono attività propriamente ispettiva, che è quella che “pesa” maggiormente sugli operatori agroalimentari (OSA), si è costruita una “*matrice delle interazioni dei controlli*” (Tabella n.5.2) Tale matrice rappresenta le interazioni tra le diverse aree di intervento: sanitario, merceologico, fiscale, documentale e ispettivo. Essa consente dunque di evidenziare le possibili sovrapposizioni nei controlli all’interno del sistema nazionale.

**Tabella n. 5.2 – Matrice delle interazioni dei controlli**

NR	Enti di Controllo Pubblici e Privati	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
NR.	Enti di Controllo Pubblici e Privati	USMAF	PIF	UVAC	NAS	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Guardia di Finanza	Dipartimento ICQRF	Capitaneria di Porto - Guardia Costiera	AGECONTROL	N.A.C.-N.C.O.	CFS	CRA	Ente Nazionale Risi	SIAN	Servizio Veterinario	ARPA	I.Z.S.	Polizia Locale	Servizi addetti alla vigilanza sulle Strutture di controllo	Servizi Fitosanitari Regionali	Servizi Regionali Repressione Frodi Viti-vinicola	Enti di Certificazione (Organismo di Certificazione e Autorità Pubbliche Designate di certificazione)	Consorzi di Tutela
1	USMAF	+++++	+++++	+++++	+++	-+---	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++
2	PIF	+++++	+++++	+++++	+++	-+---	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++
3	UVAC	+++++	+++++	+++++	+++	-+---	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++
4	NAS	+++++	+++++	+++++	+++	-+---	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++
5	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
6	Guardia di Finanza	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
7	Dipartimento ICQRF	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
8	Capitaneria di Porto - Guardia Costiera	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
9	AGECONTROL	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
10	N.A.C.-N.C.O.	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
11	CFS	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
12	CRA	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
13	Ente Nazionale Risi	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
14	SIAN	+++++	+++++	+++++	+++	-+---	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++
15	Servizio Veterinario	+++++	+++++	+++++	+++	-+---	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++
16	ARPA	+++++	+++++	+++++	+++	-+---	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++
17	I.Z.S.	+++++	+++++	+++++	+++	-+---	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++
18	Polizia Locale	+++++	+++++	+++++	+++	-+---	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++
19	Servizi addetti alla vigilanza sulle Strutture di controllo	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
20	Servizi Fitosanitari Regionali	+++++	+++++	+++++	+++	-+---	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++	---++
21	Servizi Regionali Repressione Frodi Viti-vinicola	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
22	Enti di Certificazione (Organismo di Certificazione e Autorità Pubbliche Designate di certificazione)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
23	Consorzi di Tutela	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++

Come si rileva nella tabella, per ciascuna area, la possibilità di interazione tra i diversi soggetti, in base alle loro competenze, viene indicata con il segno “+”, mentre il segno “-” esclude tale possibilità. Quindi 5 segni “+” segnalano la massima probabilità di sovrapposizione. Dall’analisi della matrice delle interazioni dei controlli si evidenzia come:

- nell’ambito dell’area di intervento sanitario i soggetti controllanti USMAF, P.I.F. e U.V.A.C. (livello periferico del Ministero della Salute) e SIAN, SERVIZIO VETRERINARIO, ARPA, I.Z.S. e SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI (livello Regionale e/o

Provinciale e/o Comunale), presentano il massimo livello di interazione; i N.A.S. (livello centrale) e la POLIZIA LOCALE (livello Comunale) non presentano la massima interazione con i soggetti sopra indicati ma l'interazione tra di loro è massima poiché possono intervenire anche nel settore merceologico, avendo anche la qualifica di polizia giudiziaria. Basse interazioni, tra i soggetti precedenti e quelli della qualità merceologica, poiché non effettuano controlli nel settore della qualità merceologica (i 3 “+” sono giustificati dal fatto che entrambi fanno controlli documentali, visite ispettive e non fanno controlli fiscali).

- nell'ambito dell'area di intervento fiscale non esiste, tra i soggetti controllanti (AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI e GUARDIA DI FINANZA) il massimo delle interazioni (4 “+”) poiché la Guardia di Finanza non effettua controlli nel settore della qualità merceologica. Basse interazioni (2 “+”) tra i soggetti precedenti e quelli dell'area sanitaria, perché questi ultimi non effettuano controlli in campo fiscale. Interazioni elevate (4 “+”), invece, si riscontrano, tra l'Agenzia delle Dogane e Monopoli e tutti i soggetti dell'area d'intervento della qualità merceologica, che non raggiungono il massimo solo perché quest'ultimi non hanno competenze anche in campo fiscale.
- nell'ambito dell'area di intervento della qualità merceologica i soggetti controllanti DIPARTIMENTO ICQRF, CAPITANERIE DI PORTO, N.A.C., C.F.S., (livello periferico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), AGECONTROL, C.R.A.-ENSE, ENTE NAZIONALE RISI (livello di enti vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), SERVIZI ADDETTI ALLA VIGILANZA SULLE STRUTTURE DI CONTROLLO, SERVIZI REGIONALI DI REPRESSIONI FRODI VITIVINICOLA (a livello Regionale) e ENTI DI CERTIFICAZIONE, CONSORZI DI TUELA (a livello di soggetti privati a carattere pubblico), hanno il massimo di interazione tra di loro (5 “+”).

- Un caso particolarmente interessante è costituito dal Dipartimento dell'ICQRF, dove si evidenziano aree di sovrapposizione specifiche tra i controlli rivolti da quest'ultimo al settore vitivinicolo e i Servizi regionali di repressione frodi vitivinicole; tra l'Ispettorato stesso e le Agenzie per l'ambiente, limitatamente ai controlli riguardanti i fertilizzanti e lo smaltimento di fecce e vinacce; tra Agecontrol, Regioni e sempre l'Ispettorato in materia di controlli di conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi [74].
- Da ultimo va osservato che la verifica del rispetto della normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari è condivisa tra le Regioni, Ispettorato e Comuni (tramite i Comandi della Polizia Locale) [74].
- La vigilanza sugli Enti di Certificazione incaricati di svolgere i controlli nell'ambito delle produzioni di qualità documentata (agricoltura biologica, prodotti a denominazione registrata DOP/IGP/STG, etichettatura facoltativa delle carni bovine e avicole) è assegnata sia all'Ispettorato sia alle Regioni (e/o Province autonome). Ulteriori sovrapposizioni si riscontrano tra l'ispettorato e le Forze di polizia (C.F.S., N.A.C., GdF, N.A.S.) a cui l'ordinamento affida, in qualità di polizia giudiziaria, un generale potere di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative anche quando le stesse non rientrano nei settori di stretta competenza [74].
- Autonomamente o delegati dall'Autorità giudiziaria, gli organi ICQRF, C.F.S., N.A.C., GdF e N.A.S. possono svolgere indagini finalizzate a perseguire gli autori di reati alimentari [74].

Una ulteriore rappresentazione dei fenomeni evidenziati è stata realizzata considerando, al posto dei segni “+” e “-“, il numero intero di interazioni presenti in ciascun incrocio.(Tabella n. 5.3)

Come si osserva l'assetto del sistema, in relazione alle norme vigenti, è tale da generare facilmente aree di sovrapposizione e di duplicazione dei controlli. Ciò non toglie che il legislatore avrebbe la possibilità di delegare i controlli ad un unico o a pochi soggetti. Un primo passo in tale direzione è individuabile nell'art.14 della Legge 4

aprile 2012 n. 35 sulla semplificazioni, che potrebbe portare ad una vera riorganizzazione del sistema nazionale dei controlli con accorpamento, almeno per aree di intervento, delle competenze e delle funzioni dei 23 soggetti coinvolti così da migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli eliminando, così, quella incresciosa "distorsione alla concorrenza" tra soggetti in questione. L'espressione va intesa come riferita alla malsana concorrenza fra i soggetti controllanti, responsabili delle degenerazioni da tutti, gli operatori del settore agroalimentare, lamentata [75].

**Tabella n. 5.3 – Matrice delle interazioni dei controlli con i numeri interi**

NR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
NR	Enti di Controllo Pubblici e Privati	USMAF	PIF	UVAC	NAS	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Guardia di Finanza	Dipartimento ICQRF	Capitaneria di Porto-Guardia Costiera	AGECONTROL	N.A.C.-N.C.O.	CFS	CRA	Ente Nazionale Risi	SIAN	Servizio Veterinario	ARPA	L.Z.S.	Polizia Locale	Servizi addetti alla vigilanza sulle Strutture di controllo	Servizi Finanziari Regionali	Servizi Regionali Repressione Frodi Vitivinicola	Enti di Certificazione (Organismi di Certificazione e Autorità Pubbliche Designate di certificazione)	Consorzi di Tutela	
1	USMAF		5	5	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	4	3	5	3	3	3	
2	PIF	5		5	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	4	3	5	3	3	3	
3	UVAC	5	5		4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	4	3	5	3	3	3	
4	NAS	4	4	4		3	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	
5	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	2	2	2	3		4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	3	4	2	4	4	4	
6	Guardia di Finanza	3	3	3	2	4		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
7	Dipartimento ICQRF	3	3	3	4	4	3		5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	4	5	3	5	5	5	
8	Capitaneria di Porto-Guardia Costiera	3	3	3	4	4	3	5		5	5	5	5	5	3	3	3	3	4	5	3	5	5	5	
9	AGECONTROL	3	3	3	4	4	3	5	5		5	5	5	5	3	3	3	3	4	5	3	5	5	5	
10	N.A.C.-N.C.O.	3	3	3	4	4	3	5	5	5		5	5	5	3	3	3	3	4	5	3	5	5	5	
11	CFS	3	3	3	4	4	3	5	5	5	5		5	5	3	3	3	3	4	5	3	5	5	5	
12	CRA	3	3	3	4	4	3	5	5	5	5	5		5	3	3	3	3	4	5	3	5	5	5	
13	Ente Nazionale Risi	3	3	3	4	4	3	5	5	5	5	5	5		3	3	3	3	4	5	3	5	5	5	
14	SIAN	5	5	5	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3		5	5	5	4	3	5	3	3	3	
15	Servizio Veterinario	5	5	5	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	5		5	5	4	3	5	3	3	3	
16	ARPA	5	5	5	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5		5	4	3	5	3	3	3	
17	L.Z.S.	5	5	5	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5		4	3	5	3	3	3	
18	Polizia Locale	4	4	4	5	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4
19	Servizi addetti alla vigilanza sulle Strutture di controllo	3	3	3	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	4		3	5	5	5	
20	Servizi Finanziari Regionali	5	5	5	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	4	3		3	3	3	
21	Servizi Regionali Repressione Frodi Vitivinicola	3	3	3	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	4	5	3		5	5	
22	Enti di Certificazione (Organismi di Certificazione e Autorità Pubbliche Designate di certificazione)	3	3	3	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	4	5	3	5		5	
23	Consorzi di Tutela	3	3	3	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	4	5	3	5	5		

## **5.1 UNA PRIMA VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI ED ALCUNE IPOTESI**


L'assetto "funzio-strutturale" delle diverse Autorità pubbliche di controllo che operano secondo proprie specifiche competenze (verifica delle differenti norme sotto il profilo merceologico, igienico sanitario e fiscale), assicura: una elevata specializzazione delle stesse; una efficacia sotto il profilo dell'imparzialità dell'azione svolta, dell'ampiezza e della molteplicità della protezione garantite (trasparenza nei confronti del sistema impresa); ed una esaltazione della professionalità del personale ispettivo, specie laddove questo è chiamato ad effettuare analisi del rischio e conseguentemente ad adottare provvedimenti efficaci, in termini amministrativi e/o sanzionatori [37].

Si può senz'altro affermare, che un sistema dei controlli così strutturato appare in grado di rispondere adeguatamente ai diversi fenomeni fraudolenti che caratterizzano sia il contesto nazionale che quello internazionale, garantendo non solo adeguati livelli di sicurezza alimentare, ma anche contribuendo alla salvaguardia della qualità del settore alimentare.

Un assetto siffatto presenta, ovviamente, un "rovescio della medaglia" (punti di debolezza del sistema dei controlli) che può essere rappresentato da: gravosità in termini di risorse (umane e economiche) impiegate; difficoltà di coordinamento; basso livello di integrazione delle competenze; sovrapposizione e duplicazioni; e infine capacità comunicative non sempre efficaci nei confronti dei consumatori.

Un altro tentativo di evidenziare le aree di sovrapposizione con specifico riferimento all'accertamento di illeciti amministrativi e/o di reati alimentari conseguente dell'articolato riparto di competenze, delineato in parte significativa dal vigente Titolo V della Costituzione, è contenuto nella Figura n. 5.2 messa a punto dello stesso Mi.P.A.A.F. - ICQRF, nell'ambito di una audizione parlamentare.

**Figura n. 5.2 – Sovrapposizioni dei controlli**



Fonte: ICQRF

I problemi dello scarso coordinamento, delle sovrapposizioni e/o duplicazioni tra le diverse Autorità Pubbliche di Controllo, costituiscono non solo oneri (per esempio maggiore personale da dedicare agli adempimenti connessi ai controlli, con conseguente lievitazione dei costi aziendali) per gli operatori alimentari, ma anche, un notevole spreco, in termini di risorse umane ed economiche impiegate.

E' opinione diffusa che non tutte le Autorità Pubbliche di controllo si limitino ad effettuare interventi negli ambiti di loro specifica competenza, ma si assiste frequentemente ad "invasioni di campo" o addirittura al coinvolgimento di Autorità pubbliche di controllo non competenti [37]. D'altro canto è anche impossibile, in molti casi, eliminare le sovrapposizioni perché molto spesso ad infrazioni di un certo tipo possono essere associate ad altre infrazioni connesse a competenze diverse. Ad esempio in un indagine di tipo fiscale ci si può imbattere in infrazioni di tipo merceologico e/o sanitario e viceversa [37].



Nel quadro normativo attuale ciascuna Autorità pubblica di controllo ha ampi margini per intervenire in modo autonomo e indipendente. Questa “libertà di azione” e la mancanza di coordinamento, è causa spesso di situazioni paradossali per cui alcune aziende vengono “visitare” in modo pressoché contemporaneo e più volte dalle diverse Autorità pubbliche di controllo [37].

L’entropia del sistema si riflette ovviamente anche sui campionamenti. Può capitare, per esempio, che uno stesso campione prelevato da diverse Autorità di controllo venga avviato a vari laboratori per lo stesso tipo di analisi o ancora che ad uno stesso laboratorio pervengano campioni di una stessa partita, ma effettuati da diversi organi prelevatori [37].

Altri aspetti critici che vanno presi in considerazione hanno a che fare con le informazioni sui quali si basano i controlli e delle loro risultanze.

Esistono infatti anche nell’ambito dello stesso Ministero, differenti banche dati degli operatori agroalimentari non condivise tra le diverse Autorità pubbliche di controllo; ciò oltre a determinare una mancata conoscenza del numero effettivo degli operatori agroalimentari presenti in un determinato territorio, fa sì che un operatore agroalimentare possa essere controllato solo da quell’Autorità pubblica che lo ha censito nella propria banca dati o, addirittura, se non presente in nessuna banca dati, non essere mai controllato.

Si registrano differenze significative tra i dati rilevati dalle varie Autorità pubbliche di controllo. Il fenomeno si spiega anzitutto con i differenti criteri di controllo messi in atto dalle diverse Autorità. Per esempio, nel settore sanitario, si può verificare che l’incidenza delle non conformità rilevate fornite dal SSN (10% del totale) differiscono significativamente da quelle fornite dai NAS (35% del totale). La cosa si spiega con il differente meccanismo di impulso dei controlli stessi che, che nel caso del SSN sono causali e a tappeto, mentre quelli dei NAS avvengono, in genere, dietro segnalazioni o nell’ambito di specifiche indagini.

I dati prodotti dalle Autorità pubbliche di controllo non consentono di distinguere se la percentuale di infrazioni rilevate si riferisca a situazioni che comportano un significativo pericolo per il

consumatore o fa riferimento sostanzialmente a irregolarità di carattere formale, spesso assolutamente irrilevanti per il consumatore stesso.

Vanno comunque sottolineati i diversi passi in avanti volti a mitigare gli aspetti negativi fin qui illustrati. Basti ricordare in tal senso l'istituzione con l'art. 5 del DM del Mi.P.A.A.F del 13 febbraio 2003, n. 44, di un Comitato tecnico presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (o da un suo delegato) formato dai rappresentanti di tutte le Autorità pubbliche di Controllo. Purtroppo, come altri organismi collegiali della pubblica amministrazione, tale comitato è stato soppresso dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 – cosiddetto *spending review* – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, con conseguente trasferimento delle funzioni alle competenti strutture ministeriali. Attualmente, le funzioni di coordinamento delle autorità competenti e autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, sono svolte dal Comitato nazionale di vigilanza del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Un altro significativo miglioramento da ricordare è l'istituzione, con l'art. 18 della Legge n. 99/2009, del programma coordinato di controllo per la tutela della qualità delle produzioni agroalimentari tra le varie Autorità di controllo in ambito Mi.P.A.A.F.. Di particolare rilievo inoltre è l'istituzione, con l'art. 19 della Legge n. 99/2009, del Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC) istituito presso il MISE, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento strategico delle iniziative intraprese da ogni amministrazione in materia di lotta alla contraffazione, anche nel settore agroalimentare, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto a livello nazionale

Va infine ricordato il Regolamento CE n. 882/2004, che ha istituito il Piano Nazionale Integrato dei Controlli (PNI/MANCAP), che ha previsto procedure standardizzate nei controlli, azioni di coordinamento e programmazione congiunta da parte delle Autorità

competenti a tutti i livelli. Il Piano costituisce il livello massimo di coordinamento tra tutte le numerose Autorità pubbliche di Controllo.

Nonostante questi interventi di miglioramento dell'assetto "funzionario-strutturale" il sistema è ancora lontano da una configurazione ottimale [37]. I costi del controllo pubblico, comunque, non sono facilmente quantificabili, ma sono sicuramente consistenti, non solo per l'elevato numero di addetti, ma anche per le strutture di laboratori coinvolte. I costi complessivi del sistema ricadono sia sui consumatori – sui quali in definitiva gravano i costi degli autocontrolli - sia in definitiva sui contribuenti [37].

La "*Spending Review*" (Legge 7 agosto 2012 n. 135), poteva essere una grande opportunità in tal senso poiché la riduzione delle spese avrebbe imposto una redistribuzione delle competenze e delle risorse umane più razionale; tale opportunità allo stato appare, almeno per il momento, sfumata.

Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agroalimentari, l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, alleggerendo conseguentemente i «costi dell'impresa in termini di burocrazia amministrativa», rispettando la normativa europea, sarebbe in definitiva necessario operare sia sul fronte della raccolta e gestione delle informazioni che su quello della riorganizzazione operativa del sistema.

Sul primo versante è sicuramente urgente la creazione di una banca dati unica dei controlli sulle imprese agricole e agroalimentari, basato su un apposito archivio informatizzato, in modo tale che, per ogni impresa, vengano registrati i controlli effettuati - l'amministrazione che li ha svolti, la data e la tipologia di controllo eseguito, la scheda o il verbale di controllo e i relativi esiti, etc. - da rendere accessibili a tutti i soggetti interessati (sul modello della CRIF bancaria); tale banca dati dovrebbe essere strutturata in modo tale da migliorare l'inserimento dei dati rilevati e nell'insieme la gestione del flusso informativo (Banca dati online).

Sul versante organizzativo una prima strategia potrebbe essere quella di istituire un'unica struttura centrale di coordinamento in grado di

gestire gli interventi delle Autorità pubbliche di controllo, in modo da evitare conflitti di competenza, ed anche di gestire con maggiore attenzione le infrazioni riscontrate; si potrebbe ottenere per questa via un miglioramento dell'efficienza, una riduzione dei costi ed anche una maggiore fiducia dei consumatori [37]. L'alternativa sarebbe la realizzazione di una Agenzia della Sicurezza Alimentare integrando in un unico soggetto diverse Autorità pubbliche di controllo, in modo simile a quanto realizzato in altri Stati Membri dell'UE (*Food Standards Agency* in UK).

## **5.2 SEMPLIFICAZIONE E COORDINAMENTO DEI CONTROLLI IN CAMPO AGROALIMENTARE**

Come si è evidenziato in uno scenario complesso come quello descritto e nel quadro della strategia di intervento sopra delineata risulta di particolare rilevanza procedere ad una razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti burocratici nonché, come più volte sottolineato, incrementare il coordinamento delle attività svolte delle Autorità pubbliche di controllo, in base a principi di semplicità e proporzionalità rispetto ai possibili rischi.

Importanti possibilità in tal senso sono date dal citato decreto-legge n.5/2012 convertito dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35, noto come “*decreto semplificazioni e sviluppo*” che disciplina in maniera complessiva i rapporti tra controllato e controllore. Proprio l'art. 14 di tale Legge sancisce, (comma 1), che: <<*La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, è ispirata, ....., ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.*>>

In base a tale articolo (comma 4), inoltre, viene inoltre precisato che i controlli dovranno essere proporzionali al rischio dell'attività controllata e alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici.

In tal senso, oltre alla eliminazione dei controlli non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici, la nuova normativa prevede

che le attività di controllo dovranno essere programmate e coordinate definendone la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate, proprio al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, in modo tale da recare il minor intralcio al normale esercizio dell'attività dell'impresa.

Di particolare interesse è il fatto che la norma stabilisca che i controlli devono essere svolti in collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità.

Un altro elemento di particolare rilievo dovrebbe fondarsi sul fatto che chi ha in possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o altra appropriata certificazione emessa, sulla base di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA), ha una riduzione o eliminazione del controllo sull'impresa. Il testo in esame stabilisce che, comunque, le disposizioni citate non si applicano ai controlli in materia fiscale, finanziaria e a quelle concernenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, controlli per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Il processo di semplificazione, inoltre, prevede che le pubbliche amministrazioni rendano disponibile, sui propri siti istituzionali, la lista dei controlli a cui possono essere assoggettate le imprese in ragione della loro dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.

A tale proposito va segnalato che con gli artt. 53 e 25 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 viene riproposta la norma sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazione. La norma citata, da un lato, all'art. 53 abroga il citato comma 2 dell'art. 14 del DL 5/2012 e all'articolo 25 prevede la pubblicazione, in modo semplice e dettagliato, da parte delle pubbliche amministrazioni sul proprio sito istituzionale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it):

a) dell'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;

b) dell'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

La mappatura, la classificazione e la pubblicazione dei controlli, così, non hanno solo lo scopo di fornire agli operatori le informazioni e i riferimenti normativi relativi ai controlli ai quali possono essere soggette le imprese, ma costituiscono la base informativa su cui le pubbliche amministrazioni avviano il lavoro mirato alla razionalizzazione, semplificazione e coordinamento dei controlli, al fine di ridurre il carico amministrativo ed i disagi per le imprese, pur assicurando la migliore tutela degli interessi pubblici [45].

Alla data del giugno 2013 solo alcune Regioni (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Toscana) e il Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali hanno provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale la lista dei controlli di propria competenza. In tale ambito, il Mi.P.A.A.F., ha stabilito che i controlli siano suddivisi in base a criteri dimensionali delle aziende agroalimentari. I riferimenti in tal senso sono stati quelli dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, relativo alla definizione di Piccola e Media Impresa (P.M.I.) e gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato per il settore agricolo e forestale 2007-2013 del 27 dicembre 2006 (2006/C 319/01) che introducono l'impresa intermedia. In base alle norme citate le classi dimensionali di riferimento individuate sono le seguenti:

- *Microimpresa*, impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- *Piccola*, impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- *Media*, impresa che occupa meno di 250 persone il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il

cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;

- *Intermedia*, impresa con meno di 750 dipendenti e/o un fatturato annuo non superiore a 200 milioni euro;
- *Grande*, impresa con più di 750 dipendenti e/o un fatturato annuo superiore a 200 milioni euro.

Definiti i criteri dimensionali i controlli del Mi.P.A.A.F, sono stati suddivisibili in due seguenti tipologie principali:

a) Controlli amministrativi: tutti i controlli che vengono effettuati esclusivamente su base documentale, fornita direttamente o indirettamente dall'impresa all'organismo di controllo, ovvero acquisita direttamente dall'organismo di controllo da banche dati, altri Enti, etc.;

b) Controlli tecnici: tutti i controlli documentali e fisici, compresi i controlli ufficiali, che vengono svolti mediante ispezioni, prevalentemente senza preavviso, presso la sede dell'impresa.

Entrambe le tipologie si suddividono in tre categorie: controlli sistematici al 100%, controlli a campione e controlli straordinari.

Pertanto per ogni tipologia di controllo sarà possibile una delle seguenti opzioni:

- Controllo amministrativo sistematico;
- Controllo amministrativo a campione;
- Controllo amministrativo straordinario;
- Controllo tecnico sistematico;
- Controllo tecnico a campione;
- Controllo tecnico straordinario.

In quest'ultimo caso il carattere di "straordinarietà" dei controlli dei Nuclei Antifrodi Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato e delle Capitanerie di Porto si riferisce ad attività svolte in relazione alle specifiche attribuzioni di Polizia Giudiziaria e di Sicurezza Pubblica, anche in relazione ad estemporanei e non prevedibili elementi di informazione e di situazione variamente acquisibili, che prescindono da qualsiasi programmazione dei controlli.

L'art. 14 del decreto-legge n.5/2012 convertito dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35 contiene comunque alcuni punti critici che potrebbero influire negativamente sul sistema dei controlli agroalimentari se non interpretati correttamente. Il riferimento è alle lettere f), e d) del comma 4 che potrebbero portare a un depotenziamento e/o soppressione dei controlli su alcune imprese.

Nello specifico, come già illustrato, la lettera f) prevede la soppressione o riduzione dei controlli stessi sulle imprese in possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o altra appropriata certificazione emessa da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento; ciò potrebbe in teoria significare che basta avere un qualsiasi certificato ISO per vedere ridotti o soppressi tutti i controlli della pubblica amministrazione. E' da rilevare, però, che la norma sui sistemi di gestione della qualità, la UNI EN ISO 9001:2008, indica in realtà che i principi su cui si basa la qualità di processo per produrre beni o erogare servizi miri principalmente alla soddisfazione del cliente. L'azienda, in tal modo, assume obblighi in materia di qualità sostanzialmente nei confronti dei clienti, prescindendo dalla tutela degli interessi pubblici perseguiti dalle Amministrazioni Pubbliche (per esempio evitare possibili danni al patrimonio artistico-culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con ordine pubblico e con gli obblighi comunitari e internazionali della Repubblica).

Per quello che concerne la lettera d) il riferimento è al passo nel quale si statuisce che i controlli vanno eseguiti in collaborazioni amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità. Ovviamente in questo caso il termine "amichevole" non può essere interpretato in forma distorta, soprattutto in quelle situazioni di irregolarità alle quali possono corrispondere situazioni penali.



## **5.1 LE LINEE GUIDA ADOTTATE DA REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ENTI LOCALI**

Proprio al fine di evitare possibili divergenze interpretative e di indirizzare in maniera condivisa il processo di miglioramento dei controlli sopra illustrato, nella riunione del 24 gennaio 2013 della Conferenza Unificata, sono state adottate apposite linee guida, volte a favorire il coordinamento in materia degli adempimenti amministrativi delle imprese tra Regioni, Province Autonome ed Enti Locali.

Le linee guida, sono previste dal comma 5 dell'art. 14 del più volte citato Decreto-Legge n. 5 del 09 febbraio 2012 e rappresentano, pertanto, lo strumento con cui le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali conformano le rispettive attività di controllo.

Esse si ispirano a principi di proporzionalità, coordinamento e programmazione, collaborazione, razionalizzazione, informatizzazione, e soprattutto di semplificazione in modo da: eliminare tutte le attività di controllo non necessarie alla tutela degli interessi pubblici perseguiti; eliminare o ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni che recano ingiustificati intralci al normale esercizio delle attività dell'impresa.

La razionalizzazione dei controlli implica un approccio sinergico che richiede l'adozione di più strumenti operativi tra di loro coordinati. Punto di partenza è un preliminare censimento dei procedimenti di controllo e di tutti i soggetti coinvolti alla loro attuazione in modo da facilitare la raccolta di informazioni, far emergere eventuali sovrapposizioni dei controlli ed individuare i migliori percorsi operativi necessari alla loro razionalizzazione e coordinamento.

In questa prospettiva, c'è una evidente intenzione di operare, anche, una modernizzazione della nozione di controllo. Questa, infatti, deve evolvere da una funzione quasi sempre incentrata sull'accertamento della conformità formale ad una funzione più tesa ad assicurare l'adempimento sostanziale alle disposizioni poste a tutela degli interessi pubblici, anche attraverso un'azione di orientamento e collaborazione con le imprese. Le linee guida, in altri termini, intendono avviare un cambiamento culturale, testimoniato anche dallo sforzo di chiarire in modo univoco, il senso delle espressioni utilizzate nell'ambito del

sistema. In tale direzione sono state messe a punto le seguenti definizioni:

<<*Controllo sull'impresa*>>: l'attività finalizzata al riscontro del corretto adempimento sostanziale agli obblighi cui sono normativamente tenute le imprese in un'ottica di tutela di un determinato interesse pubblico;

<<*Coordinamento*>>: qualunque misura adottata per far sì che le autorità competenti pianifichino e realizzino i controlli di loro competenza in modo coordinato, al fine di contribuire efficacemente alla tutela dell'interesse pubblico protetto e al contempo garantire il minimo intralcio al normale esercizio dell'attività dell'impresa;

<<*Rischio*>>: si intende per rischio la pericolosità di un evento, calcolata, con riferimento alla probabilità che questo si verifichi, correlata alla gravità delle relative conseguenze. Il concetto di rischio comprende la dimensione oggettiva e la dimensione soggettiva. Il rischio oggettivo è legato al tipo di attività svolta e alla gravità dell'evento che può derivare dall'inosservanza delle norme proposte a tutela dell'interesse pubblico; il rischio soggettivo è legato all'affidabilità della singola impresa, cioè alla sua attitudine, in relazione ai comportamenti pregressi, ad ottemperare alle norme poste a tutela dell'interesse pubblico;

<<*Check-list*>>: elenco degli obblighi e degli adempimenti a cui ciascuna categoria di imprese è soggetta con indicazione delle amministrazioni competenti ad effettuare i relativi controlli.

Rientrano, così, nell'ambito di applicazione delle linee guida, tutte quelle ipotesi in cui sono previsti controlli che richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi presso le imprese.

Le linee guida prevedono che l'attività di controllo sulle imprese va attuata attraverso percorsi operativi imperniati sui seguenti indirizzi:

1) *Chiarezza della regolazione*: le amministrazioni devono far conoscere alle imprese gli obblighi e i relativi adempimenti imposti dalla normativa e rispondere tempestivamente alle richieste di chiarimento sottoposte, assicurandone la più ampia diffusione. Questa viene perseguita con i seguenti strumenti:

- Check-list: per ogni procedimento di controllo, l'amministrazione competente individua in modo dettagliato e comprensibile gli obblighi e gli adempimenti che l'impresa deve rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.
- Risposte alle richieste delle imprese aventi ad oggetto l'interpretazione di una disposizione normativa al fine di rendere noto preventivamente l'indirizzo di controllo;
- Pubblicazione sul sito internet delle domande frequenti (FAQ);
- Utilizzo delle informazioni emerse in sede di controllo per migliorare la regolazione esistente;
- Poiché l'attività di controllo comporta dei costi per le amministrazioni, ove possibile, andrebbe fatta una prevenzione nell'attività di controllo attraverso una adeguata pubblicità degli adempimenti degli obblighi da parte delle imprese;
- Manuali di controllo e procedure che forniscano indicazioni operative sulle modalità di svolgimento dei controlli;

2) *Proporzionalità al rischio*: Il controllo sulle attività d'impresa deve essere programmato in funzione della proporzionalità al rischio. Ciò presuppone l'individuazione del tipo di rischio connesso a una determinata attività e la valutazione della probabilità che si verifichi un danno all'interesse pubblico tutelato e il relativo impatto. L'attività di controllo, quindi, va programmata in modo differenziato a seconda del rischio dell'attività interessata, valutata dall'amministrazione competente, impiegando le risorse (di personale ed economiche) dove possono essere maggiormente efficaci. In questa programmazione, resta impregiudicata l'applicazione delle discipline settoriali che impongono controlli "a tappeto" o "periodici" e, ove richiesti, i controlli "a sorpresa" o "su denuncia", così come è confermata la metodologia basata su analisi di rischio in applicazione di normative dell'Unione europea, nazionali o regionali che già la prevedono.

3) *Coordinamento delle attività di controllo*: Al fine di ridurre o eliminare inutili, sproporzionate o non necessarie duplicazioni, le amministrazioni adottano strumenti di coordinamento tra i diversi soggetti che esercitano l'attività di controllo. Questa viene perseguita con i seguenti strumenti:

- Piani annuali di controllo coordinati tra tutte le amministrazioni interessate;
- Banche dati comuni al fine di garantire la condivisione e la diffusione delle informazioni. Queste rappresentano un approccio integrato alla semplificazione dei controlli poiché consentirebbe di perseguire simultaneamente diversi obiettivi:
  - la minore sottrazione di tempo e risorse all'attività imprenditoriale che può derivare dall'aver evitato duplicazioni di controlli;
  - la pubblicizzazione dei risultati dell'attività svolta che sono rese disponibili alle varie amministrazioni (es. Regione, Province e altri enti territoriali, Aziende USL, Arpa, etc);
  - l'eliminazione delle duplicazioni in virtù dell'obbligo, imposto a tutte le amministrazioni coinvolte, di consultare preventivamente l'archivio della banca dati prima dell'effettuazione di controlli. Infatti, le diverse amministrazioni coinvolte, per i procedimenti di propria competenza, potranno utilizzare i risultati dei controlli riportati nella banca dati;
  - la trasparenza dell'attività ispettiva grazie all'obbligo, imposto a tutte le amministrazioni coinvolte, di registrare nel sistema informativo le attività eseguite e i risultati, definitivi e non, raggiunti.
- Accordi tra amministrazioni controllanti per effettuare, ove possibile controlli programmati e coordinati;
- Modulistica omogenea che può essere predisposta congiuntamente dalle amministrazioni che svolgono controlli (es verbali di constatazione, accertamento, prelievo campioni, etc.).

4) *Approccio collaborativo del personale*: Il personale deputato alle verifiche ispettive assicura, nello svolgimento concreto del controllo, un approccio collaborativo con le imprese e la trasparenza dell'attività svolta. Si tratta, così, di interpretare in modo moderno ed efficace il ruolo istituzionale del controllore: alla verifica della corrispondenza tra il

fatto/il comportamento/l'omissione dell'impresa e il dato normativo deve essere affiancata quella di prevenzione, promozione dell'ottemperanza e informazione promuovendo, per quanto di competenza, una più diffusa cultura della legalità sostanziale. Questa viene perseguita con i seguenti strumenti:

- Elaborazione di check-list liste per indicare all'impresa la modalità corretta per ottemperare agli adempimenti;
- Trasparenza, vale a dire l'indicazione preventiva, se possibile e nei limiti del rispetto della riservatezza, dei tempi e delle modalità del controllo. Resta impregiudicata la necessità di prevedere controlli a sorpresa. Le amministrazioni assicurano la trasparenza dell'attività di controllo nei confronti del destinatario, la motivazione degli atti adottati e la partecipazione dei diretti destinatari al fine di garantire il contraddittorio anche durante i controlli in atto. Il principio della trasparenza dell'azione dei controlli viene perseguito tramite diversi strumenti, quali: la riconoscibilità dell'ispettore e la elaborazione di linee guida o check-lists sulle modalità di espletamento dei controlli.
- Dotazioni tecniche. Particolarmente utile è il collegamento a banche dati comuni che consentano agli ispettori di stilare il verbale contestualmente ai controlli e con un formato immediatamente trasmissibile e trattabile informaticamente dall'amministrazione. Le dotazioni tecniche costituiscono condizione preliminare allo svolgimento di un'attività ispettiva più efficace e maggiormente orientata alla tutela dell'interesse protetto.
- Meccanismi di promozione dell'ottemperanza: ove previsto da disposizioni di legge e in caso di controlli finalizzati a verificare il rispetto o la regolarità di requisiti formali ovvero la mera adeguatezza di impianti e/o attrezzature ovvero di inosservanze comunque materialmente sanabili, il controllore che verifica la non ottemperanza indica all'impresa controllata il modo e il termine entro cui adempiere correttamente. La sanzione viene

applicata solamente nel caso di mancata conformazione dell'impresa alle indicazioni fornite dall'ispettore.

5) *Formazione e aggiornamento del personale:* La formazione rappresenta un momento strategico per il cambiamento culturale del personale addetto ai controlli, in modo che questo sia portato ad instaurare un clima positivo e di collaborazione con l'impresa oggetto di controllo. Per questo motivo, l'amministrazione deve curare la programmazione della formazione e del successivo aggiornamento, orientandoli non più esclusivamente sulla conoscenza del dato normativo, ma alle effettive condizioni delle imprese oggetto di controllo.

6) *Pubblicità e trasparenza dei risultati dei controlli:* le amministrazioni adottano tutti gli strumenti ritenuti idonei ad assicurare la pubblicità e la trasparenza dell'attività ispettiva svolta, nonché la partecipazione dell'impresa su cui il controllo viene esercitato.

## **CAPITOLO 6 - IL SISTEMA NAZIONALE DEI CONTROLLI AGROALIMENTARI IN ITALIA: UNA ANALISI QUANTITATIVA DELLE PRODUZIONI A QUALITA' REGOLAMENTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1151/2012**

### **6.1 L'APPROCCIO ADOTTATO**

Come si è ampiamente illustrato nei capitoli precedenti il Sistema dei controlli in campo agroalimentare è molto articolato in relazione sia alle diverse finalità dei controlli stessi, sia alla molteplicità dei soggetti (pubblici e privati) coinvolti. In questo quadro è stato altresì evidenziato che tale sistema risulta maggiormente complesso nel caso delle produzioni agroalimentari in regime di qualità regolamentata, che sono sottoposte ad un "doppio" meccanismo di tutela, che comprende sia un'attività di verifica di conformità, sia un'attività di vigilanza. In altri termini produzioni DOP e IGP, riconosciute ai sensi dell'ex Reg. (CE) n. 510/2006 oggi Reg. (CE) n. 1151/2012, oltre ai controlli "normali" - cioè quelli definiti dalla normativa "generale" sui prodotti agroalimentari (ad esempio in materia di Etichettatura, etc.) - sono sottoposte a controlli

“specifici” derivanti dalla normativa citata (ad es. rispetto del disciplinare di produzione, etc.).

A tale proposito, per quanto riguarda il nostro Paese, può essere utile considerare la tabella n. 6.1 che propone un quadro d’insieme dei diversi soggetti “controllati” e “controllanti” e delle diverse finalità perseguite da questi ultimi.

**Tabella 6.1** - Quadro sinottico riepilogativo del sistema dei controlli in Italia.

	TIPOLOGIA	SOGGETTO “CONTROLLANTE”	SOGGETTO “CONTROLLATO”	FINALITÀ DEL CONTROLLO	
<p><b>SISTEMA DI CONTROLLO:</b> Tutte le produzioni agroalimentari in regime di qualità regolamentata sono sottoposte ad un sistema di controllo, organizzato attraverso un “doppio” meccanismo di tutela. Abbiamo così un SISTEMA DI CONTROLLO che comprende sia un’attività di verifica di conformità e sia un’attività di vigilanza.</p>	<b>A) CONTROLLO:</b>				
	A1) Ispettivo (Controllo vero e proprio)	Attività di controllo ispettivo svolta dagli Enti pubblici di controllo (NAS, ICQRF, CFS, GdF, Enti Regionali, Locali, etc.)	Tutti gli Operatori del Settore Alimentare (OSA)	Attraverso Ispezioni e/o prelievi <b>verificare</b> la <b>conformità</b> dei processi produttivi e dei prodotti alle <b>norme previste dalla legge nazionale e/o comunitaria</b> (es. etichettatura, contrastare attività illecite: frode in commercio, adulterazione, sofisticazione, etc.)	
	A2) Certificazione	Enti di Certificazione:  -Organismi di Controllo (OdC) (es.: CSQA, Agroqualità, etc.);  -Autorità di Controllo Pubbliche Designate (APD) (es.: CCIAA, etc.)	Tutti gli operatori della filiera delle produzioni a qualità regolamentata (DOP/IGP) riconosciute ai sensi dell’ex Reg. (CE) n. 510/2006 oggi Reg. (CE) n. 1151/2012	Attraverso ispezioni e/o prelievi verificare che gli operatori di filiera operino in conformità alle disposizioni impartite da normative specifiche ( <b>rispetto dei Disciplinari di Produzione</b> ).	
	<b>B) VIGILANZA</b>				
	B1) Consorzi di Tutela	I Consorzi di Tutela autorizzati dal Mi.P.A.A.F. per quella determinata DOP e/o IGP, mediante Agenti Vigilatori riconosciuti dal Mi.P.A.A.F. L’attività è svolta sotto il coordinamento dell’ICQRF e in raccordo con le Regione (e/o Prov. Autonome) attraverso l’elaborazione di un programma di vigilanza approvato dall’ICQRF.	Sugli operatori della filiera della produzione a qualità regolamentata (DOP/IGP) riconosciute ai sensi dell’ex Reg. (CE) n. 510/2006 oggi Reg. (CE) n. 1151/2012.	<b>Verificare solo in fase di commercio che le produzioni tutelate</b> rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione. <b>Non si possono svolgere attività di controllo sulle produzioni.</b> Tali attività di verifica sono espletate solo successivamente all’avvenuta certificazione e non può riguardare l’Ente di Certificazione.	
	B2) ICQRF e/o Regioni (e/o Province Autonome)	“Controlli” svolti da:  ICQRF	Sugli Enti di Certificazione (A1)	<b>Accertare il mantenimento dei requisiti</b> che hanno dato luogo all’autorizzazione	

		e/o Regioni (e/o Prov. Autonome)		<p>del Mi.P.A.A.F. e di verificare la corretta attuazione del piano di controllo predisposto da ciascun Ente di Certificazione ai fini del rispetto del Disciplinare di Produzione.</p> <p>La vigilanza viene svolta attraverso:</p> <p><b>I - istruttoria preliminare:</b> condotta esclusivamente dall'ICQRF che ha lo scopo di controllare la documentazione di sistema.</p> <p><b>II - Verifica presso l'Ente di Certificazione:</b> ha lo scopo di verificare l'entità e le modalità di esecuzione dell'attività svolta dagli Enti di Certificazione con l'acquisizione dei "fascicoli aziendali" e un affiancamento degli ispettori dello stesso Ente di certificazione per verificare le modalità operative seguite durante l'attività di verifica.</p> <p><b>III - Verifica presso gli operatori di filiera:</b> Ha lo scopo di effettuare un riscontro documentale incrociato tra le risultanze documentali dei "fascicoli aziendali" selezionati nella Fase II e le evidenze documentali giacenti presso l'operatore di filiera.</p>
--	--	--	--	--

Come si osserva, nel caso delle produzioni in parola, vige, così come per tutti gli operatori del settore agroalimentare, il controllo ispettivo svolto dagli Enti pubblici di controllo per verificare la conformità di prodotti e processi alla normativa nazionale o comunitaria. Oltre a ciò per gli operatori connessi a tali produzioni vige il controllo realizzato dagli OdC e dalle APD finalizzato a verificare la conformità ai disciplinari di produzione. Accanto a tale controllo, solo in fase di commercio, interviene la vigilanza dei Consorzi di Tutela. Attività di vigilanza viene infine realizzata, nel campo in esame, da parte dell'ICQRF e/o delle



Regioni, sugli Enti di Certificazione, sia presso gli Enti stessi che attraverso verifiche presso gli operatori di filiera.

Considerando la complessità dell'assetto giuridico-organizzativo e la mancanza di una banca dati unitaria, l'analisi quantitativa del sistema dei controlli presenta consistenti difficoltà, che nascono dalle carenze presenti nelle diverse fonti e soprattutto dalle problematiche connesse alla loro integrazione.

Esistono infatti diverse tipologie di informazioni relative ai controlli ispettivi in campo agroalimentare, generalmente fornite dai soggetti preposti a tale controllo secondo schemi e modelli "propri" in funzione delle differenti tipologie di attività coinvolte.

Accanto a questi esistono diversi dati relativi alla vigilanza ed al controllo sui prodotti regolamentati a DOP e IGP, ma, considerando il complesso delle attività della Tabella n. 6.1, tali informazioni presentano diverse lacune.

Il lavoro di indagine pertanto è stato dapprima finalizzato a definire uno scenario complessivo dei risultati delle attività di controllo per gli anni 2011 e 2012; a tal fine sono stati esaminati i dati forniti da diversi soggetti pubblici coinvolti nel sistema dei controlli e in particolare dei controlli ispettivi. Integrando tali fonti è possibile valutare la dimensione complessiva dei controlli effettuati.

Definito l'ordine di grandezza complessivo si è passati ad analizzare in dettaglio i risultati delle attività di vigilanza e controllo che interessano specificamente le produzioni a qualità regolamentata. Al fine del reperimento di tali informazioni si è fatto riferimento in primo luogo a dati amministrativi messi cortesemente a disposizione dal Mi.P.A.A.F. – ICQRF; successivamente, al fine di colmare le lacune sopra citate, si è proceduto a reperire i dati "mancanti" attraverso una indagine di campo, realizzata intervistando via e-mail (e per via telefonica) tutti i soggetti pubblici e privati che intervengono nelle attività di controllo e vigilanza.

Le informazioni così raccolte sono state sottoposte, in primo luogo, ad una serie di verifiche concernenti la coerenza e la congruità dei dati stessi; successivamente sono state integrate in una banca

dati, attraverso la quale sono stati strutturati dei Data-sets sui quali sono state effettuate delle elaborazioni statistiche.

## **6.2 LE DIMENSIONI DEL CONTROLLO ISPETTIVO SVOLTO DAI SOGGETTI PUBBLICI**

Come illustrato lo scopo della prima fase della analisi empirica è stato quello di pervenire ad un ordine di grandezza del totale dei controlli svolti nel settore agroalimentare in Italia. Si sono esaminate varie informazioni sui risultati delle attività in esame, considerando – per i macro-settori sanitario, fiscale e merceologico – dati relativi a tutte le Amministrazioni Pubbliche per le quali è stato possibile reperire ed acquisire informazioni: Ministero della Salute – Sistema Sanitario Nazionale; Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – ICQRF; ASL - Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione - Servizio Veterinario; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS); Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari (NAC); Capitanerie di Porto; Corpo Forestale dello Stato; Guardia di Finanza; Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e Istituti Zooprofilattici Sperimentali Regionali.

Per ciascuna delle predette amministrazioni i dati, riferiti agli anni 2011 e 2012, sono stati acquisiti attraverso: il Piano Nazionale Integrato (PNI) dei controlli; i rapporti sulle frodi alimentari di “Fare Ambiente” e “Italia a Tavola” e i rapporti delle attività svolte dagli organi di controllo pubblici, in particolare NAC, CFS e ICQRF.

In base ai dati reperiti sono state redatte delle schede di rendiconto contenenti informazioni relative al:

- Settore operativo;
- Numero di controlli eseguiti;
- Numero di non conformità;
- Numero di Campioni analizzati;
- Numero di Campioni
- Sanzioni amministrative;
- Reati penali;

- Numero di Persone segnalate alle autorità penali e/o amministrative;
- Prodotto sequestrato amministrativamente e/o penalmente.

Per quanto si tratti di dati disomogenei le informazioni raccolte hanno consentito di stimare l'attività complessiva dei controlli sugli alimenti e sugli operatori del settore alimentare. Ai fini di una corretta lettura di tali informazioni va precisato che, nella loro aggregazione, si è cercato di mantenere la distinzione tra i controlli effettuati per tutelare la salute del consumatore, il benessere degli animali e la sanità delle piante – in sostanza i controlli relativi in senso lato alla “sicurezza alimentare” - quelli che riguardano le non conformità alle prescrizioni di norme nazionali e/o comunitarie - e in questo caso i controlli relativi alle “frodi alimentari” [76] - e quelli che possono essere ascritti alla categoria delle “frodi fiscali”.

In altri termini con l'espressione “sicurezza alimentare” si fa riferimento alla conformità alle prescrizioni di carattere sanitario, con l'espressione “frode alimentare” ci si riferisce alla non conformità ad altre prescrizioni, e infine l'espressione “frode fiscale” si indica la violazione di specifiche norme fiscali da parte del contribuente.

Come illustrato dunque il Regolamento (CE) n. 882/2004 prevede l'obbligo per gli Stati membri di programmare un piano integrato di controllo nazionale pluriennale (MANCP/PNI), che ha lo scopo di descrivere tutti i controlli previsti nell'ambito della sicurezza alimentare e di tutela contro le frodi alimentari. Dall'analisi dei dati del PNI si evince che:

Nell'anno 2011 sono stati svolti circa 1.130.00 controlli così suddivisi: per il 93,7% hanno riguardato il settore della sicurezza alimentare, per 6,0% le frodi alimentari e per il restante 0,3% le frodi fiscali (nazionali e comunitarie). Per quanto riguarda le frodi alimentari il 50,4% dei controlli è svolto dall'ICQRF, il 40,3% dalle Capitanerie di porto, l'8,0% dal CFS e il 13,0% dal NAC. Se si considerano esclusivamente i controlli svolti dagli organi operanti presso il Mi.P.A.A.F. la quota più rilevante

dell'attività di controllo è svolta dall'ICQRF (84,4%), seguita dal CFS con il 13,5% e dai NAC con il 2,1%;

Nell'anno 2012, invece, sono stati svolti circa 857.000 controlli, con una riduzione rispetto al 2011 del 24% circa; per il 92,1% essi hanno riguardato il settore della sicurezza alimentare, per il 7,8% le frodi alimentari e per il restante 0,1% le frodi fiscali (nazionali e comunitarie). Sempre considerando i dati del PNI relativamente alle frodi alimentari il 52,7% dei controlli è svolto dall'ICQRF, il 34,7% dalle Capitanerie di porto, il 9,5% dal CFS e il 3,1% dal NAC. Se si considerano esclusivamente i controlli svolti dagli organi operanti presso il Mi.P.A.A.F. la quota più rilevante è svolta dall'ICQRF (81,3%), seguita dal CFS con il 14,0% e dai NAC con il 4,7%.


### **6.3 II CONTROLLO SULLE PRODUZIONI A QUALITÀ REGOLAMENTATA: MATERIALI E METODI**

#### **6.3.1 UN BREVE PROFILO DELLE PRODUZIONI ADOP e IGP**

Al fine di consentire una lettura corretta dell'analisi quantitativa riportata di seguito è opportuno descrivere brevemente il contesto produttivo sul quale insistono i controlli in esame.

Nell'Unione Europea, a tutto il 2012, risultavano riconosciuti e registrati ben 1100 prodotti DOP e IGP, riferiti a un'ampia gamma di categorie. Il grosso delle denominazioni in parola, il 74% circa, risulta registrato da cinque Stati membri (Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Grecia), cioè i paesi dell'area mediterranea dell'Unione, dove sono presenti, come è noto, tradizioni e culture alimentari che giustificano la registrazione delle denominazioni in esame per i diversi settori previsti dalla normativa comunitaria. (vedi figura n. 6.1)


**Fig. n. 6.1.-** Suddivisione (in %) delle Denominazioni riconosciute per Paese di provenienza nel 2012



Fonte: Elaborazioni su dati UE 2012

Al 31 dicembre 2012 è l'Italia il Paese che detiene il maggior numero di denominazioni geografiche, ben 246 che rappresentano il 22% del totale. Di queste 98 sono relative alla classe ortofrutticoli e cereali (il 40% circa), 44 a quella dei formaggi (il 18% circa), 43 alla classe oli e grassi (il 17,5 % circa), 40 alle carni fresche e prodotti a base di carne (il 16% circa), e 21 alla classe altri prodotti (l'8,5 % circa). (vedi figura n. 6.2)

**Fig. n. 6.2** – Ripartizione (in %) delle Denominazioni in Italia nel 2012



Fonte: Elaborazioni su dati UE 2012

Tra le sole DOP (ben 154, il 63% del totale denominazioni) le categorie più rappresentate sono quella dei formaggi (43 DOP, il 28% circa) seguita da quella degli oli e grassi con 42 DOP (il 27 % circa) e dagli ortofrutticoli e cereali, con 33 DOP (il 21%). Seguono la categoria delle carni fresche e delle preparazioni delle carni (con 22 DOP poco più del 14%), mentre le altre categorie di prodotti, con 14 DOP, costituiscono una quota residuale (9% circa). (vedi figura n. 6.3)

**Fig. n. 6.3.** – Ripartizione delle DOP in Italia al 2012

<b>Comparti a DOP</b>	<b>n° riconoscimenti</b>	<b>% incidenza sul totale</b>
Ortofrutta e Cereali	33	<b>21,4%</b>
Formaggi	43	<b>27,9%</b>
Oli extraverg. di oliva	42	<b>27,3%</b>
Preparazioni di carni	22	<b>14,3%</b>
Altri prodotti	14	<b>9,1%</b>
<b>Totale</b>	<b>154</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Elaborazioni su dati UE 2012

Per contro, tra i prodotti IGP (ben 92, il 37% sul totale delle denominazioni), la categoria dei prodotti ortofrutticoli e cereali è quella maggiormente rappresentata, con 65 IGP (il 42% circa), seguita dal

settore delle carni fresche e trasformate con 18 IGP (poco meno del 12%). (vedi figura n. 6.4)

**Fig. n. 6.4.** – Ripartizione delle IGP in Italia al 2012

<b>Comparti a IGP</b>	<b>n° riconoscimenti</b>	<b>% incidenza sul totale</b>
Ortofrutta e Cereali	65	<b>42,2%</b>
Formaggi	1	<b>0,6%</b>
Oli extraverg. di oliva	1	<b>0,6%</b>
Preparazioni di carni	18	<b>11,7%</b>
Altri prodotti	7	<b>4,5%</b>
<b>Totale</b>	<b>92</b>	<b>59,7%</b>

Fonte: Elaborazioni su dati UE 2012

Non tutti questi prodotti, tuttavia, presentano le stesse caratteristiche in termini di notorietà, reputazione, volume dell'offerta, organizzazione della filiera, struttura di governance adottata. Come ampiamente evidenziato dalle indagini Ismea-Qualivita [77] (vedi Tabella n. 6.2), in realtà nel mercato dei prodotti a denominazione d'origine sussiste una situazione di coesistenza tra denominazioni che presentano grandi volumi e fatturati, realizzate con processi produttivi di tipo industriale, denominazioni che possono essere considerate “di nicchia” e denominazioni non ancora decollate sotto il profilo produttivo.

**Tab. n. 6.2** - I primi dieci prodotti per fatturato alla produzione (in milioni di euro). Anni 2009-2011

<b>Denominazione</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Peso % sul totale</b>	<b>Var. % 11/10</b>
Grana Padano	1.015	1.241	1.395	21,4	12,4
Parmigiano Reggiano	1.011	1.163	1.357	20,8	16,7
Prosciutto di Parma	923	900	992	15,2	10,1
Prosciutto di San Daniele	321	309	302	4,6	-2,2
Mozzarella di Bufala Campana	262	290	288	4,4	-0,4
Aceto balsamico di Modena	41	243	260	4,0	7,2
Gorgonzola	206	216	249	3,8	15,3
Mortadella Bologna	211	218	224	3,4	2,6
Bresaola della Valtellina	187	199	215	3,3	8,2
Mela Alto Adige o Sudtiroler Apfel	93	141	170	2,6	20,8
<b>Totale primi dieci DOP e IGP</b>	<b>4.270</b>	<b>4.919</b>	<b>5.453</b>	<b>83,8</b>	<b>10,8</b>
<b>Totale fatturato alla produzione DOP e IGP</b>	<b>5.251</b>	<b>5.976</b>	<b>6.510</b>	<b>167,5</b>	<b>8,9</b>

Fonte: Indagine Ismea-Qualivita 2012

Solo 112 dei prodotti a DOP e IGP del nostro Paese presentano un Consorzio di Tutela. Più precisamente, al 2012, risultano attivi 103 Consorzi di Tutela (il 42% sul totale delle denominazioni nazionali): ben 6 Consorzi gestiscono infatti più prodotti a DOP e IGP. La gestione delle restanti denominazioni (58% del totale) è realizzata attraverso strutture organizzative aventi forma giuridica diversa dal Consorzio di Tutela (associazione, comitati, cooperative, etc.), che, come già evidenziato, presentano una maggiore semplicità sia in fase costitutiva sia sul piano organizzativo e gestionale.

La parte assolutamente prevalente dei (103) Consorzi (il 73% circa) è connessa alle DOP (con 82 prodotti vigilati, 28 formaggi, 20 oli e grassi, 12 prodotti a base di carne, 10 ortofrutta e cereali, 5 altri prodotti). La parte rimanente (28) svolge le sue attività istituzionali con riferimento alle IGP, vigilano su 30 prodotti (18 ortofrutticoli e cereali, 9 carni fresche e preparati di carne e 1 oli e grassi).

Considerando la locazione della sede legale, dal punto di vista geografico i Consorzi di Tutela (vedi tabella n. 6.3) sono così distribuiti sul territorio nazionale:

**Tab. n.6.3** – Distribuzione geografica (in funzione della sede legale) dei Consorzi di Tutela al 2012

REGIONE e/o PROVINCIA AUTONOMA	N. CONSORZI
LOMBARDIA	15
PIEMONTE	12
VENETO	12
CAMPANIA	11
EMILIA ROMAGNA	9
CALABRIA	8
TOSCANA	6
SICILIA	6
MARCHE	5
LAZIO	5
PUGLIA	4
SARDEGNA	4
PROV. AUT. BOLZANO	3
FRIULI VENEZIA GIULIA	2
PROV. AUT. TRENTO	2
<b>TOTALE</b>	<b>103</b>



effettuare i controlli sulle 246 DOP e IGP presenti a livello nazionale vi sono 50 Enti di Certificazione, suddivisi tra 23 Organismi di Certificazione (OdC) e 27 Autorità Pubbliche Designate.

### **6.3.2 LE MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI SUL CONTROLLO**

In merito al controllo ispettivo è stato possibile reperire ed acquisire i soli dati, riferiti agli anni 2011 e 2012, dell'attività svolta dall'ICQRF. I rendiconti ICQRF contengono informazioni relative a:

- Numero Controlli;
- Operatori Controllati;
- Operatori Irregolari (%);
- Prodotti Controllati;
- Prodotti Irregolari (%);
- Campioni Analizzati;
- Campioni Irregolari (%);
- Sequestri;
- Notizie di Reato;
- Contestazioni amministrative.

E' opportuno ricordare che nell'attività di controllo (vedi tabella n. 6.1 - A2) sono coinvolti anche 50 Enti di certificazione, come prima precisato - costituiti da 27 Organismi di Certificazione privati e 23 Autorità Pubbliche Designate - che, attraverso ispezioni e/o prelievi, verificano il rispetto del disciplinare di produzione. I dati sui controlli in questione, relativi sempre agli anni 2011 e 2012, sono stati raccolti dall' ICQRF e cortesemente forniti dall'Ispettorato stesso. I rendiconti di detti controlli contengono informazioni relative a:

- Quantitativi certificati;
- Numero di operatori assoggettati;
- Numero di visite effettuate;
- Numero campioni prelevati;
- Numero campioni irregolari;
- Non conformità accertate (lievi e gravi).

### 6.3.3 LE MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DI VIGILANZA

Come più volte illustrato le istituzioni pubbliche e private coinvolte nella vigilanza sono rappresentate dall'ICQRF, dai Consorzi di Tutela riconosciuti e dalle Regioni o Province Autonome (vedi tabella n.6.1 – B). I dati di dettaglio per l'ICQRF, per anni 2011 e 2012, sono stati, anche in questo caso gentilmente forniti dall'Ispettorato. I rendiconti dei dati amministrativi dell'ICQRF contengono informazioni relative alle Verifiche effettuate presso gli Enti di certificazione ed a quelle effettuate presso gli operatori di filiera. In entrambi i casi sono riportati i controlli interni (o se si vuole d'ufficio), il numero di controlli (di vigilanza) presso ciascun Ente di certificazione e il numero di controlli (sempre di vigilanza) presso gli operatori delle filiere.

I dati dei *Consorzi di Tutela* riconosciuti sono stati acquisiti attraverso una indagine diretta realizzata tramite interviste telefoniche e invio di e-mail. A ciascuna e-mail era allegato un apposito questionario, da compilare sempre relativamente agli anni 2011 e 2012, messo a punto proprio allo scopo di acquisire le informazioni necessarie ad analizzare sotto il profilo quantitativo l'attività istituzionale svolta dagli stessi Consorzi. Il questionario è stato strutturato come segue:

CONSORZIO DI TUTELA _____		
Anno	2011	2012
Numero Aziende Consorziare:		
Numero Aziende non Consorziare:		
Quantitativo di prodotto certificato		
Numero controlli di vigilanza svolti:		
Numero contestazioni amministrative:		
Numero notizie di reato:		
Numero di sequestri:		
Tipologia di accordi stipulati tra Consorzi e ICQRF: Attuazione del D.M. 12/10/00 – Collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP con il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP	SI / NO	SI / NO
Numero prelievi:		
Numero di irregolarità:		

Anche i dati delle Regioni e/o Provincie Autonome sono stati acquisiti attraverso una indagine diretta realizzata tramite interviste telefoniche ed invio di e-mail. Anche in questo caso, sempre con riferimento agli anni considerati, è stato strutturato un apposito questionario allo scopo di acquisire le informazioni necessarie, riportato di seguito:

<b>REGIONE e/o PROVINCIA AUTONOMA</b>		
-----		
<b>Anno</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Numero di Enti di Certificazione vigilati:		
Numero di controlli di vigilanza per ogni DOP e/o IGP: _____ svolti: Presso gli operatori:  Presso gli enti di controlli:  Numero di controlli in ufficio:		
Numero di non conformità rilevate		
Numero di notizie di reato		
Numero di sequestri		
Numero di campioni prelevati: irregolarità riscontrate:		
Tipologia di accordi stipulati con l'ICQRF:		

Come si osserva le informazioni acquisite attraverso questo canale sono coerenti con il quadro informativo complessivo; in particolare va osservato che nel caso di specie è stato necessario acquisire informazioni sulla esistenza e tipologia di accordi stipulati tra ciascuna Regione (e/o Provincia Autonoma) e l'ICQRF, ai sensi dell'art. 4 del DM 16 febbraio 2012 illustrato in precedenza.

Senza volere in questa sede scendere nel dettaglio si può osservare a tale proposito, che al 2012, solo 6 Regioni (Umbria, Puglia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Autonoma Valle D'Aosta) e una Provincia Autonoma (Trento) operavano con controlli di vigilanza propri attraverso Servizi addetti alla vigilanza sulle strutture di controllo "incardinate" presso gli Assessorati all'Agricoltura.

#### **6.4.1 LE ELABORAZIONI REALIZZATE**

La struttura della banca dati riflette ovviamente le diverse tipologie di controllo. Essa è stata costruita integrando il caratteri che costituiscono le quattro sezioni principali della tabella n.6.1 collegandoli con ciascun prodotto denominato e con le sue caratteristiche principali (settore, numero di operatori, etc.), tra le quali i quantitativi certificati (acquisiti anche grazie alla cortese collaborazione dell'ISMEA).

Più precisamente il dataset che caratterizza ciascuno dei due anni considerati comprende, per ciascuna denominazione, la classe di prodotto, il corrispondente Ente di Certificazione, il numero di operatori assoggettati, il numero totale di visite svolte dagli Enti di Certificazione, il numero campioni da questi prelevati, il numero di campioni irregolari e l'ammontare di non conformità lievi e gravi. Per lo stesso prodotto la seconda sezione del dataset contiene le variabili relative al controllo ispettivo: numero di controlli interni, numero di ispezioni, numero di operatori controllati, numero di prodotti controllati, numero di prodotti irregolari, numero di sequestri effettuati, contestazioni relative alla normativa sulle denominazioni e non, notizie di reato, analisi effettuate e numero di irregolarità riscontrate, valore dei sequestri. La terza sezione contiene le variabili relative al controllo di vigilanza svolto dall'ICQRF presso gli Enti di Certificazione e presso gli operatori di filiera: numero di controlli interni, numero di ispezioni, numero di Enti di Certificazione e numero di operatori coinvolti. La quarta sezione riguarda infine i controlli effettuati dai Consorzi per i prodotti da loro tutelati: numero di controlli, contestazioni, notizie di reato, sequestri, prelievo campioni e campioni irregolari. A queste variabili si aggiungono i controlli effettuati in questo campo dalle Regioni.

Una volta costruito il dataset si sono effettuati una serie di controlli di coerenza e congruità. Dopo la validazione dei dati si è proceduto a definire la strategia di analisi statistica da adottare. Considerando la struttura dell'informazione – che è caratterizzata da variabili che per molte denominazioni non presentano valori – si è ritenuto opportuno procedere per step cominciando a considerare la sezione più completa in tal senso e cioè quella che riporta i dati degli Enti di Certificazione. Per

tale sezione si è proceduto ad effettuare una analisi statistica descrittiva calcolando per le variabili in questione indici di posizione e forma, nonché la correlazione. Tale analisi è stata ripetuta, al fine di evidenziarne le specificità, distinguendo le DOP dalle IGP.

Con il secondo step l'analisi è stata allargata ai poco meno di 140 prodotti per i quali la struttura dell'informazione era tale da consentire l'analisi congiunta sia dell'attività degli enti di Certificazione, sia della vigilanza che del controllo ispettivo. Anche in questo caso si è proceduto ad effettuare una analisi statistica descrittiva considerando i parametri indicati in precedenza.

Con lo step successivo si è provveduto invece ad evidenziare – attraverso contingenze e dicotomiche – la presenza/assenza congiunta delle diverse forme di controllo.

Nel quarto step si sono effettuati alcuni approfondimenti ripetendo le analisi precedenti per i comparti di maggiore interesse per il nostro Paese.

Infine, attraverso il modello di regressione, si è cercato di individuare le variabili esplicative maggiormente significative.

## **6.4 ANALISI DEI RISULTATI**

### **6.4.1 IL CONTROLLO DEGLI ENTI DI CERTIFICAZIONE**

Nell'ambito di tale analisi sono state trattate le seguenti variabili (delle quali tra parentesi si riporta l'abbreviazione):

- Numero operatori assoggettati (noper)
- Numero visite effettuate (nvisit)
- Numero campioni prelevati (ncamp)
- Numero campioni irregolari (ncampir)
- Non conformità lievi (nclievi)
- Non conformità gravi (ncgravi)
- Quantitativo Certificato (qcert)

Di tali variabili nella seguente tabella (Tab. n. 6.4) vengono riportate le principali statistiche descrittive. Prendendo in esame il numero di operatori assoggettati per ciascuna denominazione, ad esempio, si osserva che questo varia da zero fino a quasi 11 mila. La media è pari a

poco più di 495, la mediana è invece pari a 56. Considerando il valore del primo e del terzo quartile si desume che la distribuzione è fortemente concentrata e che pertanto la media non rappresenta una buona approssimazione della posizione centrale, che può essere meglio approssimata, in questo caso, dalla mediana.

**Tab. n. 6.4** - Controllo Enti di Certificazione: Statistiche descrittive

	noper	nvisit	ncamp	ncampir	nclievi	ncgravi	qcert
<b>Min.</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>1st Qu.</b>	18	11	1	0	0	0	11084
<b>Median</b>	56	34	11	0	0	0	110250
<b>Mean</b>	495,1	377,9	52,58	2,349	130,6	1,689	5680731
<b>3rd Qu.</b>	198,5	115	39	1	6	1	680846
<b>Max.</b>	10977	14593	1976	111	3158	22	2,53E+08
<b>NA's</b>							17

Anche il numero di visite per denominazione è molto variabile, potendo arrivare fino ad oltre 14 mila. In questo caso la mediana, pari a 34, fornisce una prima indicazione quantitativa sull'impatto di questo tipo di controlli sulle denominazioni coinvolte.

Nella Tabella n. 6.5 è riportata la matrice dei coefficienti di correlazione tra le variabili sopra considerate.

**Tab. n. 6.5.** -Controllo Enti di Certificazione: Correlazione

	noper	nvisit	ncamp	ncampir	nclievi	ncgravi
<b>noper</b>	1	0,485329	0,218542	0,295403	0,581373	0,461516
<b>nvisit</b>	0,485329	1	0,532496	0,539652	0,586459	0,357101
<b>ncamp</b>	0,218542	0,532496	1	0,610941	0,296952	0,33598
<b>ncampir</b>	0,295403	0,539652	0,610941	1	0,286606	0,431393
<b>nclievi</b>	0,581373	0,586459	0,296952	0,286606	1	0,478726
<b>ncgravi</b>	0,461516	0,357101	0,33598	0,431393	0,478726	1

In estrema sintesi si può osservare, in primo luogo, la presenza di una correlazione rilevante, pari a 0.61, tra il numero di campioni prelevati e il numero di campioni irregolari; in altri termini i prodotti che vengono "campionati" maggiormente sono quelli dove in qualche modo ci si aspetta la presenza di irregolarità

Un valore di circa 0.58 è riscontrabile tra il numero di operatori presenti in una denominazione e le “non conformità” lievi, e tra il numero di visite e le stesse “non conformità” lievi; va in tal senso sottolineato che tra numero di operatori presenti in ciascuna denominazione e il numero di visite effettuate dagli Enti di Certificazione la correlazione è pari a quasi 0.5 (0.485 per l’esattezza). In altri termini per ciascuna denominazione sembra esservi una relazione significativa tra la numerosità degli operatori assoggettati, il numero di visite effettuato e la quantità di non conformità lievi individuate.

Il numero di non conformità lievi a sua volta è correlato al 47% con il numero di non conformità gravi. Queste ultime sono correlate al 43% con il numero di campioni irregolari. Nel complesso tutte le correlazioni sono di segno positivo e risultano significative; le meno rilevanti si riscontrano tra il numero di operatori assoggettati e i campioni prelevati e il numero di operatori con il numero di campioni irregolari.

In sostanza il quadro complessivo che emerge relativamente ai controlli degli Enti di Certificazione evidenzia un peso rilevante sulle denominazioni a maggiore numero di operatori assoggettati, ma anche performance significative sul piano dei risultati dei controlli stessi. Tuttavia attraverso l’analisi emergono una serie di criticità che hanno suggerito di approfondire l’analisi stessa considerando separatamente le IGP e le DOP.

Nella Tabella n. 6.6 sono pertanto riportate le stesse statistiche descrittive viste in precedenza calcolate solo relativamente alle IGP.

**Tab. n. 6.6** - Controllo Enti di Certificazione: statistiche descrittive IGP

	noper	nvisit	ncamp	ncampir	nclievi	ncgravi
<b>Min.</b>	2	0	0	0	0	0
<b>1st Qu.</b>	12,25	10	0	0	0	0
<b>Median</b>	32	21,5	3	0	0	0
<b>Mean</b>	481,87	214,8	48,47	2,2	75,26	1,544
<b>3rd Qu.</b>	114,5	71,5	12,75	0	3	0,75
<b>Max.</b>	10977	2997	1976	103	3151	22

Come si osserva sia la mediana del numero degli operatori (32.0) che quella del numero di visite (21.5) è più bassa di quella calcolata considerando l'insieme delle denominazioni. Nella Tabella n. 6.7 viene riportata la matrice di correlazione tra le variabili considerate calcolata con riferimento alle sole IGP

**Tab. n. 6.7** - Controllo Enti di Certificazione: Matrice di Correlazione prodotti IGP

	noper	nvisit	ncamp	ncampir	nclievi	ncgravi
<b>noper</b>	1	0,588269	-0,0005730591	0,250912931	0,378162	0,282298
<b>nvisit</b>	0,5882686021	1	0,1086270683	0,373747064	0,719042	0,44751
<b>ncamp</b>	-0,0005730591	0,108627	1	0,279531225	0,016738	0,296977
<b>ncampir</b>	0,2509129310	0,373747	0,2795312251	1	-0,00116	0,593858
<b>nclievi</b>	0,3781617935	0,719042	0,0167381247	-0,001162307	1	0,331722
<b>ncgravi</b>	0,2822983560	0,44751	0,2969770481	0,593858034	0,331722	1

Molto brevemente nel caso delle sole IGP si può osservare che:

- Vi è una elevata correlazione (0.59 circa) tra il numero di visite e la numerosità degli operatori assoggettati;
- Vi è una correlazione ancora più elevata (quasi 0.72) tra il numero di visite ed il numero di non conformità lievi;
- Non c'è correlazione tra il numero di operatori e il numero di campioni prelevati;
- Il numero di campioni e il numero di non conformità non sono in pratica correlati;
- Il numero di campioni irregolari non è correlato con le non conformità lievi mentre evidenzia una correlazione del 60% con le non conformità gravi.



Nella Tabella n.6.8 vengono proposte le statistiche descrittive considerate calcolate relativamente alle sole DOP.

**Tab. n. 6.8** - Controllo Enti di Certificazione: statistiche Descrittive DOP

	noper	nvisit	ncamp	ncampir	nclievi	ncgravi
<b>Min.</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1st Qu.</b>	25	17	4	0	0	0
<b>Median</b>	70	47	20	0	0	0
<b>Mean</b>	503,4	479,2	55,13	2,441	165	1,779
<b>3rd Qu.</b>	275	148	56	2	6	1
<b>Max.</b>	5545	14593	1967	111	3158	17

Come si osserva in questo caso le mediane del numero di operatori assoggettati e del numero di visite risultano più elevate di quelle calcolate per l'insieme delle denominazioni nella tabella 6.4.

Nella Tabella n. 6.9 viene proposta, analogamente, la matrice di correlazione delle variabili esaminate calcolata con riferimento alle sole DOP.

**Tab. n. 6.9.** -Controllo Enti di Certificazione: Matrice di Correlazione prodotti DOP

	noper	nvisit	ncamp	ncampir	nclievi	ncgravi
<b>noper</b>	1	0,589429	0,468957	0,344645	0,770487	0,6482804
<b>nvisit</b>	0,589429	1	0,750785	0,655329	0,587048	0,3881320
<b>ncamp</b>	0,468957	0,750785	1	0,900686	0,470805	0,3709825
<b>ncampir</b>	0,344645	0,655329	0,900686	1	0,434242	0,3080112
<b>nclievi</b>	0,770487	0,587048	0,470805	0,434242	1	0,5656849
<b>ncgravi</b>	0,64328	0,388132	0,370983	0,308011	0,565685	1

Molto sinteticamente è possibile rilevare che:

- Tutte le correlazioni sono positive e significative;
- Il livello di correlazione tra la numerosità degli operatori assoggettati e il numero di visite è analogo a quello delle IGP (0.58 circa);
- Le non conformità lievi e gravi sono correlate rispettivamente al 77% e al 65 % con il numero di operatori;

- Il numero di visite totali è correlato al 75% con il numero di campioni e al 65% con il numero di campioni che risultano irregolari
- Vi è una correlazione del 90% tra il numero di campioni e il numero di campioni irregolari

In definitiva sembrano emergere differenze significative tra l'attività di controllo sulle IGP (specie con riferimento ai campionamenti che sembrano interessare soprattutto i casi di maggiore irregolarità) e le DOP, dove invece i legami tra visite, non conformità e risultati del campionamento appaiono più stringenti.

Le differenze in parola sono riassunte nella Tabella n. 6.10, dove si osserva che la media delle non conformità per prodotto nei due casi è molto diversa.

**Tab. n. 6.10** - Controllo Enti di Certificazione: differenze tra le DOP E IGP

	DOP	IGP
Media delle non conformità totali	166.8	76.80
Media del Numero dei campioni irregolari per prodotto	2.4	2.2
Media numero di non conformità lievi per prodotto	165.0	75.2
Media del numero di non conformità gravi per prodotto	1.78	1.54
Somma dei campioni prelevati	7994	4362
Somma dei campioni irregolari	354	198
Somma delle non conformità lievi	23928	6773
Somma delle non conformità gravi	258	139
Percentuale di non conformità gravi sul totale	1.1%	2.1%
Percentuale di campioni irregolari	4.4%	4,5%
Media dei campioni prelevati per prodotto	55.0	48.4

Un ultimo approfondimento realizzato nel primo step riguarda l'incidenza delle irregolarità rilevate. Il numero di campioni irregolari sul numero totale di campioni di tutto il data set è pari 0.077; in altri termini circa il 7% dei campioni sono irregolari. Per gli IGP il rapporto in questione vale 0.125, o, se si vuole, il 12% dei campioni prelevati da

prodotti IGP sono irregolari. L'incidenza delle irregolarità sulle DOP è invece pari al 5.4%.

In questo tipo di controllo dunque l'incidenza delle irregolarità appare abbastanza contenuta, specie se rapportata all'incidenza complessiva dei campioni irregolari che emerge considerando anche le altre forme di controllo, incidenza che arriva al 59%.

#### **6.4.2 CONTROLLO DEGLI ENTI DI CERTIFICAZIONE, CONTROLLO ISPETTIVO E VIGILANZA**

Come illustrato solo per un numero limitato di denominazioni è stato possibile considerare congiuntamente sia il controllo da parte degli Enti di Certificazione, sia il controllo ispettivo, sia il controllo della vigilanza presso gli Enti di Certificazione e gli operatori di filiera. In questo caso il sottoinsieme del dataset comprende le seguenti variabili:

- Numero operatori assoggettati (noper)
- Numero visite effettuate (nvisit)
- Numero campioni prelevati (ncamp)
- Numero campioni irregolari (ncampir)
- Non conformità lievi (nclievi)
- Non conformità gravi (ncgravi)
- Quantitativo Certificato (qcert)
- Numero di controlli interni da parte dell'ispettivo (Ispcontr)
- Numero di ispezioni (Ispnisp)
- Numero di operatori controllati (Ispnopctr)
- Numero di prodotti controllati (Isprodcntr)
- Numero di prodotti irregolari (Ispnprodir)
- Numero di sequestri (Ispseq)
- Controlli totali effettuati sugli Enti di Certificazione dalla vigilanza ICQRF (vigncontrodc)
- Controlli totali effettuati sugli operatori di filiera dalla vigilanza ICQRF (vigcontropdifiliera)

Nella Tabella n. 6.11 sono, al solito, riportate le statistiche descrittive relative alle variabili del dataset considerato.

**Tab. n. 6.11** - Controllo Enti di Certificazione, ispettivo e vigilanza:  
statistiche descrittive

	noper	nvisit	ncamp	ncampir	nclievi	ncgravi	qcert		
<b>Min.</b>	0	0	0	0	0	0	0		
<b>1st Qu.</b>	35	26	7	0	0	0	46665		
<b>Median</b>	105	64	22	0	1	0	216889		
<b>Mean</b>	591,8	533,4	82,23	3,672	119,8	2.299	8880821		
<b>3rd Qu.</b>	363	194	70	2	8	2	1724143		
<b>Max.</b>	7493	14593	1976	111	3158	22	252.698.956		
	ispcontr	ispnisp	ispnopcntr	isprodcntr	ispnprodir	ispseq	vigncontrodc	vigcontrop difiliera	
<b>Min.</b>	0	0	1	1	0	0	0	0	0
<b>1st Qu.</b>	0	3	3	3	0	0	1	1	1
<b>Median</b>	0	6	6	8	1	0	2	2	2
<b>Mean</b>	1,693	17,35	17,01	19,97	4,073	0,1606	3,467	3,197	3,197
<b>3rd Qu.</b>	1	15	15	16	3	0	5	4	4
<b>Max.</b>	44	260	231	303	105	7	31	16	16

Come si osserva, in questo caso la mediana degli operatori assoggettati è diversa da quella considerata in precedenza, e precisamente è più elevata, in considerazione del fatto che la selezione effettuata ha finito per considerare le denominazioni più “significative”. Lo stesso può dirsi nel caso delle visite, che appaiono in media ed in mediana molto più “consistenti”.

Un certo interesse, rispetto allo step precedente, assumono le informazioni relative al controllo ispettivo ed alla vigilanza. Come si osserva il numero medio di ispezioni per denominazione supera le 17, più o meno quanto il numero medio di operatori controllati. Sempre per ciascuna denominazione il numero medio di controlli di vigilanza effettuati dall’ICQRF sugli Enti di Certificazione è invece superiore a 3. Dello stesso ordine di grandezza infine, per ciascun tipo di prodotto, è il numero medio di controlli effettuati sugli operatori di filiera.

Nella successiva Tabella n 6.12 viene riportata la matrice di correlazione tra le principali variabili considerate.

**Tab. n. 6.12** - Controllo Enti di Certificazione, ispettivo e vigilanza:  
matrice di correlazione

	noper	nvisit	qcert	lspcontr	lspnisp	ispnopcnt	vigncontrodc	pdifiliera	vigcontro
noper	1	0,5293684	0,6624493	0,064087	0,345762	0,355054	0,15179383	0,22244	
nvisit	0,529368	1	0,3782330	0,125087	0,190726	0,198738	0,55563900	0,418479	
qcert	0,662449	0,3782330	1	0,12144	0,408561	0,419462	0,13049055	0,283554	
lspcontr	0,064087	0,1250870	0,1214396	1	0,428975	0,493504	0,01601697	0,283527	
lspnisp	0,345762	0,1907259	0,4085612	0,428975	1	0,994461	0,10816367	0,249227	
ispnopcnt	0,355054	0,1987375	0,4194615	0,493504	0,994461	1	0,10749764	0,268064	
vigncontrodc	0,151794	0,5556390	0,1304906	0,016017	0,108164	0,107498	1	0,407956	
pdifiliera	0,22244	0,4184788	0,2835540	0,283527	0,249227	0,268064	0,40795579	1	

Le principali evidenze che emergono dalla matrice di correlazione sono le seguenti:

- Il numero di operatori assoggettati è fortemente correlato (al 66%) con il quantitativo certificato del prodotto;
- Meno elevata, è la correlazione tra il quantitativo certificato e il numero delle visite, pari a 0.37;
- La vigilanza effettuata dall'ICQRF sugli Enti di Certificazione è correlata al 55% con il numero di visite effettuate dagli Enti di Certificazione presso i produttori;
- Il numero di prodotti controllati dall'ispettivo è correlato al 49% con il numero di operatori controllati;
- La vigilanza presso gli operatori di filiera è correlata al 40% con la vigilanza ICQRF presso gli Enti di Certificazione;
- La correlazione tra il numero di operatori del prodotto e le Ispezioni sugli operatori non risultano significativamente correlate;
- Il quantitativo certificato dei prodotti che hanno subito sia l'ispettivo che la vigilanza è correlato al 66% con il numero di operatori e al 37% con il numero delle visite.

In definitiva, per il sottoinsieme delle denominazioni considerate in questo step, i legami tra le diverse forme di controllo appaiono

abbastanza significativi e delineano un modello di interazione in qualche modo strettamente conforme alle indicazioni della normativa.

### 6.4.3 PRESENZA / ASSENZA DELLE DIVERSE FORME DI CONTROLLO

Se in gran parte, dunque, il modello appare congruente con gli indirizzi normativi, nello step successivo si è proceduto ad analizzare la sua “capacità di tenuta” complessiva. In tal senso sono state considerate delle semplici matrici di contingenza volte a verificare, per le principali coppie di variabili relative al controllo, il peso delle diverse combinazioni congiunte.

Un primo esempio in tal senso è costituito dalla Tabella n. 6.13, nella quale viene riportata per tutte le denominazioni considerate, la distribuzione congiunta dei controlli realizzati dagli Enti di Certificazione e dagli enti del controllo ispettivo, nella quale 0 rappresenta l’assenza del tipo di controllo considerato e 1 la presenza dello stesso.

**Tab. n. 6.13** - Tabella di contingenza controlli Enti di Certificazione/Ispettivi

	Isp	
Odc	0	1
0	4	2
1	95	134

Dalla tabella si evince che le denominazioni che hanno subito sia il controllo degli Enti di Certificazione che quello ispettivo sono 134. Esistono 95 produzioni che invece non sono state interessate dal controllo ispettivo, ma solo da quello da parte degli Enti di Certificazione. Quattro denominazioni invece non hanno subito nessuno dei due tipi di controllo.

Nella successiva Tabella n. 6.14 sono riportate le tabelle di contingenza che mettono in relazione il controllo ispettivo con l’effettuazione di analisi, con la presenza della vigilanza, con la presenza del consorzio di tutela e con la presenza del controllo da parte delle Regioni.

**Tab. n. 6.14** - Tabelle di contingenza tra controllo ispettivo, analisi, vigilanza, consorzi e regioni

<b>ispettiva/analisi</b>	0	1		<b>ispettiva/Consorzio</b>	0	1
0	98	1		0	67	32
1	86	50		1	64	72
<b>ispettiva/vigilanza</b>	0	1		<b>ispettiva/Controllo regioni</b>	0	1
0	52	47		0	92	7
1	11	125		1	126	10

Come si osserva, i prodotti a denominazione che non hanno subito il controllo ispettivo e che non sono stati oggetto di analisi sono 98, 86 quelli che hanno subito solo il controllo ispettivo; di questi solo 50 sono stati sottoposti ad analisi.

Per quanto riguarda la relazione tra controllo ispettivo e vigilanza dalla tabella si evince che 125 produzioni a denominazione hanno subito sia il controllo ispettivo sia la vigilanza ICQRF sugli Enti di Certificazione o sugli operatori di filiera. Sono 52 i prodotti che non sono stati interessati da nessuna delle due forme di controllo, mentre sono 47 quelli interessati dal controllo da parte della vigilanza ma non da quello ispettivo.

Sono 67 le denominazioni dove non è presente il consorzio di tutela che non sono state sottoposte a controllo ispettivo. Solo per 10 denominazioni al controllo ispettivo è associato il controllo da parte delle Regioni.

Nell'ultima parte di questo step sono state incrociate tre variabili alla volta, nel primo caso vigilanza, controllo ispettivo, e analisi. I risultati sono illustrati nella Tabella n. 6.15.

**Tab. n .6.15** - Tabelle di contingenza tra vigilanza, controllo ispettivo e analisi

<b>Vigilanza 0:</b>		
<b>ispettiva/analisi</b>	0	1
0	52	0
1	7	4
<b>Vigilanza 1:</b>		
<b>ispettiva/analisi</b>	0	1
0	46	1
1	79	46

Come si osserva solo nel caso di 46 denominazioni si rilevano congiuntamente sia la presenza di attività di vigilanza, sia di controllo ispettivo sia l'effettuazione di analisi. Un modo più dettagliato di esaminare la presenza/assenza dei tre fenomeni viene proposto nella Tabella n 6.16 nella quale, accanto a ciascuno degli otto casi possibili – dal triplo 0 che denota l'assenza dei tre fenomeni fino al triplo 1 che identifica la loro presenza congiunta – viene riportato il numero di denominazioni che li presenta. Come si era già evidenziato, solo nel caso di 46 produzioni si rileva la presenza (1,1,1) della di attività di vigilanza, di controllo ispettivo e di analisi nell'ambito di quest'ultimo.

**Tab. n. 6.16** - Presenza/assenza di consorzio, controllo ispettivo e vigilanza

	<b>ispettiva</b>	<b>analisi</b>	<b>vigilanza</b>	<b>freq</b>
<b>1</b>	0	0	0	52
<b>2</b>	1	0	0	7
<b>3</b>	0	1	0	0
<b>4</b>	1	1	0	4
<b>5</b>	0	0	1	46
<b>6</b>	1	0	1	79

Nelle seguenti tabelle (Tab. n. 6.17 e Tab. n. 6.18) sono infine esaminate le associazioni tra la presenza del consorzio, del controllo ispettivo e della vigilanza



**Tab. n .6.17** - Tabelle di contingenza tra presenza di consorzio, controllo ispettivo e vigilanza

<b>Consorzio 0:</b>		
<b>ispettiva/vigilanza</b>	0	1
0	38	29
1	5	59
<b>Consorzio 1:</b>		
<b>ispettiva/vigilanza</b>	0	1
0	14	18
1	6	66

**Tab. n. 6.18** - Presenza/assenza di consorzio, controllo ispettivo e vigilanza

	<b>ispettiva</b>	<b>vigilanza</b>	<b>consorzio</b>	<b>freq</b>
1	0	0	0	38
2	1	0	0	5
3	0	1	0	29
4	1	1	0	59
5	0	0	1	14
5	1	0	1	6
7	0	1	1	18
8	1	1	1	66

La presenza del consorzio risulta “associata” al controllo ispettivo solo in 66 casi, mentre si osservano 38 denominazioni dove all’assenza del consorzio fa riscontro l’assenza di controllo ispettivo e di vigilanza.

#### **6.4.4 ALCUNI BREVI APPROFONDIMENTI SETTORIALI**

Il primo approfondimento realizzato ha riguardato le sole denominazioni appartenenti alla classe dei Formaggi, una quarantina, ripercorrendo gli step illustrati in precedenza per il complesso delle produzioni.

Un primo risultato delle elaborazioni effettuate è proposto nella Tabella n 6.19, nella quale viene riportata “*l’usuale*” matrice di correlazione riferita al controllo degli Enti di Certificazione.

**Tab. n. 6.19** - Formaggi: matrice di Correlazione per le variabili degli Enti di Certificazione

	<b>noper</b>	<b>nvisit</b>	<b>ncamp</b>	<b>ncampir</b>	<b>nclievi</b>	<b>ncgravi</b>
<b>noper</b>	1	0,847127	0,686601	0,141954	0,505806	0,636856
<b>nvisit</b>	0,847127	1	0,639364	0,165354	0,314295	0,604544
<b>ncamp</b>	0,686601	0,639364	1	0,462369	0,514275	0,606242
<b>ncampir</b>	0,141954	0,165354	0,462369	1	0,122345	0,205071
<b>nclievi</b>	0,505806	0,314295	0,514275	0,122345	1	0,314756
<b>ncgravi</b>	0,636856	0,604544	0,606242	0,205071	0,314756	1

Come si rileva, il numero di operatori è fortemente correlato (all'84%) con il numero di visite degli Enti di Certificazione; il numero di campioni prelevato è correlato al 68% e al 64% con il numero di operatori e il numero di visite. A ciò va aggiunto che il numero di non conformità lievi e gravi sono significativamente correlate con il numero di operatori e che le non conformità gravi sono correlate al 60% con il numero di campioni prelevati.

In sostanza nel caso dei formaggi il controllo da parte degli Enti di Certificazione appare fortemente legato alla dimensione degli operatori assoggettati e l'impatto di tali controlli appare abbastanza pervasivo.

Allargando il discorso alle altre forme di controllo, nel caso delle 41 denominazioni considerate, molto schematicamente, va sottolineato che 40 sono state sottoposte al controllo da parte degli Enti di Certificazione, 33 al controllo ispettivo, ed in quest'ambito 23 sono state sottoposte ad analisi. Le produzioni sottoposte a interventi di vigilanza ICQRF sono state 35; 21 hanno come riferimento un Consorzio e solo 5 sono state sottoposte a controllo da parte delle Regioni.

Nella Tabella n. 6.20 sono riportate le tabelle di contingenza che considerano, oltre a quelli degli Enti di Certificazione, i controlli ispettivi e le relative analisi, nonché l'attività di vigilanza.

**Tab. n. 6.20** - Formaggi, tabelle di contingenza

<b>odc/ispettivo</b>	0	1		<b>odc/vigilanza</b>	0	1
0	0	1		0	1	0
1	8	32		1	5	35
<b>odc/analisi</b>	0	1		<b>odc/cons</b>	0	1
0	0	1		0	1	0
1	18	22		1	19	21

Come si osserva 32 produzioni hanno subito sia il controllo degli Enti di Certificazione che quello ispettivo. Ottosono state sottoposte al solo controllo degli Enti di Certificazione ed una ha subito il controllo ispettivo e non quello degli Enti di Certificazione. Delle 22 che hanno subito quest'ultimo 18 sono state anche sottoposte ad analisi (circa il 45%).

La maggior parte delle denominazioni (35) sono state interessate sia dal controllo degli Enti di Certificazione che dalla vigilanza ICQRF. Infine 21 formaggi che hanno subito il controllo degli Enti di Certificazione sono stati controllati anche dal Consorzio di "riferimento". A ciò va aggiunto che solo nel caso di cinque produzioni si sono rilevati controlli regionali.

Nella Tabella n.6.21 sono riportate infine le tabelle di contingenza in assenza o meno di vigilanza e le ormai familiari tabelle che illustrano la presenza congiunta dei fenomeni in esame.

**Tab. n.6.21** – Formaggi: Tabelle di contingenza e di presenza/assenza

<b>Vigilanza 0:</b>				
<b>odc/ispettivo</b>	0	1		
0	0	1		
1	2	3		
	<b>ispettiva</b>	<b>vigilanza</b>	<b>consorzio</b>	<b>freq</b>
1	0	0	0	0
2	1	0	0	4
3	0	1	0	1
4	1	1	0	15
5	0	0	1	0
5	1	0	1	4
7	0	1	1	0
8	1	1	1	17
<b>Vigilanza 1:</b>				
<b>odc/ispettivo</b>	0	1		
0	0	0		
1	6	29		
	<b>ispettiva</b>	<b>vigilanza</b>	<b>consorzio</b>	<b>freq</b>
1	0	0	0	1
2	1	0	0	3
3	0	1	0	0
4	1	1	0	16
5	0	0	1	0
5	1	0	1	2
7	0	1	1	0
8	1	1	1	19

Come si osserva 17 produzioni hanno subito congiuntamente il controllo ispettivo e quello degli Enti di Certificazione nonché la presenza del Consorzio, mentre 15 sono stati soggetti ai primi due ma non al terzo. Le produzioni “soggette” agli Enti di Certificazione, vigilanza e Consorzio sono invece 19, mentre quelle interessate solo dai primi due 16.

Il secondo approfondimento illustrato (tabella n. 6.22) in questa sede riguarda le produzioni comprese nella classe Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati, una classe molto ampia, di oltre 90 denominazioni, ed abbastanza eterogenea.

**Tab. n. 6.22** - Ortofrutticoli etc.: matrice di Correlazione per le variabili degli Enti di Certificazione

	noper	nvisit	ncamp	ncampir	nclievi	ncgravi
noper	1	0,99124961	0,055563	-0,05677	0,02782398	-0,01006
nvisit	0,99125	1	0,097296	-0,03324	0,01914350	0,012713
ncamp	0,055563	0,09729622	1	0,088783	0,07776147	0,147832
ncampir	0,056769	0,03323674	0,088783	1	0,02902897	0,130823
nclievi	0,027824	0,01914350	0,077761	0,029029	1	0,415315
ncgravi	0,010064	0,01271342	0,147832	0,130823	0,41531541	1

Oltre a quella tra numero di operatori e numero di visite (che in questo caso è elevatissima) un livello di correlazione elevata esiste solo tra non conformità lievi e non conformità gravi. Il resto dei risultati appare poco significativo suggerendo l'esistenza di fenomeni distorsivi sul parametro calcolato.

Indicazioni migliori si possono trarre dall'esame delle tabelle di contingenza riportate nella Tabella n. 6.22

**Tab. n.6.22** - Ortofrutticoli etc.: tabelle di contingenza

<b>odc/ispettivo</b>	0	1	<b>odc/vigilanza</b>	0	1
0	2	0	0	2	0
1	58	34	1	35	57
<b>odc/analisi</b>	0	1	<b>odc/cons</b>	0	1
0	2	0	0	2	0
1	87	5	1	60	32

In quella in alto a sinistra si osserva che il numero di produzioni sottoposte sia al controllo degli Enti di Certificazione che a quello ispettivo è abbastanza contenuto (34). Le numerose produzioni interessate dal controllo ispettivo sono state però scarsamente sottoposte ad analisi.

Numerosi (57) sono inoltre i prodotti interessati congiuntamente dalla vigilanza e dal controllo degli Enti di Certificazione. Di tutte le produzioni controllate dagli Enti di Certificazione (in pratica la totalità) solo in 32 casi viene rilevata la presenza del Consorzio. A tutto ciò va aggiunto che il numero delle denominazioni della classe in esame controllate a livello regionale è molto esiguo (6).

Nella Tabella n. 6.23 sono infine riportate le usuali distribuzioni di frequenza a seconda delle diverse possibili modalità congiunte. Come si osserva nella prima distribuzione (in alto a sinistra), nell'ambito degli Ortofrutticoli e delle altre produzioni in esame, 30 produzioni sono state controllate esclusivamente attraverso gli Enti di Certificazione, 28 congiuntamente attraverso gli Enti di Certificazione e Vigilanza, e 29 anche con il Controllo ispettivo. Solo 5 produzioni sono invece interessate congiuntamente dagli Enti di Certificazione e ispettivo.

Solo per 18 produzioni (distribuzione a destra) al controllo ispettivo ed a quello degli Enti di Certificazione si affianca la presenza del Consorzio di riferimento.

Nell'ultima tabella si osserva che ben 25 produzioni non sono state sottoposte a nessuna delle fasi ispettiva, di vigilanza e del consorzio; solo 15 hanno subito congiuntamente le tre tipologie di controllo.

**Tab. n. 6.23 - Ortofrutticoli etc.: presenza/assenza**

	Ente di C.	ispettiva	vigilanza	freq		Ente di C.	vigilanza	consorzio	freq
1	0	0	0	2	1	0	0	0	25
2	1	0	0	30	2	1	0	0	2
3	0	1	0	0	3	0	1	0	21
4	1	1	0	5	4	1	1	0	14
5	0	0	1	0	5	0	0	1	7
5	1	0	1	28	5	1	0	1	3
7	0	1	1	0	7	0	1	1	7
8	1	1	1	29	8	1	1	1	15
	Ente di C.	ispettiva	consorzio	freq					
1	0	0	0	2					
2	1	0	0	44					
3	0	1	0	0					
4	1	1	0	16					
5	0	0	1	0					
5	1	0	1	14					
7	0	1	1	0					
8	1	1	1	18					

In definitiva per la classe considerata le diverse tipologie di controllo appaiono meno integrate e meno "impattanti" sul tessuto produttivo di riferimento.

#### **6.4.5 UN TENTATIVO DI SINTESI ATTRAVERSO UN MODELLO LINEARE**

Come anticipato in sede di illustrazione della metodologia si è cercato di costruire un modello che fosse in qualche modo capace di spiegare attraverso le variabili disponibili il numero di controlli effettuati. A tal fine si è proceduto a creare una nuova variabile, denominata Controlli, ottenuta attraverso la somma di:

- Numero totale di visite effettuate (OdC)
- Numero di controlli interni (ispettivo)
- Numero di ispezioni (ispettivo)
- Controlli totali presso OdC (vigilanza)
- Controlli totali presso operatori di filiera (vigilanza)
- Controlli del consorzio
- Controlli delle regioni

Tale variabile, considerando le Denominazioni più rappresentative (vedi Tabella n. 6.2), è stata messa in relazione con: numero degli operatori assoggettati (nop), il numero dei campioni (ncamp), i quantitativi certificati ed una serie di dicotomiche attestanti:

- Il carattere o meno di IGP della denominazione (Den 1)
- Il controllo effettuato dagli Enti di Certificazione (OdC 1)
- L'effettuazione o meno del controllo ispettivo
- L'effettuazione o meno di analisi da parte del controllo ispettivo (Analisi 1)
- La effettuazione o meno della vigilanza presso OdC o operatori di filiera
- La presenza o meno dei Consorzi (Consorzio 1)
- La presenza o meno del controllo regionale.

Eliminando le variabili non significative si è pervenuto al modello lineare illustrato nella Tabella n. 6.24.

**Tab. n.6.24** - Modello di regressione lineare

	estimate	std. Error	t value	Pr(> t )			
<b>intercept</b>	139,989	145,882	0,960	0,33827			
<b>den1</b>	-350,511	180,5391	-1,941	0,05343	.		
<b>nop</b>	0,51329	0,06748	7,607	7,23E-13	***		
<b>analisi1</b>	-682,509	221,9983	-3,074	0,00237	**		
<b>consorzio1</b>	326,4485	172,6269	1,891	0,05988	.		
<b>ncamp</b>	3,27778	0,39561	8,285	9,91E-15	***		
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1							
Residual standard error: 1285 on 229 degrees of freedom							
Multiple R-squared: 0.4387, Adjusted R-squared: 0.4265							
F-statistic: 35.8 on 5 and 229 DF, p-value: < 2.2e-1							

In estrema sintesi il numero di controlli effettuati sembra dipendere soprattutto dal numero di operatori assoggettati. Oltre a ciò sembra avere un effetto negativo su di esso (cioè tende a farlo diminuire) il fatto che la denominazione sia un IGP, o che sulle produzioni vengano effettuate analisi, anche se, soprattutto nel primo caso, la significatività è molto limitata. Sembra invece influenzare positivamente, anche se con basso livello di significatività, la presenza dei consorzi, e soprattutto il numero totale dei campioni prelevati.



## CONCLUSIONI

Il quadro normativo che presiede ai controlli ed alla vigilanza in campo agroalimentare è frutto di un processo evolutivo molto articolato, la cui genesi può esser collocata nell'ultimo decennio del secolo scorso quando hanno visto la luce le prime norme europee in materia di qualità.

Parallelamente a tale regolamentazione è successivamente emersa, sempre in ambito europeo, la necessità di contemperare l'esigenza della libera circolazione delle merci con quella della sicurezza alimentare. Come si è ampiamente illustrato nella prima sezione del lavoro, all'inizio del decennio scorso è stata messa a punto in tal senso una legislazione orizzontale che ridefinisce l'approccio in materia di sicurezza e uniforma le regole relative ai controlli.

In pratica il sistema dei controlli in campo agroalimentare fa riferimento a due grandi "diretrici" dell'azione comunitaria: la sicurezza e la qualità. Rispetto a quest'ultima il sistema dei controlli è strettamente connesso con quello delle certificazioni e, in tale ambito, interagiscono modelli di regolamentazione e soggetti pubblici e privati.

Nonostante gli sforzi europei la stessa complessità delle due direttrici sopra richiamate non rende facile uniformare il sistema e le procedure di controllo a livello nazionale. Nel caso italiano la verifica di dettaglio riportata nella seconda sezione della ricerca disegna un sistema nel quale interagiscono numerose amministrazioni statali, regionali e locali, nonché numerosi soggetti privati svolgenti funzioni pubbliche. Rimandando invece alla sezione terza per l'analisi delle interazioni basterà ricordare in questa sede che nel controllo in campo agroalimentare sono coinvolti nel nostro Paese ben 35 soggetti. Di questi solo 23 intervengono direttamente nelle attività di verifica ispettiva.

Considerando le tre principali aree di intervento – sanitario, merceologico e fiscale – l'analisi dei legami tra i 23 soggetti citati evidenzia un livello di interazione molto elevato, non solo tra i soggetti appartenenti alla stessa area, ma anche tra soggetti appartenenti ad aree differenti.

La struttura del sistema, da un lato, pare garantire elevati livelli di tutela dei consumatori, ma dall'altro presenta degli elementi di criticità, rappresentati dalla gravosità delle risorse umane ed economiche impiegate, dalle difficoltà di coordinamento e da oneri aggiuntivi per gli operatori economici dei settori interessati.

La dimensione di tali controlli è infatti molto elevata. Basti ricordare in questa sede che nel 2011 sono stati svolti più di un milione di controlli e l'anno seguente più di ottocentomila.

Le criticità illustrate appaiono maggiori nel caso delle produzioni agroalimentari in regime di qualità regolamentata, che, come si è illustrato, sono sottoposte ad un "doppio" meccanismo di tutela. In altri termini, nel caso di queste produzioni, il sistema di controllo comprende sia un'attività di verifica di conformità, sia un'attività di vigilanza. Infatti, oltre ai controlli "normali" - cioè i controlli definiti dalla normativa "generale" sui prodotti agroalimentari (come ad es. quelli sull'Etichettatura, etc.) - i prodotti a denominazione di origine sono sottoposti ai controlli "specifici" che li caratterizzano (ad es. il rispetto del disciplinare di produzione).

Nel caso di questi prodotti - al 2012 per quanto riguarda l'Italia 246 - il sistema dei controlli può essere schematizzato in quattro "canali" illustrati in dettaglio sempre nella terza sezione: controllo ispettivo vero e proprio svolto dai soggetti pubblici; controllo di certificazione svolto da soggetti pubblici (APD) o privati (OdC); attività di vigilanza svolta dai Consorzi; attività di vigilanza svolta dall'ICQRF e/o dalle Regioni.

L'attività di controllo in questione si realizza in uno scenario produttivo molto differenziato, nel quale coesistono denominazioni che presentano grandi volumi e fatturati, realizzati su larga scala, denominazioni "di nicchia" e denominazioni non ancora decollate sotto il profilo produttivo. E' evidente che la numerosità e la distribuzione dei controlli in questo campo risenta dello scenario produttivo sopra richiamato.

Tuttavia, considerando opportuni parametri, è possibile evidenziare il peso relativo dei controlli sul settore in esame. Basti ricordare in tal senso che, considerando i soli controlli relativi alla certificazione, su base annuale, la mediana delle visite ispettive per ciascuna denominazione è

superiore a trenta. Nell'ambito di questo tipo di controllo i risultati che emergono dalla analisi statistica restituiscono una immagine di un sistema abbastanza efficiente, che interviene in relazione alla numerosità degli operatori assoggettati e in maniera efficace in sede di campionamento. Tuttavia in questo tipo di controllo si manifestano delle differenze tra la situazione delle IGP, dove i campionamenti sembrano interessare soprattutto le situazioni di maggiore irregolarità, e le DOP dove il meccanismo di controllo – coerentemente con la normativa – appare più coerente e per molti versi più pervasivo.

Considerando l'insieme dei “canali” nei quali si articola il controllo – oltre a quello di certificazione quello ispettivo vero e proprio e quello di vigilanza dei Consorzi e dell'ICQRF e/o Regioni - per un numero consistente di denominazioni i legami tra i suddetti canali appaiono significativi e coerenti con il quadro normativo.

Analizzando in dettaglio la presenza o la assenza contemporanea dei diversi canali di controllo emergono comunque alcune criticità nel sistema che lasciano intravedere delle aree di minore efficacia. Sicuramente in alcuni settori, come ad esempio quello dei formaggi, il sistema, invece, appare molto più “performante”.

In definitiva il modello di regressione messo a punto ha permesso di evidenziare che il numero complessivo delle diverse forme di controllo dipende in maniera significativa dal numero di operatori assoggettati e dal numero di campioni prelevati.

## BIBLIOGRAFIA

1. Fabio Gencarelli (2009): Rivista di diritto alimentare on line (<http://www.rivistadirittoalimentare.it>) anno III n. 1: “*La politica di qualità alimentare nella nuova PAC*”;
2. GUCE n° L 277 del 21 ottobre 2005;
3. Ferdinando Albisinni - Ciclo di seminari presso Mi.P.A.A.F. (2008): “*La disciplina dei segni distintivi di qualità e dei marchi dei prodotti agroalimentari secondo i diritti comunitario e nazionale*”, Roma;
4. Vito Rubino (2002): Rivista on line di *Diritto e Diritti* 1996([www.diritto.it](http://www.diritto.it)): “*Qualità: una chiave di lettura della strategia comunitaria in materia di sicurezza alimentare*”;
5. Commissione Europea (2004): “*Dai campi alla tavola. Prodotti alimentari sicuri per i consumatori europei*”, Direzione generale della Stampa e della comunicazione;
6. Alberto Germanò (2007): “*Corso di diritto agroalimentare*”, Torino, G. Giappichelli Editore.
7. Ferdinando Albisinni (2009): Rivista di diritto alimentare on line (<http://www.rivistadirittoalimentare.it>) Anno III n. 4: “*La sicurezza alimentare veicolo di innovazione istituzionale*”;
8. <http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/paginaInternaMenuSicurezzaAlimentare.jsp?id=1136&lingua=italiano&menu=sicurezza> (sito consultato il 09/05/2011 alle ore 10.00)
9. Anna Carbone (2011): “*i mercati dei prodotti agroalimentari di qualità*”;
10. Gabriele Canali (2010): Working Paper n. 14 “*Verso una politica europea della qualità agroalimentare. Quali strumenti per la competitività?*”. Roma, Coldiretti.
11. [http://europa.eu/legislation\\_summaries/internal\\_market/single\\_market\\_for\\_goods/free\\_movement\\_goods\\_general\\_framework/index\\_it.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/free_movement_goods_general_framework/index_it.htm) (sito consultato il 13/05/2011 alle ore 11.00);
12. Fausto Capelli (1998): Rivista di diritto comunitario degli scambi internazionali n. 3;
13. VIII Rapporto Nomisma sull’agricoltura italiana (2001);

14. Causa n. 120/1978;
15. Causa n. 298/87;
16. Antonio Jannarelli (2009): *Rivista di diritto alimentare on line* (<http://www.rivistadirittoalimentare.it>) Anno III n. 4: “*La governance della sicurezza alimentare: l’esigenza di un monitoraggio costante del modello*”;
17. Stefano Masini (2011): “*Corso di diritto agroalimentare*”, 2 ed, Torino, Giuffrè editore;
18. Giuseppe De Giovanni (2004): “*Le etichette dei prodotti alimentari guida pratica per le imprese e per gli addetti alla vigilanza*”, 2 ed, Bologna, Edagricole;
19. Alfredo Montagna (2011): *Rivista de Alimenta* n. 3: “*La nuova legge in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari*”;
20. Visconti Gianfranco (2011): *Rivista on line di Diritto e Diritti* 1996 ([www.diritto.it](http://www.diritto.it)): “*La legge n° 4 del 2011 sull’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari*”;
21. Visconti Gianfranco e Visconti Giuseppe (2007): *Rivista on line di Diritto e Diritti* 1996 ([www.diritto.it](http://www.diritto.it)): “*La responsabilità del produttore: commento agli articoli da 114 a 127 del Codice del consumo (Decreto Legislativo n° 206 del 2005) che hanno sostituito il D.P.R. n° 224 del 1988*”;
22. Mario Feltrin, Stefano Iorio, Franco Portento (2009): “*I diritti del consumatore. Commento al Codice del consumo*”, Veneto, stampato dalla Regione Veneto.
23. Davide Sarti (2009): “*segni e garanzie di qualità*” in “*le indicazioni di qualità degli alimenti – Diritto internazionale ed europeo*” a cura di Benedetta Ubertazzi e Esther Muniz Espada, Milano, Giuffrè editore.
24. Cesare Galli (2010): *Rivista on line filodiritto, la legge, il diritto le risposte* ([www.filodiritto.com](http://www.filodiritto.com)): “*I marchi: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d’impresa*”;

25. Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento UIBM (2011): “*Guida operativa al sistema della proprietà industriale in Italia*”;
26. Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento UIBM (2011): “*Marchi introduzione all’utilizzo per le piccole e medie imprese*”;
27. Fabio Giuseppe Lucchesi - Ciclo di seminari AIDA - la disciplina dei prodotti alimentari (2010): “*I prodotti di qualità*”;
28. Fausto Capelli (2006): rivista de Alimenta n. 4 – “*tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nel nuovo regolamento 510/2006 e nel decreto italiano 19 novembre 2004 n. 297 relativo alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme contenute nel regolamento predetto*”;
29. Giuseppe De Giovanni (2011): rivista de Alimenta n. 4 – “*L’origine dei prodotti alimentari*”;
30. Ferdinando Albisinni (2011): Rivista di Agriregioneuropa on line ([www.agriregioneuropa.it](http://www.agriregioneuropa.it)) anno 7 n. 25: “*Il made in Italy dei prodotti alimentari e gli incerti tentativi del legislatore italiano*”;
31. Dintec e Agroqualità (2006): “*manuale operativo per lo sviluppo di un sistema di sicurezza igienico sanitaria nella filiera primaria vegetale*”, Vibo Valentia, Camera di Commercio;
32. Fabio Gencarelli (2009): Rivista di diritto alimentare on line (<http://www.rivistadirittoalimentare.it>) anno III n. 4: “*riforma comunitaria del controllo ufficiale sugli alimenti ed adattamento della normativa italiana. Problemi vecchi e nuovi di dialogo fra ordinamenti*”;
33. [http://europa.eu/legislation\\_summaries/food\\_safety/veterinary\\_checks\\_and\\_food\\_hygiene/f84005\\_it.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84005_it.htm) (sito consultato il 19/10/2011 alle ore 14.00);
34. <http://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato/homePianoNazionaleIntegrato.html> (sito consultato il 20/10/2011 alle ore 16.00);
35. Ferdinando Albisinni (2008): Atti dell’Accademia dei Georgofili-II- “*Tracciabilità e sistema dei controlli dei prodotti agro-alimentari*”, Firenze;

36. Emilio Gatto (2011): rivista de Alimenta n. 3 – “ *il sistema dei controlli in Italia: l’attività dell’Ispettorato della tutela della qualità e repressioni frodi nel 2010*”;
37. Agostino Macrì(2011): rivista de Alimenta n. 2 – “ *I controlli alimentari in Italia tra competenze istituzionali ed incompetenze professionali*”;
38. <http://www.salute.gov.it/ministero/sezMinistero.jsp?label=fin>(sito consultato alle 16.00 del 28/03/2012);
39. Carlo Donati, Giuseppe Morabito, Domenico Monteleone(2010): rivista de Alimenta n. 11/12 – “ *L’Italia nel sistema europeo dei controlli ufficiali. I risultati del controllo all’importazione di alimenti di origine non animale e materiali a contatto*”;
40. [http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Informazioni/Tutela/Salute/02\\_NAS.htm](http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Informazioni/Tutela/Salute/02_NAS.htm) (sito consultato alle ore 18.00 del 11/04/2012);
41. <http://www.iss.it/> (sito consultato alle ore 18.00 del 18/04/2012);
42. <http://www.salute.gov.it/sanitaAnimale/paginaInternaMenuSanitaAnimale.jsp?id=1853&lingua=italiano&menu=izs> (sito consultato alle ore 16.00 del 19/04/2012);
43. <http://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato/paginaInternaMenuPianoNazionaleIntegrato.jsp?id=2419&lingua=italiano&menu=capitolo2>(sito consultato alle ore 18.00 del 19/04/2012);
44. <http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/>(sito consultato alle ore 10.00 del 24/04/2012);
45. <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8>(sito consultato alle ore 17:00 del 02/05/2012);
46. <http://www.guardiacostiera.it/> (sito consultato alle ore 17:00 del 16/05/2012);
47. <http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA> (sito consultato alle ore 11.30 del 23/05/2012);
48. <http://www.agecontrol.it/> (sito consultato alle ore 16.30 del 23/05/2012);
49. <http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1> (sito consultato alle ore 11.30 del 24/07/2012);

50. <http://www.inran.it/> ( sito consultato alle ore 11.00 del 28/05/2012);
51. <http://80.68.200.115/wwwIncaWeb/> (sito consultato alle ore 10.00 del 29/05/2012);
52. <http://sito.entecra.it/portale/index2.php> (sito consultato alle ore 16 del 29/05/2012);
53. Ministero della Salute - Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione (2010): “Vigilanza e controllo alimenti e bevande in Italia”;
54. Vito Rubino (2009): Rivista di diritto alimentare on line (<http://www.rivistadirittoalimentare.it>) Anno III n. 4: “*Riforma comunitaria del controllo ufficiale sugli alimenti ed adattamento della normativa italiana. Problemi vecchi e nuovi di dialogo fra ordinamenti*”;
55. <http://www.agriligurianet.it/> (sito consultato alle ore 18 del 03/07/2012);
56. [http://it.wikipedia.org/wiki/Agenzie\\_Regionali\\_per\\_la\\_Protezione\\_Ambientale](http://it.wikipedia.org/wiki/Agenzie_Regionali_per_la_Protezione_Ambientale) (sito consultato alle ore 12.00 del 11/09/2012);
57. Sandro Amorosino (2011): Rivista di diritto alimentare on line (<http://www.rivistadirittoalimentare.it>) Anno V n. 4: “*Il Regolamento CE n. 765/2008, in materia di accreditamento degli organismi di “valutazione della conformità” (certificazione)*”;
58. Anna Moscarini (2012): Rivista di diritto alimentare on line (<http://www.rivistadirittoalimentare.it>) Anno VI n. 1: “*L’accreditamento nel Regolamento CE n. 765/2008 e le “fonti” di produzione privata*”;
59. [http://www.accredia.it/context.jsp?area=13&ID\\_LINK=233](http://www.accredia.it/context.jsp?area=13&ID_LINK=233) (sito consultato alle ore 14.00 del 02/11/2012);
60. <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/>(sito consultato alle ore 10 del 20/11/2012);
61. <http://www.flep.org/> (sito consultato alle ore 11 del 26/11/2012);
62. [http://ec.europa.eu/anti\\_fraud/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_it.htm) (sito consultato alle ore 12 del 29/11/2012);



63. [http://europa.eu/legislation\\_summaries/fight\\_against\\_fraud/antifraud\\_offices/l34008\\_it.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/antifraud_offices/l34008_it.htm) (sito consultato alle ore 13 del 29/11/2012);
64. Roberto Giacinti, Roberta Moruzzo (2002) “*I consorzi di tutela e il sistema di controllo nell’ambito delle produzioni tipiche*”. Annali della Facoltà di Medicina veterinaria, LV/200.
65. Lorenza Paoloni (2012): Rivista di diritto alimentare on line (<http://www.rivistadirittoalimentare.it>) anno VI n. 3: “*I Consorzi di tutela ed i contratti per le politiche dell’offerta dopo il d.lgs. n. 61/2010*”;
66. E.A.P.R.A.L - Ente per l’Addestramento Professionale in Agricoltura della Lombardia - (2010): Volume n. 3 “*I sistemi di Certificazione di Qualità in Campo Agricolo ed Agro-Alimentare*”. Regione Lombardia;
67. Albino Russo (responsabile del gruppo di lavoro) et altri per IDICOD: “*La Qualità a Supporto della Competitività della Filiera Agroalimentare Italiana*”. Nomisma, Bologna;
68. Martini Marco (2007): Rivista on line di agraria, zootecnica e ambiente n. 40 (<http://www.rivistadiagraria.org>) “*la certificazione nel settore agroalimentare*”;
69. Fausto Capelli (2013): “*Luci e ombre nel nuovo Regolamento UE N. 1151/2012 sulla qualità dei prodotti agro-alimentari*”, Milano;
70. [http://www.enterisi.it/servizi/notizie/notizie\\_homepage.aspx](http://www.enterisi.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx) (sito consultato alle ore 13 del 16/07/2013);
71. <http://www.politichecomunitarie.it/struttura/16528/comitato-per-la-lotta-contro-le-frodi-comunitarie> (sito consultato alle ore 11 del 17/07/2013);
72. Nino Longobardi (2009): Rivista di diritto alimentare on line (<http://www.rivistadirittoalimentare.it>) anno III n. 4: “*A proposito di autorità italiana per la sicurezza alimentare fra disciplina europea e interventi normativi nazionali*”;
73. <http://www.efsa.europa.eu/it> (sito consultato alle ore 11 del 25/10/2013);

74. Audizione del 09/10/13 dell’Ispettore Generale Capo presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. *Roma*
75. Antonio Neri(2013): rivista de Alimenta vol. XXI n. 9/13 – “*Frodi Alimentari e Controlli ufficiali*”;
76. Fausto Capelli(2013): rivista de Alimenta vol. XXI n. 10/13 – “*Ancora Confusione fra Sicurezza Alimentare e Frode Alimentare. Cui Prodest?*”;
77. Direzione Mercati e Supporto alle Decisioni (2010): Estratto dalla Relazione ISMEA nell’ambito del Convegno “DOP, IGP, STG: i Numeri della Qualità” - “*Il Mercato delle DOP e IGP in Italia*”. ISMEA, *Roma*.